



ome  
hae  
re  
que  
bile

2065. I. 2. 8. 1. d.









CRONICHE

OSSIA

MEMORIE STORICHE

SACRO - PROFANE

DI TRIESTE

Cominciando dall'XI. secolo sino a' nostri giorni; compilate dal R. D. GIUSEPPE MAINATI Sagrestano della Cattedrale di S. Giusto Martire. Coll'aggiuntà della relazione dei Vescovi dal primo sino al decimo secolo.

TOMO QUARTO



VENEZIA

NELLA TIPOGRAFIA PICOTTI

1818



CRONICHE

1814

MEMORIE STORICHE

SACRO - PROFANO

DE TRISTE

Cominciando dall'XI secolo sino a nostri giorni l'Europa  
lato dal H. Gieseler e M. Gieseler, e l'Europa dalla Camp  
della di S. Giusto Marone, Coll'aggiunta della relazione  
no del Vescovo dal primo anno al presente secolo.

TOMO QUARTO



VERBODEN

07030030

## TAVOLA CRONOLOGICA

*De' Vescovi e loro numero progressivo; delle Memorie più rilevanti; de' Documenti che arricchiscono quest' Opera; dell' anno nel quale successe il fatto che si racconta; e del numero corrispondente della pagina.*

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
1	1692	Gio: Francesco Müller.	79	Il vescovo ordina ai canonici di presentarsi all' esame.	
2	..	..	..	..	Informazione del magistrato di Trieste al consiglio di Graz per una violenza usata dai veneziani ad una barca triestina.
3	..	..	..	Origine della nazione Israelitica in Trieste.	
6	..	..	..	..	Diploma di Ferdinando II. in favo-

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
19	1696	. . .		. . .	re della na- zione Israeli- tica. Diploma di Leopoldo I. in favore del- la detta na- zione.
27	1698.	. . .		Capitano. Il conte Vi- to Strasol- do.	
28	1699	. . .		. . .	Lettera del- l' Arciduca Giuseppe re de Romani e d' Ungheria al vescovo di Trieste.
30	. . .	. . .		Il canoni- co Bartolo- meo Bajardi celebra in Vienna le sue seconde primizie nel- la cappella di Corte alla presenza del- la famiglia imperiale.	
ivi	1700	. . .		. . .	Rescritto di Leopoldo I. che da facoltà ai triestini di tenere un avvocato



PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
31	1700	. . . .		Il vescovo spedisce a Loreto periti a prendere il piano della Santa Casa, e ne fa ergere una simile nella cattedrale.	triestino in Graz.
33	1701	. . . .		. . . .	Istrumento di composizione tra il vescovo, e capitolo, colla provincia del Cragno.
40	1702	. . . .		I Francesi bombardano Trieste.	Istrumento per la circoscrizione dei confini del territorio di Trieste.
41	..	. . . .		Le Monache di Trieste si pongono in salvo a Sagrado, per timore d'un secondo bombardamento,	

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
43	1704	.	.	ove muore la Madre Baddessa . . .	Lettera della commissione Imperiale al capitolo, che ordina di dare in nota tutta l'argenteria superflua della cattedrale.
45	..	.	.	Vengono fatti dipingere dal capitolo cinque quadri dietro l'altare di san Giusto, espressioni il martirio del predetto Santo.	
46	1705	.	.	Muore Leopoldo I. in Vienna.	
47	..	.	.	Esequie fatte pel medesimo nella cattedrale di s. Giusto.	
48	..	.	.	. . . .	Informazione della città di Trieste al



PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
					la regenza di Graz circa le insolenze dei veneziani
52	1706	. . . .		Vuole il pubblico in- trodurre in Trieste la Religione Domenicana ed il vesco- vo si oppone .	contro le barche trie- stine .
55	. . .	. . . .		Il clero supplica l'Imperatore Giuseppe a volarlo libe- rare dall'im- prestito for- zoso .	
58	1710	. . . .		Capitano . Marzio con- te Strasoldo .	
	1711	. . . .		Morte del- l'Imp. Giu- seppe I .	
59	. . .	. . . .		Subentra l'Imp Carlo VI .	
	1713	. . . .		Il conte Mattia della Torre fonda un Semina-	



PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
60	1713	. . .		<p>rio in Trieste.</p> <p>La città spedisce <i>Damenie</i> <i>Caio</i> a Vienna come deputato, per ottenere la conferma dei privilegi.</p>	
ivi	..	. . .		. . .	<p>Supplica del Calò a Carlo VI. per ottenere i privilegi.</p>
63	..	. . .		. . .	<p>Contratto del Duca Leopoldo d' Austria colla città di Trieste nella sua dedizione l' anno 1382.</p>
78	..	. . .		. . .	<p>Conferma dei privilegi della città di Trieste.</p>
87	1714	. . .		<p>Venuta in Trieste di Liberale di Giacomo Baseo.</p>	
88	1715	. . .		<p>Si stabilisce una tariffa sul pane.</p>	

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
90	1717	. . .		Dichiarazione del porto-franco di Trieste fatto da Carlo VI.	
92	...	. . .		. . .	Ordine di Carlo VI. ai triestini che informino ove sarebbe meglio il porto-franco.
94	1718	. . .		. . .	Relazione di Gabriele Bar. de Marenzi al consiglio di Trieste relativa al porto-franco.
97	..	. . .		La Porta domanda la pace all'Imperatore, e viene stipolata la libertà del commercio per i fiumi, per terra, e per mare.	
98	1719	. . .		. . .	Risposta dell' Aulica Camera ai Triestini che si lagnavano essersi la corte provvista



PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
99	1719	. . . . .		Carlo VI. emana la se- conda Pa- tente pel commercio consistente in 8. punti.	di vino dall' Istria, piut- tosto che da Trieste come sempre avea fatto.
101	..	. . . . .		. . . . .	Si produce per esteso un' altra patente pel commer- cio.
109	..	. . . . .		Carlo VI. concede un privilegio al- la Compagnia Orientale.	
110	..	. . . . .		Viene aper- ta una nuo- va porta vi- cino s. Pie- tro, e de- scrizione del- le porte di Trieste.	
111	1720	. . . . .		Muore il vescovo Gio. Francesco Muller, e di- sordine nato	



PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
113	1720	Giuseppe Antonio barone Delmestri.	80	<p>in tale circostanza.</p> <p>La Compagnia Orientale istituisce suoi fattori in Trieste Pandolfo Federico Olsterreicher, e Gio. Colombo Fach Ghersem.</p>	
114	..	..		..	<p>Convenzione fatta tra i fattori della compagnia orientale, e la città di Trieste.</p>
119	1721	..		<p>Morte del vescov. Giuseppe Antonio Barone Delmestri.</p>	
ivi	1722	..		<p>Carlo VI. pubblica un corpo di leggi cambiarie.</p> <p>La Compagnia Orientale ottiene dall'Imperatore 4 nuovi privilegi.</p>	

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
121	1722	. . . . .		. . . . .	Tre punti placidati dai consigli di Trieste in favore del commercio.
122	..	. . . . .		. . . . .	La compagnia orientale progetta altri dodici punti alla città in proprio favore, e del commercio.
128	..	. . . . .		Carlo VI. istituisce in Trieste un console per la nazione Greca, ed Ottomana nella persona di Liberale di Giacomo Baseo.	
129	..	. . . . .		Viene aperto in Trieste e Fiume un tribun. mercantile.	
	1723	. . . . .		Primo protto o costruttore di navigli.	
				Capitano sostituto vic-	



PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
130	1724	. . . . .		ne nominato Andrea Bar. de Fin. Il detto Capitano or- dina al Ma- gistrato di registrare tutte le riso- luzioni ed ordini che ri- ceve dalla Corte.	
131	..	. . . . .		. . . . .	Decisione delli consi- gli Triestini sopra alcune pretese degli agenti della compagnia o- rientale.
132	1725	Luca Serto- rio Barone Delmestri.	8r	La Com- missione co- merciale progetta al- la Corte la mutazione dello statu- to rispetto all' elezione dei giudici e rettori.	
ivi	..	. . . . .			
134	..	. . . . .		Giovanni Gerolini pri-	



PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
135	1725	. . . . .		mo bottajo in Trieste. . . . . .	Patente emanata da Carlo VI. concernente il modo di contenersi dei comandanti, ed officianti verso i trafficanti.
167	1727	. . . . .		Erezione in Trieste di un tribunale di cambio mercantile di seconda istanza.	
ivi	1728	. . . . .		Il consiglio di stato di Graz fa per- venire un decreto al Magistr. di Trieste, por- tante la no- tizia della venuta in questa città di Carlo VI.	
169	..	. . . . .		Ciò che proposero e stabilironoli canonici di	

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
171	1728	. . . .		domandare al Sovrano nella sua ve- nuta. Prepara- menti fatti dalla città per la venu- ta dell'Impe- ratore .	
183	..	. . . .		Entrata dell'Impera- tore Carlo VI. in Trie- ste.	
201	..	. . . .		Dono fat- to dalla cit- tà a S. M.	
202	..	. . . .		Presente fatto dagli Israeliti al- l' Imperato- re unitamen- te ad un so- netto, e pe- rorazione fatta da uno dei loro de- putati al So- vrano.	
205	..	. . . .		Partenza di Carlo VI. da Trieste .	
206	1729	. . . .		Il medesi- mo concede un privile-	

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
206	1730	.....		gio per una fiera di san Lorenzo. .....	Nuova pa- tente di pri- vilegio. Altra paten- te circa la fie- ra di san Lo- renzo.
208	1731	.....		Vengono assegnate dalla città 600 lire al predicatore quaresimale. Obbliga lo speciale di dare gratis li medica- menti all'o- spedale della città.	
209	..	.....		Pretese delli fattori della Com- pagnia O- rientale, ed altri mercan- ti contro la città.	
211	..	.....		L' Inten- denza propo- ne alla città diversi pro- getti creduti	



PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
212	1731	. . .		necessarj alle presenti circostanze . Li consigli rispon- dono ai sud- detti pro- getti .	
215	1732	. . .		Viene in- timato ai giudici e ret- tori la volon- tà del Sovra- no di ridurre a comodo dei tempi i statuti . Risposta dei giudici a tale intima- zione, e vo- lontà sovra- na .	
219	..	. . .		Li consig. della città accettano con sommis- sione il giu- dice impe- riale .	
221	1733	. . .		Quali chie- se fossero as- segnate per insegnare la dottrina cri- stiana e me-	

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
224	1734			todo praticato.	Prima patente marittima in favore di Nicolò Mainati Greco del Zante, ed in quale circostanza.
229	..			Giovanni Mainati del Zante, primo Greco venuto a stabilirsi colla sua famiglia a Trieste.	
230	1736			Carlo VI. compra dai Benedettini la chiesa dei santi Martiri in Trieste.	
ivi	..			..	Decreto dell'Imperatore all'abate di s. Giorgio di Venezia spedito al vescovo di Trieste circa l'acquisto della chiesa dei santi Martiri.

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
231	1736			Ordina Carlo VI. che sieno riveduti i statuti di Trieste e riformati a norma delle presenti circostanze.	
232	..			Il conte Pallavicini regala alla cattedrale una bandiera la quale viene appesa alla S. Casa della detta chiesa.	
ivi	1739			Il vescovo Luca Sertorio Delmestri muore nella sua patria.	
233	1740	Giuseppe Leopoldo Anibaldo Conte de Petazzi.	82		
ivi	..			Affondasi una nave di linea denominata san Carlo.	



PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
233	1740	..		<p>Liberale di Giacomo Baseo console della nazione Greca ed Ottomana muore.</p>	
235	..	..		<p>Carlo VI. termina i suoi giorni in Vienna a cui succede sua figlia Maria Teresa.</p>	
236	..	..		<p>Capitano. Il conte Sigismondo de Gohenberg.</p>	
237	1741	..		<p>Capitano Gio. Sigifredo conte de Herberstein.</p>	
ivi	..	..		<p>Il vescovo propone ai canonici di mutare la cotta in rochetto, e la zanfarda in mozzetta.</p>	
238	..	..		<p>Nascita di Giuseppe II. Attesa la penuria di grano per la scarsa rac-</p>	

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM	MEMORIE	DOCUMENTI
242	1742	. . . .		colta, il Magistrato manda Ma- rio Luzzato a Ferrara a provederne. Attanasio Zalla secon- do Greco che si sta- bill in Trie- ste.	
243	1743	. . . .		Vengono li Triestini tassati di dare per la contribuzio- ne di guer- ra la deci- ma dei pro- dotti di cia- scun parti- colare.	
245	1744	. . . .		Primo ca- pitano del porto in Trieste.	
246	1745	. . . .		Trieste esibisce alla Sovrana per la guerra 20 mille fio- rini verso l'annuo in- teresse del quattro per cento.	



PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
246	1745			• • •	Risoluzione di Maria Teresa in segno di aggradimento per gli offertigli ventimille fiorini.
249	• •			Giorgio Prevetto terzo Greco venuto in Trieste.	
250	• •			Introito e spese della città di Trie- ste dell' an- no 1745.	
253	1746			Capitano sostituto An- tonio bar. Marenzi Triestino.	
254	• •			Demetrio Focà quarto Greco venu- to a Trieste a stabilirsi.	
ivi	1747			Trattato di pace tra l' Imperator Francesco I. e la Por- ta in favore del commer- cio.	



PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
254	1747			Giorgio Marulli 5to Greco stabilito in Trieste.	
255	..			Si sinnova la torre dell'orologio del porto.	
257	1748			Capitano Bar. Lorenzo de Flanchenfeld.	
ivi	..			Teodoro Petrato 6to Greco venuto a stabilirsi in Trieste.	
ivi	..			Atanasio Nico di Giannina settimo Greco che si stabilì in Trieste.	
260	1749			Primo presidente dell'Intendenza commerciale Francesco bar. de Weisenutten.	
161	..			Maria Teresa stabilisce la concessione	

PAC.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
263	1750			dei così detti passaporti franchi. Presidente all'Intendenza commerciale co: Nicolò Hamilton.	
ivi	1751			La Sovrana assegna un'altro console alla nazione Greca nella persona del conte Manucca. E questi da Vienna porta li privilegi dei Greci ed il permesso di far una pubblica chiesa di loro rito.	
265	..			Fu principiato il Molo di san Carlo. Sono stati formati li Sensali. Fu eretta la fontana in piazza.	

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
268	1752			Fu terminata la chiesa dei Greci Orientali.	
269	1753			La comunità della confessione Augustana acquista un fondo per cimitero.	
271	1755			Viene placidato l'ufficio di borsa.	
				Funzionarj e pubblici impiegati dell'anno 1755.	
279	2756			Si scava il canal grande	
				Numera- zione dei fiumi e torrenti del territorio di Trieste.	
281	...			Dopo eretta la chiesa dei Greci Orientali, sopravengono a stabilirsi in Trieste varie famiglie Greche e quali.	



PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
282	1757			Li forni della città vengono dati ad impresa.	
283	1758			Ordinanza di commercio, e dei falliti.	
284	..			Viene introdotto il peso di funto di Vienna invece della libbra, che erasi sempre usata.	
285	..			Coscrizione della popolazione di Trieste.	
				Vengono stabiliti dei consoli, e vice-consoli nei porti di mare.	
287	1759			Viene placidato ai Greci di essere sepolti pubblicamente.	
ivi	1760	Antonio Ferdinando Conte de Herberstein	83		

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
287	1760			Vengono sollevati gli Israeliti da alcuni aggravj.	
	1762			Viene posta la prima spranga.	
288	..			Morte di Costantino Mainati.	
289	..			Arrivo in Trieste di altre famiglie Greche Orientali, e quali.	
290	1763			Nicolò Sinibaldi primo fabbricatore di cordaggi in Trieste.	
291	1764			Presidente co. Giovanni Carlo Licbnousky.	
ivi	..			M. T. ordinal'erezione d'un ospedale.	
				Patente del bollo per Trieste di 3 carantani.	
292	..			Si manifesta la care-	



PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
291	1764			stia in Trieste . Il Vescovo Herbe- stein deter- mina il ca- pitolo a mu- tare la zan- farda in mozzetta.	
293	1765			Presidente conte Enrico de Wagen- perg. Morte di Francesco I. Giuseppe II. prende le re- dini dell' Im- pero.	
295	1766			Il canonico Aldrago An- tonio de Pic- cardi triesti- no viene elet- to vescovo di Pedenà.	
ivi	1767			Viene fab- bricata la chiesa di san- t' Antonio in città Nuova.	
296	..			Viene ordi- nata l' osser- vanza dello statuto rifo-	



PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
	1767	. . . .		mato di Trieste. . . .	Varj Decreti della Sovrana, indicati.
298	1768	. . . .		Assassinio dell'antiquario Winkelman, successo nella locanda grande.	
304	1769	. . . .		Viene abolito il monte di Pietà.	
305	. .	. . . .		Apertura del nuovo lazzeretto di santa Teresa.	
307	. .	. . . .		Varie ordinazioni della Sovrana.	
308	1770	. . . .		Ricorre il capitolo a Maria Teresa per essere soccorso, e viene esaudito.	
310	1771	. . . .		. . .	Diploma di Maria Teresa in favore degl'Israeliti. Risoluzioni e decreti più rilevanti u-

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
316	1772	. . . .		<p>Furono compilati gli statuti per li greci di Trieste.</p> <p>Si fa nuovo regolamento per li sensali.</p> <p>Viene eretto l' officio Tavolare.</p>	<p>sciti l' anno 1771 accennati.</p>
317	..	. . . .		. . . .	<p>Si accennano le Risoluzioni più interessanti del 1772.</p>
318	1773	. . . .		<p>Viene soppressa la compagnia di Gesù.</p> <p>Presidente il Co: Adolfo de Wagensperg.</p> <p>Il Decano del capitolo ottiene l'infula per se e suoi successori decani capitolarj.</p>	
320	..	. . . .		<p>Varie famiglie greche</p>	

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
321	1774	. . .		<p>si ricoverano in Trieste dalla persecuzione Turchesca.</p> <p>Ultimo Presidente conte Francesco Adamo Lamberg.</p> <p>Viene consagrada la chiesa così detta di s. Antonio vecchio.</p> <p>Morte del vescovo Antonio Ferdinando de Herberstein.</p>	





---

# MEMORIE STORICHE

## SACRO-PROFANE

DALL' ANNO 1692. AL 1774.

---

---

MEMORIE STORICHE

SACRO-BROVANE

DALL' ANNO 1693. AL 1774.

---



Imperatore  
LEOPOLDO I.

1692

Pontefice  
INNOCENZO XII.

79 GIOVANNI FRANCESCO MULLER di nobil prosapia, nacque nella città di Gorizia l'anno 1637, fu preposito d'Alba Reale, e cappellano della regina Eleonora di Polonia. Dall'Imperator Leopoldo I. fu nominato vescovo di Trieste. Dopo la funzione della solita consagrazione, conferitagli dal principe e vescovo di Lubiana monsignor Sigismondo Cristoforo conte di Herbestein, e dalli reverendi D. Antonio di Collenfelt, abbate, e preposito dell'insigne monastero di Seticina nel Cragno, e D. Tommaso Gorzer abbate e preposito di Cinquechiese nell'Ungheria, il piovano di Villa-Vicentina nel Friuli, delegato dal Papa per tal funzione, che seguì li 14 dicembre di quest'anno 1692, prese immediatamente il solenne possesso; dopo il quale applicossi immantinenti con fervoroso zelo alla riforma e cultura spirituale della propria diocesi. Ordinò primieramente con lettera diretta al suo capitolo, che quei canonici, i quali avevano cura di anime, dovessero a lui presentarsi e sottoporsi all'esame per la medesima cura. Sopra di che raccolti i canonici in capitolo risolsero di presentarsi tutti al prelodato monsignor vescovo, e pregarlo a voler usare que' modi e forme, che praticarono gli altri suoi antecessori, cioè di non sottoporre a nuovo esame quelli che già erano stati una volta approvati.

Come ne' tempi andati, così anche in questi i

Veneziani emuli, e nemici del traffico Triestino, 1692 colle loro fuste, galere, ed altri legni infestavano il mare Adriatico, e prendevano le barche che partivano da questo porto, apportando con ciò un danno notabile a questa città. Col seguente ricorso fatto dai giudici e rettori di Trieste all'eccelso Consiglio di Graz si verrà in cognizione di un fatto sul proposito, successo nell'agosto dello scaduto anno 1691.

Eccelso intimo Consiglio.

La penuria provata da questi popoli ne' mesi assati, ci persuase col mezzo di questo nostro Andrea Civrano far comprare in Sinigaglia, per servizio della città, una partita di formento, la quale mentre sopra più barche veleggiava in mare a questa volta, ardì la barca armata Veneta fermare, e condurre in Capodistria. Per liberare il resto, e fuggir maggior struscio, e danno, fu necessitato il povero mercante restringer a noi la provisione, e dargliene sopra 300 stara al prezzo che essi medesimi volsero.

Per ristorare in qualche parte il danno sofferto in tale arresto, si dispose il detto Civrano caricare di ritorno, sopra il patron Bernardino Palotta di Sinigaglia, ch'era una di esse barche, circa otto migliaja fra chiodi, ed altri ferri; ed ecco che fu di nuovo, poche miglia discosto, attrappato, e ricondotto dalla stessa barca armata a Capodistria; dove scaricata ogni cosa, e pubblicato stridore,



che in termine di tre giorni, chi avesse azione in quella robba dovesse comparire, convenne il detto Civrano per non lasciar indietro la sua robba, prestare in sicurtà Gio. Batt. Pedrini parimente in Capodistria .

Ora quel podestà prosegue a precipizio la causa contro il detto Pedrini sicurtà, e perchè il suddetto patron Palotta non aveva seco il requisito di certo mandato di transito, che pretendono i Veneti col pagamento di mezzo ducato per ogni migliaro di ferro, obbligare le barche a riconoscere la pretesa loro sovranità del mare, e chiedere la permissione, e licenza di passare il golfo, intende di dichiarare li chiodi e ferro per contrabbando, ed astringere immediatamente il detto Pedrini come sicurtà al pagamento .

Questi fatti, e perniciosi esempj non accade rappresentare quanto importino il buon servizio di S. M. C. R. onde per debito dell'ufficio nostro avendone portata la notizia in Venezia al signor co. Ambasciatore Cesar., lo riferiamo anco con la dovuta umiltà a quest'eccelso intimo Cons. per opportuno rimedio, e prostrati e'inchiniamo .

E fuor d'ogni dubbio, che la nazione israelitica sia la più antica di quelle che si sono stabilite in Trieste. Abbiamo di già osservato nel Tom. I. di queste Memorie, che il vescovo Giovanni terzo per difendere la sua città di Trieste, prese ad imprestito la somma di marche 517 e mezza da Daniele David di quella nazione tintore in Trieste nell'anno 949. Probabilmente alcune altre fami-



1692 glie erano qui domiciliate molto prima, o almeno vennero in appresso poco dopo il mentovato Daniele David.

Il comune di Trieste per l'acquisto fatto della stessa città e territorio dal rammemorato vescovo Giovanni, entrato nella proprietà e dominio della medesima, ne compilò gli appositi Statuti, ne quali comprese anche l'anzidetta nazione israelitica, con ammettere un banchiere di quella (1) per comodo dei cittadini, affinchè questi trovassero pronto soccorso di denaro nelle loro occorrenze. A tale oggetto il menzionato banchiere, e tutta la sua famiglia godevano alcune esenzioni.

La famiglia Leon Levi, della quale tuttora n° esiste la discendenza, si conta fra le più antiche degl'Israeliti in Trieste. Questa era la più ricca, e primeggiava tra la nazione sua in questa patria. Della medesima famiglia esiste ancora un'antica lapide sepolcrale, la quale ci mette al chiaro che nel secolo terzodecimo esistevano due fratelli della famiglia Levi, uno cioè Leon Levi rabbino maggiore, e l'altro Jacob Levi medico. Ebbero ciascheduno di essi un figliuolo: chiamavasi uno Zaccaria, ed era figlio del rabbino Leon Levi, l'altro portava il nome di Leon Levi, ed era figlio del medico Jacob Levi. Questi due cugini coetanei di età, e d'indole eguale si amavano scambievolmente con gran te-

---

(1) Rubrica 32.

nierezza . Sorpresi finalmente ambedue da malattia mortale , dovettero soccombere al tributo della na-<sup>1692</sup>tura nello stesso giorno . Ed è per questo che le dolenti loro famiglie fecero scolpire la prenominata lapide sepolcrale sopra tutte due le facciate nei seguenti termini :

(1) L'anno 5085.

Uno da questo lato lo spettabile sig. Zaccaria , figlio dell' eccell. rabbino Leon Levi .

Ed uno da questo lato , l' uomo sincero e retto timorato di Dio il sig. Leon figlio dell' eccell. M. F. Dott. Jacob Levi .

Quelli che si amavano soavemente in vita , in morte non si disgiunsero (2) .

La nazione israelitica negli stati Austriaci , ed in Trieste cominciò a sentire le beneficenze de' Sovrani sino dal secolo decimoquinto . Mossi furono questi dal costante attaccamento , e servigj prestati dagl' Israeliti all' augusta Casa d' Austria sì in pa-

(1) Secondo il calcolo ebraico, viene a riferirsi all' anno 1325. dell' era cristiana .

(2) La traduzione fu fatta dal cancelliere della comunità israelitica Giuseppe Vita Galligo l' anno 1807.



ce che in guerra (come a suo luogo vedrassi ciò  
 1692 confermato nel diploma dell'Imperatore Leopoldo  
 primo).

Federico terzo principiò a favorirla, e susseguen-  
 temente Massimiliano I., Carlo V. e Ferdinando  
 primo, fratello e successore di Carlo V. predetto  
 confermarono agl'Israeliti gli ottenuti privilegj da'  
 suoi antecessori, e ne concessero de' nuovi. L'arci-  
 duca Carlo d'Austria, figlio del prelodato Ferdi-  
 nando la favorì pure con patente dei 14 novembre  
 1565. In appresso l'arciduca Ferdinando figlio del  
 prefato Carlo continuò a graziarla con diploma del-  
 li 13 maggio 1597. Assunto poi al trono dell'impe-  
 ro col nome di Ferdinando secondo emanò in favo-  
 re della detta nazione abitante in Gorizia, Gradi-  
 sca, e Trieste l'anno 1624 il diploma seguente:

Noi Ferdinando II. ec, ec.

Publicamente confessiamo con queste lettere,  
 e facciam noto ad ogn' uno, qualmente essendosi  
 presentati a noi Joel Pincherle di Gorizia, Moisè

Wir Ferdinand der Ander ec. ec.

Bekennen öffentlich mit diesem Brieff, unnd thuen  
 khund allermenigelichen, das für uns khomben sein  
 Johel Pinkherle von Görz, Moyses und Jacob Marpur-



e Jacob Marpurgo di Gradisca, nonchè Ventura Parente di Trieste, come pure Josuè Marpurgo qui<sup>1692</sup> di Vienna, quali tutti sono Israeliti, ci abbiano sommamente ricercato e pregato di benignamente degnarci a prendere, ed accettare essi stessi, loro mogli, figli, generi, e servitù abitanti nei suindicati luoghi nel nostro e nel sagro Impero, e ne' nostri ereditarj regni e principati, e di accordar loro la nostra particolar grazia, protezione, custodia, e scudo.

Egli è perciò, che noi ci siamo clementissimamente determinati di aderire alla ricerca delli summenzionati Israeliti, in riguardo e benemerenza degli da essi più volte prestati obbedienti, e pro-

ger von Grädisch, auch Ventura Parente von Triest, sodan Esskhe Marpurger alhie zu Wienn, alle Juden sind uns ganz diemitiglich angeruffen, und gebeten haben, das Wier sy für sich selbst, sambt ihren Weibern, Khindern und Töchter Männern, auch aller derselben Haus und Brotgesind, an jezt bemelten Orten wohnend, inn Unser und des Heiligen Reichs, auch Unserer Erb Khönigreich Fürstenthumb und Lande, besondere Genad, Verspruch, Schuz und Schürimb aufzure Genad, Verspruch, Schuz und Schürimb aufzunemen, und zu empfaben, genadiglich geruechen wolten

Als haben Wier zue Genaden gethan obernanten Juden vorforden Unsern hochgeehrten Vorfahrern,

fittevoli servigi ai nostri stimatissimi antecessori  
 1692 gl' Imperatori romani, alla nostra eccelsa Casa d'  
 Austria, come pure a noi stesso, particolarmente  
 poi nella recentemente passata guerra veneta per  
 la dimostrata fedele disposizione, con sacrificare la  
 propria vita, beni, e sangue contro il nostro ne-  
 mico, per il dimostrato infaticabile zelo, essendo-  
 si lasciati adoperare in ogni incontro volontaria-  
 mente. Cosicchè in riguardo alle loro umilissime  
 e fervorose ricerche, e preghiere abbiamo a loro  
 stessi, ed a tutte le loro mogli, figliuoli, generi, e  
 consanguinei in Gorizia, Gradisca, e Trieste, in  
 virtù della presente lettera accordato di prenderli  
 ed accettarli nel nostro, e nel sacro Impero di na-

---

den Römischen Kheysern, und Unsern Löbc Haus Oster-  
 reich, wie auch Uus selbstn mehrmalen gelaiste ge-  
 horsambste und nützliche Diennste: sonderlich aber in  
 nägstverwichen Venedischen Khrieg, erzeugter sonder-  
 barer treu willen, inn deme sy Leib, guet, und Bluet,  
 wider Unsern Feund ungespartes Vleises dargestre-  
 ckeht, und sich inn allen Fählen guetwillig gebrauchet  
 lassen, und dan auch auf ihr diemitigistes flehenntlie-  
 hstes Ansuechen und Bitten sü vor sieh selbstn, sambt  
 all jeren Weib Khindern, Tochtermännern und Befre-  
 undten zu Görz un Grädisch, und Triest, inn Unsern  
 und des Heiligen Reichs Teutscher nation auch Unse-  
 rer Erb Khönigreiche, Fürstenthumb und Lande, be-  
 sonder Gnad, Verspruch, Schuz und Schürmb, auf-  
 genonben und Empfangen, und ihnen dazzue Unser,



zione germanica, nei nostri regni ereditarj, principati, e stati in particolar grazia, protezione, custodia, e difesa, e di accordar loro nel nostro, e nel sacro Impero, libertà, sicurezza, e custodia. 1692

Quindi pensiamo, diciamo, e vogliamo, che li suindicati Israeliti, loro mogli, figliuoli, generi, e tutta la loro servitù coi loro mobili, e stabili ch'essi presentemente possiedono ed in avvenire con legal titolo acquistassero, non solo abbiamo accordato nel nostro, ma anche nel sacro impero, e nella nostra eccelsa casa d' Austria particolar grazia, protezione, e difesa, e di poter godere, e servirsi di queste, come pure anche per l'avvenire in quei luoghi, ove con voler nostro, e delle ri-

und des Reichs frey Siherheit und Glaidt, wissentlich in Crast diess Brieffs mitgetailt und gegeben haben.

Und meinen, sezen und wollen, dass obernente Juden, auch Ihre Weib, Khind, Tochtermänner, und derer Aller Brotgesind, ligende, und vahrende Haab und Gutter, so sy jezund haben, und förtershin mit rechtmässigen Titul iiberkhomben möchten, nicht allein inn Unserer und des heiligen Reiches, wie auch Unser Löb: Hauss, Osterreich bessondern Genad, Verspruch, Schuz, Schürmb, und Glaidt sein, und sich derselben gebrauchen und genüessen: Sondern auch hinfüro selbiger Orten, solangalda die Juden und Judinen, mit Unsern und der Obrigkeit willen, verbleiben, hausen, oder wohnen werden, an Jerer Han-



spettive superiorità per tutto quel tempo domici-  
 169<sup>2</sup>lieranno, e dimoreranno Israeliti, o loro femmine,  
 non sieno molestati ne' loro ufficj, cerimonie, usi,  
 e funerali, come pure non sieno in verun modo  
 aggravati, e molestati, come le altre comunità  
 israelitiche, circa le franchigie imperiali, e costi-  
 tuzioni dell' Impero, come non meno possano, e  
 debbano godere senza verun impedimento o mole-  
 stia nel sagra Impero, e negli altri nostri ereditarj  
 regni, principati, e stati a poter liberi passare, e  
 ripassare tanto per acqua, che per terra, commer-  
 ciare, e negoziare senza il segno ebraico, e di ser-  
 virsi delle ordinanze e normali israelitiche, e quelle  
 franchigie, quali la nazione israelitica ha ottenute

---

dtierung und Ceremonien, gebreuchen und Begrebnus-  
 sen, wie auch sonst wider gemaine Judenschaft,  
 Khayserliche Freyheiten, und Reichs Constitutionen  
 Khaineswegs beschwärt, gehindert, wie nicht weni-  
 ger auch allenthalben im Heyligen Römischen Reich,  
 auch andern Unsern Erb Khönigreichen Fürsten-  
 thumben und Landen, zu Wasser und Land frey, si-  
 cher, ohne Jüdische Zeichen durchpassieren, handeln,  
 wandlen, und sich derselben Jüdischen Ordungen und  
 Freyheiten, so die Jüdischheit von Uns, oder Unsern  
 Vorfahren am Reich haben, gebrauchen sollen und  
 mögen ohne menigelichs Jrrung, Widersprechen, und  
 Verhindernuss: Hem ob auch Jemands zu ihnen vorge-  
 dachten ihren Weibern, Khindern, Töchtermännern,

nell' Impero dai nostri antecessori; che se anche  
 qualcheduno credesse o volesse aver pretese con-<sup>1692</sup>  
 tro di loro o contro le summentovate loro mo-  
 , figliuoli , generi , beni mobili , e stabili ,  
 questi dovrà farlo in via di giustizia, e non po-  
 tranno esser citati in verun altro luogo che in-  
 nanzi a Noi, oppure innanzi agli stabiliti tribuna-  
 li del loro domicilio, o a quelli ove saranno ri-  
 messi da Noi, come non meno ch' essi sieno con-  
 servati nel sacro Impero ne' luoghi ove già vi so-  
 no Israeliti, ed ivi ottengano, e tranquillamen-  
 te godano quelle franchigie, ch' essi e le comu-  
 nità israelitiche hanno ottenute da Noi, e da' no-  
 stri antecessori, e che senza nostro ordine sino a  
 tanto che altri Israeliti hanno da essere e restare

---

Leib Haab, und Gütterern, Zuespruch zu haben ver-  
 mainte, oder, gewonne, der oder dieselben sollen die  
 gemelten Juden, und die Jenigen, an khainen andern  
 Ort, dan vor Uns, oder Unsern nachgesetzten Geri-  
 chten, dahin wier sy weisen, oder darinnen Sy an-  
 gessen, und zu antworten schuldig sein mit Recht  
 fürnemben, und beklagen: Wie nicht Weniger, dass  
 sy im Heyligen Reich an denen Orten, wo sonst  
 die Juden sein eingelassen, und alda auch bey den  
 Freyheiten, so sy und gemeine Jüdischheit von Uns  
 und Unsern Vorfahren am Reich, haben geruehiglich  
 bleiben und erhalten, auch ohne Unsern Villen, solang  
 andere Juden im heiligen Romischen Reich auch Un-  
 sern Erb Khönigreichen Fürstenthumben und Landem



169<sup>2</sup> nel sacro romano Impero e nelli nostri ereditarij regni, principati, e stati, come sopra fu detto, non siano scacciati, o esiliati, e che non siano assoggettati, od obbligati ad inusitate nuove dogane, dazj, imposte, o tasse se non a quelle che sogliono pagare i Cristiani di ogni luogo.

Similmente ch'essi possano dimorare liberamente ( se essi lo scelgono : ) liberi, e sicuri senza impedimento nella nostra città capitale residenziale di Vienna, ed esercitarvi i loro ufficj, comprare e vendere, commerciare, e trafficare ne' loro quartieri, o botteghe, come gli altri nostri liberi Israeliti di corte, con tutti i diritti, e franchigie, che potessero ragionevolmente dimandare.

zu siren und zu verbleiben haben, wie obgemelt, nicht aussgeschast oder vertriben, und das zu ungewohnlichen Neulichen Mauten, Zöhlen, Aufschlägen, oder Umgelt, nit anderst dan wie die Christen, jedes Orts zu geben pflegen Khaines wegs betrangt, oder angehalten werden: Item das sy auch alhie, da sy wollen, in Unserer Haupt und Residenz Statt Wienn, nicht weniger frey, sicher und ungehindert wohnen undihre Handthierungen, mit khausen und Verkauffen, Handeln und Wandlen daselbst inn ihren Zimmern, oder offenen Gewölbern, als ander Unser befreyte Hof Juden mit allen denen Gerechtigkeiten und Freyheiten zugelassen und vergnüget werden, gebüerlicher weiss suechen sollen oder mögen. Und



Perciò ordiniamo seriamente colla presente lettera a tutti gli elettori, principi, prelati regolari, <sup>1692</sup> e secolari, conti, baroni, istitutori, dignitarj, marescialli, provinciali, capitani provinciali, governatori, capitani, vicedomi, ed altri simili funzionarj, magistrati, consiglieri, giudici, cittadini, comunità, ed a tutti i nostri sudditi, e fedeli del sacro Impero, come pure de' nostri ereditarj regni e stati di qualunque stato, dignità, o condizione essi siano, che i summentovati Israeliti di Gorizia, Gradisca e Trieste, loro donne, figliuoli, e servitù siano in virtù della nostra presente lettera di protezione, libertà, e sicurezza fermamente protetti, e che da niuno venga loro fatto, o agito in

---

gebüeten darauf allen und jeden Churfürsten, Fürsten, Geistlichen, und Weltlichen Prälaten, Graffen, Freyhern, Rittern, Knechten, Landmarschalchen, Land Haubleuten, Landvögten Haubleutem, Viz domben, Vögten, Pflugsver wesern, Amtlenten, Landrichten. Schultheissen, Burgermaistern, Richtern Räthen, Burgern, Gemeinden, und sonst allen andern Unsern und des Reichs, auch Unserer Erbkönigreich, Fürstenthumb und Lande, Unterthanen, und Getreuen, was Würden, Handes oder Wesens die seindt, Ernstlich und vestigentlich mit disem Brieff, und wollen, dass sy mehrbeschriebene Juden von Görz, Gradisch, un Triest, auch ihre Weiber, Khind und Brotgesind, bey solchem Unseren Khayserlichen schuz und Schürmh

minimo in contrario; cosicchè sia caro ad ognuno  
 1692 di evitare la nostra, e del sacro Impero disgrazia e  
 castigo, fissato in una penale di 30 marche d'oro  
 fino, alla quale sarà ognuno soggetto irremissibil-  
 mente di pagare ogni qualvolta volontariamente  
 facesse il contrario, la metà della quale verrà alla  
 camera nostra, e dell'Impero, e l'altra metà alli  
 più volte nominati Israeliti di Gorizia, Gradisca,  
 e Trieste. In manutenzione di questa lettera si-  
 gillata col nostro imperiale pendente sigillo. Da-  
 to in Vienna nel dodicesimo giorno del mese di  
 marzo dopo la nascita del nostro Redentore Signor  
 Gesueristo 1624. Del nostro impero Romano il 5to,

---

Brieff, und Freyheit, vestiglich handhaben schüzert  
 und schermen, und khainem Jehtes darwider zu thun  
 noch zu handlen gestatten, als lieb einem Jeden sey  
 Unser und des Reichs schware Ungenad und straff,  
 und dazzu ein Peen näm blich Dressig Markt löttiges  
 Goldts zuwerwiden, die ein Jeder, so ost er fräuent-  
 lich hierwider thäte, uns halb in Unser und des Re-  
 ichs Cammer, und den andern halben Tail vilbesagten  
 Juden zu Görz, Gradisch, und Triest unnachlasslich  
 zu bezalen, verfallen sein solle. Mit Urtih und diess  
 Brieffes, besigelt mit Unsern Khayserlichen anhangenden  
 Innsygel. Gleben zu Vienn den zwolsten Tag des Mo-  
 nats Marz: Nach Christus Unsers lieben herrn Seelig-  
 maker Gebuert, Sechzehnhundert, vier und zwau-



del regno di Ungheria il sesto, del regno di Boemia il settimo anno. 1692

FERDINANDO .

Pietro Sig. di Strallendorf

Ad mandatum S. C. M. proprium

I. N. Pnecher .

Lo stesso Imperatore con altro diploma dei 12 luglio del 1630 ampliò i favori alla detta nazione israelitica . Anche l' imperatore Ferdinando terzo , figlio e successore del sullodato Ferdinando secondo , continuò a graziarla niente meno che li suoi antecessori con varie immunità , grazie e pri-

zigisten, unserer Reiche des Romischen im fünften, des Hungaririschen im sechsten des Böhmischen im sibenden Jar .

FERDINAND II.

Peter Herr V. Strallendorf.

Ad mandatum S. C. M. proprium

I. N. Pnecher .

vilegj con patente in data 12 aprile 1647, parte concessi di nuovo, e parte successivamente confermati.

La nazione israelitica in questi tempi era, se non la sola, almeno la principale che attendesse al commercio in Trieste; la qual cosa fece, che abbandonata la località in *Crosada* nella corte di Trauner, conosciuta al dì d'oggi col nome di *Ghetto vecchio*, andasse ad occupare le più belle case, ed aprisse delle botteghe e de' negozj nelle più frequentate e comode strade. Coll'andare del tempo mal soffrendo i giudici e rettori di Trieste, che la miglior parte della città fosse in potere degl'Israeliti, fecero ricorso in quest'anno 1694 all'Imperatore Leopoldo primo, affinchè gli obbligasse ritirarsi di bel nuovo in Ghetto. Ottenuto il favorevole rescritto occupossi il detto magistrato coll'intervento del vescovo, e del luogotenente sostituto Pietro de Jurco ad obbligare gl'Israeliti di ritornare nell'antica corte di Trauner. A tali commissioni ed ordini s'opposero i mentovati Israeliti, quali spalleggiati, e protetti da molti soggetti anco principali di Trieste, e fuori, procurarono impedirne l'esecuzione. Appoggiarono le loro pretese al dott. Ferretti vice-capitano successo al pre nominato de Jurco, il quale disapprovando l'elezione del luogo, perciò assegnogli la piazzetta vicino alla chiesa del Rosario, fra le più cospicue, e frequentate in allora della città, in cui abitavano molte famiglie nobili, e per la quale passavano tutte le robbe che entra-



vano per la principal porta di Riborgo, prima di pervenire alle pubbliche piazze.

1694

Fatti nuovi ricorsi dal pubblico e dal vescovo, ottennero nuovi ordini e commissioni, ne' quali positivamente era assegnata la corte di Trauner. La nazione israelitica in tal frangente seppesi così ben maneggiare, che il Sovrano con nuovo rescritto, invece dell'anzidetta corte di Trauner, concesse la preaccennata piazza vicino la chiesa del Rosario, dove tutt'ora molte famiglie di essa dimorano, come anche vi esistono i loro oratorj pubblici di culto israelitico, ed alla ridetta corte di Trauner restò soltanto sino a' giorni nostri il nome di *Ghetto vecchio*.

Il decano del capitolo li 7 agosto di quest'anno espose ai canonici, qualmente inoltrandosi le infermità sì in questa città, come ne' suoi contorni, e secondo l'obbligo del ven. capitolo al quale incombeva l'amministrazione de' Sacramenti, diversi de' canonici sì per la loro impotenza, come per altre ragioni, non potevano essere sì pronti, secondochè richiedeva il bisogno loro, così acciò con ogni esatta diligenza venisse esercitata la cura d'anime, propose il suddetto vicario generale, doversi trovare due sacerdoti ordinarij acciò coll'autorità, ed assenso del vescovo supplissero quanto al ven. capitolo s'aspettava circa la cura dell'anime. Che però fu conchiuso dai suddetti, eccettuato il rever. Bartolomeo Bajardi Canonico, che non volle acconsentire, asserendo da per sè essere sufficiente di fare il debito suo, che si dovesse trovare due sacer-

1694<sup>so</sup> doti approvati dal vescovo, acciò avessero quel pe-  
so d' amministrare cioè i Sacramenti in ogni oc-  
correnza sì in città che fuori, con assegnare du-  
cati dodici per cadauno .

Sollecito sempre più il zelante nostro prelado al-  
la cura delle anime, avendo osservato, che i ca-  
nonici, sebbene si dessero tutta la premura, non  
potevano soccorrere gl'infermi, ed agonizzanti con  
quella prontezza, che più volte richiedeva il bi-  
sogno, costituì D. Stefano Chenes, sacerdote ap-  
provato ed esperto, il quale fu poi canonico, col  
nome di sostituto per amministrare i Sacramenti  
che conservavansi nella chiesa di san Sebastiano.  
Promettendo in ogni caso il detto prelado per par-  
te sua, dare e contare del proprio ogni anno un  
onorario di lire 60; e parimenti i canonici Anto-  
nio Giuliani decano, l'arcidiacono Dolcetti, Ste-  
fano Micheli, Giovanni Ustia, Daniele Francol,  
Vincenzo Scussa, Vitale Giuliani, Pietro Bajardi,  
Paolo Sansoni, Emerico Civrani offerirono simil-  
mente per onorario unitamente lire 72 formanti  
in tutto annue lire 132 pari a fior. 24:56

Tra gl'individui che in questi tempi nell'Israe-  
litica nazione Triestina distinguevansi erano Leon  
Levi, e Calliman Parente, i quali come capi di  
quella dirigevano tutti gli affari pubblici. L'Impe-  
ratore Leopoldo in quest'anno 1696 indirizzò ai  
suddetti Leon Levi, e Calliman Parente il seguen-  
te onorifico diploma di conferma dei privilegj,  
dalla stessa nazione ottenuti dai Sovrani anteces-  
sori .



Noi Leopoldo ec. ec.

Facciamo noto, ed a tenore delle presenti ricordiamo a tutti, qualmente Leone Levi, e Calliman Parente giudei Triestini abbiano a noi per se espoto umilmente, e per i loro congiunti, come pure per tutte le famiglie giudee nate in Trieste, di essere già da tempo ad essi pervenute dalla munificenza dei nostri veneratissimi più che augusti predecessori, anche eglino Imperatori Romani, Re ed Arciduchi d'Austria, Ferdinando I. e Carlo V. come anche dai loro antecessori di felicissima memoria, e ne' consecutivi anni dagli augustissimi e serenissimi, l'Arciduca Carlo l'anno 1565 il dì 14 novembre, l'Arciduca Ferdinando l'anno

---

Nos Leopoldus ec. ec.

Notum facimus, et tenore praesentium memoriae commendamus universis quod nobis Leo Levi, et Callimanus Parente judaei tergestini pro se et suis caeterisque judaeorum familiis Tergesto oriundis humillime exposuerint; eos non solum in retroactis temporibus a colendissimis praedecessoribus nostris augustissimis quondam Romanorum imperatoribus, regibus, et archiducibus austriae Ferdinando primo, et Carolo quinto eorumque antecessoribus felicissimae recordationis, verum etiam subsequentibus annis ab augustissimis et serenissimis arciduca Carolo, anno nimirum millesimo quingentesimo sexagesimo quinto 14 novembris, arciduca

1597 il dì 13 maggio, dall'Imperatore Ferdinando II l'anno 1624 il dì 12 marzo, e l'anno 1630 il dì 12 luglio, e finalmente dall'Imperatore Ferdinando terzo genitore nostro diletteſſimo l'anno 1647 li 12 del mese d'aprile eſſere, come ſi è detto, pervenute ad eſſi delle immunità, grazie, e privilegj che parte furono ad eſſi conceſſi di freſco, e parte rinnovati ſucceſſivamente, non che benignamente confermati; ed implorando ſommamente che vengano tali privilegj, immunità ec. anche da noi di ceſarea regia noſtra piena po- teſtà clementemente rinnovate, e confermate, come di ſopra: Noi in viſta di ciò abbiamo ben ponderato, ed eſaminato in riguardo alle umili iſtanze di Leon Levi, alla probità de' ſuoi coſtumi,

---

Ferdinando anno milleſimo quingenteſimo nonageſimo ſeptimo 13 maii, ab imperatore Ferdinando ſecundo, anno milleſimo ſexcenteſimo vigeſimo quarto 12 martii, et anno milleſimo ſexcenteſimo trigeſimo 12 julii, et tandem ab imperatore Ferdinando tertio domino genitore noſtro dilectiſſimo, anno milleſimo ſexcenteſimo quadrageſimo ſeptimo die 12 aprilis, varias immunitates, gratias, atque privilegia partim de novo conceſſa, partim ſucceſſive renovata, nec non benigne confirmata habere, demilleſe erogantes, ut ad noſ de Ceſareae Regiae, et Archiducalis poſteſtatis noſtrae plenitudine, ea pariter clementer revocare, et denuo confirmare dignemur; attendentes itaque, et conſiderantes praemiſſi Leonis Levi humillimas preceſ, morum



all'ingegno e cura di affari spettanti al ben pubblico, per cui nella cesarea regia nostra corte ne ha date prove lodevoli, senza qui preterire il fermo attaccamento, e l'illibatezza de' giudei Triestini, per quel che vengono a noi raccomandati, come pure i fedeli e grati servigj a noi ed alla nostra augustissima Casa d'Austria da essi e dai loro antenati prestati in diverse occasioni, ed incontri sì in tempo di pace, che in tempo di guerra, come si vide chiaramente gli anni oltrepassati nelle insorte contese tra la nostra Corte imperiale e la Repubblica di Venezia, come pure nell'assedio di Gradisca, non avendo avuto i detti giudei alcuna difficoltà di esporsi con esibire la propria vita ed i loro beni, e similmente per avere dimostrato lo stesso zelo, e prontezza a servire verso il serenis-

---

que probitatem, et rebus ingerendis dexteritatem, de qua in Aula Caesarea nostra laudabile specimen praebuit, singularem praeterea illam judaeorum Tergestinatorum uti nobis commendantur devotionis, et integritatis, atque fidelia, promptaque servitia, quae nobis augustaeque domui nostrae Austriacae, et ipsi, et antenati eorum in multifariis occasionibus, tam pacis, quam belli temporibus, praesertim vero ultroactis annis in contentione Veneta, et contentione Gradiscae vitam ac bona exponentes indefesse exhibuerunt, quod etiam non minorem serviendi promptitudinem, et fervorem erga serenissimum Hispaniarum Indiarumque

1696 sime Re Cattolico delle Spagne e dell'Indie l'anno 1675, quando questi ebbero a soccorrere gratis di una quantità di grano sufficiente per la truppa di S. M. Cattolica, che marciava verso il regno di Napoli, per cui non ebbe verun impedimento la spedizione, come pure l'anno 1682, quando Gorizia sorpresa, ed afflitta da un improvviso mal contagioso i di lei cittadini, ed il popolo rinchiuso da per tutto per i passi serrati, e le vie riguardate dalle sentinelle veniva, oltre la peste che lo consumava, oppresso dalla fame, e fu da essi soccorso con amore, e carità, con un'abbondantissima quantità di grani, senza esigerne prezzo, talchè si vide di molto sollevata quella afflitta città con tutto il suo circondario. In considerazione di tut-

---

regem catholicum anno millesimo sexcentesimo septuagesimo quinto demonstraverint, ubi praememoratae Majestatis militiae versus regnum Neapolis tendenti tantam, quanta opus erat, frumentorum quantitatem, ne iter simul et expeditionis impediretur, gratis concesserunt, prout quoque anno millesimo sexcentesimo octuagesimo secundo, dum afflicta improvisa pestis invasione Goritiae cives, et populus clausis undique passibus ac occupatis itineribus praeter jam dictum contagium, fame premeretur afflictae patriae et regioni communis pretii sorte, nec obolo ac ita frumentorum copia liberali affectu, et caritate succurrerunt; nolimus huic eorum humillimae implorationi deesse ac



to questo noi non vogliamo mancare di esaudire le loro umili preghiere, com'è giusto; e pertanto di certa nostra scienza, di fermo consiglio, e piena volontà, come pure di memorata autorità, e piena potestà nostra ces. reg. arciducuale rinnoviamo clementemente, approviamo, confermiamo, e sino dove sarà d'uopo assentiamo di nuovo tutti i privilegj, le immunità, e le grazie dei suddetti giudei Triestini ( in quanto che ad essi nulla sia stato mai derogato di esse immunità, e privilegi in forza di nostre posteriori risoluzioni, ed eglino ne sono in pieno possesso ) in tutti e ciascuno loro punti, clausule, ed espressioni di termini, come se fossero qui inserite parola per parola. Essendo la nostra volontà per l'espressa nostra determinazione, e chiara risoluzione, quale sarà

proinde certa nostra scientiâ, sano consilio, animoque bene deliberato, deque memorata auctoritate et plenitudine potestatis nostrae Cesar. Reg., et Archiducalis omnia et singula praefatorum judaeorum tergestinorum privilegia, immunitates, et gratias ( quatenus illis per posteriores nostras resolutiones derogatum non est, et ipsi in possessione eorum sunt ) cum omnibus et singulis eorum punctis, clausulis, et verborum expressionibus, ac si hic omnia de verbo ad verbum inserta essent, clementer renovamus, approbamus, confirmamus, et quatenus opus de novo conferimus; volentes, et expresse decernentes quod ab omnibus firmiter et

1696 da tutti fermamente, ed inviolabilmente osserva-  
ta, che i detti Leon Levi, e Calliman Parente, co-  
me pure tutti in generale i giudei di Trieste insie-  
me colle loro mogli, discendenti, parenti, e lor  
domestici, qualunque siano ivi nati e che nasce-  
ranno dipoi, ed anco i pedanti, maestri, e cura-  
tori de' loro figliuoli possano, e debbano senza im-  
pedimento, senza disturbo servirsi, godere, ed  
essere in pieno possesso di detti privilegj, grazie,  
ed indulti.

Per la qual cosa noi ordiniamo, e comandiamo  
seriamente a tutti, ed a ciascuno degli elettori,  
principi, ecclesiastici, baroni, militari, nobili,  
vassalli, capitani, vicedomini, prefetti, procura-  
tori, ufficiali, questori, professori, giudici, conso-

---

inviolabiliter observari debeant, dictique Leo Levi, et  
Calimanus Parente, atque universi judaei tergestini  
una cum uxoribus, descendantibus, consanguineis, et  
domesticis suis quibuscumque ibidem ortis ac in po-  
sterum orituris, nec non eorum pedagogae iis libere,  
et absque ullo impedimento, vel turbatione uti, frui,  
et potiri possint, et valeant. Quapropter omnibus et  
singulis electoribus, principibus ecclesiasticis, et sae-  
cularibus, archiepiscopis, et ducibus, marchionibus,  
comitibus, baronibus, militibus, nobilibus, clientibus,  
capitaneis vicedominis, praefectis, procuratoribus offi-  
cialibus, quaestoribus, civibus magistris, iudicibus, con-



li, cittadini, comunità, e finalmente a tutti i nostri appartenenti a noi, ed al sacro Romano Impero, come pure ad ogni suddito de' nostri regni, e provincie ereditarie fedeli alla nostra corona di qualunque stato, grado, ordine, condizione lo sia, ed anco de' più cospicui, ed eminenti in dignità e carica, che permettano attesa la nostra piena volontà, e seria risoluzione ai suddetti Leon Levi, e Caliman Parente, come pure a tutti e singoli giudei Triestini, alle loro mogli, discendenti, consanguinei, e domestici, ivi nati, e che nasceranno, di godere in piena libertà, pace e contentezza delle loro immunità, grazie, indulti, e privilegj, come pure di questa nostra ces. reg. conferma, anzi vogliamo, che essi loro sieno da tutti difesi e riguar-

---

salibus, civibus, communitatibus, ac denique omnibus aliis nostris, ac Sacri Romani Imperii, et quorumvis aliorum regnorum, et provinciarum nostrarum hereditariarum subditis, atque fidelibus cujuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, vel praeminentiae fuerint; serio mandamus, ut supradictos Leonem Levi, et Calimanum Parente, nec non omnes et singulos judaeos tergestinos, eorumque uxores, descendentes, consanguineos, et domesticos ibidem ortos, atque orituros antiquis suis immunitatibus, gratiis, indultis, et privilegiis, nec non hac nostra confirmatione caesarea, quiete et absque ullo prorsus impedimento vel mole-

1696 dati in osservanza stretta di nostra sovrana risoluzione, nè oserà alcuno de' summenzionati rispettivi sudditi ec. guardarsi, ed altri di attentare cosa minima contro il tenore di essa risoluzione, facendo prova in contrario; anzi gli sarà dovere, il non permettere ad altri di poterlo fare in qualunque modo, nè sotto verun pretesto. In diverso caso il delinquente, oltre che sarà caduto dalla nostra grazia attirandosi il nostro giusto sdegno, senza ulteriore processo soccomberà alla multa di 30 marche d'oro purgato, delle quali marche la metà servirà per il fisco, ossia per il nostro erario, e la altra metà in risarcimento di chi fu offeso, o degli offesi a pagarsi *ipso facto*. In forza di questo nostro rescritto, e di quanto qui fu esposto, ed ordinato, firmato di nostro pugno, e munito coll'apposito

---

stia uti, frui, et gaudere sinant, illosque in iisdem manuteneant, atque defendant, nec quidquam contra eorum tenorem attentent, faciant, vel ab aliis quod alio modo fieri permittant, secus gravissimam indignationem nostram, et praeter nullitatem actus, paenam triginta marcharum auri puri pro dimidia parte fisco, seu aerario nostro, pro residua injuriarum passo, seu passio ipso facto absolvendam. Harum testimonio litterarum manu nostra subscriptarum, et Sigilli nostri Caes. appensione munitarum. Datum in civitate



nostro cesareo sigillo . Dato nella nostra città di  
Vienna il dì 16 giugno l'anno 1696, e de'nostri re-1696  
gni 38 ec. ec.

LEOPOLDO.

Il Giudice Federico conte Bucelleni

Per comando di S. C. R. Ap. M. proprio

Giacomo Ernesto nob. de Plöekner.

Capitano di Trieste fu l'anno 1698 nominato da  
S. M. il conte Vito di Strasoldo .

Ammogliatosi l'Arciduca Giuseppe Re de' Romani,  
e d' Ungheria , primogenito dell' Imperatore  
Leopoldo, colla principessa Amalia di Brunsvich ,

nostra Viennae die 16 Junii anno 1696. Regnorum  
nostrorum trigesimo octavo ec. ec.

LEOPOLDUS.

Judex Fridericus Comes Bucelleni.

L.S. Ad mandatum S. C. A. M. proprium Jaco-  
bus Ernestus Nob. de Ploekner.

1699 sorella della duchessa di Modena, il nostro vescovo monsignor Müller scrisse al prefato Arciduca Giuseppe una lettera di congratolazione, alla quale quell'Arciduca e Sovrano graziosamente rispose ne' seguenti termini.

Giuseppe per la Dio grazia eletto Re de'  
Romani sempre augusto

Venerabile, devoto, diletto.

Che la tua devozione insieme col clero della tua diocesi abbia voluto con umili espressioni seco noi congratularsi, non solo del nostro regio matrimonio, ma ancora abbia istituito a tal fine per otto giorni pubbliche preghiere in tutte le chiese della città di Trieste, affinchè il detto matrimonio ven-

Josephus Dei Gratia electus Romanorum rex  
semper augustus.

Vener. devot. dilect.

Quod nobis devotio tua non modo de regio matrimonio nostro cum diocesis tuae clero demissis expressionibus gratulari voluerit, verum etiam publicas in omnibus Tergestinae civitatis Ecclesiis preces octiduas eo fine instituerit, ut illud caelestibus fecundetur benedictionibus, ex hoc luculentum specialis suae erga



ga fecondato con le celesti benedizioni; da ciò abbiamo conosciuto la gran premura del tuo speciale rispetto verso di noi, il quale siccome a noi fu gratissimo, così ancora con questa ti rendiamo benignissime grazie, e in ogni tempo confermiamo elementissimamente la nostra regia grazia alla tua devozione, e del prelodato clero. Dato in Vienna li 7 marzo 1699 de'nostri regni, Romano il decimo, ed Ungarico duodecimo.

GIUSEPPE.

Per comando proprio della S. R. M.

Gio. Teodoro de Weissemberg.

ros observantiae studium cognovimus: quod uti vobis perquam acceptum fuit, ita etiam perbenignas hisce reponimus grates, et devotioni tuae praefatoque Clero gratiam nostram regiam in omne tempus elementissime confirmamus. Datum Viennae septima martii anno millesimo sexcentesimo, nonagesimo nono, regnorum nostrorum, Romani decimo, Hungarici vero duodecimo.

JOSEPHUS.

Ad Mandatum Sacrae Regiae Majest. proprium.

Johannes Theod. Weissemberg.

1699 Portatosi a Vienna in quest'anno il canonico Bortolomeo Bajardi Triestino, ed ottenuta udienza dalla maestà di Leopoldo, esposegli, che essendo ormai nella senile età di anni 75, desiderava di celebrare le sue seconde primizie nella cappella di Corte alla presenza di S. M., e di applicare quell'atto divino a beneficio della Maestà medesima. Compiaciutosi il pio Sovrano della semplicità del buon canonico, accordogli la grazia richiesta, e destinato il giorno del Ss. Natale 25 dicembre, celebrò le suddette sue seconde primizie alla presenza dell'Imperatore non solo, ma dell'Imperatrice, e di tutta la famiglia imperiale. Avuta poi particolare udienza dalla M. S., la medesima fece dare al detto canonico Bajardi cento Ongari d'oro, coi quali giulivo e contento fece alla patria ritornare.

1700 Dietro supplica dei giudici, e rettori della città di Trieste concesse l'Imperatore Leopoldo I. ai medesimi l'anno 1700 di tenere un avvocato Triestino in Graz, a tenore del seguente rescritto.

Leopoldo ec.

Appresso di noi per mezzo del qui occluso memoriale hanno umilmente rappresentato li giudici, e rettori della città di Trieste, qualmente per risparmio di maggiore spesa ad essi occorrerebbe destinare qui in Graz per avvocato un de' loro concivi, e così trattenerlo a spese del pubblico Erario, acciò questo in tutte le occorrenze, che accadesse-



ro riguardanti la detta città di Trieste acuratamente informasse questi nostri tribunali, ed al meglio, <sup>1700</sup> che potesse, secondo il bisogno dovesse sollecitare, ed invigilare gl'interessi della già detta città di Trieste, con umile preghiera, acciò volessimo secondare il petito di essi supplicanti, ed appresso ci compiacciamo rilasciare *ex officio* gli ulteriori ordini a questi qui dentro nostri dicasterj, acciò codesto loro avvocato venga ammesso, ascoltato, ed al medesimo concesso ogni patto.

Ora perchè noi stante questa rappresentazione (quando ciò non avesse rilevanti riflessi in contrario, de' quali quando ne aveste, dovrete con celerità ossequiosamente informarci), graziosamente incliniamo a deferire all'umilissima dimanda delli supplicanti.

Pertanto voi saprete ciò notificare ulteriormente ai luoghi ove s'aspetta, ed ai supplicanti dare competente risposta, con ciò restiamo.

Vienna li 13 gennaio 1700.

All' Arcano Consiglio dell' Austria  
interiore.

Spedì il vescovo Müller l'anno stesso due esperti soggetti a Loreto nella Marca anconitana a prendere un'esatta copia di quella santa Casa, la quale egli fece immediatamente eseguire con ogni esattezza al naturale nella sua cattedrale di s. Giusto. Fece inoltre murare una porta della facciata del-

1700 la medesima cattedrale vicino al campanile, la quale corrispondeva nell'interno presso l'orchestra, e ne ricavò un'apposita picciola sagrestia per servizio della stessa s. Casa da esso ivi prossimamente fatta erigere. Nella convocazione capitolare del 10 dicembre 1700 fece depositare a conto proprio lire 2500 per dote della stessa cappella, affinchè coll'interesse di quelle si dovesse illuminare la medesima. Le assegnò parimenti un calice d'argento con sua patena in dono, e furono eletti nella stessa convocazione capitolare al governo della ridetta s. cappella li due canonici Francol, e Roncali.

In quest'anno medesimo fu rinnovato il reliquiario a piramide ove conservasi un osso di s. Giusto Martire protettore della città di Trieste. Il detto reliquiario costò lire 440.

Già da gran tempo verteva una lite tra i vescovi di Trieste, e la provincia del Cragno in merito del corrispondere le steure di que' beni del vescovato esistenti nella detta provincia del Cragno. Per terminare finalmente tale nojoso litigio, il nostro vescovo Müller, concorrendo anche il capitolo col suo consenso, venne l'anno seguente a composizione colla detta provincia con le condizioni, che si rilevano dal qui ingiunto instrumento.



Nel nome del Signore Iddio Amen .

Trieste li 3 settembre 1701.

Concorse col suo assenso il capitolo della chie-1701  
sa cattedrale di Trieste a componimento di essere  
da questo vescovato pagate in avvenire le steure  
all'eccelsa provincia del Cragno, sì per liberar  
monsig. illustr., e rever. Vescovo, e suoi succes-  
sori dalle molestie, come dai gravi dispendj di sì  
lungo litigio, verso però le seguenti condizioni .

Primo . Che il vescovato di Trieste sii lasciato  
imperturbato nella giudicatura del suo clero abi-  
tante nelle pievi della sua diocesi situate nel Cra-  
gno, non solamente in *personalibus*, ma anche in  
*realibus, et temporalibus*, come gode questo *jus* in  
Trieste, ed altri dominj della sua diocesi, come  
pure si trova nel possesso dell'istesso *jus* anco nel  
Cragno, ora conteso dall'eccell. provincia .

Secondo . Che si convenga, e stabilisca tra la ec-  
cell. provincia, ed il vescovato d'un certo quanti-  
tativo di contribuzione, o steure sopra li terreni  
del suddetto vescovato esistenti nel Cragno a mi-  
sura dei terreni cragnolini, senz'aggravio però  
dell'accennato vescovato, nè delli sudditi, il qua-  
le in alcun tempo possi essere accresciuto .

Terzo . Che il vescovato abbia la prima istanza  
in *civilibus* sopra i suoi sudditi, come hanno tutti  
gli altri padroni fondiali in Cragno, e gli compete  
in virtù del suo antico *jus*, e conseguentemente  
abbia monsig. illustriss. vescovo pro tempore esi-

stente voce attiva, e passiva, e sii capace di tutte le prerogative come gli altri prelati godono nell'eccell. provincia del Cragno.

In fede di che posto il sigillo capitolare si siamo sottoscritti di proprio pugno con porre il nostro sigillo.

Abbenchè parecchie fiato, cominciando dall'anno 1223 in poi, sieno stati determinati e legalmente riconosciuti i confini del territorio Triestino, e ciò perchè passato gran tempo dopo praticate le suddette ricognizioni, a poco a poco i confinanti, e specialmente que' di Duino, cancellandone i segni con le loro usurpazioni, restringevano i già stabiliti confini; in quest'anno il consiglio della città di Trieste risolvette di rinnovare gli antichi limiti, come scorgesi dall'atto seguente.

Punti accordati tra l'eccellenza il signor conte Luigi della Torre sì a nome proprio, che di sua eccellenza il signor conte Filippo Giacomo suo signor padre; e gl'illustriss. nobb. signori Lorenzo dott. Calò, Gio: Giacomo Giuliani giudici e rettori, Gio: Domenico dell'Argento provvisore, Gernia dottor de Leo, Francesco Teodoro Bonomo, Tommaso Vidali, Stefano dottor Conti, Antonio qu. Germanico Giuliani, Andrea Civrani, ed Alvisè qu. Alvisè Capuano plenipotenziarj deputati dall'illustr. magistrato della città in vigor de' nobili consigli, come dalla plenipotenza consegnata all'eccellenza sua, sopra anco l'affettuosa interposizione dell'illustr. signor baron Giulio de Fin, non meno che in considerazione dei favori ricevuti



da sua eccellenza signor conte Francesco Arit della Torre ec. e la buona disposizione del predetto<sup>1701</sup> excell. sign. conte Luigi, e bramoso di coltivare l' antica buona corrispondenza, e vicinanza colla città di Trieste sopra le differenze per il corso dei secoli, con sommo, ed intollerabile dispendio, inquietudine, danno, e molestie de' sudditi, agitate tra la signoria di Duino, e la città di Trieste in merito de' confini, i quali punti vogliono le parti che entro il corso di tutto il venturo dicembre siino distesi in un pubblico istrumento con le solite formalità ec. Dovendo perciò la presente scrittura servire per reciproca cauzione, *et pro interim* valere, come lo stesso istrumento, della quale se ne faranno due consimili da restare in mano dell'una e dell'altra parte, di loro proprio carattere sottoscritte, e sigillate.

1. Che il confine della città di Trieste abbia il suo principio dalle tre croci antiche scolpite in scoglio, sotto la sommità del monte Mominsperg, ossia Mugniverch, e di là si estenda per retta linea alla croce scolpita in scoglio in terra, detta *sicava Dolina*, dalla quale poi si vada alla croce detta *Jasbeniverch*, o *Salarschepart* impressa in scoglio in terra coerente all' istessa strada, dalla quale si proceda alla croce detta *Perichian-Dol*, ed indi al pilone da farsi sopra la sommità del *Cau*, o della *Dolina*, nel mezzo della quale per 'lo più s'attrova l' acqua, ed in essa uno scoglio sopra cui stanno incise le seguenti formali lettere, e segni —  
809 M Q ed in un lato più vicino al fondo scolpita

una croce, la quale quando è acqua non si può vedere, e questo *Cau*, o *Dolina* sino alla sommità inclusive tutta *circumcirca*, con tutto il legname che si ritrova entro il circolo, ed entro i detti confini per l'avvenire s'aspetti, e sii propria della città; e dal confine della sommità di detta *Dolina* verso *Repen*, si discenda per retta linea alla croce scolpita in sasso posto in terra, detto *Burlovizza*, ed indi alla croce scolpita in scoglio, detta *Cranschepot*, e finalmente per retta linea al sito detto *Velichi Camen*, e perchè da *Velichi Camen* dovrebbe portarsi alla pietra rossa, e così includere le *Doline di Brischia* per levare ogn'inconveniente, che accadere potesse, si leverà, e s'intenda levata la pietra rossa, che serviva per confine, e si porrà a canto della strada Carraria contigua all'angolo dell'*Ograda Brischia* verso *Opchiena*, di modo che tutte le *Ograde* verso *Brischia* entro delli confini assegnati, restino alla signoria di Duino.

2. Che nelle croci, e confini sopra denotati, debbano erigersi piloni, anco con più pluralità a beneplacito delle parti dell'eminenza di un passo geometrico, fabbricati con sassi, e calce a spese comuni, dovendo nella facciata, che riguarda la giurisdizione di Duino porre l'armeggio dell'eccell. casa della Torre, e dall'altra parte quello della città di Trieste, restando in arbitrio delle parti con loro comodo anco erigere un muro di confine a confine.

3. Che per maggior dimostrazione del sito detto



*Cau*, ed acciò non naschino in qualunque tempo contese tra' sudditi, si porrà, come si è detto, un' <sup>701</sup> pilone nella sommità verso *Repen* nelle forme, e maniere sopraddette.

4. A' sudditi di *Repen* sii lecito 'servirsi dell'acqua per abbeverare li loro animali nel detto *Cau* e non altro.

5. Che dal confine o pilone, che si porrà, come sopra si è detto, contiguo alla strada *Carraria*, ed *Ograde* di *Brischia* *respective* sino alla Villa di *Prosecco* verso li monti, sia la giurisdizione di *Duino* e verso il mare quella della città di *Trieste*, restando uno e l'altra divisa dalla strada *Carraria* istessa.

6. Che li confini o piloni, che sono nella villa di *Prosecco*, e dei quali si vedono le vestigia, sieno riedificati, e restaurati nelli siti, che si trovano, dalle parti revisti, ed approvati.

7. Che li piloni verso *S. Croce* de' quali sono le vestigie contigui alla strada *Carraria*, siino restaurati, e ridotti nella forma sopraddetta, e che la strada *Carraria* successivamente sotto la villa di *S. Croce* verso i monti continui il confine sino al pilone vicino a *Nebrisina*, del quale si dirà nel seguente capitolo.

8. Che il pilone fuori della villa di *Nebrisina* verso *Santa Croce*, ora prosteso in terra, si debba erigere e porre a livello del muro che riguarda il mare.

9. Che il confine della signoria di *Duino* principj, e sia dal pilone, detto nell'ottavo capitolo, e

dal muro a livello del medesimo, e successivamente per dritta linea, dal medesimo muro sino al mare immediate, di modo che quello riguarda verso la città di Trieste sia della medesima.

10. Che la città abbia sopra le terre, siti, e luoghi sopra segnati secondo li confini qui espressi, e che saranno posti, ogni giurisdizione, e dominio sì civile, che criminale, qualunque jus di esazione in proprietà, in perpetuo, e s'intendano tutte queste terre, siti, e luoghi incorporati nel territorio, e giurisdizione della città di Trieste, eccettuati li beni puri, ed immediate camerale, i quali restano *in statu quo* senz'alcuna innovazione.

11. Che similmente la signoria di Duino sopra le terre, siti, e luoghi sopra assegnati, secondo li confini qui espressi, e che saranno posti, abbia ogni giurisdizione, e dominio sì civile, che criminale in proprietà in perpetuo, e s'intendono tutte queste terre, siti, e luoghi incorporati alla predetta signoria, e giurisdizione di Duino.

12. Che la presente transazione, aggiustamento ed accordo cassi, ed annulli, come veramente con questo si cassano ed annullano tutte le sentenze, contratti, scritture, pretese, ed azioni *hinc inde*; imponendosi volontariamente esse parti perpetuo silenzio, facendo final remissione, e patto perpetuo, con promissione di non voler partire, recedere, nè in minimo contravvenire a quest'accordo, e transazione, ma di averla e tenerla per loro, e successori suoi sempre rata, grata, e ferma sotto



reciproca obbligazione, *in forma juris ec. sic, et omni alio ec.* Data in Prosecco l'anno del Signore 1701, giorno di giovedì li 10 novembre.

Seguono le sottoscrizioni del conte della Torre, del rettore, giudici, provvisori, e deputati della città di Trieste.

Riconosciuto ch' ebbero gli stati austriaci d'Italia dopo la morte di Carlo II. re di Spagna il di lui successore Filippo V. d' Angiò per loro sovrano, Luigi re di Francia fece entrare nella Lombardia una grossa armata sotto gli ordini del maresciallo Catinet, e del conte Tessè, la quale unita alle truppe Spagnuole dipendenti dal principe di Vaudemont governatore di Milano formò la celebre armata Gallo-Spana. L' Imperatore Leopoldo primo pubblicò le sue ragioni sopra quegli stati con un manifesto, ed impegnò il principe Eugenio di Savoia, supremo comandante degli eserciti suoi, a sostenerle, come di fatti le sostenne alla testa d' un poderoso esercito. Verso la metà di maggio di quest' anno 1701 calò il principe da Vienna per il Trentino, dove radunavasi l' armata destinata al suo comando, e verso la fine dell' anno bloccò Mantova guernita da cinquemila francesi a piedi e mille a cavallo. Siccome l' armata di Eugenio era sostenuta dai soccorsi di vettovaglie e munizioni dei magazzini di Chiozza, e della Mesola, i quali venivano provveduti per via delle spedizioni da Trieste, e dal littorale austriaco, così per troncare il passaggio a questi soccorsi, fu spedito

dal re di Francia il Cav. Forbin comandante francese, il quale in qualità di caposquadra di una flottiglia di sei bastimenti tra fregate e galeotte, comparve il lunedì Santo 10 aprile 1702 con la sua squadra cinque miglia distante in circa da Trieste, senza eseguire verun atto di ostilità; ma la notte del martedì seguente levata una peota Triestina, carica di quadrelli dal porto d' Isola, terra 15 miglia lontana dalla nostra città soggetta alla repubblica di Venezia, la quale condotta alquanto fuori di esso porto, la bruciarono a vista di essa terra.

Li 14 agosto comparvero poi i Galli-Spani con tre navi, ed altri legni, a vista e tiro di cannone della città, ove scandagliate le acque senz' altro insulto, s' allontanarono in alto mare. La notte delli 19, giorno di san Rocco, fecero ritorno con le tre navi, una palandra, ed altri legni, e posta la palandra a segno scaricarono dalle ore dieci e mezzo; sino alle ore tre e mezzo della notte circa 150 bombe sopra la città, ove il danno apportato fu di sei case totalmente distrutte, quella dei Conti Petazzi, del Bar. Ernesto dell' Argento, di Geremia Francol, di Cristoforo Bonomo, di Lazzaro Cregnaz, e di Giovanni Alias, che trovandosi dai possessori delle stesse abbandonate, i quali sorpresi dalla confusione, e timore alcuni si ritirarono nella Fortezza, altri nella Cattedrale, non essendovi chi estinguesse le fiamme, rimasero totalmente incenerite con quanto nelle stesse era riposto. Altre sei, le quali dalla diligenza dei proprj abitatori fu-



rono custodite, ed estinto il fuoco, rimasero intatte dall' estermio con qualche danno però dei tetti, pavimenti, ed anche dei mobili. Cadde fra l' altre una bomba nel collegio de' Gesuiti ( la quale ora serve di casa d' arresto, e di castigo ), e tuttora esiste nel corridore del secondo piano coll' iscrizione: *Questi pomi ci regalava la Francia.* Un' altra era nell' angolo della casa fu Piccardi in piazza detta la grande, la quale alla rifabbrica della medesima, seguita l' anno 1781, coll' erezione della casa del defunto Domenico Plenario, ora Jovovich, fu levata. La terza si trova attualmente in casa Bonomo situata nella contrada del Pozzo bianco. La quarta andò a battere nella casa Sansoni in piazza di san Silvestro. La quinta cadde nel monastero delle monache Benedettine, le quali spaventate dall' accidente, abbandonarono quel luogo, e si ritirarono in castello, ove per loro maggior sicurezza il capitano loro assegnò una casamatta; ma tenendosi anche qui poco sicure, e temendo altro nuovo bombardamento peggiore del primo, partirono da Trieste, ed andarono a Sagrado nel Friuli in casa del fratello della badessa Eleonora della Torre. Quivi dimorarono per lo spazio di sei mesi, nel qual tempo la detta madre badessa si ammalò gravemente e morì nella stessa casa del conte della Torre suo fratello in Sagrado. Quindi immediatamente trasferita a Duino, fu sepolta nella tomba de' suoi maggiori. Dopo di che le monache partirono da Sagrado, e fecero ritorno al monastero loro in Trieste.

Ammirabile fu l'assistenza Divina, che in ac-  
 702 cidente sì improvviso, e in tanta confusione, e  
 quantità di bombe verun abitante restasse estinto  
 o ferito, eccettuato l' arcidiacono Dolcetti, il qua-  
 le da un frammento di sasso rimase leggermente  
 offeso; riducendosi le prodezze, e vittorie riporta-  
 te da monsieur Forbin, e suoi Galli-Spani in tale  
 azione contro la città di Trieste, alla morte di due  
 animali immondi, ossia porci, con un gallo rima-  
 sti inceneriti dalle fiamme; come da spiritoso sog-  
 getto co' seguenti versi vien riferito, i quali io tra-  
 duco in prosa. *Forbin di fresco batte colle bombe  
 Trieste, se saper ne brami il danno, egli è d' un  
 porco e un gallo* (1).

Temendo i canonici di un nuovo bombardamen-  
 to molto maggiore del passato, determinarono in  
 una loro radunanza tenuta in quest' anno di porre  
 in salvo l' argenterie, e scritture nel vicino castel-  
 lo; che perciò destinarono i canonici Chnes, e Ca-  
 lò, affinchè si portassero dal generale in castello,  
 per ottenere in grazia di riporre colà gli effetti  
 suddetti. Annuì il generale alla richiesta, e loro  
 assegnò lo stesso luogo ove erano riposte le cose  
 del monte di Pietà. Nel medesimo giorno s' inco-  
 minciò ad incassare la suppellettile, cioè l' argen-  
 teria in tre casse insieme colle scritture tutte del-

---

(\*) Furbinus nuper Tergestum fulmine terret;  
 Si damnum quaeris, porcus et gallus erit.



l'archivio. Si fece nota dell'argenteria; ma non delle scritture.

Il canonico Paolo Sansonio arcidiacono e vicario generale a nome del vescovo rappresentò ai canonici convocati in capitolo li 29 marzo 1704, di aver ricevuto lettera dalli cesarei commissarj conte capitano Strasoldo, Antonio Ferretti, ed Adamo Budigna, con la quale gli veniva imposto a dover dare nota specifica di tutti gli argenti, ed ori di questa chiesa cattedrale, acciò nel termine di giorni otto fossero consegnati nella fortezza di questa città ec. Il tenore della suddetta lettera è il seguente.

Illustr. e Rev. Sig. Sig. Col.

Averà memoria V. S. Illustr., e Rev. quanto S. E. il Sig. Co: Capitano abbia insinuato con tutta premura i graziosi comandi di S. M. Cesarea Principe clementissimo spediti in data delli 9 passato febbrajo sopra risoluzione presa per gli urgentissimi bisogni che gli corrono a difesa di tutti i suoi stati, e sudditi ereditarj di servirsi delli argenti, ed ori delle chiese, e luoghi pii con animo ed assoluta intenzione di farne la restituzione (1) coll' interesse, quando a Sua Divina Maestà pia-

---

(1) *Cum foenore.*

1704 cerà di averla libera da simili vessazioni , acciò si contentasse far avere la nota specifica di tutti detti argenti , ed ori a tenore di quanto fu pubblicato nell' editto delli due corrente marzo ; e perchè con reiterati comandi ed ordini della M. S. C. diretti a questa commissione , si richiede non solamente la specificazione , e nota accennata , ma parimente l' actual consegna dei medesimi argenti , ed ori , eccettuati i calici , patene , ciborj , mostranze , reliquiarj , ornamenti di tabernacoli , e le pietre preziose che intrecciassero , e fossero inserte in detti ostensorj , e calici con comminazione alla medesima di dover rendere strettissimo conto in caso d' ulteriore tardanza , con obbligo espresso di dover umilmente rappresentàre alla suprema commissione di Graz tanto i morosi in obbedire , quanto quelli che occultassero parte dei predetti argenti , ed ori , e non procedesse in ciò colla dovuta sincerità , come dal grazioso ordine degli 8 marzo corrente ; perciò in adempimento del proprio dovere , ed esecuzione delli prelodati graziosissimi ordini , si richiede V. S. Illustr. , compiacersi di far produrre le note predette con gli argenti ed ori specificatamente in questa Cesarea Fortezza , propulsaudo coll' ordinario suo zelo gli ecclesiastici all' obbedienza dovuta , il che si starà attendendo per il corso di giorni otto affine di fare a ciascuno la quittance nella forma da S. M. C. prescritta . Spirato il qual termine , non s' attenderà altro ; ma del seguito si darà umile informazione alla prelo-



data Maestà Sua Cesarea . E perciò offerendoci re-  
stiamo . 1704

Di V. S. Illustr., e Rever.

Trieste dalla Fortezza 29 maggio 1704.

Dev. Serv. li Commissarj .

Vito Conte Strasoldo .

Antonio Ferreti .

Giovanni Adamo .

Budigna di Hainey .

Sin dall' anno scorso progettava il capitolo di san Giusto di far esprimere in pittura il martirio del glorioso Santo protettore della città, e titolare della cattedrale per riempire li vani de' cinque intercolumnj, o nicchie dietro l'altare del prelodato Santo. A tale oggetto nel mese di novembre furono proposti i disegni allo stesso capitolo dal pittore Antonio Panza, il quale si accordò col medesimo di dipingere gli accennati cinque quadri per il prezzo di fiorini cinquanta, con patto però che il capitolo gli somministrasse l' occorrente tela. Furono questi terminati e posti al luogo li 7 agosto di quest' anno 1704.

Giovanni Juancich impresario de' Macelli fece

in quest' anno 1705 il contratto col pubblico, con obbligo di vendere la carne di manzo in ragione di quattro soldi la libbra.

Continuava ancora la guerra degli Austriaci in Italia contro i Gallo-Spani, allorchè l' Imperatore Leopoldo, senza avere il contento di vederne la fine, terminò egli stesso di vivere in Vienna ai 5 di maggio giorno di mercoledì alle ore tre pomeridiane l' anno 1705 nell' età di anni 65. Era egli un principe d' un retto, e sodo discernimento, e di un carattere sempre eguale. Succesegli nell' impero Giuseppe I. suo figlio.

Trascorso un mese dopo il passaggio da questa all' eterna vita del prefato Sovrano, si radunò il capitolo in sessione, nella quale il sindaco capitolare canonico Calò propose, qualmente il dott. Conti giudice della città gli avesse detto, che la città desiderava di fare li funerali per la gloriosa memoria dell' augustissimo Leopoldo I. Imperatore de' Romani, e perchè per tale funzione si richiedea un palco, o catafalco e cere, si esibiva la medesima di fare il catafalco a sue spese con riconoscere la sagrestia della cattedrale di qualche regalo, con questo però che la città voleva che se le restituisse il detto catafalco a fine di conservarlo per altre simili funzioni. In merito poi delle cere, che darebbero dodici torce di libbre quattro l' una, e candele 200 di mezza libbra l' una, e sei di una libbra sopra l' altare, le quali cere avrebbero dovuto servire per tale funzione, durante tutti i giorni che fossero stabiliti dal vescovo. Sopra le quali propo-



sizioni il capitolo unanime determinò di acconsentire, che il catafalco fosse levato dopo la funzione, e restituito alla città. Circa le cere poi, considerando lo stato miserabile della città, e commiserando la situazione in che ritrovasi, senza pregiudizio, e conseguenza, per questa volta si ricevesse la esibizione suddetta.

Li 4. 5. 6. agosto, cioè dal martedì sino al giovedì furono celebrati i funerali nella cattedrale. Suntuoso fu il catafalco, fatto erigere dalla città, il quale colla sua sommità oltrepassava le travamenta del soffitto della navata maggiore. Solenne fu la musica; eccellenti le orazioni funebri che in que' tre giorni furono recitate; la prima e la terza dal P. Brumati Gesuita, e la seconda da D. Pietro Ronetier. Il concorso fu immenso, oltre alle autorità costituite, e l'intervento di tutt' i parrochi della diocesi.

Terminato il luttuoso triduo, furono dal capitolo divise le cere, cioè la metà allo stesso capitolo, e l'altra metà al sagrestano, avendo stabilito nella prossima adunanza capitolare, che per l'avvenire le cere sopravanzate da simili funzioni dovessero in simil modo dividersi. Spese in tale circostanza la città circa ducati 500.

Come ne' tempi andati, così ancora al presente i Veneziani emuli e nemici del commercio Triestino, colle loro fuste, e galere ed altri legni infestavano il mare, e prendevano le barche che partivano da questo porto apportando un danno notabile a questa città, con questo, che se qualche barca

1705 loro veniva predata dalli corsari Segnani e Fiumani, i Veneti facevano per mezzo de' loro consoli grandissimo schiamazzo contro i Triestini, e pretendevano essere indennizzati, come si scorge dalla quì ingiunta informazione della città di Trieste sotto li 20 settembre 1750.

All' eccelso cesareo Reggimento, ed aulica Camera.

Con tutta umiltà ricevessimo il grazioso ordine di codesti eccell. Consigli in data delli 12 passato agosto, con entro un' inclusa nota, e specificazione, che rimettiamo in A esibita dall' ambasciatore Veneto Giovanni Delfino di prede fatte dalli Corsari Segnani, e Fiumani nell' Adriatico alli sudditi della Repubblica di Venezia, ricercando a questi l' amministrazione di giustizia, sopra che viene ricercata graziosamente la nostra umile informazione, come anco quali gravami, e pregiudizj sì confinarj, che marittimi porta, ed abbia portato ai sudditi di S. C. M. la Repubblica Veneta, acciò anch' essi sieno mantenuti nelle loro ragioni.

Per quello concerne le prede fatte a' sudditi Veneti umilmente esponiamo, che in questo porto non è stata condotta veruna preda, nè fatto alcun giudizio per esse, eccetto che sopra una Marciliana carica di Sale di Barletta, di ragione di Giacomo Maffei di Ferrara predata dalla fusta, ossia feluca armata in questo porto sotto la condotta del capit. Stefano d' Aste, quale in virtù di graziosissime ri-



soluzioni cesaree fu restituita con l'intero carico, sicchè non essendo state condotte in questo porto<sup>1705</sup> altre prede, ed in conseguenza non essendo qui seguito alcun giudizio per le medesime, non sappiamo ulteriormente circa le medesime informare. Abbiamo bensì qualche notizia, che la felucca del detto capitano d'Aste armata in questo porto abbia predati li coll. 44 al patron Francesco Grego da Chiozza, e che per il rilascio di questi siano stati esborsati zecchini 610, che furono poi divisi, ma siccome qui non si fece mai alcun giudizio, nè si ebbe maggior dilucidazione del fatto, non potiamo altro informare, il che molto meglio potrebbero fare da Fiume, Buccari, e Segna, ove tutte le prede venivano condotte, sopra le quali anco ivi seguivano i giudizj.

Quanto poi alli gravami e pregiudizj che apportano li Veneti alli sudditi di S. C. M., concernente i confinarj, non abbiamo che esporre, mentre il territorio di questa città confina coi Veneti circa cento passi soli, ove non succedono disturbi; all'incontro gli aggravj marittimi sono moltissimi, e di rilevante conseguenza, i quali hanno distrutto, e giornalmente distruggono questa città, e porto, con notabile discapito delle rendite di S. C. M. stante la mancanza totale del commercio, il quale per violenze, che la Repubblica Veneta pratica nel transito del mare Adriatico, si è annichilato.

La Repubblica Veneta dunque trattenendo in Capodistria, due leghe lontana da questo porto, ed altri porti d'Istria, e Dalmazia fuste, galere, ed

1705 altri legni armati, obbliga tutte le barche (il che è da notarsi) che caricano merci nel porto di Trieste, innanzi partano da quello un assai rigoroso dazio per il transito marittimo, come si vede dalli qui pochi Mandati in *B C D* consimili a molti altri presentati alla ces. Corte l'anno 1678, altrimenti vengono prese, e condotte ne' loro porti, ed ivi strapazzate, e defaticate con minacce di far perder colle merci l'istesse barche, sicchè sono astretti ad esborsar grosse somme per la loro liberazione. Quali esazioni, ed estorsioni vengono da' Veneti fatte, tutto che le barche caricate in questo porto non tocchino verun porto Veneto, ma velleggino per il loro destinato viaggio in mezzo al mare, contro le convenzioni seguite in Vormazia l'anno 1523, e l'altra in Bologna l'anno 1329. Soggiungendo umilmente che la Repubblica di Venezia per tal dazio ha esatto sinora somme grossissime, a tal che i mercanti non potendo resistere hanno dovuto riseccare i commercj, ed i negozj. Inoltre detti Veneti non permettono il transito a verun legno, e barche, che vengono da alieni stati con merci, e massime sali, ogli, e simili per questo porto, impedendo totalmente il transito del mare, le quali se sono incontrate dai loro legni armati, vengono prese, e strapazzate, talchè prima di liberarsi (che però mai succede senza l'impegno dell'autorità cesarea) devono in spese, ed estorsioni consumar la mercanzia, e talvolta l'istesse barche. E se taluno vuol resistere, e difendersi dalle loro violenze vengono processati, e condan-



nati capitalmente, come successe sotto la S. C. M. del defunto augustissimo Leopoldo di glor. mem. <sup>1705</sup> alli padroni Antonio Civrano, e Gregorio Russignan ambi sudditi Austriaci, che dovettero andare in rovina .

Oltre questi gravami e pregiudizj, che portano seco il disfacimento di questa città e porto marittimo, v' entra la considerazione della materia di stato, mentre arrogandosi i Veneti il dominio assoluto del mare Adriatico, contro il tenore delle sopradette capitolazioni in Vormazia, e Bologna, viene leso il jus Austriaco, ed infranti i capitolati. Così anche dinotandosi il porto, manca il commercio, ch'è l'anima de'stati, e viene levato il mezzo in ogni occorrenza di poter avere marinaressa pronta, ed esperta per gli avvantaggj cesarei aggiungendosi a tutto ciò, che questa città principal frontiera, e tra gli altri il più espedito, sicuro e facil passo per entrar, ed uscir dai stati Austriaci, e per la comunicazione di questi colli stati Cattolici, Pontificj, e Veneti marittimi, viene destituta per la mancanza del commercio. Delle quali cose tutte molte volte ne fu umilmente informata la cesarea Corte, e massime l'anno 1644, come dal qui esemplare in *E*, nel quale si vedono le ragioni della libertà del transito marittimo, come la Repubblica Veneta indebitamente lo impedisca, e quanto compia a S. C. M. mantener questa città nel libero transito del medesimo, e non solo di conservarla ma ridurla al primo splendore, come uno dei più essenziali mezzi agli av-

1705 vantaggj dell' augustissima Casa d' Austria , di che se ne videro gli effetti nelle rivoluzioni di Napoli e Messina, ove furono spediti da questo porto grossi sussidj , in tempo che ogni altra strada era quasi impossibile ec. Trieste li 20 settembre 1705.

Avendo deliberato il pubblico d'introdurre in Trieste la religione Domenicana, il vescovo propose al capitolo la detta determinazione del consiglio della città , affinchè considerasse bene , se conveniente fosse il permettere 'lo stabilimento in questa città di quei religiosi . Radunatosi il detto capitolo nella sagrestia della cattedrale ( luogo solito delle sue radunanze ) li due ottobre di quest' anno 1705 , di unanime consenso conchiuse , che veniva ad essere superflua in Trieste tale religione non solo , ma anche pregiudiziale , per essere la città angusta , di poco numero di anime , ed a sufficienza provveduta per quello concerne la cura delle medesime dal capitolo , e dagli altri regolari , che esistono già da molti anni in questa città .

Dopo il corso di tre anni dacchè passò agli eterni riposi in Sagrado la badessa del monastero di Trieste, Eleonora contessa della Torre, risolsero le monache del detto monastero di farne trasportare il cadavere della medesima in Trieste, e riporlo vicino alle altre defunte consorelle nel loro avello . A tal fine la madre badessa Giovanna Evangelista Simonetti, a nome anche di tutte le altre monache , commise al cappellano del monastero D. Gio: Geraldì ai 9 giugno 1706 , di presentarsi



al capitolo in san Giusto, ed a nome suo e delle monache informarlo della stabilita traslazione della suddetta defunta, e nello stesso tempo invitarlo, a volersi compiacere, in compagnia del vescovo, di accompagnare la medesima dal porto della città sino al monastero.

Il seguente giorno, che fu il giovedì ottava del *Corpus-Domini*, pria dei vesperi fu avvisato il capitolo, che si vedea venire la barca, la quale conducea la defunta badessa, che perciò si compiacesse andarla a levare in compagnia del vescovo; e perchè la giornata era troppo calda, si trasferì tal funzione sino alle ore sei della stessa sera. Arrivata l'ora, si portò il capitolo processionalmente dalla cattedrale colla sua croce, precedendo li fratelli del Santissimo Sacramento, al palazzo vescovile a levare il vescovo anzidetto, e tutti unitamente s'inviarono verso il porto per la strada grande che conduce verso la Muda vecchia, al suono delle campane tutte della cattedrale, del monastero, e della chiesa di san Pietro in piazza, così ordinato dalli giudici della città, ed arrivati alla porta della città verso il porto, ritrovarono colà il luogotenente Antonio Ferretti con sei moschettieri, e due alabardieri, in compagnia delli commissarij Ernesto, e Pietro Danaro, che allora si ritrovavano in Trieste, e delli giudici dottor Geremia de Leo, Francesco dell'Argento, Mario, e Pietro Gialiani, del qu. Antonio detto Bizut. Provvisori erano il dottor Giacomo Giuliani de Sabochetti, Mario Burlo, ed innumerabile popolo d'ogni condi-

zione. Arrivati al molo di mezzo così detto quivi era  
 1706 la barca con la defunta, entrarono in quella due  
 sacerdoti vestiti in cotta senza stola, cioè D. Gio-  
 vanni Geraldì, e D. Michele Melchior Burlo ambi  
 cappellani delle monache. Il vescovo fece la solita  
 funzione prescritta dal Rituale Romano. Levato che  
 fu il cadavere dalla barca, e posto sopra il cataletto  
 della scuola del Santissimo Sacramento, e porta-  
 to da quattro fratelli vestiti, quindi la croce del  
 monastero, poi la capitolare, dietro a questa nove  
 chierici ai quali seguivano i due cappellani sud-  
 detti del monastero, i quali erano stati a levare  
 la defunta a Duino, poi i canonici ai quali succe-  
 deva il vescovo. Dodici confratelli vestiti fiancheg-  
 giavano la bara, ciascheduno con torcia accesa.  
 La comitiva ritornò per la medesima strada, e se-  
 guitando il viaggio dietro la chiesa dei Gesuiti sa-  
 lendo la grande scala arrivarono alla chiesa di san  
 Cipriano del detto monastero. Incominciarono le  
 monache immediatamente il vespero corale per la  
 defunta, senza che dal capitolo lor fosse risposto.  
 Terminato il quale il vescovo vestito in piviale  
 fece l'esequie prescritte dal Rituale, e terminò  
 la funzione.

Li tre luglio dello stesso anno 1706 l'Imperato-  
 re Giuseppe con diploma confermò i privilegj di  
 Trieste.

Un'orribile tempesta levossi li 5 agosto, la qua-  
 le diede il guasto a tutte le campagne del distret-  
 to, e Territorio Triestino, di maniera che privò  
 d'entrate i cittadini, che in quest'anno attende-



vano a raccogliere ubertose . Il clero di Trieste videsi costretto a ricorrere alla clemenza del Sovra-<sup>1706</sup>no affinchè effettivamente lo liberasse dall'aggravio dell'impresito forzoso richiesto in sussidio della guerra che tuttavia sussisteva contro i Gallo-Spani . Rilevasi ciò meglio nella seguente copia del memoriale fatto presentare all'Imperatore Giuseppe dallo stesso clero .

Sacra Cesarea Regia Maestà , e Principe  
clemente .

Scagliò la clementissima mano di Dio in castigo dei nostri peccati ancor li 5 del mese d'agosto prossimo passato una fiera ed orribile tempesta, che a ricordo di uomini non si è mai vista, la quale esterminò totalmente il paese, che ha ridotto i cittadini, e fedeli sudditi della S. C. M. Vostra ad un'estrema mendicità, e quello ch'è più deplorabile non avendo con che coltivare quei pochi di terreni, e viti rimaste conquassate, non si spera di vedere per tre anni raccolta, nè ricavare alcun sussidio per vivere, e mantenimento delle nostre vite. Fra queste si comprende anco il religioso clero, e religiosità sottoposto alle comuni calamità del paese, nè sa come ( se la divina provvidenza non lo soccorre ) per l'avvenire potrà vivere, essendo ora in uno stato ridotto sì miserabile, che la maggior parte dovrà abbandonar la propria patria, e famiglie per procacciarsi il vivere ne' paesi forastieri .

1706 E perchè il mese di giugno ancora fu imposto al medesimo clero e religiosità graziosamente dalla S. C. R. M. V. un imprestito da farsi in sussidio delle presenti guerre toccante la somma di Lire 583:20, così ripartito dai signori commissarj in Gorizia per la città di Trieste; il qual imprestito si andava congregando effettivamente: quand' ecco sopravvenuto il flagello di Dio sospese il tutto, dovendo quel poco, che era destinato, adoperarsi per il vitto quotidiano.

S. C. R. M. due anni sono ancor il Signor Iddio ci levò tutti gli ulivi, parte principale delle nostre sostanze, ed in un paese sì povero e misero, che non crediamo fra quanti ne sono sotto l' augustissima Casa ve ne sii un simile.

Supplica perciò umilmente la S. C. R. M. V., tutto questo suo umilissimo clero e religiosità della città di Trieste a commiserare il medesimo, e liberarlo per questa volta di quest' aggravio, che lo rende impossibile il poter soddisfare al buon cuore che ha, e tiene sinora presente come ha fatto spiccar per il passato il desiderio di ben servire la S. C. R. M. V., il qual altro non ha che la sola vita, e qualche bene distrutto, ed estermiato. Anzi il medesimo pensava di umilmente ricorrere alla S. C. R. M. V. per un clementissimo soccorso; offerendosi il medesimo di porgere calde preghiere alla Divina bontà per la conservazione della S. C. R. M. V. sua augustissima Casa, prosperità, e felice progresso delle armi cesaree; e



mentre spera d'ottenere un clementissimo *fiat*,  
umilmente prostrato resta . 1706

### Della S. C. R. M. V.

Li devoti , ed obbl. sudditi

Il clero , e religiosità della città  
e territorio di Trieste .

Per essere il pavimento della sagrestia di s. Giusto tutto guasto ed in disordine , deliberò il capitolo nella giornata degli undici settembre di farlo rinnovare o con tavoloni , o con buoni quadrelli di pietra cotta , stabili di attenersi al secondo , e ne fu fatta la spesa coi denari di due stipendj clericali ; ed al presente esiste ancora quel medesimo pavimento .

Con maraviglia universale ebbe termine la guerra in Italia degli Austriaci contro i Gallo-Spani l'anno 1707. Perlochè fu in Milano stipulato un accordo tra la Francia , e i ministri dell'Imperatore Giuseppe I. , e di Carlo III. , per cui fu convenuto , che i Francesi evacueressero tutta la Lombardia . Questo fu un tratto della saviezza del gabinetto Francese per ricuperare le sue truppe rimaste in Italia prigioniere , e il tutto gli fu accordato . Sicchè la Casa di Borbon , poc' anzi padrona dei Ducati di Milano , di Modena , di Mantova , Guastalla , del Monferrato , del Finale , e della maggior parte del Piemonte , eccola di repente spo-

gliata di tutto, e prender legge dalla fortuna. Per  
 1707 sostenere la sola guerra in Italia, che poi nulla  
 fruttò, impiegò il Re Cristianissimo più di settanta  
 milioni di luigi d'oro. Mantova dunque col suo  
 Ducato, e la Mirandola furono consegnate all'ar-  
 mi austriache, lasciando i Duchi assai pentiti di  
 avere sposato il partito Francese. Ciò fatto abban-  
 donarono i Francesi l'Italia; ma lasciarono in essa  
 una funesta eredità de' loro insegnamenti, ed  
 esempj, specialmente una gran libertà di com-  
 mercio fra l'uno e l'altro sesso.

Tanto e tale fu il freddo che si fece sentire l'an-  
 no 1709, che per la forza del medesimo quasi tut-  
 1709 ti gli oliveti perirono.

In luogo di Vito conte Strasoldo subentrò l'an-  
 no 1710 capitano in Trieste Marzio conte Stra-  
 soldo.

La morte immatura dell'augusto Imperatore  
 Giuseppe I. d'immortale memoria accaduta nel  
 mese di aprile 1711, mise in agitazione tutt'i po-  
 1711 poli. Questo monarca, che in vivacità di spirito,  
 in affabilità, ed in altre belle doti superò molti  
 de' suoi gloriosi antenati, non avea saputo reggere  
 il suo fuoco portato ai piaceri. Lasciò solamente  
 due arciduchesse, cioè Maria Gioseffa, e Maria  
 Amalia, che poi passarono a fecondare le due Ca-  
 se elettorali di Baviera, e di Sassonia. L'Impera-  
 trice Eleonora vedova del defunto Imperatore Leo-  
 poldo, che avea preso il governo, con replicate  
 lettere si diede a tempestare il Re Carlo, accioc-  
 chè lasciasse la disperata impresa della Spagna, e



venisse alla difesa de' suoi stati ereditarij. Infatti lasciata la Regina sua sposa in Barcellona per pegno dell'amor suo verso i Barcelloinesi e Catalani, e scelta una parte dei rifugiati Spagnuoli, che seco venissero, s'imbarcò, e felicemente giunse a Genova, indi passò tosto a Milano, ove ricevette la lieta nuova, ch'era stato proclamato Imperatore de' Romani, con universale allegrezza dell'Italia.

Il Pontefice riconobbe in lui non meno la dignità imperiale, che il titolo di Re Cattolico. A Milano comparvero pompose ambasciate delle Repubbliche d'Italia, per cui irritato il Re Filippo ordinò, che i loro rappresentanti sloggiassero da' suoi regni. Ai confini dello stato Veneto gli fecero un soprammodo magnifico accoglimento gli ambasciatori di quella Repubblica, dopo di che per la via di Trento giunse in Francfort, ove fu solennemente coronato. Portò egli al trono imperiale un complesso di sode e rare virtù, quali non si facilmente si trovano in altri regnanti, e cominciò da lì innanzi ad essere chiamato Carlo VI. Imperatore augusto.

Il conte Mattia della Torre fu il primo che abbia in Trieste fondato un seminario l'anno 1713, nella località dove ora sono le scuole normali sotto il titolo di s. Francesco Saverio, in poca distanza dal monastero delle monache di s. Benedetto. Il fondatore suddetto assegnò il fruttato di novemila fiorini per il mantenimento di quattro alunni, e li 4 novembre dello stesso anno ne fu fatta la solenne apertura. In appresso l'abbate, e preposito di Pisino nell'Istria Giovanni Fattore lasciò

nel 1719 la somma di fiorini mille per un giovane studioso col testamento del 1709 e rispettivo codicillo 1726. i giugali Giusto, e Lucia Argento lasciarono a questo pio luogo i loro campi pel mantenimento di due alunni. La pia nobil donna Maria ved. Calò, nata Cergna, legò la sua casa, onde col ricavato degli affitti fosse educato uno studioso. Nel 1739 Ignazio Ceschi regalò fior. 1133 a beneficio di un alunno, e finalmente nel 1749 pervenne in proprietà del seminario la campagna situata a s. Andrea, legata ancora dal nostro patrizio Domenico Francol nel 1715.

Il detto seminario veniva diretto dai padri Gesuiti, ove istruivano la gioventù ne' principj della lingua latina sino compita la rettorica. Colla loro abolizione pubblicata il dì 21 settembre 1773, fu anche soppresso questo pio luogo. Nonostante si continuarono le dette scuole latine sotto altri maestri sino all' anno 1810.

Spedì in quest'anno il Magistrato alla Corte di Vienna Daniele Calò in qualità di deputato oratore per ottenere dal nuovo Imperatore la conferma dei privilegj concessi dagli antecessori Sovrani a Trieste. Non tardò quel Sovrano ad esaudire i voti de' fedeli Triestini col diploma seguente.



(\*) Carlo ec.

1713

Da parte di Daniele Calò, come oratore della nostra città Triestina, fu a noi umilmente presentata una supplica insieme coi privilegj in quella rammemorati, e colle apposite date dell'anno in cui furono concessi, il di cui tenore è il seguente.

Sacra Cesarea Real Maestà Cattolica  
sig. sig. clementissimo.

Dall'anno 1382 che la fedelissima città di Trieste mia patria con *volontaria dedizione* si è sottoposta al felicissimo dominio Austriaco come in *A*, dalla clemenza di tutti gli Austriaci monarchi per il corso di circa quattro secoli e mezzo e di tempo in tempo fu la medesima graziata di specialissimi privilegj, prerogative, ed esenzioni, che furono sempre regolatamente dai successori augustissimi e serenissimi regnanti unitamente agli statuti, lettere, generali risoluzioni, e buone consuetudini in premio della sua inalterabile fedeltà confer-

(\*) Carolus ec.

(1) Ex parte Danielis Calò uti oratoris nostrae civitatis Tergestinae fuit nobis humiliter praesentatum quoddam supplex libellum una cum privilegiis in eo mentionatis, et calendatis, quorum tenor est ut sequitur:

1713<sup>3</sup> mati sino agli augustissimi Leopoldo, e Giuseppe  
 (di felicissima memoria) gloriosissimi padre e fra-  
 tello della S. C. R. Catt. M. V. Quello l'anno 1660  
 in occasione, che felicità la detta città con l'augu-  
 stissima sua presenza, e questo l'anno 1706. L'e-  
 nunziata città mia patria dunque, che giammai  
 neppur con l'ombra offuscò il chiaro de' proprj  
 meriti, ma ne' continuati, e vivi contrassegni del-  
 la sua radicata fedeltà, ed ardentissimo zelo verso  
 la gloriosissima Casa d'Austria ne crebbe lo splen-  
 dore reso sempre mai più lucido dalle vessazioni,  
 e dalle rovine più violenti, che contro di lei potes-  
 se esercitare l'odio de' nemici Austriaci, sostenuto  
 a costo del sangue, e delle sostanze de' cittadini;  
 prostrata al trono augusto della S. C. Catt. M. V.  
 esibisce con il mio mezzo oltre il sopra citato atto  
 in *A* il graziosissimo privilegio concesso dagli au-  
 gustissimi predecessori, e elementissimamente  
 confermato dalla S. C. R. Catt. M. V. li 23 passato  
 dicembre come in *B*. E perchè l'Austriaca muni-  
 ficenza rimirò con occhio sempre benigno i fedelis-  
 simi servizj in ogni tempo prestati dalla detta mia  
 patria, s'estese la di lei clemenza a ringraziarla an-  
 co d'estensioni e prerogative per quello riguarda  
 il regno di Napoli sopra il riflesso della di loro vi-  
 cendevole e considerabile comunicazione per ma-  
 re, come dagli annessi graziosissimi diplomi della  
 serenissima Regina Giovanna, e del sempre gran-  
 de ed invitto Carlo quinto qui in *C D* ed *E*. Onde  
 portando la M. V. C. e Catt. con la dignità del-  
 l'impero, il nome di quel grand'eroe, e monarca



circondato dal diadema de' regni Ispani, implora pure detta mia patria tutta prostrata la clementissima conferma dei medesimi. <sup>1713</sup>

Supplico adunque con profondissima umiltà la S. C. R. Catt. M. V. che dalla di lei inarrivabile clemenza vengano confermati ancora i sopra esibiti tre privilegj, ordinando la spedizione del necessario diploma, il che sperando conseguire a terra m'umilio. = Della S. C. R. C. M. V. umilissimo e fedelissimo suddito. Daniele Calò deputato della città di Trieste.

(\*) Nel nome del Signore così sia. Noi Leopoldo per la Dio grazia Duca di Austria, Stiria, Carintia, e Carniola, Signore della Marca e Porto Maone, Conte di Habsburg, del Tirolo, di Ferretto, e Riburg, Marchese di Burgovia, e di Tervisio, e Langravio di Alsazia.

---

(\*) In Nomine Domini Amen. Nos Leopoldus Dei Gratia Dux Austriae, et Styriae, Carinthiae, et Carniolae, dominus Marchiae, et Portus Mahonis, Comes de Habsburg, Tirolis, Ferretis, et Riburg, Marchio Burgoviae, et Tervisii, ac Langravius Alsatiae.

*In quest' occasione si riproduce per esteso intieramente l' Istromento del Duca Leopoldo d' Austria coi Triestini, allorchè questi si diedero sotto i felici auspici Austriaci. Mentre nel tomo secondo ritrovasi lo stesso Istromento prodotto soltanto in parte.*

Riconosciamo, e confessiamo per noi, e nostri  
 1713 eredi, e successori presenti e futuri che i nobili  
 e sapienti, e i fedeli nostri diletteissimi il comune,  
 consiglio, e cittadini della città Triestina sopportando grandi,  
 ed importanti aggravj della stessa città il quale, e li quali soffrì delle  
 molteplici mutazioni di dominj fin' ora notoriamente  
 soggiaceva, e le quali patti e convenzioni per li  
 quali, e le quali vivente il rever. padre Marcuardo di b. m.  
 allora Patriarca d'Aquileja si diedero nelle sue mani, e della  
 chiesa prefata, presso la stessa città e distretto Triestino,  
 manifestamente furono violate, e spezzate, considerando quello  
 ancora, ed avvedutamente volendo, che con al-

Recognoscimus, et fatemur pro nobis, nostris haeredibus,  
 et successoribus praesentibus, et futuris, quod cum nobiles,  
 et sapientes, fidelesque nostri dilectissimi commune, consilium,  
 et cives civitatis Tergestinis praetendentes magna, et importabilia  
 ipsius civitatis gravamina, et praesuras quae, et quas ex  
 multiplice mutatione dominiis passa fuit hactenus, quibusque  
 notorie subjacebat, quodque pacta, et conventiones per quae,  
 et quas Rever. vivente in Christo patre domino Marquardo b. m.  
 tunc Patriarcha Aquilejense, se ad manus suas, et praefatae  
 suae ecclesiae dederant apud civitatem ipsam et districtum  
 Tergestinum violata, et re facta fuerunt manifeste: illud quoque  
 considerantes et studiose revolventes quod quibusdam terris, distr



cune terre, distretti, e dominj nostri, colli loro territorj confinanti possiamo più potentemente<sup>1713</sup> ajutarli in appresso contro i loro nemici, meglio che tutti gli altri Principi, e signori. Questo eziandio massimamente, e principalmente considerando, che nessun nostro antenato di b. m. anticamente nella città di Trieste abbia tenuti, ed avuti beni di diritto, le quali cose meritamente si rinnovano circa noi in certo modo colla successione. Gli onesti e sapienti uomini Adelmo de Petazzi, Antonio di Domenico, e Niccolò de Pica, i procuratori, sindici, nunzj, ed ambasciatori suoi, e della città, e del distretto di Trieste a ciò legittimamente ed insolido costituiti, mandarono alla nostra presenza con pienezza di potere, chia-

ctibus, et dominiis nostris cum eorum territorio confinantibus ipsos exinde contra suos inimicos potentius adjuvare prae cunctis aliis principibus, et dominis valeamus. Hoc etiam maxime, et praecipue perpendentes, quod nulli progenitores nostri bonae mem. in ipsa civitate Tergesti bona jura tenuerunt, et habuerunt, quae circa nos hereditaria quodammodo successione non immerito renovantur. Honestos sapientes viros Adelmum de Petazzis, Antonium de Dominico, et Nicolaum de Pycha suos, et civitatis districtus de Tergesto procuratores, syndicos, nuntios, et ambasciatores ad hoc constitutos legitime, et insolidum ad nostram miserunt praesentiam cum plenitudine potestatis,

1713 mando, ricevendo e riconoscendo noi in loro e castelli di detta città i di lei distretti, ed abitatori delle terre, ed il distrettuario loro naturale, e vero padrone, col divino ajuto senza speciale e valido difensore, come con questo pubblico istromento del comune, e della nostra città di Trieste sigillato col suo sigillo, e consegnato a noi dai suddetti procuratori, e sindici, e di sotto più diffusamente si contiene. Noi prefato Duca riconoscendo la volontaria obbedienza dalla loro virtù, cogli infrascritti modi abbiamo accettato, assunto, ed ammesso i graziosi beneficj, articoli, ed osservazioni, con loro e tutti gli abitanti della stessa città, e distretto, come più sotto specialmente si contiene, ed in primo luogo che noi prefato Duca,

---

vocando, recipiendo, et recognoscendo nos in eorum ac dictae civitatis, castrorum ipsius districtus territorialiumque, et districtuarium ipsorum naturalem, et verum dominum atque in praecipuum, et validum, auxiliante domino, defensorem prout hoc instrumento publico communis, et civitatis nostrae Tergesti ipsius sigillo sigillato nobisque per supradictos procuratores, et syndicos tradito, et demisso plenius continetur. Nos Dux praefatus virtutis ipsorum placidam obedientiam recognoscentes per beneficia gratiosa infrascriptos modos, articulos, et observationes cum eis, et omnibus ipsius civitatis, et districtus incolis acceptavimus, assumpsimus, et admisimus prout inferius specietenus



ed eredi, e successori nostri la città ed il distretto di Trieste, e le torri predette, e tutti i cittadini, e gli abitanti della medesima, e ciascun bene, e possessione loro in qualunque luogo consistano saremo tenuti contro qualunque persona, e dovremo governare, mantenere, e difendere come degli altri nostri fedeli, e sudditi facciamo, ed abbiamo la consuetudine di fare, e che a veruna persona, o università, venderemo, obbligheremo, o affitteremo, oppure in qualsivoglia modo daremo in enfiteusi, ovvero in feudo la predetta città di Trieste, i suoi diritti, e pertinenze. Ma anche in verun modo alieneremo dal potere delle nostre mani la Triestina città, i ca-

---

continentur, et primo, quod nos Dux praefatus heredesque, et successores nostri civitatem, et districtum Tergesti, ac fortilitia praedicta omnesque cives, et incolas eorundem singulaque bona, et possessiones ipsorum ubicumque consistant contra quamcumque personam tenebimur, et debemus gubernare, manutene-  
re, et defendere, prout de nostris aliis fidelibus, et subjectis facimus, et habemus consuetudinem faciendi, quodque praedictam civitatem Tergesti ejusque jura, et pertinentias nulli personae, vel universitati vendemus, obligemus, locemus seu in emphiteusim, vel in feudum quomodolibet conferemus. Sed quod praedictam civitatem Tergestinam, castraque, et districtum nullatenus alienemus extra nostram manum potestatem,

1713 stelli ed il distretto. Dovendo in perpetuo inviolabilmente restare presso il principato ed il titolo del ducato dell'Austria. Parimente noi prefato Duca, gli eredi, e successori nostri abbiamo, ed avremo la potestà di mettere in possesso, fare, ed apportare a nostro beneplacito il capitano della detta città, sebbene anche il capitano della città medesima potrà essere differentemente secondo la consuetudine ciascun anno mutato. Questo però viene riservato di più a noi, ai nostri eredi, e successori di tenere nella detta città il capitano quel tempo che ci piacerà, a meno che per sorte fosse tale che per ragionevol cagione si dovesse confermare. Il capitano, e colui che per noi sarà nel medesimo luogo destinato, sarà obbligato di avere

---

*cum in perpetuum apud principatum, et titulum ducatus Austriae debeant inviolabiliter permanere. Item nos Dux praefatus, haeredes, et successores nostri potestatem habemus et habebimus dictae civitati capitaneum pro nostro beneplacito tradere, perficere, licet quoque dictae civitatis capitaneus alias potuerit ex consuetudine annis singulis immutari, hoc tamen est amplius nobis haeredibusque successoribus nostris reservatum, quod in dicta civitate capitaneum donec voluerimus teneamus, nisi talis forte esset, qui ob rationabilem causam foret merito mutandus. Capitaneus, et ibidem per nos constitutus apud se habere tenebitur duos vicarios idoneos sacrorum canonum, et legum*



presso di se per compagni due vicarj abili, periti de' sagri canoni e delle leggi, ed un'altra famiglia<sup>1713</sup> per gli affari di sua casa, a tenore degli statuti, e consuetudini Triestine, il qual capitano pure dovrà avere dal comune, e consiglio di Trieste ogni anno quattro mille lire picciole per le fatiche sue, e de' suoi. Dovrà il medesimo capitano fedelmente regolare, mantenere, e governare la predetta città, e distretto, come ancora i cittadini, e tutti gli abitanti di Trieste, secondo la forma degli statuti, e gli usi della detta città, i quali statuti, e riforme devono essere stabili, siccome è stato sin qui tramandato ai posteri, senza veruna frode od inganno. Similmente per qualunque sentenza, che dal nostro prefato capitano sarà

---

peritos in socios, et aliam pro domo sua familiam juxta statuta, et consuetudines Tergestinas, qui quidem capitaneus a communi, et consilio Tergesti singulis annis habere tenebitur quatuor millia librarum parvorum pro suis laboribus, et suorum, debebitque idem capitaneus saepe dictam civitatem, et districtum, cives quoque, et quoslibet habitatores Tergesti fideliter regere, et manutenere, ac gubernare, secundum formam statutorum, et consuetudines dictae civitatis quae statuta, et reformationes debeant esse firma prout hucusque traductum est ad posteros, doli et fraudis omni materia procul mota. Item pro quacumque sententia fuerit a praefato nostro capitaneo appellatum ad hoc

1713 appellata, il consiglio e comune di Trieste a questo fine dovrà deputare de' sindici, ed officiali idonei due volte all'anno, cioè nel fine d'ogni sei mesi, i quali giudichino, e definiscano a tenere degli statuti ed usi della detta città, se la querela per la quale è stato appellato sarà stata giusta od ingiusta. Così ancora tutto ciò che provenirà dalle condanne pecuniarie di poco rilievo dai delitti, e dalle emende occorrenti in Trieste, tutta la metà di questa somma apparterrà a noi come loro natural signore, e così espressamente, che le medesime condanne, i vini, gl'infrascritti dazj di muda, e le gabelle, e tutte le altre, che appartengono al detto Triestino dominio, si esigano, e ricevano da quelli che la signoria nostra e de nostri eredi,

---

tenebitur consilium et commune Tergesti bis in anno, idest in fine quorumlibet sex mensium syndicos, et Officiales idoneos deputare, qui juxta statuta, et consuetudines dictae civitatis cognoscant, et definiant utrum querela, propter quam appellatum extiit, justa fuerit, vel injusta. Item quidquid de condemnationibus pecuniariis, frivolis excessibus, et emendis, quocumque occurrentibus obvenerit in Tergesto, hujus tota medietas ad nos tamquam naturalem ipsorum dominum pertinebit, et sic expresse, quod eadem condemnationes, vina, infrascripta datia mutae, et Thaelonia, et alia quaelibet, quae ad dictum dominium Tergestium pertinent, exigantur, et recipiantur per



e successori , crederà deputare per raccoglierle ,  
 ma l'altra metà delle medesime condanne deve  
 rimanere ai prefati nostri cittadini , e comune di <sup>1713</sup>  
 Trieste , affinchè con quelle possano soddisfare al  
 capitano colà quattro mila lire piccole di suo ono-  
 rario , ed a noi signore , eredi , e successori nostri  
 ci verrà dato annualmente dall'infrascritto vino a  
 titolo di censo , così ancora soddisfare de'suoi sa-  
 larj i medici , ed ufficiali della città predet-  
 ta , restaurare le mura , le porte , i ponti , e le  
 strade , e fare altre cose , che richiede e ricerca  
 la necessità della detta città . Parimenti noi Duca  
 più detto , eredi , e successori nostri abbiamo l'au-  
 torità d'imporre nella città predetta , dazj , mude ,

---

eos , quos nostra , vel haeredum , ac successorum no-  
 strorum dominatio ad eas , et ea colligenda duxerit de-  
 putandos ; sed altera medietas earundem condemnatio-  
 num debet remanere praefatis nostris civibus , et com-  
 muni de Tergesto , ut inde possint capitaneo ibidem  
 de sua provisione quatuor millium librarum parvularum  
 satisfacere , et nos ipsorum dominum , haeredesque , et  
 successores nostros de vino infrascripto pro censo au-  
 nuatim nobis dabitur , sic etiam medicos et officiales  
 civitatis praedictae de tuis salariis expedire , muros ,  
 portas , pontes , et stratas reparare , et alia facere , quae  
 necessitas dictae civitatis postulat , et requirit ; Item  
 nos Dux saepedictus haeredesque , et successores nostri  
 potestatem obtinemus imponendi apud civitatem prae-

1713<sup>f</sup> gabelle, e di riscuotere questi e quelle dentro o fuori delle porte a nostro piacimento; però colle infrascritte condizioni, cioè tutte le merci che si estraggono fuori per mare, i dazj, le mude, le gabelle delle medesime dovranno pagarsi al nostro dominio, eccetto soltanto il vino di ribola, del quale non si pagherà cosa alcuna. Similmente ancora di tutte le merci che vengono in Trieste per mare si pagheranno i dazj, le mude, e le gabelle come saranno imposte, eccetto quelle che vengono portate per mare, ed appartengono ad uso e per cibo dei cittadini, e domiciliati nel luogo, come grano, sale, vino, uve, ed altre cibarie; queste eccettuata la frode, sono affatto libere da dazj,

---

dictam, datia, mutas, Gabellas, et Thelonia, eaque, et eas intra portas, vel extra pro nostro libito recipiendi, tamen cum conditionibus infrascriptis, videlicet, quaecumque mercimonia extra civitatem Tergesti extrahuntur supra mare de eisdem datia, muta, gabellae, et Thelonia, erunt nostro dominio exolvenda excepto solo vino ribolei, de quo nihil penitus persolvetur. Simili quoque modo quaecumque mercimonia in Tergestum veniunt super mari, de his datia, mutae, et thelonia prout fuerint imposita persolventur exceptis eis quae in civitatem traducantur per mare, et quae ad esum, et usum civium, et incolarum ibidem pertinent, ut frumentum, sal, vinum, uvae, et alia esculenta; haec a datiiis, mutis et theloniis esse debent pe-



mude, e gabelle. Di tutti gli animali ancora, che passeranno per la città di Trieste e suo distretto<sup>1713</sup> ad altre parti per terra, si dovranno pagare a noi ed al nostro dominio i dazj, le mude, e gabelle come saranno imposte. Ma gli animali, giumenti, ed altri qualunque che vengono per uso degli uomini per terra nella città di Trieste, e suo distretto, purchè però non si conducano ad altri luoghi, devono essere assolutamente liberi, e franchi del tutto. Similmente eziandio la detta città, il comune, e i cittadini di Trieste saranno e sono obbligati pagare il consiglio, gli officiali, e gl'impiegati a tenore degli statuti, e consuetudini di Trieste. Così pure i cittadini Triestini, i loro eredi, e successori sono obbligati e devono dare e soddi-

---

nitus libera praeter fraudem; quaecumque etiam animalia per civitatem Tergestinam, et ejus districtum et alias partes veniunt super terra, de his nobis, et nostro dominio, datia, mutae, et thelonia prout fuerint imposita debebuntur: animalia vero, et jumenta, et alia quaelibet ad usum hominum per terram in civitatem Tergestinam, et ipsius districtum venientia, dum tamen ad loca alia non ducantur, debent esse a datis, mutis, et theloniis libera simpliciter, et de plano. Item dicta civitas, commune, et cives Tergesti tenebuntur, et tenentur exolvere consilium, officiales, et officarios secundum statuta, et consuetudines civilis legii Tergestini. Item ipsi Tergestini cives, haeredes,

1713 sfare ogni anno nel giorno di s. Giusto Martire, il quale cade il dì due del mese di novembre a noi prefato Duca, agli eredi, e successori nostri nella detta città di Trieste per annuo censo cento orne di vino di ribola del migliore che si potrà avere in quell'anno. Parimenti fintantó che i due castelli, o forti di Moccò, e Mocolano accaderà di custodire a spese di Trieste, il capitano di Trieste deve dai custodi ricevere il corporale giuramento di fedeltà, ed obbedienza alla nostra magnificenza ed eredi e successori nostri, fintanto che i medesimi castelli saranno da noi ripresi. Come ancora ed ultimamente, che la detta città, e gli abitanti di

---

et successores eorum tenentur et debent annis singulis ad diem Sancti Justi Martyris, quae cadit in diem secundum mensis novembris nobis praefato Duci, haeredibusque, et successoribus nostris in dicta civitate Tergesti pro censu annuo dare, et solvere centum urnas vini ribolei de meliori quod haberi poterit ipso anno. Item quamdiu illa duo Castra, seu fortalitia Mochò, et Mocholano sub expensis, et sumptibus Tergesti contigerit custodiri, capitaneus ibidem Tergesti a custodibus debet per dictos cives singulis mensibus deputandis corporalia recipere juramenta, quod ipsi cum eisdem castris nostrae magnificentiae, haeredibusque, et successoribus nostris fideles, et obediens existant, donec eadem castra ad manus nostras resumere vo-  
luerimus, et alios ad eorum custodiam deputare. Item



Trieste nelle loro rendite, ed entrate non devono essere impediti in alcuna cosa, o essere aggravati<sup>1713</sup> oltre le cose di sopra contenute, se non si faccia dietro nostre preghiere, o dei nostri, e col beneplacito dei premessi cittadini, e distrettuali.

Noi dunque Leopoldo Duca predetto tutte e ciascuna delle suddette cose da noi stessi, e per li nostri successori le abbiamo approvate, ed avvedutamente le approviamo, pregando l'onesto notaro, e gl'infrascritti nobili, di voler sottoscrivere in testimonio della verità delle presenti premesse a queste scritture col di loro notaro. Dato e fatto sopra il nostro castello di Graz nella Stuffa ducale l'anno della nascita del Signore 1382. Indizione quinta, l'ultimo giorno del me-

---

et ultimo, quod dicta civitas, et habitatores Tergesti in re ditibus, et introitibus suis non debent impediri in aliquo, vel ultra contenta superius aggravari, nisi id fiat ad preces nostras, vel nostrorum, et de beneplacito civium, et districtualium praemissorum.

Nos igitur Leopoldus Dux praefatus omnia, et singula supradicta pro nobis ipsis, nostris haeredibus, et successoribus, approbavimus, et de certa scientia approbamus, rogantes honestum notarium, et nobiles infrascriptos, quatenus in testimonium veritatis praesentium praemissorum subscribere se velint praesentibus litteris cum notario eorundem. Datum et actum super castro nostro in Gratz in stuba Ducali anno a

se di settembre all'ora di vespero, o circa, presenti  
 1713 me notaro pubblico infrascritto, ed il reverendiss.  
 padre in Cristo monsig. Friderico vescovo di Bre-  
 scia, e cancelliere della nostra corte ducale, gli  
 egregi, e valorosi Gofredo Mülner, ed Enrico Ces-  
 ler militari della nostra corte Ducale, e della  
 camera del magistrato, e Giovauni de Rischach  
 Alflanch parimente militare, e nostro commissario,  
 consigliere, e i prudenti e distinti Corrado Impi-  
 ber, ed Andrea Pievani in s. Vito nella marca vi-  
 cino Sitich diocesi senoviese, ed aquilejese, ed altra  
 abbondante moltitudine di testimonj pregati, e  
 specialmente chiamati alle premesse cose. Ed io  
 Paolo del qu. Ulmanio de Castelrut chierico della

---

Nativitate Domini 1382. Indictione quinta, die ulti-  
 mo mensis septembris hora vesperarum, vel quasi, prae-  
 sentibus me not. pub. infrascripto, et Rev. in Christo Pa-  
 tre domino Friderico Episcopo Brixienti, et nostrae  
 Ducalis Curiae Cancellario, egregiis, et strenuis God-  
 frido Mülner, et Henrico Cesler militibus ducalis no-  
 strae curiae, et camerae magistrati, et Joanne de Ri-  
 schach Alflanct etiam milite, et nostro commissario  
 consiliario, prœvidisque, et discretis Conrado Impiber,  
 et Andrea in Sancto Vito in Marchia prope Sitich  
 plebanis Senoviensis, et Aquilejensis diaecesum, et alia  
 copiosa multitudine testium rogatorum, et vocato-  
 rum specialiter ad praemissa. Et ego Paulus quon-  
 dam Ulmanii de Castelrut clericus Brixientis diaecesis



Diocesi di Brescia, di pubblica imperiale autorità notaro, perchè Burcardo de Stan-Constan, degno<sup>1713</sup> della stessa autorità pubblico sottoscritto notaro, impedito da altri affari ha pregato me con gran sollecitudine, ed istanza, che lo ajutassi colla presente scritturazione di pubblico istrumento, quale ho scritto di propria mano, e l'ho ridotto in questa pubblica forma, e vi ho apposta la mia solita marca in ambe le parti per testimonio della verità. Ed io Burcardo de Stan-Constan presso il Reno d'imperiale autorità pubblico giurato notaro sono stato presente a tutte e ciascheduna delle sopra narrate cose, mentre così si pronunciavano, e facevano, e dietro le preghiere di tutte due le parti le ho ridotte in questa pubblica forma, e le ho segnate colla

publicus Imp. auctoritate notarius, quia Burcardus de Stan-Constan, dignus eadem auctoritate publicus notarius infrascriptus aliis arduis negotiis impeditus, mecum diligentia, et magna rogavit instantia, ut eum juvarem per scripturam praesentis publici instrumenti, de manu propria ipsum conscripsi, et in hanc publicam formam redegei, signumque meum solitum apposui rogatus ambabus partibus pro testimonio veritatis. Et ego Burcardus de Stan-Constan apud Rhenum publicus Imp. auctoritate notarius juratus omnibus et singulis superius enarratis, dum sic agerentur, fierent praesens interfui, eaque ad preces utriusque partis in hanc publicam formam redegei, meaque subscriptione, et si-

1713 mia sottoscrizione, e colla solita marca; ma impedito da importanti affari, ho fatto scrivere il presente istromento da altra persona, la cui scrittura approvo come mia, riconoscendo il sigillo del prefato Illustr. Principe che sia stato appeso al presente istromento in certezza, e chiara evidenza di tutte le cose premesse.

Noi Carlo Sesto per la Divina Clemenza eletto Imperatore de Romani sempre augusto, e Re della Germania, Spagna ec. ec. Arciduca d' Austria ec. ec.

Facciamo noto ed a tenore delle presenti ricordiamo a tutti quelli che interessa, qualmente sie-

gno solito signavi, sed arduis praepeditis negotiis praesens instrumentum per alium scribi feci, ejus scriptura approbo tamquam meam recognoscens sigillum praefati Illustr. principis appensum fore praesenti instrumento in certitudinem, et claram evidentiam omnium praemissorum.

Nos Carolus sextus Divina favente Clementia electus Romanorum Imperator semper augustus, ac Germaniae, Hispaniarum ec. ec. Rex, Arcidux Austriae ec. ec.

Notum facimus, et tenore praesentium memoriae commendamus, quorum interest universis, quod co-



no divotamente comparsi alla nostra presenza i diletti N. giudici del senato, e tutta la comunità<sup>1713</sup> della nostra città di Trieste per mezzo del suo oratore il fedele a noi diletto Daniele Calò, e con una supplica abbiano esposto, che per la comprovata loro fedeltà, costanza verso l'inclita nostra Casa certi varj speciali privilegi, prerogative, esenzioni, e grazie, sieno state dai nostri gloriosissimi predecessori nell'imperio, e dalla predetta nostra Casa in diversi anni parte di nuovo concessi, e parte rinnovati, ed approvati unitamente colle antiche consuetudini, statuti, e diritti, anzi non solo dal colendissimo sign. e genitore nostro Imperatore Leopoldo, ma anche nuovamente dalla maestà del carissimo nostro fratello Giuseppe

ram nobis dilecti nostri iudices Senatus, et tota Communitas civitatis nostrae Tergestinae per Oratorem suum fidelem nobis dilectum Danielem Calò devote compa-  
 ruerint, et per libellum supplicem exposuerint sibi ob comprobatam fidelitatis suae constantiam erga inclitam domum nostram varia et specialia quaedam privilegia, praerogativas, exemptiones, atque gratias a gloriosissimis praedecessoribus nostris in imperio, et praedicta domo nostra diversis annis partim de novo concessas, partimque renovatas, et una cum antiquis consuetudinibus statutis, juribusque approbatas, imo non tantum a colend. domini, ac genitoris nostri Leopoldi Imperatoris, verum noviter a cariss. domini fratris nostri Im-

confermati, come anche da noi questi stessi privilegi, e confermazioni; ma specialmente quello emanato da Leopoldo Arciduca d' Austria l' anno 1382. dall' Imperatore Federico l' anno 1464. da Ferdinando principe delle Spagne, ed Arciduca d' Austria nel 1522 ( come nelle di lui lettere confirmatorie, anche anteriori date dal Cesare Massimiliano l' anno 1517, si contengono ). Più innanzi anche quel privilegio parimente conferito da Ferdinando Re de' Romani l' anno 1552, e que' generali che dall' Arciduca Carlo l' anno 1590, similmente dall' Arciduca Massimiliano dipoi l' anno 1610 uscirono, e finalmente quell' ultima confermazione degli anteriori augustiss. nostri maggiori

---

peratoris Josephi majestate, dilectione piissime recordationis confirmatas esse, prout, et nobis hujusmodi privilegia, atque confirmationes, in specie vero illud a Leopoldo Archiduce Austriae anno 1382, ab Imperatore Federico anno 1464, a Ferdinando Principe Hispaniarum, et Archiduce Austriae anno 1522 ( utpote in cujus litteris confirmatoriis, etiam priores a Caesare Maximiliano anno 1517 continentur ). Ulterius, et privilegium illud a Ferdinando Rege Romanorum anno 1552 collatum pariter, et illa generalia quae ab Archiduce Carlo anno 1590, similiter ab Archiduce Maximiliano postmodum anno 1610 emanarunt, et denique confirmationem illam ultimam anteriorum augustissimorum majorum nostrorum, nimirum Ferdinandi



rinovata, cioè di Ferdinando quarto dell' anno 1662, e non solo dal piissimo defunto signore, e<sup>1713</sup> genitore nostro colendissimo l'anno 1660, ma ancora ottenuto dal premenzionato carissimo nostro sign. fratello di felice memoria l'anno 1706, come ancora gli statuti generali della sua prefata città dell' anno 1679, e del 1682, produssero ed umilmente esibirono in forma autentica supplicando che tutti, e ciascheduno di questi loro privilegj, diritti, e statuti con un nuovo diploma ci degnassimo clementissimamente confermare ed approvare. Considerando pertanto benignamente i singolari meriti della memorata città Triestina acquistatisi dalla nostra augustissima Casa, avvegnachè in quattro secoli, per le vicende di tutte le avver-

secundi de anno 1625, Ferdinandi tertii de anno 1637, et Ferdinandi quarti de anno 1652, renovatum, et non tantum a piissimo defuncto domino fratre nostro felicis memoriae anno 1706 obtentum, nec non praefatae civitatis suae statuta, resonesque generales de anno 1679 et de anno 1682 in forma authentica humillime prodixerunt, et exhibuerunt, demisse supplicantes, ut omnia, et singula haec eorum privilegia, jura, et statuta diplomate novo clementiss. confirmare, et approbare dignaremur. Considerantes itaque benignissime memoratae civitatis Tergestinae praestantissima merita de domo nostra augustissima sibi comparata, siquidem non solum quatuor saeculis per omnes rerum vicissi-

1713  
 sità non solo , anzi nelle ardenti guerre , e duranti le nemiche invasioni , e ne'seguiti danni e rovine , persistette sempre illibata, ed integerrima verso la medesima con l'innata fedeltà , ma ancora dimostrò il suo zelo speciale di devozione , ed obsequio in varie occasioni , tanto col promuovere il vantaggio , ed il servizio della nostra Casa , quanto col concorrere con pronte contribuzioni dietro le ordinarie richieste , e sofferendo gli altri pubblici pesi , specialmente poi in caso di necessità dimostrò gran fede, e per impedire gli sforzi de' nemici , con lode immortale , non risparmiò nè a mezzi , nè al sangue , ma posposti tutti i beni , e dispregiati i pericoli della vita , e tutte le difficoltà stando costantemente attaccata al suo legit-

---

tudines, imo flagrantibus bellis, durantibusque hostilibus invasionibus, et subsecutis plurimis damnis et ruinis illibata, et integerrima erga eandem fidelitate semper innata perstitit, verum etiam specialem suum devotionis obsequiique zelum variis in occasionibus tam promovendo commodum, servitiumque domus nostrae, quam concurrento promptis contributionibus ad postulata communia, sufferendoque reliqua onera publica, praesertim vero in casu necessitatis magna fide demonstravit, hostiliumque conatum avertendorum causa cum immortalis laude, nec sanguini, nec mediis perpercit, sed posthabitis bonis omnibus, et spretis vitae periculis, cunctisque difficultatibus legitimo suo Prin-



timo principe adempì veramente l'obbligo de' sudditi, secondo che per appunto più diffusamente rendono testimonianza di questo stesso i medesimi privilegi, e le tante volte rinovate confermazioni. <sup>1713</sup> Quindi dietro umilissima petizione de' prefati supplicanti volendo noi clementissimamente condescendere di nostra certa scienza, con sano consiglio, ed animo deliberato, e con cesarea regia, ed arciducale pienezza di nostra potestà, ed autorità, tutti e ciascheduno de' loro privilegi, e prerogative, esenzioni, e grazie, non che consuetudini, beni, statuti, e diritti ( in quanto che essi sono in attuale e quieto loro possesso, ed esercizio ) in tutti e ciascheduno de' loro punti, clausole, ed espressioni di parole, come se qui tutte fossero

---

*cipi constanter adhaerens, vere fidelium subditorum obligationem adimplevit, prout nimirum hoc ipsum eadem privilegia, et toties renovatae confirmationes fusius testantur. Hinc in humillimam praefatorum supplicantium petitionem clementer condescendere volentes ex certa nostra scientia, sano consilio, animoque deliberato, deque Caes. Reg., et Archiducalis potestatis nostrae plenitudine, ac autoritate omnia, et singula illorum privilegia, praerogativas, immunitates, atque gratias, nec non consuetudines bonas, statuta, et iura ( quatenus ipsi in actuali, quietaque eorum possessione, ac exercitio sunt ) in omnibus et singulis eorum punctis, clausulis, et verborum expressionibus, ac si*

171<sup>3</sup> inserite di parola in parola, clementissimamente  
 rinoviamo, approviamo, e confermiamo, espres-  
 samente decretando ed ordinando, che da tutti i  
 detti privilegj, e statuti, sotto qualsivoglia giusto  
 titolo gli ottenuti diritti rimangano del tutto in-  
 tatti ed illesi, e da tutti debbano essere costan-  
 temente, ed inviolabilmente osservati, e la pre-  
 nominata città Triestina possa, e vaglia usare, e  
 godere i medesimi liberamente, e senza verun  
 impedimento o molestia. Per la qual cosa seria-  
 mente ordiniamo queste cose a tutti, e ciasche-  
 duno de' nostri tribunali tanto ecclesiastici, che  
 secolari, specialmente però ai capitanej di Trieste,  
 non che a tutti gli altri ministri, ed ufficiali, e  
 sudditi fedeli, a noi dilette, di qualsivoglia sta-

---

hic omnia de verbo ad verbum inserta essent, clementer  
 renovamus, approbamus, et confirmamus expresse sta-  
 tuentes, atque praecipientes, ut ab omnibus dicta privi-  
 legia, statuta, et sub quocumque titulo justo acquisita  
 jura prorsus intacta, et illaesa maneant, ac ab omni-  
 bus firmiter, et inviolabiliter observari debeant, prae-  
 nominataque civitas Tergestina iisdem libere, et abs-  
 que ullo impedimento, aut molestia uti, fruique pos-  
 sit ac valeat. Quapropter omnibus, et singulis nostris  
 tribunalibus, tum ecclesiasticis tum saecularibus, prae-  
 sertim vero capitaneis Tergestinis, nec non omnibus  
 aliis ministris, et officialibus, subditisque fidelibus, no-  
 bis dilectis, cujuscumque status, ordinis, gradus, con-



to , ordine , grado , condizione , preminenza , e dignità esistano , e comandiamo , che il memorato <sup>1713</sup> magistrato , e tutta la comunità della città Triestina , con tutti e singoli allegati , privilegj , prerogative , esenzioni , facoltà , grazie , indulti , diritti , statuti , e buone consuetudini , come ancora gli antichi , e nuovi diplomi , e lettere confermatorie le lascino usare , possedere , e godere quietamente , e senza alcuna molestia , impedimento e disturbo , e mantengano la medesima città in quelle , e la difendano , e non tentino , o facciano nulla contro il loro tenore , o da altri con qualsivoglia modo permettano che sia attentato , o fatto , altrimenti incorreranno nella gravissima indignazione nostra , e de' nostri successori , ed oltre

---

ditionis , praeminentiae , et dignitatis existant , serio hisce mandamus , et praecipimus , ut memoratum magistratum , atque totam communitatem civitatis Tergestinae , omnibus et singulis allegatis privilegiis , praerogativis , immunitatibus , facultatibus , gratiis , indultis , juribus , statutis , bonisque consuetudinibus , nec non antiquis , et novis resonibus litterisque confirmatoriis , quiete , et absque omni molestia , impedimento , ac perturbatione uti , potiri , et gaudere sinant , illamque civitatem in iis manuteneant , atque defendant , et nihil contra eorum tenorem attentent , aut faciant , vel ab aliis quovis modo attentari fierive permittant , nostram , et successorum nostrorum gravissimam indignationem

la nullità, condannati vengano immediatamente  
 1713 nella pena di 30 marche di oro puro parte al fisco,  
 e al nostro erario, e parte da pagarsi l'ingiuria  
 della danneggiata città. In prova di questo nostro  
 rescritto, e di quanto fu qui esposto ed ordinato,  
 firmato di nostro proprio pugno, e munito coll'ap-  
 posito nostro cesareo sigillo maggiore. Dato nella  
 nostra città di Vienna li 23 dicembre 1713.

Dichiarato dall'Imperatore Leopoldo, generalis-  
 simo delle sue armate, contro il Turco, il princi-  
 pe Eugenio Francesco di Savoia l'anno 1697, por-  
 tossi questo con 45 mille Alemanni contro il po-  
 tente esercito Ottomano comandato dal Sultano  
 in persona, il quale si trincierò al Tibisco. Supe-  
 rò il principe i suoi trincieramenti, e penetrò nel  
 campo nemico, dove immensa fu la strage degli  
 impauriti Ottomani, che tentarono con la fuga pel  
 ponte di sottrarsi dalle sciabre Tedesche; ma im-  
 barazzato il ponte dalla folla, loro chiuse in breve  
 il varco. Vi restarono uccisi, o annegati 20, e chi  
 dice 30 mille Turchi, fra' quali il primo Visir,

---

incursuri, et propter nullitatem actus ipso facto paena  
 30 marcharum auri puri partim fisco, seu aerario no-  
 stro, partim injuriam passae civitati exoluturi. Harum  
 testimonio litterarum manu nostra subscriptarum, et  
 sigilli nostri Caesarei majoris appensione munitarum,  
 Vienna 23 decembris 1713.



l'Agà dei Gianizzeri , e 17 Bassà . Furono presi 72 pezzi di cannone, 6 mille carrette di munizioni da bocca e da guerra , 86 tra bandiere e cornette , e gran bottino fecero i soldati . Il Sultano colla testa bassa si fuggì a Belgrado . Voltò poscia il principe l'armi vittoriose addosso alla Bosnia , dove prese e saccheggiò molte piazze . Quanto salisse in alto per sì gloriosa campagna il nome del principe Eugenio , lo dimostra la seguente iscrizione sotto la grand' Aquila posta nel muro del magazzino del sale qui in Trieste , fatta erigere da Carlo VI l'anno 1714 in onore della Santissima Trinità , ed in memoria della gloriosa pace conchiusa dall' augusto suo padre Leopoldo con la porta Ottomana . L'iscrizione tradotta in italiano è la seguente .

(\*) Il decreto di Cesare comandò che fosse posta *questa lapide per la pace ristabilita al mondo dal desideratissimo Eugenio* . Sia gloria a te Dio Padre, Dio Figliuolo , Dio Spirito Santo .

Liberale di Giacomo Baseo Cattolico da Napoli di Romania approdò qui l'anno 1714 . Si stabilì egli in Trieste per esercitarvi la mercatura , e divenne

(\*) DeCretVM CaesarIs poni IVssIt  
 optatIssIMO orbi paCe ab eVgenIo reDVCTa  
 tIbI gLorIa Deo patri Deo filIo  
 Deo spIrItVI sanCto .

possidente colla compra d'una casa nella contra-  
 1714 da Malcantone segnata al dì d'oggi col N. 97.

Terminò quest'anno col solenne rendimento di grazie a Dio onnipotente nella chiesa dei padri Gesuiti, introdotto per la prima volta in Trieste dal padre Giuseppe Clari gesuita predicatore, e tuttora si pratica annualmente con immenso concorso di popolo la sera dell'ultimo giorno dell'anno.

Affinchè non restasse in liberò arbitrio de' provvisori della città d'assegnare il peso del pane a loro beneplacito, nell'anno 1715 in pubblico consiglio fu stabilita una tariffa, secondo la quale doveva esser costantemente venduto il pane, relativamente al prezzo del grano; ed il prezzo del grano veniva desunto secondo la vendita che si faceva nel fondaco. La seguente tariffa scolpita e scritta in una tavola di pietra, fu posta vicino alla loggia del comune, dove sempre si vendeva, ed attualmente si vende il pane a vista di tutto il popolo.

Tariffa del pane a soldi tre, ed a soldi sei la bina, computato il formento a libbre 140 lo staro, detratta ogni spesa fatta dal Reggimento di maggio 1715 a tenore dei nob. consigli

Formento

a lire 12 lo Staro per soldi 3 pane oncie 21.

14 oncie 1 8.

16 oncie 1 6.

18 oncie 1 4.



20	oncie 1	2. L	
22	oncie 1	1. L	1715
24	oncie 1	0. L	
26	oncie	9.	
30	oncie	8. L	
32	oncie	8.	
34	oncie	7.	
36	oncie	7.	
38	oncie	6. e tre quarti	
40	oncie	6. L	
42	oncie	6.	
44	oncie	5. e tre quarti	
46	oncie	5. L	
48	oncie	5. e un quarto	

Chiunque contraffarà , e non venderà a tenore della presente , non solo perderà il pane , ma anche resterà condannato (1) in L. 25.

Geremia de Francol pubblico computista .

(1) In questi tempi facevasi , e vendevasi il pane nella città da alcune donne , le quali volgarmente venivano chiamate *Pancogole*. Secondo gli Statuti di Trieste , se alcuna donna volea fare l'esercizio del fabbricare , e vendere il pane , nel termine di otto giorni dopo che i nuovi giudici erano entrati in magistrato , dovea presentarsi a loro tutti , o alla maggior parte

Eccoci giunti all'epoca felice della dichiarazione  
 1717 del porto-franco. È noto che Carlo VI. dichiarò  
 porto-franco Trieste, e Fiume colla Patente dei 2  
 di giugno dell'anno 1717. Se ne ignora peraltro il  
 tenore, perchè non esiste la detta Patente nè nel-

---

di essi, ed a quelli esporre il suo desiderio, e farlo notare da uno de' cancellieri di palazzo, e giurare in mano di uno de' giudici di voler esercitare tal arte con ogni diligenza, e senza frode alcuna. Chi avesse fatto tutto ciò, s'intendeva esser *Pancogola* per li quattro prossimi mesi, e per tal tempo non potea rifiutare quest'arte, sotto pena di lire dieci. Ognuna di queste era tenuta dar sùcrtà a tutti o alla maggior parte dei giudici di pagar non tanto il grano, che prendeva dal foudaco del comune, ma anche ogni pena a che fosse condannata. Dovevano fare e vendere il pane che ognuno fosse del peso assegnato dalli provveditori, ovvero cavalieri del comune. Contraffacendo poi alcuna, era punita in lire tre di piccoli, e nella perdita di tutto quel pane, che non fosse stato del giusto peso, il quale veniva distribuito fra i poveri carcerati, essendovene, e se nò fra i poveri dell'ospedale di S. Giusto. Doveano vendere il pane nel foro, o piazza, cioè nel luogo che comunemente veniva chiamato *Panatteria*, ed ivi del continuo per tutto il giorno vi si dovea trovare alcuna che ne avesse da vendere; e se talvolta avessero a ciò mancato, ognuna di dette *Pancogole* veniva punita di lire cinque di piccoli. Se alcuna avea pane che fosse stato mal cotto, le era levato, e mandato, co-



l'archivio della città, e nemmeno nell'antico Codice Austriaco. E se questa non fosse espressamente citata nelle posteriori Patenti dei 15, e 18 marzo 1719, ed in quella dei 19 dicembre 1725, non se ne avrebbe neppure idea della stessa, e si fisserebbe a questa un'epoca molta posteriore. Conferma questa mia opinione il seguente ordine del detto Imperatore al magistrato di Trieste dato li 21 agosto 1717, in questi termini.

---

me si è detto, ai carcerati, ovvero ai poveri. Nè da se, nè per mezzo di altri potevano comprare formento, o farina altrove che nel fondaco del comune, sotto pena di lire dieci di piccoli. Poteva efficacemente costringersi la donna in cose appartenenti a questo maneggio, anche senza il consenso del marito, e di altri parenti. Anzi il marito stesso s'intendeva di diritto, suo mallevadore. Nessun abitante della città, sia maschio, sia femmina, poteva in essa città vendere, o far vendere pane sotto pena di soldi dieci per ogni pane, eccettuate le *Pancogole* predette, e quelle persone che cuocevano il pane, volgarmente eran chiamate fornare. Le persone poi che tenevano il domicilio fuori della città, cioè nel territorio, o altrove, potevano senza essere punite portar dentro la città del pane e venderlo.

1717

Onesti, dotti, fedeli, dilette. Vi è già notorio come noi abbiamo graziosamente risolto d'introdurre una libera navigazione, e universale commercio nelli nostri porti marittimi. Ora noi per promuovere questa principal opera tra le altre per stabilimento, e pubblicazione d'un porto-franco, faremo spedire quanto prima per li nostri porti marittimi una Patente.

Pertanto averete voi da spedire qui senza dimora l'informazione, e buon parere, in qual luogo fosse più comodo di fare il porto-franco? E che sorte di privilegj fossero di concedergli per dar maggior adito alli forastieri di venire colà? A quanto per cento si potessero tansare le merci che si vendessero? Non meno ancora è da riflettere alli magazzeni per le merci estere, e paesane, come ancora alli mercanti foresti, che venissero, e manufacturisti, e non meno a un banco sufficiente, acciò li mercanti esteri, e paesani nel consegnare le loro merci, ed altre cose potessero senza dilazione levare il contingente denaro, e quali potessero essere li assicuratori? Parimenti per li naufragi come venisse praticato in quelle parti, a chi fosse solito di consegnare la robba recuperata, e verso quali condizioni? Similmente, che sorte di compagnia, ed in che modo fossero di stabilire? Che potessero sole prender le merci che andassero qua e là? Insomma informare tutto quello che potesse



servire alla promozione del libero commercio, poichè così ec. 1717

Graz li 21 agosto 1717.

Radunatosi il gran consiglio deliberò, che per dare un' adeguata informazione, e risposta al suddetto ordine, si deputassero, oltre i provvisori, due soggetti sufficienti per uno, del corpo del consiglio, coll' autorità di unirsi ad ogni occorrenza, e consultare. Rispose il magistrato all' indicato imperial ordine li 19 settembre dello stesso anno. In seguito sotto li 10 ottobre i consigli Triestini spedirono al monarca un ricorso, provando con quello, che in verun luogo più comodo si poteva costituire il porto-franco che qui in Trieste. Fiume parimenti si maneggiava a tutto potere per farlo dichiarare colà.

Non ci vuol molto per conoscere la contraddizione che nasce dai suesposti documenti. Poichè il primo dei 2 luglio 1717 afferma di aver dichiarato porto-franco Trieste, e Fiume, ed il secondo dei 21 agosto domanda dove starebbe meglio formare il detto porto-franco. Inoltre appena nel novembre il magistrato di Trieste deputò Gabriele de' Marenzi oratore alla corte per ottenere, che Sua Maestà dichiarasse porto-franco Trieste, come rilevasi dalla seguente relazione del Marenzi al consiglio.

1717

In esecuzione delle parti prese in questi nob. consigli sotto li 8 novembre 1717 ho preso l'impegno di portarmi alli eccelsi consigli di Graz, ed alla cesarea corte, per ivi rappresentare, e far constare con evidenti ragioni, che la città di Trieste sii il sito, e luogo più comodo tanto di mare, che di terra per stabilire il porto-franco, ed un ben regolato commercio in maggior vantaggio dell'erario cesareo, e comodo de'trafficienti, a divertimento dell'inevitabile ruina che sovrastava atteso il progetto, in cui veniva per ora dichiarato solamente Fiume. Onde concluso il contratto, e avute le necessarie istruzioni dalli signori giudici di quel tempo, mi posi in viaggio li 20 del novembre suddetto.

Prima d'inoltrarmi a Graz li sigg. giudici stimarono necessaria la mia andata a Clangenfurt per informare sua Altezza il sign. Principe di Porzia preside della commissione del commercio delle pubbliche ragioni, ed adempita con sollecitudine la mia incombenza senz'altra dimora passai a Graz ove son giunto li 2 dicembre dell'anno decorso; in tempo appunto, che si dovevano maturire li pareri sopra quest'importante affare del commercio dalli eccelsi reggimento, e consiglio di stato per spedirsi alla ces. corte. Non ho mancato con tutto lo spirito, e fervore di rappresentare ove occorreva sì a voce, come in scrittura, che formai contenente le più massiccie, e sode ragioni accompa-



gnate dal disegno della città, e porto, la necessità di dichiarare Trieste per porto-franco a distin-<sup>1718</sup> zione di qualsisia altro litorale, con tutto quel di più, che può conferire all' introduzione, e stabilimento d' un florido commercio; e dopo aver adempito nel miglior modo possibile a' miei doveri, ed assicurate le pubbliche ragioni, come non meno superati li ostacoli già noti, che si sono frapposti, ed ottenuta dall' augustissimo Sovrano la clementissima licenza, mi sono senz' altra dimora portato alla ces. corte, ove son giunto li 16 febbrajo anno corrente.

Non mancai colà di far quelle parti, che mi si spettavano, ov'era il bisogno, e procurai di ottenere udienza dall' Augustissimo, che mi fu benignamente concessa il giorno delli otto marzo, nella quale rappresentai a viva voce le pubbliche ragioni, e premure risguardanti il commercio, e dichiarazione del porto-franco. E consegnate all' auguste mani le medesime, col disegno della città, e porto, ebbi clementissima risposta ripiena di paterna, ed augusta clemenza, in sollievo di questa sua fedelissima città, e popolo.

Non ho poi cessato con la possibile sollecitudine, e con tutto lo spirito, e fervore di rappresentare l' istesse ragioni, e premure a quell' eccelso ministero, coll' esibizione pure del disegno della città, e porto, fatto stampare a questo effetto, potendo con tutta l' ingenuità, e verità esprimere a VV. SS. Illustr. d' esser stato da ognuno con distinzione sentito, ed aggradito, in modo che

1718 ho giusto motivo di credere, che le pubbliche ragioni avvalorate anche dalli pareri delli eccelsi consigli di Graz siino poste in sicuro, e che questa città a seconda della clementissima, e paterna intenzione dell'augustissimo Sovrano nella progettata dichiarazione del porto-franco, e regolamento del commercio, verrà opportunamente e sicuramente sollevata. Dovevasi ultimamente sopra questo importante interesse tenere una final conferenza coll' intervento del sign. Principe Porzia, che mi obbligò, acciò riesca con certezza di un felice esito il mio ritorno, a fermarmi qualche tempo di più in Vienna. Questa però non seguì, e fu differita per le circostanze presenti ad altro tempo. Onde veduta da me la partenza dell'antedetto signor Principe, sono partito anche io li 28 del decorso, e trattenutomi pochi giorni in Graz per riferire lo stato, in cui lasciai l'affare alla ces. corte, mi sono restituito quivi li 12 corrente.

Trieste 20 maggio 1718.

Dev. Obl. Servitore  
Gabriele Bar. Marenzi.

Per conciliare queste contraddizioni di fatto, si deve conchiudere, che o Carlo VI. non abbia voluto tosto 'pubblicare la Patente de' 2 di luglio 1717, senza aver prima consultato il consiglio Triestino; ovvero che con quella Patente abbia soltanto dichiarato franco il porto fuori delle mu-



ra, e con le indicate commissioni intendesse di voler estendere il privilegio del porto-franco, <sup>1718</sup> eziandio nella città e territorio di Trieste, come fu poi eseguito.

Tale apprensione era entrata nel Turchesco Divano per le vittoriose armi cesaree, che il Sultano Ahmet-Han dimandò a Sua Maestà la pace, e tanto più la desiderò, quando seppe il grande preparazione di forze guerriere fatte dall'Imperatore per continuare con più vigore la guerra. Ond'è che colla mediazione dei ministri d'Inghilterra ed Olanda fu scelto Passarovitz nella Servia per luogo del congresso, dove si radunarono i Plenipotenziarj dell'augusto Carlo. Quivi li 27 luglio 1718 stipulossi un trattato di commercio, la di cui tendenza fu di statuire la vicendevole libertà del traffico pei fiumi, per terra, e per mare.

Le discipline in questo trattato ampiamente spiegate provano l'estensione, che Carlo VI. meditava doversi dare all'Austriaca navigazione, e la sicurezza, ed i vantaggi, ch'egli volle procacciare al suo commercio in ogni parte degli stati Ottomani, colla condizione perfino, che qualunque concessione la Porta fosse per accordare ad altre nazioni, sebbene non comprese nel presente trattato, debba ciò nondimeno intendersi accordata anche all'Austriaca.

La corte di Vienna provvedevasi da immemorabile tempo de' vini per suo consumo dalla città di Trieste; ma inaspettatamente i Triestini si videro privi di quest'utile, attesochè la corte, per

li motivi che si diranno qui appresso , in questo  
 1718 anno fece la suddetta provista in Capodistria , e  
 nell'Istria Veneta . Si offesero oltremodo i citta-  
 dini di Trieste per tale novità , e fecero ricorso a  
 Vienna , lagnandosi di tale nuova e straordinaria  
 disposizione della corte in pregiudizio de'suoi sud-  
 diti Triestini . La risposta dell' Aulica Camera fa  
 come siegue .

Nobili ec. Essendochè Sua Maestà Ces. e Catto-  
 lica graziosamente ha risolto sopra la doglianza  
 da voi fatta in punto della comprita seguita dei  
 vini italiani per la corte in Capodistria , ed in  
 quelli luoghi dello stato Veneto con escludere li  
 vini di Trieste , fosse causato a voi danno , ed ha  
 comandato , stante che sii notorio , che la vostra  
 maggior entrata consista in vino , ed oglio , e per-  
 ciò sarebbe contro il buon ordine , e politica co-  
 me sudditi Cesarei levarvi li effettivi , e necessarj  
 mezzi , e dar quelli in mani estere , principalmen-  
 te non fare alcun rifiuto per la qualità dei vini ;  
 ed all'incontro anco a voi non è permesso , che  
 voi dobbiate tenere li vostri vini a prezzo troppo  
 alto : pertanto la prelibata Maestà Sua Cesarea , e  
 Cattolica vuole , che quella sorte di vini li quali  
 si ponno avere colà in Trieste della qualità neces-  
 saria , per l'avvenire venghino colà levati , avvi-  
 sandovi però , che mentre voi non voleste dare li  
 vini a prezzo competente , S. M. C. Catt. fareb-  
 be tansare quelli mediante l'eccelso reggimento, e  
 camera . Onde in virtù della qui capitata grazio-



siissima ces. Risoluzione delli 28 decembre prossimo spirato abbiamo voluto intimarvi con le presenti per direzione, ed acciò sappiate umilmente obbedire: poichè così ec.

Graz li 7 gennajo 1719.

Intento Carlo VI. a promuovere piucchè mai il commercio nei porti del suo stato, emanò la seconda Patente, la quale contiene le seguenti disposizioni.

1. Raccomanda lo stabilimento della navigazione nell'Adriatico, e promette agl'intraprendenti ogni possibile protezione in generale.

2. In ispecie però promette a tutti quelli che stabilendosi nell'Austriaco littorale, volessero promuovere il commercio e la navigazione, l'assegnamento di terreni in Trieste, Fiume, e Porto-Re.

3. Concede l'uso della Bandiera Imperiale, e ne promette la difesa.

4. Assicura favorevole accoglienza ed assistenza anche alle navi estere, che nei detti porti approdasero.

5. Promette lo stabilimento di un tribunale di cambio e di commercio, onde procedasi *summarissime, et parata executione*.

6. Promette altresì comodità e sicurezza delle strade commerciali.

7. Fa cenno di volere stabilire delle compagnie di commercio, come anche di aumentare le fab-

briche, e manifatture negli stati ereditarj; e per-  
1719c:ò

8. Di accordare privilegj o franchigie tanto a quelle compagnie, come a nuovi manufacturisti e fabbricanti che colà venissero a stabilirsi. Data in Vienna li 15 marzo 1719.

Altra Patente commerciale si affrettò di emanare lo stesso Imperatore, datata tre soli giorni dopo la sopra esposta, la quale si espone qui intieramente come siegue.

NOI CARLO SESTO significhiamo a tutti ed a ciascheduno de' nostri fèdeli abitanti forastieri, e sudditi di qualsivoglia dignità, stato, officio, grado superiore od inferiore, li quali in qualunque luogo de' nostri ereditarj regni, principati, e paesi, cioè nell'Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Servia ed altri luoghi da noi conquistati, parimenti nell'Austria, Tirolo, Stiria, Carintia, e Cragno, Gorizia, Gradisca, Trieste, Fiume, ed in tutte le altre provincie e porti di mare abitano, ed ivi si ritrovano possessionati, o nell'avvenire abiteranno, e negli stessi luoghi collocheranno il domicilio loro, gl'impartiamo la nostra cesarea e sovrana grazia, ed ogni bene, e queste cose le facciam note a tutti ed a ciascheduno: da poichè nella pace che noi abbiam fatta colla Porta Ottomana, tra l'altre cose eziandio, per introdurre da una parte e l'altra il commercio, e li navigli, come per promuovere utilmente il medesimo, fu conchiuso con un speciale trattato sotto la data



dei 27 luglio dell'anno scorso 1718, e noi ancora prima di ciò, già in vigore de' nostri decreti in data de' 2 giugno 1717 stampati, e pubblicati, non che ultimamente sotto la data dei 12 marzo di quest' anno dichiarati, renovati, e pubblicati per introdurre l'universale commercio principalmente ancora tra la Cristianità in tutti li nostri regni Austriaci ereditarj, principati, e provincie, specialmente poi per la navigazione nei porti di mare dell'Austria inferiore facciamo nota la nostra cesarea e sovrana intenzione, tanto che a maggior promozione di questo affare sulla relazione da noi esattamente fatta di sopra nell'uno, e nell'altro decreto, noi clementissimamente abbiam risolto come segue, cioè:

Primo. Ai forastieri trafficanti; padroni di navigli, fabbricatori, ed altri artefici, li quali a motivo del commercio vogliono e desiderano trasportarsi e collocare il domicilio loro ne' nostri stati ereditarj dell'Austria inferiore; non solamente nel poco fa descritto distretto di Porto-Re, e Vinodol, ma anche in tutte le altre città, terre, e villaggj negli stati della nostra Austria inferiore, dove, e come in qualsivoglia luogo colà gli aggrada, e puol esser comodo, abbian oltre una comoda abitazione, anche il libero esercizio del negozio, delle manifatture, delle arti, ed ogni protezione necessaria rispetto di questo; come ancora per

2. A tal fine nel migliorare, ed ordinare, riparare, ed ampliare le strade regie, affinchè le medesime per promuovere il commercio, e per tra-

gittare , e trasportare le merci secondo la mercantile consuetudine ed uso diventino atte e praticabili , si lavorerà incessantemente , e quanto prima sieno terminate , e nello stesso modo nell'avvenire saranno mantenute . Perciò al detto fine noi concediamo clementemente facoltà a tutti i negozianti , e mercanti ne' nostri porti , fiumi , e torrenti nei nostri principati dell'Austria inferiore , e provincie ereditarie , anche senza salvo-condotto , o senza ogni altra generale , e speciale licenza , tanto con le sue proprie , quanto coi navigli presi a nolo , carichi , o scarichi , con qualsivogliano effetti , beni , e cose mercantili che arrivino di dimorare in quelli ed ove a loro piacerà di ritornare a vele aperte . Laonde noi per

3. Al suddetto fine abbiamo clementissimamente nominato porti-franchi le due nostre città Fiume , e Trieste situate vicino al mare Adriatico , dove tutti gli esteri trafficanti approdati al porto , altrimenti gli effetti ricevuti dalli nostri ereditarij stati da seconda , terza , quarta , e quasi quinta mano , in avvenire possono ottenersi per conseguenza la maggior parte dalla prima mano con gran guadagno , e quelli possono incontrare ulteriore acquisto col cercare buona occasione . Poichè noi per

4. A maggior sicurezza e promovimento di quelle cose ci siam presi cura di ordinare , non solamente per l'erezione , e stabilimento d'una perpetua particolare contumacia ; ma clementissimamente abbiamo dato anche le seguenti speciali li-



bertà per li due sopraddetti porti-franchi di Fiume e Trieste, ed a chiunque facciam palese la notizia, cioè : Primo, che qualsisia trafficante di naviglio, capitano, padrone, ed altri simili in tutti e due li nostri porti-franchi e sempre con, o esente da ogni peso, senza impedimento, e liberamente navigare nei medesimi, tanto in propria persona, quanto per mezzo de' suoi agenti e fattori, come ad essi colla pratica sembrerà ottimo, e comodissimo ai medesimi, ed agli stessi parerà di comprare, caricare, e trasportare le merci ed effetti senza ch'essi chiunque sia tenuto dare ai nostri officianti denaro, o così detto regalia, per protezione, od altro debito qualunque nome aver possa, a cagione di soggiorno, o per la navigazione, o nella navigazione; poichè eziandio per condurre le merci ( eccettuate secondo il tenore sotto la regola della vigente tariffa competente, colla solita tollerabile gabella ) non si dovrà pagare niente altro, che mezzo per cento del consolato, e così detto gabella dell' ammiragliato, dalle stesse merci, od effetti venduti, o altrimenti barattati, secondo il parere del preside del consolato, o del giudizio cambiario consiliativo, coll'aggiunta di una, o di altra persona di quella nazione della quale è l'arrivato naviglio, e ciò soltanto a proporzione della merce attualmente venduta, o barattata in negozio, cosicchè non essendo venduta o barattata il rimanente senza verun aggravio si possa trasportare. Seppure anche pel secondo, li navigli stazionati nei predetti due porti-franchi, o sotto le no-

stre bandiere, e colle nostre Patenti navigando li  
 1719 navigli cesarei sovrani ne' sopraddetti intorno a  
 questo dato colle Patenti del detto anno da poco a  
 qui dichiarate, rinnovate, e pubblicate con la pro-  
 messa sicurezza, e protezione con uno od altro  
 attentato, usare, e godere debbano tanto efficace-  
 mente che noi vogliamo procurare che il naviglio  
 quale esercita la forza, o la giustizia, il capitano  
 di questo o il padrone, e li suoi marinari di trat-  
 tare come pirati, d'inquirere a terrore contro  
 quei complici che celano, e che ajutano gli altri,  
 di prenderli, e tutti li loro navigli, li beni e le  
 merci dagl'istessi rapite, e trasportate in altri por-  
 ti, di restituirle alla parte danneggiata, pagare,  
 procurar altra decente soddisfazione, affinchè poi,  
 pel terzo. Qualunque trafficante, e negoziante nei  
 suddetti porti-franchi in uno o in altro modo mi-  
 gliore possa fare la sua convenienza, noi vogliamo  
 e permettiamo ad essi negozianti, tanto nazionali  
 che forastieri, che le sue merci, se saranno state  
 aggravate, verso un proporzionato valore del pa-  
 gamento nei magazzeni camerali esistenti in Fiu-  
 me, e Trieste, e secondo l'occasione di erigerne,  
 per essere deposte da tre sino alla quarta parte  
 dell'anno, e dove in questo frattempo tali magaz-  
 zini fossero riempiti di merci in tal caso tutte  
 queste merci si portino in una casa li vicino situa-  
 ta, oppure in un magazzino privato, si diano in  
 deposito, si chiudino con due chiavi, ed a questo  
 fine si prenda una chiave per il console residente  
 in quel luogo, l'altra poi dal proprietario delle



merci, come ancora il medesimo, ed egli in veruna maniera sia tenuto pagare la gabella, o il dazio prima che sieno passati li tre quarti dell' anno per le stesse merci depositate, a questo fine noi vogliamo, e clementissimamente permettiamo che tali merci possino essere tassate dal console, o dal consigliere del giudizio di cambio cogli aggiunti trafficanti, ed in nessun'altra maniera, come ancora sarà ad essi libero di comprare ne' nostri stati le merci per quanto potranno a poco e vil prezzo, e di rivenderle ai forastieri negozianti a quanto caro prezzo potranno esitarle, comodamente introducendole colà nelle nostre provincie secondo la propria disposizione del trafficante, dove frattanto il naviglio carica di altre merci, vorrà trasportarla più oltre, oppure se fosse occasione allo stesso padrone di andarsene altrove, ed al contrario il negoziaute non trovasse pronto il compratore delle sue merci, sia pertanto il medesimo sempre provveduto del necessario danaro, vogliam noi per

5. Procurare e giovare in maniera che nei sopraddetti due porti-franchi venga istituito tra breve tempo un banco sufficiente d' assicurazione, o società tanto per quei navigli che partono, come per quelli che arrivano, e dal medesimo possa ciascheduno stradare, o anticipare ogni volta una equa porzione del suo capitale sino ad un determinato tempo per le sue merci che arrivano e si depositano.

6. Permettiamo ancora clementissimamente ai traf-

ficanti e negozianti nei prefati due porti franchi volessero andare, o forse più oltre nei nostri ereditarj regni, principati, e provincie, ed ivi abitare, e negoziare di non dovere essere giudicati da verun altro in affari mercantili, fuorchè dal giudice da stabilirsi da noi e dal giudizio di cambio, eccettuate quelle cause che sono concernenti alla nostra sovrana gabella, o dazio ed il di lui defraudò, quali il da noi costituito ricevitore, e contro-ricevitore, col nostro aggiunto fiscale costituito nei luoghi, inquireranno, e secondo la giustizia tratteranno, e contro simili negozj de' mercanti, e dal giudizio cambiario prestamente, sommariamente, e senza ogni proroga difiniranno; pel

7. Li prefati trafficanti, quando essi dentro o fuori le mura delle nostre città di Fiume, e Trieste fabbricano case, e botteghe, e colà vogliono collocare le abitazioni, in veruna maniera saranno molestati nè nelle persone, nè nei loro beni, e neppure saranno perturbate, o aggravate contro l' equità le loro case, e botteghe: per l'

8. In caso che abbia da succedere qualche guerra, che Dio ci guardi, dove essi trafficanti dimoranti ne' nostri due sopraddetti porti-franchi, dovranno emigrare dai nostri stati, e principati dell' Austria inferiore, sarà libero ad essi, ed ai loro fratelli, e servi di vendere, e trasportare seco nello spazio di un anno, tutti i loro beni, e le mercanzie, nè verranno arrestati li navigli, ed effetti loro, nelle poco fa dette nostre provincie dell' Austria inferiore, principati e dominj, molto meno



saranno aggravate da rappresaglie; ma piuttosto gli autori di tali incompetenti attentati verranno<sup>1719</sup> giudizialmente citati, e secondo le circostanze delle cose, affinchè l'innocente non pianga la pena pel reo, saranno puniti. Come ancora

9. In caso di naufragio che li trafficanti possino patire nei porti del nostro mare Adriatico, nè il nostro fisco, nè verun altro de' nostri sudditi, ardiranno appropriarsi nessuna di quelle cose gettate dal naviglio in mare per alleggerirlo, o li beni recuperati dalli naufragi, siano rilasciati e restituiti. Parimenti

10. Li trafficanti nei sopraddetti due porti-franchi ne' quartieri, ed in altre occasioni saranno immuni dai pesi personali, e questa immunità godranno anche quelli, li quali a riguardo nostro risiederanno colà in Friuli oppure in Trieste, e rappresenteranno il consolato consigliere.

11. Vogliamo che li navigli quali entrano nei nostri porti sieno esenti dalle visite; al contrario che siano obbligati, ed astretti a produrre gli autentici libri aperti, ne' quali vi sia il nome del capitano del naviglio, della sua dimora, e della libertà del naviglio, assieme coll' autentica spedita dalla sua competente istanza col dimostrare la specifica degli aggravj di quei luoghi, nei quali hanno navigato: Quando poi il naviglio fosse carico di merci proibite dal fisco ( le quali particolari patenti saranno tra poco pubblicate ) saranno visitate per ritrovare le merci del fisco, non già le al-

tre, e rispettivamente come dal fisco saranno prese, e portate via. Dal restante poi

12. Concediamo e permettiamo agl'istessi trafficanti, e mercanti, ed a qualunque nazione per migliore proseguimento del commercio di fabbricare o dentro, o fuori della città di Fiume, o di Trieste pubbliche case, o abitazioni, ed a questo fine di comprarne il fondo, o altrimenti acquistarselo, eziandio il controllore, com'è costume in altri regni, provincie e città da esse stabilito, possa colla dimorare, a qual fine avrem cura che gli sia assegnato un comodo luogo, anche dove sarà necessario per quanto si potrà fare saranno clementissimamente soccorsi di maggiori libertà. Ed acciò

Per ultimo gli esteri negozianti, e mercanti abbiano alcuna cosa principale, e primaria, prometiamo, ed esibiamo ad essi queste cose alla loro nazione, e famiglie, tutti gli utili, e vantaggi reali, e personali libertà sieno ad essi fatti partecipi, che in altre città di florido commercio abbiano mai partecipato, e da noi avranno per quanto sarà possibile dietro le suppliche delle parti.

Le quali cose così premesse viene pubblicato, e fatto noto dal principio a tutti i nostri prefati fedeli abitanti forastieri, e sudditi, anche colle altre sopraddette parti a notizia di tutti, e singoli, con queste nostre stampate, e pubbliche patenti, affinchè chiunque sia con questa operazione tanto utile e vantaggiosa alla Repubblica, affinchè eziandio colla nostra clementissima volontà in ogni modo



sappia prevalersene, e godere, e possa godere le nostre clementissime promesse, come anche la potente protezione.

Per tali ragioni noi a questo fine a tutti, ed a ciascheduno dei nostri costituiti, ed ecclesiastici, e secolari superiori, prelati, conti, baroni, signori, cavalieri, luogotenenti, marescialli, capitani, amministratori, vicedomini, prefetti, burgravj, presidi di provincia, governatori, consoli, giudici, consiglieri, cittadini, comunità, ed agli altri tutti nostri ufficiali sudditi, e fedeli, di qualunque dignità, grado, e stato seriamente, e con grandissima efficacia abbiamo ingiunto, e comandato, che tutti e ciascheduno dei sopraddetti negozianti, e trafficanti assieme colle presenti nostre patenti, sieno assolutamente in ogni modo protetti e difesi.

Dato nella nostra residenza di Vienna li 18 marzo 1719 de' nostri regni Romano l'anno ottavo, della Spagna 16, e della Boemia anche l'ottavo.

Appena pubblicata questa patente, concesse Carlo VI ad una società di commercio, *la compagnia orientale* (1), un privilegio di privativa pel traffico all'ingrosso col levante, e ciò sì per terra, che sui fiumi, e nominatamente sul Danubio. Il re

---

(1) Di questa si parlerà più abbasso.

lativo diploma porta la data dei 27 marzo, e l'approvazione degli statuti sociali quella dei 29 dicembre del 1719.

In questo medesimo anno fu aperta una nuova porta alla città di Trieste, tra la chiesa di s. Pietro in piazza, e la casa che le sta di fianco or segnata col n. 502, alla qual porta fu posto il nome di *porta di Vienna*, perchè dalla medesima si esciva dalla città per andare a quella capitale. Prima di questa la città aveva sei porte d'entrata ed uscita, cioè la porta di Donota quale ancora esiste per andare in Rena di Riborgo detta anticamente anche la porta di Vienna, ed appoggiava da una parte al cantone della contrada di Pozzachera sulla casa segnata n. 638, e all'altra casa di rimpetto segnata n. 619, ed eravi soprapposta una cappella sotto il titolo dei santi Filippo e Giacomo, alla quale si saliva per una scala esteriore di pietra. Della Portizza, che dalla piazza della borsa mette alla contrada del Pane che conduce nella piazza vecchia detta anche del Rosario. Del porto, che ancor esiste sotto l'orologio della piazza grande. Della pescheria, la qual porta era appoggiata al fianco della casa Vogel, segnata col n. 572 e del granajo fu Curtovich col n. 560. Non esistevano allora li detti fabbricati, ma invece eranvi le mura della città. Di Cavana, questa porta era situata tra la casa fabbricata da Antonio Marinz soprannomato Lonz, ora di proprietà d'Antonio Karis negoziante di ferramenta segnata col n. 567, e tra quella fabbricata da Bernardo Osvaldo Curti, ora del negozian-



te Filippo Hiersl col n. 564. Sopra di questa porta eravi una torre, nella quale una cappella, dove si<sup>1719</sup> esponevano per tre giorni i condannati a morte.

Giunto all'età di anni 83 il nostro prelado Gio: Francesco Müller, e 28 del suo vescovato, dopo avere nella chiesa de' padri Gesuiti fatto erigere due altari di marmo, passò agli eterni riposi li 23 aprile alle ore 5 dopo mezzo giorno in questo anno 1720. La liberalità verso i poveri di questo prelado e la sua munificenza verso i Tempj di Dio, gli fece incontrare un debito di 100 ongarj d'oro col capitano di Trieste conte Matteo Strasoldo. Udendo questo, che il prelodato vescovo suo debitore erasi ammalato, e che minacciava di soccombere, temendo in tal caso di perdere il suo credito, volle a tempo assicurarsene sopra gli effetti dell'infermo, ed affinchè detti effetti non venissero dai parenti del medesimo trafugati, quattro giorni prima che spirasse il vescovo mandò dei soldati alla guardia del palazzo vescovile, e dopo due giorni portaronsi al vescovato il dottore come auditore del conte capitano Francesco Donadoni, e Felice Calò cancellieri del medesimo, quale Calò non volendo credere che il vescovo ancor vivesse, furono astretti li parenti dell'infermo, introdurlo nella stessa camera per assicurare, che ancor viveva. Nè di ciò contenti, si portarono nella camera di udienza ad aspettare che spirasse, alzando la portiera della camera ove il prelado era agonizzante, subito spirato il quale, mandarono a chiamare il conte capitano. Arrivato, ordinò che immediatamente ( non ancor

vestito il defunto co' suoi abiti pontificali ) fossero  
 1719 tutte le camere, e cancellaria, granaj, ed altro  
 sigillati. Frattanto continuò la guardia attorno il  
 vescovato sino al monastero delle monache. Fatte  
 che furono l'esequie andò immediatamente il ca-  
 pitano al vescovato a fare l'inventario di tutto,  
 non permettendo che fosse fatto dal capitolo, nè  
 dalla curia vescovile, secondo l'antica consuetu-  
 dine. Arrivò il conte capitano tant'oltre, che  
 portandosi alla chiesa vicina al vescovato, condusse  
 seco il bargello della città, ed ivi prese il viso-  
 reperto ed inventario; cosa ancor mai sentita nè  
 praticata in Trieste nella morte dei vescovi, e  
 furono fatti altri inconvenienti da non notarsi per  
 varj rispetti; dicendo il conte capitano, che teneva  
 ordini di fuori. Sopra simili procedure il capitolo  
 non volle prendere alcun impegno, essendo l'or-  
 dine, e la forza del principe. Quanto concernesse  
 all'inventario, il decano don Tullio Calò, ed il  
 canonico Scolastico Gio: Battista Francòl, ed il  
 dottor Antonio Kupferschein protestarono, che non  
 toccava al detto conte capitano tal funzione d'in-  
 ventariare, ma al capitolo; nonostante il conte  
 volle proseguire. terminate le funzioni della de-  
 posizione, terzo, e settimo dopo la morte del ve-  
 scovo; andò il capitolo a fare l'inventario sepa-  
 ratamente, senza che alcuno s'opponesse. Conti-  
 nuarono nondimeno le guardie attorno al vescova-  
 to alcuni giorni dopo, sino a tanto che il dottor  
 Müller, nipote del defunto vescovo, s'aggiustò col  
 co: capitano per la pretensione, ch'egli avea degli



ongari cento d' oro , e per le guardie , e cancelleria separatamente col consegnargli diversi mobili , ed <sup>1720</sup> altro , allora furono levate le dette guardie .

Monsignor coadjutore Delmestri , che poi successe al defunto vescovo Müller , sino al suo arrivo elesse per economi del vescovato i canonici Stefano Camnich , e Mattio Scussa . Confermò parimente anco la curia episcopale nelle persone del canonico Gio: Battista Francol Scolastico in vicario generale , in auditore il dottor Alvise Capuano del qu. Marcello , ed in cancelliere il dottor Antonio Kupferschein . La cancelleria però restò sempre sigillata sino alla venuta del nuovo vescovo , e le cause , che peraltro eran poche , si trattavano parte in vescovato , parte in casa del vicario generale , e parte nelle case dell' auditore , e del cancelliere .

Imperatore  
CARLO VI.

1720

Pontefice  
CLEMENTE XI.

80 GIUSEPPE ANTONIO Bar. DELMESTRI de Schönberg nato in Cormons l'anno 1673 arcidiacono di Gorizia e Gradisca , poi vescovo *in partibus infidelium* , e coadjutore del suo antecessore monsig. Gio: Francesco Müller . Prese possesso di questo suo vescovato li 28 ottobre in modo privato .

Eravi in Vienna una società di commercianti , in questi tempi , la quale , perchè trafficava coi generi del Levante , assunse la dita , o il nome di

*Compagnia Orientale*. A questa compagnia Carlo 1720 VI. concesse sotto la data dei 27 marzo 1719 un privilegio di privativa pel traffico all'ingrosso col Levante, e ciò sì per terra, che sui fiumi, e nominatamente sul Danubio. La detta compagnia sul bel principio formossi degli statuti sociali, i quali dal Sovrano furono anche confermati, come si è detto, li 19 dicembre dell'anno medesimo. In seguito alla Patente imperiale dei due luglio 1717 per la apertura del porto-franco in Trieste, la predetta compagnia stabilì qui in Trieste due fattori, cioè Pandolfo Federico Oesterreicher, venuto a stabilirsi in Trieste sin dall'anno 1717, e Giovanni Colombo Fuch Ghersen colla plenipotenza di agire in tutti gli affari in vantaggio della compagnia.

La prima operazione dei detti fattori in Trieste fu quella di ottenere dei fondi fuori delle mura della città ad oggetto di erigervi sopra delle fabbriche. In quest'occasione fu fatta tra la città e i nominati intervenienti o fattori della detta Compagnia Orientale di Vienna la seguente convenzione sotto li 17 dicembre 1720.

1. Che i fondi, che si danno ad uso della Compagnia Orientale già designati, cioè dalla porta di Riborgo sino alla Portizza, ed indi continuando sotto le mura sino alla porticella, che chiude il muro nuovo del porto, compreso il sito dov'erano le saline dette dello Snel, già vent'anni circa distrutte, sieno, e s'intendano sempre di ragione di questo pubblico, e di sua proprietà.



2. Che nelle fabbriche da erigersi dalla compagnia non possano chiudersi le porte, e strade che conducono da Riborgo alla porticella suddetta, e dalla porticella alle saline, ed al mare, ma restino libere, e capaci da carreggiare, e transitare a comodo universale.

3. Che debbano mantenersi dalla suddetta compagnia gli acquedotti, o siano sboratori, per dar esito all'acque della città, e quelle di fuori, che scorrono da diverse altre strade, ed alle immondizie delle beccherie, come sono presentemente, ovvero in altra forma, in modo che le acque non restino stagnanti, e le immondizie defluiscano, e ciò in forma tale che non riesca di danno, nè pregiudizio ai vicini.

4. Che la suddetta compagnia intendendo attaccarsi alle muraglie con fabbriche debba spiegarsi, che sorta di fabbriche, e di che altezza intende fare, affinchè l'illustr. magistrato, e sigg. assunti secondo le proposizioni, che saranno fatte possano accordare, con precauzionarsi a causa de' gl' incendj, scali, ed altri simili inopinati accidenti, tanto per buon servizio di Sua Sac. Cesar. R. Cat. M. che per sicurezza di questa città.

5. Che i predetti fondi passando anco all'uso della suddetta compagnia siano e s'intendano sempre soggetti alla giurisdizione sì civile, che criminale di questa città, e suoi tribunali, e similmente gli abitanti, o forastieri, siano di che classe esser si vogliano, territoriali, o forastieri, nè per qualsisia capo possano pretendere esenzione.

1720 6. Che la suddetta compagnia nelle fabbriche che farà non possa introdurre uve, o vini forastieri, nè venderne dei paesani senza il pagamento del solito dazio, sotto le pene espresse dallo statuto.

7. Che avendo quest'illustr. pubblico tutto il genio di dimostrare il contento, che ha in opera sì vantaggiosa, ed a lui profittevole, ma essendo la città ristretta di mezzi, com'è notorio, angusta di territorio, scarsa di sudditi, ed anco questi miserabili, che non può supplire alle ordinarie Robotte, si contenta, acciò non vengano ritardate le buone, e fruttuose intenzioni della compagnia, come ancora eretta la disegnata muraglia verso borra, ed adempite le altre cose da essa ricercate, e proposte, si contenta di concorrere all'opera una volta per sempre, e tutto quello potesse occorrere oltre l'uso dei predetti fondi anco con l'esborso di fiorini mille Alemanni, da essere ricavati dal quarantesimo dell'olio, da principiare il primo gennaro anno venturo sin all'intiera somma nelle forme, che lo esige il pubblico, oltre di che potrà essa compagnia impetrare da S. M. C. trattandosi di suo interesse l'aggiunto delle Robotte delle signorie vicine, che con tale negozio sentiranno ancor esse non poco utile, al che non mancherà pure con buona informazione presso la Ces. corte, ed eccelsi ces. dicasteri contribuire questa città in quanto sarà possibile.

8. Che in caso ( che Dio non voglia ) il negozio non riuscisse, e la compagnia non continuasse nel proposto esercizio con le speranze concepite di que-



sto pubblico per le rappresentazioni dei sigg. intervenienti suddetti, il pubblico 'possa risarcirsi, <sup>1720</sup> e rimanere soddisfatto sopra i miglioramenti, che fossero, o sopra qualunque altro effetto, tanto per il capitale de' fiorini mille, quanto per ogni danno, che venisse perciò a risentire.

Li 28 dicembre 1720 in Trieste nel palazzo del comune. Gl'illustr. sigg. Antonello Felice Francol de Francolsperg cav. del Sac. Rom. Imp. Francesco Jurco delle LL. dott., Cristoforo de Giuliani giudici, e rettori, Pietro de Leo, Alvisc de' Giuliani provvisori, e maggior parte de' consultori, ed altri sigg. specialmente chiamati ec. Fu stabilito con li sigg. Gio: Colombo Fuch Ghersem, e Pandolfo Federico Oesterreicher intervenienti della Compagnia Orientale di Vienna come segue.

1. Che il primo resti nel suo essere.

2. Sopra il secondo, che volendo la compagnia che la porticella, che va dal porto verso Riborgo fosse chiusa, resta stabilito, ed accordato, che resti chiusa di dentro per comodo della compagnia stessa, acciocchè in ogni bisogno, ed accidente si possa dar mano dalla città allo squero, e dallo squero alla città.

3. Che il terzo resti nel suo essere.

4. Sopra il quarto. Che la compagnia (essendosi portati sopra il loco gl'illustr. sigg. giudici, e provvisori, con li sigg. consultori assunti) possa per quello appartiene alla città attaccarsi con le fabbriche alle muraglie pubbliche, all'altezza, che troverà necessaria per l'opera, che intende erige-

re , dovendo chiudersi ed immunirsi i merli aperti  
 1720 delle mura , acciò gli arsenalotti , o altri lavoranti  
 in qualsisia tempo non siino per iscalare esse mura  
 sotto le pene delle leggi , ai quali i trasgressori  
 dovranno soccombere .

Sopra il quinto . Resta nel suo essere sino che  
 alla città resterà la giurisdizione in vigore degli sta-  
 tuti , non intendendo la compagnia avere alcuna  
 esenzione in tal particolare , ma voler essere consi-  
 derata , come gli altri cittadini , e nobili di questa  
 città .

Sopra il sesto . Resta nel suo essere , dichiara-  
 do , che assolutamente in alcun tempo non possano  
 esser introdotte uve , e vini ( nel sito da fabbricar-  
 si ) forastieri ; ma volendo vendere vini nel detto  
 sito da fabbricarsi , dovrà la compagnia pagare alla  
 città il dazio del vino , che si venderà alla minuta  
 nell'istesso modo , che pagano i cittadini , nobili ,  
 e religiosi di questa città .

Sopra il settimo . Resta nel suo essere .

Sopra l'ottavo . Resta nel suo essere , dichiara-  
 dosi solamente intendersi circa i fiorini mille che  
 il pubblico contribuirà , e la restituzione dei fondi ,  
 e non per altri danni .

Aggiungendo per fine , che resti circa l'appoggio  
 delle mura , e fosse riservato all'approvazione di  
 S. S. C. R. Cat. M. In fede di che si sono fatte due  
 consimili sottoscritte dalle parti per comune cau-  
 tela .

Antonello ec. Seguono le sottoscrizioni come  
 sopra .



Tre soli mesi e 22 giorni il vescovo Delmestri governò la chiesa Triestina. Mancò di vita li 19 febbrajo alle ore 8 e mezzo dell'anno 1721 in età di anni 48 in circa. Terminate l'esequie, il capitolo a tenore dei canoni a viva voce ed a pieni voti nominò ed elesse in vicario capitolare il canonico Alessandro Dolcetti arcidiacono. In economi furono eletti il decano Calò, il canonico Corrado de Giuliani, Camnich, Agostini. In cancelliere l'arcidiacono Scussa, e Papler.

Anche in quest'occasione il conte Strasoldo capitano della città s'intromise nell'inventariare gli effetti vescovili, ma il capitolo ricorse a Graz, e furono le cose poste in ordine.

Fu sepolto il suddetto vescovo Delmestri presso la cappella di Loreto nella cattedrale di san Giusto.

In quest'anno fu dato principio alla fabbrica del lazzeretto di s. Carlo.

Ai 20 maggio del 1722 il Sovrano emanò un corpo di leggi cambiarie Austriache unitamente ad un regolamento di giudiziale procedura cambiaria, quello diviso in 54 articoli, e questo in tre titoli.

Egli è rimarchevole per la circostanza di essere essa la prima legge Austriaca, alla quale Trieste fu assoggettata. Questa città non conosceva, e non osservava fino a questo momento altre leggi, che quelle dello statuto, e del sussidiario diritto canonico; nè mai fu dai Sovrani anteriori dell'Austria

fatta disposizione alcuna per introdurvi diversa legislazione.

La Compagnia Orientale in quest' anno medesimo, e nello stesso giorno conseguì da Carlo VI. quattro nuovi privilegj . Il primo , per la privativa costruzione, e navigazione di legni più lunghi di 60 piedi , non che per la fabbricazione delle gome, delle ancore , del catrame , dei cannoni di ferro, delle vele , della saja da bandiere , e generalmente per tutti gli oggetti ed accessorj necessarj alla navigazione : con diritto di valersi di queste fabbricazioni, tanto per uso de' proprj navigli , quanto per farne traffico . Restò poi nell' arbitrio della compagnia l' esercitare questi privilegj in Trieste, in Fiume, od in Buccari, ovvero in tutti e tre questi luoghi contemporaneamente. Il secondo dei suddetti privilegj fu per la fabbricazione di vasellame di rame , da esercitarsi in qualunque parte del littorale. Il terzo pel commercio del Portogallo , ed altre spiagge del Ponente con varj prodotti e manifatture dei paesi ereditarj , che nel privilegio stesso vengono nominatamente specificate. Il quarto finalmente per lo stabilimento di una raffineria di zuccheri in qualsivoglia porto dell' Austriaco littorale. Il primo e l' ultimo di questi privilegj privativi furono concessi per 20 anni, il terzo per 15, ed il secondo per 12 anni soltanto .

Tal era la decadenza, nella quale arrivarono in questi tempi il fondaco, o granajo pubblico, e la cassa civica per la mala amministrazione , che ri-



dotte erano al nulla . Li giudici , e rettori Alvisè de Capuano , e Luigi de Jurco rappresentarono <sup>1722</sup> il deplorabile stato di questi due essenziali oggetti al consiglio della città, affinchè mettesse un pronto riparo a sì fatto disordine . Radunatosi il prefato consiglio li 24 luglio 1722 decise, che il fondaco debba essere maneggiato da un cassiere , e dal fondacaro con la soprintendenza di tre consiglieri idonei , sufficienti , e zelanti da essere tosto deputati dai giudici senza veruno stipendio .

Per agevolare il commercio della Compagnia Orientale intrapreso dopo ottenuti dal Sovrano i sudescritti privilegj, si contentò la città alla presenza del capitano della medesima conte Marzio Strasoldo , e mediante l'intercessione del conte de Wogherperch commissario cesareo , e presidente del commercio, di rilasciare alcuna cosa de'suoi diritti e prerogative. Onde sotto li 13 ottobre 1722 furono nei consigli placidati tre punti :

1. Che degli olj che farà venire la compagnia , o per transito , o per altro in questa città , corrisponderà invece di due e mezzo , uno per cento . Di quegli olj poi che non si scaricheranno in città, ma si manderanno per transito per il Friuli, ed altre parti , mezzo per cento .

2. Che caricando una nave di legnami forti, de' quali intendeva negoziare per Portogallo, la compagnia non pagherà altro per dazio de' legnami che soli ducati 25 per bastimento grande o piccolo . Per altri legnami poi pagherà il solito .

3. Che la compagnia possa con le dovute precauzioni provvedere lo squero solamente di vino forastiere, e di tutto il vino che verrà introdotto pagherà il solito dazio a ragione di vendita, e che non possa nè in donativo, nè per pagamento dare ad alcuno paesano nè forastiere, che non fosse impiegato nello squero, nemmeno un boccale.

Non contenta la compagnia orientale di queste agevolezze da essa medesima ricercate, e contro la fede del contratto sotto li 12 novembre dello stesso anno, progettò i seguenti punti da esserle dalla città accordati.

1. Che i fondi concessi alla compagnia per suo uso, cioè dalla porta di Riborgo sino alla Portizza, d'indi continuando sotto le mura sino alla porticella, che divide il muro nuovo del porto compreso il sito dove erano le saline dette dello Schnel, restino sempre per il pubblico di Trieste, per quello riguarda il jus fondiale, con questo però, che alla compagnia sia sempre permesso farvi erigere sopra quelle fabbriche, che ad essa parerà, senza che la città in tempo alcuno possa porvi, nè pretendere alcun affitto, contribuzione, censo, livello, o altro aggravio di qualsisia nome, che pensar si potesse, nè mai pretendere di ritorno il suddetto sito sin tanto che la compagnia se ne servirà per servizio del suo negozio.

2. Essendo chiusa di dentro la porticella, che va dal porto verso Riborgo, rimarrà in tal confor-



mità la medesima per tutto il tempo che la compagnia si servirà dello squero, affine in ogni evento di occorrenza si possa dar mano dalla città allo squero, e da questo a quella. <sup>1722</sup>

3. La compagnia sarà obbligata tenere purgati i canali ossia acquedotti, che attraversano il fondo concessole da tutto quello potrebbe impedire il libero corso delle acque.

4. Che alla compagnia sia permesso senza contraddizione attaccarsi alle mura della città, in quell' altezza erigere l' opera, che intendesse fare, senz' altro obbligo, che di fare da quel canto serrare i merli aperti delle mura stesse per impedire acciò non vengano scalate.

5. Che detta compagnia pure senza minima contraddizione della città possa in vigore del clementissimo privilegio di S. M. C., e Cattolica tenere un profos, o sia bargello per freno e buona disciplina di tutte le sue maestranze, e lavoranti, il quale indipendentemente da alcun altro giudice, o giurisdicente, ma di solo ordine dei rappresentanti, o amministratori d'essa compagnia nel caso di disubbidienza, d'ingiurie verbali, reali, e simili minori criminalità, che nei suddetti fondi succedesse fuori dello spargimento di sangue tra persone in attual suo servizio, e lavoro, possa castigarli con carcere, ferri, battiture secondo gli sarà prescritto. Salvo sempre il criminal maggiore, in tal caso la compagnia sarà tenuta di fermare il delinquente, sempre che le riesca d'averlo nelle mani per farlo porre nelle pubbliche carceri, affine ivi venga

castigato dietro il dettame delle leggi: con questo  
 1722 però, che la città non possa mai mandare nei sud-  
 detti fondi nè soldatesca, nè tantomeno sbirraglia,  
 per evitare ogni confusione, e tumulto, che potreb-  
 be nascere fra gente di diversa nazione, e differen-  
 ti umori.

6. Che la compagnia pure senza la minima con-  
 traddizione della città possa in vigore del privilegio  
 clementissimamente concessole da S. M. C. Catt.,  
 tenere un' osteria sopra i fondi suddetti, e quelli,  
 che anco in avvenire coll' introdurre più fabbri-  
 che, e manifatture potrebbe acquistare fuori della  
 città, per comodo delle maestranze, e lavoranti, e  
 ciò per causa degli eccessivi dazj sopra le vettova-  
 glie, e specialmente sopra il vino, in riguardo de'  
 quali dovrebbe pagare la compagnia salarj esorbi-  
 tanti per mantenere le dette maestranze, e con tali  
 pesi insopportabili non potrebbe mai stare a pari  
 d' altre nazioni; così la città permetterà alla com-  
 pagnia l' intiera libertà di provvedersi i vini, e vi-  
 veri dove troverà il maggiore suo vantaggio, e  
 questo s'intende solamente per le suddette sue  
 maestranze, che lavoreranno fuori della città. Ed  
 acciò ne riporti la medesima ancor in questo qual-  
 che utile giammai avuto per lo passato, si obbliga  
 la compagnia di tutti i vini forastieri che intro-  
 durrà pagare il quattro per cento ad essa città con  
 esclusione però d' ogni altro aggravio, ed a scanso  
 d' ogni contrasto, si caleolerà il prezzo del vino  
 per sempre a lire sei l' orna, o sia il barile.

7. Sino a tanto, che da S. M. C. Catt. o dai



suoi eccelsi consigli venga fatto il necessario regolamento in merito del quarantesimo dell' olio, <sup>1722</sup> si obbliga la compagnia di corrispondere uno per cento di quello, che spedirà per questa città nelle provincie di Stiria, Carintia, e Cragno, e che ivi resterà; per consumo di quello poi, che per questa città passerà in Friuli, per colà essere consumato, pagherà la compagnia solo mezzo per cento: di quello all' incontro, che non resterà per uso delle suddette provincie, ma sarà solamente per passaggio spedito in altre, sia per mare, o per terra, senza distinguere nazione, nè regione, non intende essere tenuta la compagnia alla corrisponsione d' alcuno, benchè minimo diritto, dovendo essere considerato, come traffico in maggior parte mai stato per il passato. Senza la qual libertà la compagnia non potrebbe mai stare a pari d' altre nazioni circonvicine, nè introdurre questo nuovo negozio di transito a prò delle provincie, come pur è l' intenzione di S. M. C. Catt., ed in tal maniera pagherà la compagnia tanto di quello già introdotto fin qui, quanto di quello che in avvenire introdurrà sino al prefato regolamento; dovendo dall' importare essere dedotti i fiorini mille, coi quali l' Illustr. pubblico si è compiaciuto concorrere alla riparazione dello squero. Aggiungendo inoltre a questo punto, che nel sbarco dell' olio capiterà a Trieste da qualunque parte per conto della compagnia, siccome anche nella spedizione d' esso per ogni parte, la medesima non possa essere astretta di pagare la rasatura, nè di farlo

misurare coll' intervento del pubblico misuratore, <sup>1722</sup>ma introdurre, pesare, e misurarlo liberamente dalla sua propria gente nei suoi comodi, all' incontro comprandolo, o vendendolo in luogo potrà intervenirvi detto pubblico misuratore, mediante il suo solito pagamento ogni qualvolta la compra, e rispettiva vendita non seguisse a peso.

8. Siccome per beneficio comune, e pubblico è necessarissimo far nettare, o sia scavare il porto, o mandrachio di questa città sino al lastricato per renderlo capace di ricevere bastimenti d' ogni sorte; così l' Illustr. pubblico farà trasportare il fango che se ne caverà sopra lo squero nei luoghi, che restano ancora da immunirsi con farlo coprire di terra sufficiente per mantenere l' aria salubre a vantaggio universale; all' incontro la compagnia si esibisce dare qualche recognizione alla gente che porterà detto fango al luogo dello squero, che se gli dimostrerà.

9. Tutti i ministri, officianti, artefici, capi mastri, mastri, lavoranti, ed altre simili persone, che per servizio della cesarea compagnia sono state sin qui introdotte in Trieste, o s' introdurranno nell' avvenire, s' intendono franchi da tutti gli aggravj, tanto reali, che personali, e che i medesimi sieno liberi da guardie notturne, diurne rabotte, da quartieri, da contribuzioni, e da ogni altro benchè minimo aggravio, che immaginare si potesse; ma dandosi il caso di guerra, o peste nella città ( da' quali flagelli Dio sempre la guardi ) allora in tali estremi bisogni, come nemmeno



i religiosi non sono esenti dal pubblico servizio, non intende tampoco la compagnia esimere le sue <sup>1722</sup> persone, che spontaneamente volessero fermarsi in Trieste, concedendogli però sempre la facoltà di poter mettere in salvo da ogni pericolo gli effetti della compagnia.

10. Tutte le differenze che potranno nascere tra la cesarea compagnia, e i suoi dipendenti con altre persone in materia di commercio, non possa pretendere la città di comporre, o giudicare le medesime materie, a tenore della clementissima intenzione, e concessione di S. M. C. Catt., dovranno essere le medesime ventilate avanti il giudizio mercantile, che a tal effetto sarà eretto.

11. Tutte le strade soggette alla città di Trieste, tanto quelle che conducono ne' boschi, dai quali avrà da ritirare fuori legnami la compagnia, quanto le altre pubbliche dovranno essere riparate prontamente a spese della città stessa, in forma tale, che le medesime si rendano praticabili con comodo carreggiabili, ed atte ad ogni lavoro in conformità della mente graziosissima di S. M. C. Cattolica.

12. Potrà trafficare la cesarea compagnia in ogni tempo, e per qualsisia loco col legno dolce, senza che dalla città si possa pretendere alcun dazio, aggravio, o altro peso, ma che s' intenda franca in ciò, come sono stati fin qui franchi i nobili del paese a tenore dello statuto.

Tutti i premessi capitoli accordati con la presente scrittura non potranno in minimo pregiudi-

1722 care la cesarea compagnia in caso di qualche ulteriore concessione graziosa di S. M. C. Catt., che per promuovere il bene pubblico potrebbe accordarle. Intanto però vogliamo le parti abbino tutto il suo vigore, e forza, e con questi annullato ogni precedente contratto, che tra la città e la compagnia fosse stato fatto, considerandoli per nulli, come se mai fossero fatti, avendo per manutenzione loro sottoscritto, e munito con loro sigilli il presente contratto, del quale se ne sono fatti due esemplari da tenerne uno per parte.

Li 9 settembre 1772.

De Raginfels a nome del direttore della  
Compagnia Orientale.

Sorpresi oltremodo i consigli della città a siffatti progetti in pregiudizio della libertà Triestina, e degli antichi diritti e statuti, immediatamente spedirono la rimostranza di tal fatto al Sovrano, onde poter ottenere giusto e pronto riparo a tali pretese della suddetta Compagnia Orientale.

Frattanto la Maestà di Carlo VI. sempre sollecita a stabilire sodi fondamenti per l'avviamento, ed accrescimento del commercio, istituì in Trieste un console per le nazioni Greca ed Ottomana nella persona del già nominato Liberale di Giacomo Baseo, in considerazione delle cognizioni, e commendabili sue qualità, non che dell'onoratezza con cui trafficava, e della prima spedizione fatta da



questo porto per Smirne a conto e rischio suo proprio.

1723

In quest' anno parimenti fu aperto in Trieste e Fiume il tribunale mercantile e consolato di mare di prima istanza. Come pure fu nominato, ed impiegato Girolamo Davanzo in qualità di proto, o costruttore di navigli.

L' anno 1723 fu dalla sovrana corte nominato capitano sostituto di Trieste Andrea barone de Fin.

In risposta al ricorso fatto dal magistrato della città contro il progetto e le pretensioni della Compagnia Orientale l' anno scorso, il Monarca emanò in quest' anno 1723 sotto li 6 marzo una risoluzione, nella quale riepilogando i punti pretesi dalla predetta compagnia, ne modificò alcuni in vantaggio della città, e specialmente che la compagnia dovrà pagare sette per cento alla città per tre anni consecutivi pel vino che l' osteria della detta compagnia spaccerà. Che dell' olio, che la medesima spedirà per terra, pagherà uno per cento. Di quello spedirà per acqua mezzo per cento. Per traffico de' legnami che la stessa in una barca carica di legname duro somministrerà ducati 25 alla città, e per il legname dolce trafficherà al pari dei nobili della città.

Non essendo accostumati i Triestini di ricevere ordini, decreti, e risoluzioni sovrane, perchè sempre regolati si erano coi patry statuti, come si accennò di sopra, perciò non avevano preso sin

1723<sup>3</sup> quì il sistema neppure di registrarli dopo ricevuti, al che nemmeno si sapevano adattare. Più volte dalla corte fu inculcato che i medesimi venissero registrati, e posti nella cancelleria; ma tutto indarno. Finalmente il capitano della città appoggiato alle sovrane risoluzioni, procurò di porre argine a sì pernicioso disordine colla seguente ordinanza.

Noi Marzio del Sacro Romano Impero Conte di Strasoldo ec. ec.

Col tenore del presente si commette, ed espressamente comanda alle signorie loro nob. acciò nell' avvenire tutti li graziosi cesarei ordini, che verranno diretti alli sigg. giudici, e rettori, quelli vengano dalla posta ces. portati nella ces. cancelleria, ivi aperti, e dal ces. cancelliere registrati, ed indi alle sig. loro nob. riconsegnati, affine possano eseguire esattamente ciò che graziosamente verrà comandato, e dopo finito, ed eseguito il ces. volere riporre indietro, ad effetto ec. e ciò sotto pena ad arbitrio nostro, ed altra dagli eccelsi dicasterj ces. avendone di ciò sotto la data d'oggi l'istesso severamente ordinato al ces. mastro di posta. Dato dalla Fortezza di Trieste li 16 marzo 1724.

Li 8 giugno del 1724 cadde un fulmine nel campanile della cattedrale di s. Giusto, e di là penetrò nella picciola sagrestia della cappella della Santa Casa di Loreto, ove in parte rovinò, ed in parte



abbruciò due preziosi piviali (1) ricamati in oro donati dall' augustissima imperatrice Eleonora. 1723

Non intendevano gli agenti della compagnia orientale di pagare la misurazione dell' olio a norma del prescritto, nè servirsi dei giurati pubblici misuratori, e pesatori, perlochè trovandosi aggravato il daziario Leonardo Prandi, presentò ai giudici, e rettori della città un ricorso sopra tale oggetto.

Congregati i nobb. cittadini in consiglio sotto li 13 settembre 1724 decisero: Che gli Illustr. sigg. giudici debbano assolutamente mantenere il nob. sig. supplicante nell' escossione del dazio della misura levato con buona fede da questo pubblico, giacchè è stato sempre praticato a memoria d' uomini l' escossione nel modo, che ora s' addimanda, tanto più, che non consta li misuratori addimandare per la misura di più di quello prescrive lo statuto, esigendo solo per la fatica quello ch' è stato da tanto tempo praticato, e che hanno contribuito sinora gli altri mercanti, e negozianti d' olio, portando anche in riflesso tal punto non essere stato controverso dalla ces. privilegiata compagnia sinora nè avanti sua eccellenza il sig. conte di Wobersperg direttore supremo del commercio stato quivi con il sig. direttore, ed altri interessati della compagnia stessa, nè avanti la Maestà del Sovrano, che con la graziosa risoluzione dei 6 marzo 1723

---

(1) Piviale, *abito sagro fatto come un mantello.*

passata per gli eccelsi consigli dell' Aust. inf. sotto  
 1725 li 16 detto non ne fa veruna menzione, arguendosi  
 chiaramente aver in resto confermate le esazioni  
 dei dazj non eccettuati nel modo, che si è sempre  
 praticato, dovendo perciò prestare ogni braccio op-  
 portuno, e necessario per tale riscossione, acciò il  
 pubblico non ne risenta notabile pregiudizio nelle  
 sue rendite.

Imperatore  
 CARLO VI.

1725

Pontefice  
 BENEDETTO XIII.

LUCA SERTORIO Bar. Delmestri de Schönberg  
 fratelli del suo antecessore, arcidiacono anch' esso  
 di Gorizia, e Gradisca, gli successe dopo quattro  
 anni di sede vacante in questo vescovato. Il capi-  
 tano sostituto della città bar. de Fin, come com-  
 missario ces. conferì al medesimo nel palazzo ve-  
 scovile a nome di S. M. il possesso temporale la  
 mattina dei 21 gennajo coll' intervento del capito-  
 lo del magistrato della città, e di tutto il clero, o  
 nobiltà.

La Commissione commerciale fu la prima, che  
 sotto li 19 gennajo 1725 progettasse alla corte so-  
 vrana la mutazione dello statuto rispetto all' ele-  
 zione dei giudici e rettori. Per motivo di tale  
 suggerimento fu rappresentato, che i giudici e  
 rettori della città sfuggivano le spese ordinarie,  
 perchè essi tre giudici in forza dello statuto sola-  
 mente quattro mesi restavano in un reggimento, ed  
 in tal tempo le entrate che tenevano in mano del



pubblico, non le applicavano volentieri in altro che nelle private loro intenzioni a proprio vantaggio, e che i successori si scusavano non sapere le risoluzioni pervenute agli antecessori; onde l'intendenza commerciale era di sentimento che i giudici, e rettori dovessero consegnare al capitano sostituto le necessarie spese in danaro per l'escavazione del porto, quale non meno che la riparazione delle strade era l'oggetto di simile doglianza. Onde per rimedio fu stimato opportuno, che si facesse bensì ogni quattro mesi la ballottazione dei giudici, in tal forma però, che ogni volta solamente un giudice fosse eletto. Mutato poi pensiero fu progettato che il sovrano riservasse per se la nomina d'un giudice di Trieste, il quale non già ogni quattro mesi dovesse mutarsi, ma a beneplacito, sino ad altra graziosa risoluzione. Che il suddetto giudice dovesse aver cura dell'esecuzione delle risoluzioni ed ordini registrandoli regolarmente, ed informando gli altri due giudici con denunziare i contravenienti, e così speravasi che il pubblico ben presto verrebbe a risorgere. Acciò poi non apparisse che in tal forma venisse pregiudicato al privilegio, e statuto di Trieste; che la sovrana risoluzione potrebbe essere clausolata = nelle presenti congiunture sino al miglioramento, e senza pregiudizio dei privilegj ec.

Saputo dai consultori il detto maneggio, unitisi i nobb. consigli tutti uniformi consultarono, che gl' Illustr. sigg. giudici, e provvisori assunti quattro o sei dei sigg. patrizj dei più assennati e pratici

1725 debbano senza perdita di tempo con ben fondato ricorso rappresentare a S. C. R. C. M., e suoi eccelsi consigli, che i progetti indicati nell'informazione della suprema ces. delegata commissione del commercio non ponno sussistere senza uno sconvolgimento totale del governo di questa città, distruzione delle leggi, statuti, e buone consuetudini con rappresentare simil progetto essere stato altre volte posto in pratica senza avere avuto buon effetto con tutte quelle altre ragioni, e fondamenti che additerà la loro prudenza, e de' soggetti, che seco assumeranno, venendoli a tal effetto contribuita tutta la facoltà ed autorità di servirsene d'ogni mezzo, e strada, e d'ogni provvedimento pubblico, che fosse necessario a divertimento d'un tanto pregiudizio con supplicare anco Sua S. C. R. Catt. M., e suoi eccelsi consigli clementissimi concedere la licenza di poter ispedire uno o due oratori a tal fine per dimostrare, che tal mutazione di governo, ed alterazione delle leggi non sarebbe di buon servizio cesareo.

Stabilitosi il commercio in Trieste, rendevasi necessaria la fabbrica de' bottami per essere pronti alla disposizione dei trafficanti. A tale oggetto il primo fabbricatore di questo genere, che qui si venne a stabilire con uomini ed attrezzi adattati in questo medesimo anno 1725, fu Giovanni Gerolini, padre del presente dott. Martino Gerolini avvocato, e pubblico notajo in questa città.

In quest'anno parimenti Carlo VI. emanò l'in-



giunta patente, concernente il modo di contenersi dei comandanti ed officianti verso i trafficanti ec. 1725

Noi Carlo Sesto a notizia di cadauno ancora sotto li 2 giugno dell' anno 1717, abbiamo reso pubblico e noto d' avere noi dichiarati per porti-franchi ambi i nostri porti dell' Austria inferiore Trieste e Fiume, e consecutivamente d' avere mediante ambe le nostre patenti emanate li 15 e 18 marzo dell' anno 1719, in guisa confermato, rinnovato, ampliato la detta nostra clementissima risoluzione, che a tutti e singoli trafficanti, manifattori ed altri artefici, che inclinano domiciliarsi od in detti porti marittimi, ovvero in tutte le altre città, borghi, e ville de' nostri stati dell' Austria inferiore, accordiamo aggradevole ricovero unitamente al libero esercizio del loro negozio, manifatture e traffico, e che concediamo libero a cadauno, che nei nostri porti, riviere e fiumi dell' Austria inferiore trafficando entrerà o sortirà di farlo senza verun passaporto, ovvero altra generale o speciale licenza. Di più a maggior vantaggio di ciò abbiamo promesso di migliorare e slargare le strade principali, ed a scanso d' infermità epidemiche di costituire perpetua contumacia, come pure inoltre il libero transito delle merci intranti, ed iteratamente uscenti per mare, non men che dato la sicuranza di far in effetto godere la nostra cesarea e sovrana difesa, e protezione a tutte le navi ancorate ne' nostri privilegiati porti marittimi o naviganti con nostra bandiera, giusta noi pure in

conformità delle speranze date ai negozianti per  
 1725 comodo e sicuro ricovero delle loro mercanzie ab-  
 biamo fabbricato alcuni magazzini in ambi i nostri  
 porti marittimi dell'Austria inferiore, e concesso  
 ad essi in quello il deposito delle medesime verso  
 tenue corrisponsione di ricovero, ossia dritto di  
 fondaco, e per la celere terminazione poi delle dif-  
 ferenze insorgenti non solo tra i negozianti, ma  
 eziandio in materia de' contrabbandi abbiamo co-  
 stituito speciali giudici, e giudici di cambio di pri-  
 ma, e seconda istanza, come pure dichiarati intie-  
 ramente liberi non tanto dai quartieri, quanto  
 ancora in altre contingenze dai pesi personali i  
 trafficanti che verranno ad abitare in predetti am-  
 bi porti-franchi, in modo che in caso di guerra,  
 ( che Iddio misericordiosamente non permetta ) ad  
 ognuno sia lecito di poter vendere, ovvero traspor-  
 tare fuori di stato, o da per se stesso, o per mez-  
 zo de' suoi fattori, e serventi le sue mercanzie esi-  
 stenti nei nostri paesi, e principati dell'Austria  
 inferiore.

Essendo adunque la nostra clementissima in-  
 tenzione e volere, che venga fedelmente eseguito  
 tutto quello che contengono le nostre precedenti  
 Patenti, ed a sequela di ciò essendo noi graziosis-  
 simamente inclinati, non solamente di confermare  
 e rinnovare, ma eziandio d'ampliare le franchi-  
 gie, privilegj ed immunità nelle medesime pro-  
 messe ai negozianti, manifattori ed artefici; laon-  
 de noi anche con lodevole zelo ed assistenza delle  
 nostre provincie dell'Austria inferiore



1. Abbiamo fatto ridurre in tale stato, migliorare e slargare le strade principali, che non solamente sopra le medesime possono essere condotte le mercanzie con carriaggi grossi caricati da' nostri privilegiati porti marittimi per li nostri stati dell'Austria inferiore; ma eziandio per tutta sicurezza sono stati costruiti, e fabbricati sopra i fiumi, torrenti e ruscelli de' ponti e de' trasporti ben fondati e durevoli, con che per conseguenza li trafficanti godono distinto vantaggio nella più celere e più sicura condotta delle mercanzie, e ciò mediante l'abbassamento non piccolo de' noli.

2. Li lazzaretti fabbricati a Trieste e Fiume, e li magazzini destinati per lo spurgo delle mercanzie sospette sono stati ridotti a perfezione; e come noi toccante alla contumacia in breve fisseremo, e daremo alla stampa un adeguato regolamento; così parimente avremo la cura acciò coll'assistenza divina, e con tenere tutta la necessaria vigilanza, li nostri porti marittimi, e paesi dell'Austria inferiore vengano preservati da morbi comunicativi, e da infermità pestilenziali, al qual fine siamo graziosamente solleciti, acciò mediante deputazione di perpetua commissione di sanità, e delle persone necessarie per i lazzaretti, cioè di sacerdoti, medici, chirurghi, vivandieri, guardiani, e serventi di contumacia vengano ben servite ed assistite nell'anima, corpo e loro beni. Similmente noi abbiamo

3. Fatto fabbricare più magazzini in ambi i nostri porti-franchi marittimi, ne' quali li negozianti

1725 nazionali, ed esterí verso pagamento del tenue qui sotto specificato diritto di fondaco potranno allogare le loro mercanzie, e quelle sino a tanto che li piacerà, verranno ivi conservate senz' altro pagamento, e questo però senza che alcuno venga obbligato di valersi de' nostri magazzini, ma sia bensì libero, e permesso a cadauno il suo proprio arbitrio e vantaggio, s' egli voglia porre le sue mercanzie in questi nostri, ovvero suoi proprj, o in magazzini presi ad affitto da altri. Noi dichiariamo ed ampliamo inoltre

4. Le franchigie de' dazj sopra tutte le mercanzie provenienti ed iteratamente uscenti per mare a segno, che per le medesime non verrà riscosso dazio, ovvero altra imposizione, come mai quella potesse essere nominata ed immaginata, di modo che se anche le mercanzie fossero state sbarcate da un naviglio nell' altro, barattate, e depositate ne' magazzini, per le medesime non dovrà mai essere esatto altro fuori del tenue affitto di magazzino, purchè questa sia mercanzia venuta per mare, e che iteratamente sortirà per mare, senza che la stessa venga condotta entro o passata per le nostre provincie dell' Austria inferiore. Abbiamo pure

5. Ormai fatte le provvidenze così presso li nostri proprj, come presso li provinciali, e privati dazj, acciò le mercanzie, che vengono condotte verso li nostri porti marittimi privilegiati, ovvero vengano da' medesimi, e non appartenenti al consumo per li nostri stati dell' Austria inferiore, paghino un terzo di meno delle gabelle sinora usi-



tate. Di più a tenore delle seguenti tariffe sub lettere A B C D ed E ci sono certe mercanzie, <sup>1725</sup> quando le medesime passano per li nostri paesi dell' Austria inferiore abbassate ancora a minore ed insensibile imposizione di transito ed esito, e siamo inoltre graziosamente intenzionati d' intraprendere per l' aumento del commercio ne' nostri stati dell' Austria inferiore un total equitativo stabilimento delli dazj. Ed affine anche

6. Le controversie che accaderanno tra' negozianti, ovvero le querele, che si presenteranno in materie di contrabbando, vengano celeramente definite, il corso della giustizia promosso, ed impedito, ed abbreviate tutte le protrazioni, sono parimente a tale effetto state debitamente istituite nel modo suddetto in ambi li nostri privilegiati porti marittimi, delle seconde istanze.

7. Ed ultimo. Promettiamo a tutti, e singoli i negozianti, manifattori, ed artefici, di qualunque nazione quelli sieno, li quali verranno ad abitare ne' predetti nostri porti marittimi dell' Austria inferiore, che li medesimi saranno sempre liberi da tutti li pesi personali, quartieri, guardie e da altre imposizioni, e verranno riguardati come ospiti; di più noi specialmente rifletteremo acciò nel caso a' medesimi meglio aggradisca di stabilirsi fuori d' ambe le città di Trieste e Fiume, li venga dato conveniente luogo ad un giusto prezzo per la fabbrica di comoda abitazione. Inoltre abbiamo insinuato alla nostra città di Trieste, affine non presuma d' impedire in alcun conto a simili domi-

ciliati negozianti, manifattori ed artefici l'intro-  
 1725 duzione de' vini forastieri nella quantità che tengo-  
 no bisogno per loro casa ( con ciò però che questi  
 non traffichino con esso, o lo vendano ) e concios-  
 siachè oltre a questa disposizione fatta in benefi-  
 cio del commercio la nostra clementissima inten-  
 zione e volontà è, che ognuno sappia in che for-  
 ma li nostri officianti costituiti all' amministrazione  
 nei detti porti-franchi circa il loro contegno  
 sieno debitamente istruiti. Perciò abbiamo dato  
 alla stampa pubblica l'istruzione, questa a' me-  
 desimi consegnata, ed annessa alla presente nostra  
 Patente, acciò dalla stessa cadauno comprenda in  
 quale forma gli verrà resa la dovuta protezione,  
 celere assistenza, e giustizia. Laonde noi per il  
 suddetto effetto in virtù della presente non solo  
 seriamente, com'efficacemente commettiamo, e  
 comandiamo a tutti e singoli nostri costituiti tri-  
 bunali ecclesiastici, e secolari, prelati, conti, ba-  
 roni, cavalieri, luogotenenti, marescialli, capita-  
 ni, e governatori delle provincie, vice-domini, ca-  
 stellani, podestà, gastaldi, fattori, consoli, giudi-  
 ci, consiglieri, cittadini, comunità, ed in somma  
 a tutti li nostri officianti, sudditi fedeli di che di-  
 gnità, stato, o condizione li medesimi sieno; di do-  
 ver essi in ogni modo difendere e mantenere secor-  
 do la presente nostra graziosissima Patente tutti e  
 singoli negozianti, trafficanti, manifattori, ed ar-  
 tefici, che verranno a possessionarsi ne' nostri  
 porti-franchi marittimi, e paesi dell' Austria in-



feriore: Mentre in ciò viene eseguita la nostra graziosissima volontà ed intenzione.

1725

Data dalla nostra residenza, e città di Vienna li diecinueve del mese di dicembre dell' anno 1725, de' nostri imperj del Romano nel decimo quinto, delle Spagne nel ventesimoterzo, e dell' Ungheria e Boemia pure nel decimoquinto.

## ISTRUZIONI

In qual modo i nostri comandanti, ed officianti d' ambi i nostri porti-franchi marittimi dell' Austria inferiore di Trieste e Fiume in umilissima esecuzione dell' emanate nostre graziosissime Patenti in un, ed altro abbiano a contenersi verso i trafficanti, negozianti, manifattori, artisti e cadaun' altra persona.

### Articolo I.

Primieramente l' incombenza dell' amministrazione de' porti-franchi averanno nelle operazioni economiche li nostri supremi esattori, li loro controscriverani, ed ispettori de' magazzini; la soprainendenza poi, come pure l' amministrazione della giustizia, li nostri al governo civile destinati capitani come nostri rappresentanti, colla concorrenza de' nostri tribunali mercantili.

1725

A tutti e singoli di qualunque nazione, condizione e religione quelli siano, è concesso d'approdare ne' nostri ambi privilegiati porti marittimi di Trieste e Fiume per poter nelli medesimi liberamente, e senza impedimento negoziare; anzi quando gli stessi non trovano occasione di vendere subito le loro merci, li resta permesso e concesso di depositarle ivi, e nelli magazzini nostri, ovvero nella città presso private persone, con che però nel caso posteriore facciano di ciò l'insinuazione presso alli nostri officj di mude, e consegnino specificazione delle mercanzie, che intendono depositare, acciò li medesimi abbiano la dovuta diligenza, perchè delle dette merci introdotte per mare nulla venga condotto, sia per il consumo ovvero per il transito nelli nostri paesi dell'Austria interiore senza pagare le gabelle imposte.

Tutte queste mercanzie provenienti per mare da paesi esteri non hanno da pagare nè gabelle, nè dazj, quando le medesime vengano interamente navigate fuori per mare. Parimente non sono da esigere gabelle o dazj da quelle mercanzie, che da un naviglio straniero sono state scaricate nell'altro, se anche per esse fra due negozianti fosse stata entro li porti marittimi stipulata compra ovvero baratto.



## Articolo III.

1725

Concernente poi le mercanzie, le quali levate che siano da magazzini, o restano per il consumo in ambi li nostri privilegiati porti marittimi, oppure vengono condotti ne' nostri stati ereditarj, vi abbiano da pagare le gabelle ordinarie. Similmente

## Articolo IV.

Si hanno da pagare li soliti dazj per le mercanzie condotte per terra, e poste ne' magazzini.

## Articolo V.

Quelle merci che capitano per mare, ed intieramente vengono condotte fuori per mare, sono da tutte le altre gabelle e dazj totalmente franche e libere in guisa che per le medesime nè appresso le nostre mude di Trieste e Fiume, nè dalle mude di quelle città, nè da quelle della provincia, chiamato *Mittelding*, sotto pena della nostra disgrazia, e castigo possa essere esatto il minimo; ben inteso alli magistrati delle suddette ambe città senza di ciò non compete altra gabella, che da quello che in ambe città di Trieste e Fiume viene consumato; le provincie poi tengono unicamente diritto d' esigere il loro dazio (*Mittelding*) secondo la moderazione, e limitazione da noi fatta, da quelle mercanzie, che fuori de' più detti porti marittimi

dell'Austria inferiore vengono condotte più avanti  
 1725 in, e per le nostre provincie dell'Austria interiore.

#### Articolo VI.

Ed affine venga dato comodo alli negozianti, e trafficanti di depositare ben guardate, e sicure le mercanzie introdotte ne' nostri porti marittimi, quando non le possano, o non le vogliano subito vendere, non solamente in conformità delle nostre Patenti abbiamo fatto fabbricare li convenienti magazzini, eziandio concediamo a tutti e singoli negozianti nazionali ed esteri di porre in essi le loro mercanzie, ed ivi lasciarle sino che li piacerà per il che non sono tenuti a pagar altro una sol volta, e non più che l'affitto del magazzino a norma della tariffa seguente.

#### Articolo VII.

Li negozianti approdanti nei porti marittimi saranno tenuti al loro arrivo ne' porti d'insinuarsi presso alli supremi officj delle mude, ed abbenchè quelli non sieno intenzionati di vendere nelli nostri porti marittimi al consumo le mercanzie introdotte, o di spedirle per terra più avanti in, o per li nostri stati dell'Austria interiore, ma solamente o ivi depositarle, o ne' loro proprj, ovvero ne' magazzini presi in affitto; non ostante devono presentare agli officj una specificazione delle mer-



canzie depositate, ed indicare la casa in cui tengono il loro magazzino; acciò dalli nostri mudari<sup>1725</sup> di tempo in tempo vengano visitati li detti magazzini, e guardato se non vi sia stato consumo delle mercanzie. Dovranno parimente li detti negozianti, quando gli stessi, delle mercanzie depositate ne' magazzini privati, spediscono qualche cosa per mare, ovvero anche per terra, insinuarsi presso li nostri officj di muda colla differenza però, che per le mercanzie da trasportarsi per mare nulla, ma per quelle che verranno nei, o per li nostri paesi dell' Austria interiore, paghino le gabelle imposte.

#### Articolo VIII.

Quando poi dalli negozianti si vorrà depositare le mercanzie ne' nostri magazzini, gli stessi negozianti dovranno consegnare ai nostri supremi esattori la specificazione delle mercanzie, che porranno nelli nostri magazzini, li quali registreranno le dette specificazioni nei loro libri da tenersi precisamente a questo fine, e noteranno sopra le dette specificazioni le parole: *da farsi bollette*. Dopo di che li negozianti estraderanno le stesse specificazioni alli controscrivani, affine li medesimi taglino fuori de' libri le bollette stampate e numerate, e sopra quelle notino la somma di denaro ch'è da pagare per affitto di magazzino delle mercanzie, che si depone, poi sottoscrivano le bollette, le quali sottoscritte che sianò anche da' supremi esattori,

li negozianti, ovvero padroni de' navigli le consegneranno agl' ispettori de' magazzini, da' quali verrà riscosso il diritto di magazzino, e fatta quietanza a' negozianti per il pagamento prestato, come viceversa prese di ritorno da detti ispettori le bollette, acciò essi con dette bollette possano comprovare ne' loro conti l' introito del denaro.

### Articolo IX.

L' officio de' supremi esattori viene unicamente confidato a quelli che *pro tempore* amministrano l' officio della muda, a' quali però per tal causa non viene permesso di tenere osteria, ovvero taverna, come pure agli stessi sotto perdita del loro servizio, e di tre anni d'arresto, ed altro arbitrario castigo resta proibito, ch'essi nostri supremi esattori non facciano alcun negozio nè per terra, nè per mare, nè tengano navigli per se soli, ovvero con altri in compagnia, meno poi prendano in se da chi si sia commissioni mercantili, ovvero procura, nè sotto qualsivoglia immaginabile pretesto esercitino qualche mercatura. Resta però ai medesimi, come a tutti altri nostri sudditi permesso di poter interessarsi nelle pubbliche da noi graziosamente confermate e privilegiate compagnie, e di tener una o più barche per la pesca. Assieme poi



## Articolo X.

1725

Viene imposto ai supremi esattori di dover essi astringere tutti gli officianti de' porti-franchi ai loro obblighi, e per conseguenza a regolata ed assidua esecuzione del loro servizio, conforme non li vengono concesse altre ferie, che le feste ordinate dalla Chiesa, e quando anche in tali giorni facesse bisogno dovranno essi supremi esattori ricercare la licenza per il lavoro dagli ordinarj del luogo, acciò non venga nel minimo impedita la spedizione de' negozianti, ma bensì accelerata colla possibile brevità; e quando tra gli officianti e negozianti insorgessero delle differenze, devono essi (eccettuato che fossero d'importanza maggiore e superiore alla loro autorità) cercare di sopirle e definirle, giusta tutto quello che ad essi in ciò viene ordinato d' eseguire puntualmente.

## Articolo XI.

Dovranno parimente i nostri supremi esattori, controscrivani di Trieste e Fiume non solamente inoltre con assiduità continuare la spedizione de' soliti mensuali, e quartalizj estratti de' proventi d' essi fidati, ma eziandio d' obbligare gl' ispettori de' magazzini, affine gli stessi formino regolarmente sì gli estratti mensuali, che li quartalizj sopra li denari de' magazzini, effetti, e del lazzeretto, e puntualmente consegnino quelli ogni mese ad essi supremi officianti unitamente a' denari esi-

1725 stenti per cassa verso loro quietanza, perch' essi possano assieme inserire detti estratti mensuali, e quartalizj come siegue con gli altri figliali nei loro estratti d' officio, e quelli aggiungere; li denari poi prender ad ulteriore custodia e conto; conforme un ispettore de' magazzini sarà tenuto ogni qualvolta il supremo esattore vorrà visitare la cassa d' aprirla, e di consegnare per tale effetto le chiavi al detto supremo esattore.

### Articolo XII.

Non potranno nè i nostri supremi esattori, nè i controscrivani per se stessi impiegar, e spendere altro delli denari entrati per il diritto di deposito, magazzini, e lazzaretto, che quanto importano li salarj ordinarj, e quello può abbisognare per provizione dell' officio, il che tutto però deve essere contro regolare quietanza pagato, e portato nei conti; toccante il soprappiù hanno d' attendere ciò che dell' avanzo di cassa disporrà la nostra rappresentanza bancale in Graz.

### Articolo XIII.

Li supremi esattori danno in affitto i magazzini secondo il prescritto negli articoli primo e sesto ai negozianti, i quali devono pagare anticipatamente l'affitto, poscia poi possono lasciare ivi riposare senz' altro pagamento le loro merci sin a tanto, che li piacerà e si presenterà congiuntura di spe-



dizione o di vendita; inoltre resta agli stessi permesso di entrar di giorno in detti magazzini, e<sup>1725</sup> di rivedere le loro mercanzie.

#### Articolo XIV.

E conciosiachè a noi sommamente preme la conservazione de' magazzini fabbricati con tanta spesa, ed essendo l' equità, che dovendo li negozianti pagare l' affitto per le mercanzie deposte, le stesse vengano in quelli ben conservate ed assicurate dalla pioggia e da altre corruzioni: indi graziosamente vogliamo di dover li supremi esattori più volte visitare li detti magazzini, la fabbrica e tetto se si ritrovino in buon stato, e quando sia bisogno di riparazione; col presente tenore li conferiamo autorità e facoltà, ch' essi possano fare le disposizioni senz' altra insinuazione intorno alle piccole riparazioni, ch' ascendono ad alquanti, ed al più a quindici giorni, giusta tali spese, che nell' loro conti li verranno abbonate; trattandosi poi di maggiore spesa e di principale riparazione, dovranno essi coll' intervento di ben esperti architetti farne la visita, sopra ciò far formare disegno e calcolazione delle spese, accompagnandola con loro informazione alla nostra camera dell' Austria interiore, la quale poi saprà disporre l' occorrente

#### Articolo XV.

Ed affine li magazzini vengano di giorno e di

1725 notte bene assicurati, non meno che li negozianti nel carico e discarico delle mercanzie in aprire, e trasportare li colli per mezzo di fide persone ben assistite; perciò si dovrà appresso a detti magazzini non solamente costituire un ed altro guardiano, ma eziandio a quelli facchini, che s'adopreranno appresso alli magazzini, si darà il giuramento, e si tasserà le loro operarie mercedi, le quali sotto grave gastigo non presumeranno trasgredire.

#### Articolo XVI.

Noi replichiamo iteratamente ed inculchiamo con efficacia a' nostri supremi esattori di dover essi assiduamente astringere tutti gli officianti de' porti-franchi all'amministrazione de' loro servizj, ed avere la speciale attenzione, che li medesimi con prestezza e senza minima dilazione spediscono li negozianti, poichè, quando gli stessi mancassero al loro dovere, s'intendano rei di renderne stretto conto, e secondo le circostanze delle cose, caduti in castigo.

#### Articolo XVII.

Poichè li controscrivani hanno da formar e spedire le bollette sopra gli affitti de' magazzini, indi dovranno assieme tenere conto cogl'ispettori de' magazzini, nel quale li pongano a debito, il che secondo le bollette spedite dovevano incassare,



a se poi notare in credito quello che gl'ispettori de' magazzini cadaun mese pagano alla cassa del<sup>1725</sup> supremo esattore, e questo per tale causa acciò dopo spirato cadaun mese possano rivedere, se gli estratti formati dagl'ispettori de' magazzini nell'introito siano giusti, e concordino colle bollette spedite, poichè, nascendo in ciò svario, si dovrà lo stesso insinuare al supremo esattore per l'opportuno rimedio. Devono pure tutte le bollette essere numerate e firmate da' supremi esattori, e controscrivani, mentre senza loro sottoscrizione non se le riconosceranno per autentiche, ed avanti la spedizione delle medesime sono li negozianti tenuti di pagare il diritto di bollettino con tre carantani.

#### Articolo XVIII.

Mentre gl'ispettori ricevono da' negozianti l'affitto di magazzino, devono gli stessi per quello darli quietanza, li quali sono tenuti pagarli un e mezzo carantani per la lor opera; essi ispettori de' magazzini poi non riceveranno mercanzie nei magazzini, senza che sia stato per esse pagato l'affitto de' medesimi, ben inteso, che se tralasciassero di ciò eseguire, sia questo a loro rischio, ed essi avrebbero a bonificare il contingente al nostro erario, giusta li medesimi saranno tenuti per maggiore cautela di depositare cauzione reale di fiorini duemila da pagarsi il censo d'essa con annui cinque per cento. E ciò che riguarda li loro

1725 estratti mensuali, hanno gli stessi da consegnarli assieme col denaro esistente in cassa dopo spirato cadaun mese alli nostri supremi officianti, li quali sopra di ciò li faranno le dovute quietanze. Il conto poi è da rendersi ogni anno, e tutti gli introiti sono da giustificarsi colle bollette, e gli esiti colle quietanze.

### Articolo XIX.

Ed affine anche gl'ispettori de' magazzini possano avere migliore attenzione sì bene all' introito delle nostre rendite, come alle mercanzie esistenti nei magazzini, dovranno ad essi essere consegnate abitazioni franche ne' porti-franchi, affine li medesimi devano avere speciale attenzione, acciò di notte restino ben serrate le porte e le finestre le quali per il meglio de' negozianti non hanno da essere aperte se non dal nascere sino al tramontare del sole, nè v'è da permettersi ad alcuno di trattenersi in essi con lume ovvero altro fuoco; essendovi necessità di dover di notte aprire li magazzini, resta solo permesso di entrarvi con lanterne, il che si deve similmente osservare negli intieri distretti, ossia territorj de' porti-franchi, nè si dovrà di nottetempo lasciare in essi entrare verun estero; si deve inoltre fare le disposizioni, acciò niune mercanzie, e singolarmente quelle, che dalla pioggia possono ricevere danno, di notte restino fuori de' magazzini.



## Articolo XX.

1725

Niun officiante de' porti-franchi presumerà di partirsi dalli privilegiati porti marittimi senza espressa licenza della nostra camera dell'Austria interiore, come nel caso contrario resterà privato dal suo servizio, e posto in severo arresto, il quale castigo parimente s'intende rispetto alli controscrivani ed agl'ispettori de' magazzini quando li medesimi entrassero in negozj, il che nel modo suddetto resta già vietato a' supremi esattori. Comandiamo inoltre clementissimamente a non dovere alcuno de' nostri officianti de' porti-franchi aggravare in alcun conto li negozianti, non esigere dai medesimi maggior importo del permesso per le bollette, ma piuttosto prestarli ogni vantaggio, ajuto ed assistenza, precipuamente poi debbano attendere, acciò li visitatori delle mercanzie e li facchini si portino con discretezza verso li negozianti e loro fattori, non strapazzino, dannifichino o straccino le merci a loro confidate, bensì le pongano con tutta precauzione al luogo destinato, nè tampoco per le loro opere esigano di più di quello contiene la tassa posta, e ciò sì sicuramente, come in caso contrario, venendo da' negozianti presentate contro li detti revisori di mercanzie e facchini ben fondate querele, li medesimi non solamente verranno scacciati dal servizio, ma eziandio castigati con arresto, e secondo le circostanze delle cose con metterli ne' ferri.

1725

Approdando una nave, tartana ovvero altro naviglio, di che nome quello sia, il padrone del naviglio è tenuto d'insinuarsi nel porto-franco, di avvisare quali mercanzie egli abbia, a chi spettino, se quelle venghino condotte nelle città di Trieste e Fiume, ovvero nelle nostre provincie ereditarie per consumo, oppure se debbano restar sopra li navigli, ovvero essere poste nel porto-franco, acciò tutto questo possa essere annotato presso gli offizj, mentre le suddette mercanzie sono destinate alla vendita per le nostre provincie ereditarie, ovvero passano di transito per le medesime, si deve per esse pagare li competenti dazj, ed in ciò aggiustare le cose presso quel supremo esattorato.

## Articolo XXII.

Volendo poi li negozianti depositare le loro mercanzie ne' nostri magazzini, li medesimi devono perciò insinuarsi presso il nostro supremo esattorato, ed ivi levare bolletta diretta all'ispettore de' magazzini, il quale poscia verso la presentazione di detta bolletta, e pagamento del danaro contante d'affitto li concederà la deposizione, e li darà quietanza della somma pagata, ove, dopo pagato una volta l'affitto di magazzino, le mercanzie saranno tenute, e ben guardate nei magazzini.



zini, come s'è detto di sopra, sino tanto, che piacerà alli negozianti. 1725

### Articolo XXIII.

Non sarà lecito alli negozianti di vendere alla minuta, come li bottegaj, cos'alcuna delle mercanzie poste nei porti-franchi, ma la vendita, com'è solito presso li negozianti, deve essere fatta all'ingrosso, sotto la seguente specificata pena, che delle dette merci non deve essere venduta quantità di minor prezzo di 100 talleri, quando non sia, che la mercanzia in se stessa non valesse tanto; se poi a ciò venisse contraffatto, il compratore perderà la mercanzia, ed il venditore il prezzo.

### Articolo XXIV.

Nè anche viene concesso d'introdurre nelli nostri porti marittimi ferro forastiero, acciaio, rame, argento vivo, tabacco, e sale, senza avere sopra di ciò speciale licenza.

### Articolo XXV.

Vogliamo inoltre graziosamente di dovere in cadaun porto marittimo ogni settimana una volta venire presso al nostro civile capitano e rappresentante, il supremo esattore, controscrivano, ed ispettore de' magazzini, consigliarsi sopra l'emergenza, ed ogni mese avanzare in corpore princi-

1725 pale relazione sulle cose passate alla nostra primaria Commissione ordinata in Graz sopra gli affari del commercio, come pure cadauno separatamente alla sua competente istanza, ed attendere mediante le stesse la nostra clementissima risoluzione .

### Articolo XXVI.

Affine a cadauna parte venga fatta la competente giustizia e resa ragione, abbiamo sopra ciò ( come nell' articolo primo s'è fatta previa menzione ) in ispecialità imposta la direzione a' nostri capitanej, e rappresentanti civili, ed in virtù della presente voluto nominarli presidi delle seconde istanze, sibbene presso li tribunali mercantili e di cambio effettivamente costituiti, come pure presso al nuovamente istituito giudizio de' contrabbandi, essendo la nostra graziosissima volontà ed intenzione di dover essi nostri capitanej aver attenzione non solamente acciò li nostri giudizj di cambio e de' contrabbandi non vengano nella loro giurisdizione turbati da magistrati di Trieste e Fiume, o li sia fatto pregiudizio, ma eziandio specialmente acciò venga fatta celere giustizia, e nella riscossione delle spese giudiziarie sia osservata la fassa posta, e non ardirà alcuno sotto grave pena esigere d'avvantaggio dalle parti .

### Articolo XXVII.

E conforme da noi ormai per avanti nei porti



marittimi dell'Austria inferiore sono stati costituiti consolati, o li così nominati giudizj di cambio e di negozio, come pure intorno alla navigazione tra negozianti padroni di barche, ed altri vengono brevemente definite, ed in esse sommarissimamente proceduto; laonde ratifichiamo, rinoviamo e confermiamo graziosamente in virtù del presente tenore le predette istanze, e vogliamo, che le medesime nella loro attività non siano turbate, ed in ciò da niuno li venga fatta usurpazione, o pregiudizio, quindi noi seriosamente ammoniamo li presidi, assessori, ed attuarj de' suddetti giudizj di cambio di prima, e di seconda istanza, acciò esattamente osservino l'istruzione da noi datagli, accudiscano a decidere brevemente ed a norma delle leggi e dell'equità le liti insorgenti tra negozianti, padroni di barche ed altri, e dal canto loro a non mancare in cosa, che possa essere utile e vantaggiosa alla promozione della giustizia, all'avanzamento del commercio ed al bene pubblico.

### Articolo XXVIII.

E volendo noi che le parti in niun modo sieno lese nelle loro ragioni, anzi piuttosto che vengano nelle medesime mantenute, come pure a difesa della giustizia ammetterle li legali sussidj, cioè l'appellazione e revisione nella conformità delle nostre costituzioni di cambio clementissimamente pubblicate li 20 maggio 1722; è però la nostra graziosissima volontà ed intenzione, che (mentre

1725 più fiato simili beneficj vengono dalle parti ricercati unicamente per la protrazione delle cause, ed indi fattone abuso) l'appellazione non sia altrimenti ammessa, se non quando la stessa viene addimandata in istanti, dopo la pubblicazione della sentenza fatta dalla prima istanza, e che l'appellante, quando per tema della di lui ritirata, ovvero distrazione delli di lui effetti fosse *pericolo in mora*, sia tenuto dare idonea cauzione all'appellato per quello, che fu sentenziato dalla prima istanza. La revisione poi, la quale deve essere impetrata presso il nostro intimo consiglio dell'Austria interiore e regolarmente non ha de' facili luoghi, quando sono emanate due uniformi sentenze da giudizj di cambio di prima e seconda istanza, non dovrà in alcun conto impedire l'esecuzione della sentenza fatta nel tribunale d'appellazione, ma dovrà essere fatto il pagamento alla parte che nel predetto appellatorio avrà ottenuto la vittoria, ovvero, secondo l'esistenza delle circostanze, almeno depositato il quanto aggiudicato in terzo luogo sicuro ad interesse, sino che segua la sentenza di revisione.

#### Articolo XXIX.

Acciò parimente in caso di contrabbando li negozianti, che credono di essere gravati, non sieno tenuti di proporre le cause presso ai nostri tribunali dell'Austria interiore in Graz, abbiamo ad effetto di levare tale, e più lungo modo di proce-



dere, ed in conseguenza per celere amministrazione di giustizia graziosamente risolto che simili materie di contrabbando debbano essere trattate presso ai nostri supremi esattori di Trieste e Fiume, coll' intervento del fiscale di cadaun luogo come in prima istanza, e quando contro la di lei sentenza venisse interposta l' appellazione, quella venga ricercata presso ai nostri capitani e rappresentanti ivi, li quali coll' aggiunta di due assessori del giudizio cambiale di seconda istanza, e dei nostri officianti del sale del luogo rappresenteranno la seconda istanza, la revisione poi deve nella forma suddetta essere impetrata presso il nostro intimo consiglio dell' Austria interiore. Non però mai potrà l' appellazione essere altrimenti ammessa, se non quando in conformità del precedente articolo alla pubblicazione della sentenza del primo giudizio, come s' è detto di sopra, la stess' appellazione venga in istanti addimandata, ed all' appellato dall' appellante, se fosse pericolo della di lui ritirata, ovvero di distrazione delli di lui effetti, sia stata data precedentemente sufficiente sicurezza. E come che la revisione senza di ciò, essendo consimili le sentenze d' ambe le istanze, non viene facilmente concessa; perciò la medesima in verun modo impedirà o leverà l' esecuzione della sentenza seguita nell' appellatorio.

### Articolo XXX.

Conforme li contrabbandi delle mercanzie vengo-

no unieamente pronunciati in pena contro quelli, li quali scientemente e maliziosamente a defraudazione del nostro erario presumono d' introdurre le mercanzie senza pagar in tutto od in parte le mude, oppure hanno tentato di nascostamente praticar ed introdur entro delle mercanzie proibite: Indi vogliamo, quando in materie di contrabbando da parte del negoziante non conti, e sia provato chiaramente il dolo, ma vi sia intervenuto svatio e probabile ignoranza, l' affare venga preso *de aequo*, e le mercanzie state prese in contrabbando sieno strettamente secondo le circostanze lasciate, poichè la nostra clementissima volontà e comando è, che li detti negozianti non vengano aggravati con stancheggi non necessarj, ma piuttosto che li venga facilitata e promossa la loro navigazione.

#### Articolo XXXI.

Li nostri capitanj e rappresentanti avranno tutta l'attenzione all'esatta esecuzione ed adempimento dell'istruzione data nel merito del lazzaretto, magazzini, e porti-franchi, e di procedere nella norma fissata contro li trasgressori colli castighi prescritti.

#### Articolo XXXII.

Il supremo esattore e gli altri officianti di cadaun porto-franco, similmente il custode, e sottocustode del lazzaretto, e quell' in esso servono



come guardiani e facchini, come pure altri, che acciò vengano impiegati, sono sotto la giurisdizione del predetto nostro capitano ed interpellati nelle cause civili presso quest'istanza. <sup>1725</sup>

#### Articolo XXXIII.

Venendo delle querele contro li guardiani e facchini li nostri capitani le ammetteranno e tratteranno sommariamente, e secondo le circostanze delle cose sentiranno sopra ciò precedentemente la deputazione di sanità, ovvero li custodi del lazaretto, oppure il supremo esattore.

#### Articolo XXXIV.

In tutti li mancamenti ed eccessi commessi nell' adempimento del loro servizio da quelli che stanno sotto la giurisdizione del capitano come nostro rappresentante allo stesso compete l' inquisizione; concernente poi li delitti non spettanti al servizio, saranno gli stessi sottoposti alla giurisdizione di quel tribunale, sotto il quale ordinariamente stanno. Dovranno però

#### Articolo XXXV.

Li nostri capitani in caso di furti, incendj, ed altri danni, che succedono nelli lazaretti o porti-franchi, fare esatta revisione ed inquisizione, ab-

1725 benchè li delinquenti ordinariamente non fossero sotto la loro giurisdizione.

### Articolo XXXVI.

Sin' a tanto che un custode di lazzeretto, e gli altri officianti d' un porto-franco ancor amministrano effettivamente il loro servizio, non potrà sopra il loro salario, per qualunque causa o debito mai sia, e quanto mai siano quelli privilegiati, essere posto sequestro.

### Articolo XXXVII.

Nella morte d' alcun estero di qualsivoglia nazione quello sia, il nostro capitano, e rappresentante ivi, farà consegnare le di lui facoltà a quella persona, che si può bastantemente legittimare all' eredità, ovvero è provisto d' autentico mandato per levarla; non trovandosi poi alcuno a ciò autorizzato, comanderà esso capitano di doversi *ad interim* depositare gli effetti dell' eredità nel porto-franco, e ben custodirli, anzi quando non si trovasse a ciò persona sicura, presso cui si possa certificarsi del pagamento, accudirà egli ad inquirere con tutta brevità, però fondatamente, a cui sia decaduta tale eredità, e da consegnarsi legittimamente.



## Articolo XXXVIII.

1725

Li nostri capitani non permetteranno, che per alcuna causa o debito, per quanto privilegiati quelli possano essere, anzi se anche lo stesso fisco ne volesse sopra di essi formare pretesa, venga posto sequestro, o siano trattenute le mercanzie ed effetti esistenti per motivo di quarantena nel lazzeretto, o che sono state introdotte nel porto-franco, se non che le stesse fossero ormai effettivamente caricate sopra le barche; vengono però da ciò eccettuati quelli casi, de' quali tratterà inoltre, e si prescriverà il preciso nella prossimamente seguente ulteriore istruzione del lazzeretto.

## Articolo XXXIX.

Quelle parti, che stanno sotto la giurisdizione del nostro capitano e rappresentante, ovvero del giudizio di cambio, ed ivi hanno contestata la causa, non possono più dai medesimi declinare, e ricorrere ad altre giurisdizioni.

## Articolo XL.

Gli esteri esercitanti la mercatura ne' Porti-franchi, le loro famiglie, serventi o fattori non dovranno essere molestati nè nelli beni, nè nelle loro persone per causa di debiti contratti fuori dei nostri stati Austriaci, se non nel caso, che gli stessi dopo fatta convenzione, ed accordo dovesse-

1725 ro essere pagati ne' nostri paesi Austriaci, o che li nostri sudditi ne fossero con essi impegnati. Parimente non dovranno li medesimi essere arrestati e puniti per alcun delitto da loro commesso fuori delle nostre provincie Austriache.

#### Articolo XLI.

Le lettere di cambio che sono state fatte così nelle nostre provincie ereditarie Austriache, come fuor di esse, e che sono state accettate ne' porti marittimi, devono essere pagate a norma de' statuti cambiarj ormai pubblicati con tutta pontualità da quelli a cui sono state tratte, nè si dovrà dalli giudizj di cambio di prima e di seconda istanza ricevere alcuna eccezione e sutterfugio, ed a quelli dare luogo.

#### Articolo XLII.

Nelle cause civili, e quando per causa di debiti la parte rea può dare all' attore sufficiente sicurezza ovvero cauzione, non dovranno per tali cause li negozianti esteri nè essere trattieneuti, nè impediti nelle loro operazioni, e nemmeno trattieneuti nel proseguimento del loro viaggio, e navigazione; sono però i medesimi tenuti di costituire in loro vece idonea persona autorizzata, a cui devono gli stessi lasciare sufficiente mandato per la contestazione, proseguimento, e definizione del processo.



## Articolo XLIII.

1725

Commettendo questi esteri negozianti reato non spettante al lazzeretto, ovvero al porto-franco, compete l'inquisizione all'istanza ordinaria a cui noi commettiamo, che in quelli mancamenti minori, li quali nemmeno sogliono essere castigati colla relegazione, si tratti quelli secondo l'equità, non se li carichi con arresto, nè se l'impedisca nel proseguimento del loro viaggio e navigazione, specialmente se gli stessi danno sufficiente sicurtà *de judicio sisti*, e lasciano addietro legittimata persona con opportuno mandato per l'incamminamento, proseguimento, e terminazione del processo, nel modo e forma, che si ha motivato nell'antecedente articolo nel merito dei processi nascenti nelle cause civili, giusta con tutto rigore dev'essere proceduto contro quelli, li quali in tale caso causassero degli aggravj, e protrazioni ai negozianti esteri.

## Articolo XLIV.

Noi comandiamo, ed inculchiamo con tutt'energia a' nostri civili capitani e rappresentanti d'esattamente stare con pontualità alla tassa da noi fissata delle sportole, dar l'esecuzione, senza che permettano il minimo eccesso, e nemmeno essi stessi ciò presumano; dovranno pure li medesimi procedere sommarissimamente contra li trasgressori, e quelli secondo le pene prescritte punirli,

1725 senza che stia in loro arbitrio, di diminuire nel minimo, e di rilasciare le dette pene, dovendosi, nonostante che gli accusati, e ritrovati rei interponessero l' appellazione e superiore ricorso, tutta volta procedere col castigo prescritto.

#### Articolo XLV.

Finalmente comandiamo, che la presente nostra istruzione venga esattamente osservata ed eseguita sino ad ulteriore nostro ordine senza che alcuno presuma d' ampliarla ovvero diminuirla; perciò noi a tal fine seriamente imponiamo a tutti li nostri capitani ed uffizianti generalmente, a tutti li magistrati civici, ed a tutti e singoli, che in ciò tengono qualche officio ed affare, a dover essi sì certamente con piena esattezza eseguire quello, che gl' incombe fare, ove nel caso contrario avranno d' attendere non solamente il prenarrato, ma eziandio a misura delle circostanze, ancora più severo castigo. Ed indi vogliamo, che questa nostra istruzione venga registrata sì bene appresso alli nostri capitani e supremi esattori, come anche ove altro è necessario; perciò l'abbiamo a notizia di cadauno data alla stampa unitamente alle tariffe e tasse delle sportole, e parte di esse sottoscritte di propria mano, acciò possano essere appese nei competenti luoghi, e niuno scusarsi coll' ignoranza, conforme alle copie stampate si deve prestare la medesima fede, come fossero originali;



poichè tale è il nostro graziosissimo volere, ed in-  
tenzione.

1725

Dato nella nostra città e residenza di Vienna li diecinove del mese di novembre nell'anno mille settecento venticinque dei nostri regni, del Romano nel decimo quinto, delle Spagne nel ventesimo terzo, dell' Ungheria e Boemia pure decimoquinto.

Nell'anno 1727 ordinò Carlo VI. che in Trieste, si erigesse un tribunale di cambio mercantile di seconda istanza, o di appellazione.

Nel medesimo anno per sicurezza del commercio fece il prelodato Imperatore una tregua cogli Algerini, Tunesini, e Tripolini in favore de' suoi sudditi Triestini, Napoletani, e Siciliani, la quale però non giovò che per pochi mesi, mentre l' anno seguente di nuovo intrapresero le loro scorrerie a danno de' commercianti.

Essendosi determinato l' augustissimo sovrano Carlo VI. di fare un viaggio per li stati e provincie dell' Austria inferiore, volle anche personalmente visitare la nostra città di Trieste; per la qual cosa il consiglio di stato di Graz fece pervenire un decreto in data delli 2 marzo 1728 alli giudici, e rettori della città dottore Nicolò Burlo, Pietro Montanelli, e Vitale Giuliani, ricevuto li 12 detto, portante la notizia della cesarea risoluzione, cioè di voler fare il viaggio per li stati, e provincie dell' Austria superiore, affine di prendere personalmente l' omaggio da' suoi fedeli sudditi, e vas-

1728

salli, e perciò volendo felicitare anche Trieste con la di lui augusta presenza, si regolassero le necessarie disposizioni, e si facessero li convenienti preparativi per riceverlo.

1728

Non furono pigri li giudici e rettori di partecipare tale avviso, ma all'istante sotto li 15 dello stesso lo tramandarono alla nobiltà in pubblico consiglio, e trasfondendolo nel popolo, produsse nel medesimo un giubbilo indicibile tal novella.

Diedero aumento alla comune allegrezza triplicati e nuovi ordini dell' accennato eccelso consiglio di stato, dirizzati ai giudici, e rettori della città, dai quali proposti agl' istessi pubblici consigli il primo aprile, si rese certo, che si fossero posti in viaggio li cesarei forieri per fare scelta, e segnare i quartieri abbisognevoli al seguito di S. M. e perciò riflettendosi dalla vigilanza de' giudici medesimi, che la brevità del tempo poteva nell' angustie produr qualche sconcerto alle necessarie disposizioni, e che alla molteplicità di queste tutta l' applicazione del magistrato solo avrebbe potuto difficilmente supplire, laonde li 5 aprile suddetto dal consiglio furono aggiunti altri tre giudici, e rettori coi quali dovessero operare di concerto il dottore Stefano Conti, dottore Alvise Capuano, Gio: Battista Bonomo, il Barone Gabriele Marenzi, Didio Giuliani, ed il dottore Antonio Giuliani cesareo cancelliere, col riguardo che questo facesse le dovute note, e registri, e nello stesso consiglio furono determinate le riparazioni delle piazze, e strade della città, e d' imbiancare, ed abbellire il



palazzo, ed altri edificj della medesima sotto l'ispezione, e direzione delli sigg. dottori Alvise<sup>1728</sup> Giuliani, e Maurizio Urbani a ciò deputati.

Mentre con tutta diligenza si dava mano all'opera in esecuzione delle pubbliche intenzioni per la disposizione fatta, si ebbe notizia dell' arrivo in Gorizia dei motivati forieri sotto li 10 aprile, ove fatta revisione, e scelta de' quartieri, partirono per Gradisca, dal di cui governo, che deputò due soggetti per incontrarli ed assisterli, non vollero ricevere alcuna dimostrazione pubblica nè ivi, nè in Duino per essere tali e precisi (come dissero) i loro ordini; sicchè partirono lo stesso giorno per Lipiza.

Dietro tali notizie radunatisi i canonici, proposero tra loro ciò che in tale congiuntura della venuta in Trieste del sovrano, fosse espediente domandare alla prelodata Maestà per beneficio della cattedrale e del venerando suo capitolo. Risolsero:

Primo. Che stante la legge canonica, e consuetudine per l'addietro praticata, si addimandi la reintegrazione de' diritti, che godeva lo stesso capitolo nell'amministrazione temporale delle rendite vescovili sede vacante.

Secondo. Che essendo stata assegnata dalla prelodata Maestà sua nella prossima spirata sede vacante parte delle rendite vescovili per ristaurare quest'antichissima cattedrale, bisognosa sempre di qualche riparo, il che pontualmente seguì; sia per l'avvenire similmente assegnata

almeno la terza parte di dette vescovili rendite  
 1728 d' ogni futura sede vacante, per l' effetto come  
 sopra.

Terzo. Che attesa la tenue fondazione di questo  
 antichissimo venerando capitolo, si degni la cle-  
 mentissima Maestà Sua, ad esempio dell'augusto  
 suo bisavolo, ed antecessore Ferdinando terzo di  
 pia, e gloriosa memoria, istituire qualche grazioso  
 legato con quel numero di messe che l' ispirerà  
 l' augusta sua pietà da essere celebrate a seconda  
 della piissima, e clementissima sua intenzione, e  
 successiva conservazione dell' augusta Casa d'  
 Austria.

Inteso da' giudici, e rettori della città l' arrivo in  
 Lipiza dei forieri imperiali, spedirono due deputati  
 il dottore Leonardo Burlo, e dottore Carlo Bottoni  
 per complimentarli, ed assisterli; ma incontratisi  
 gli uni cogli altri alla metà della strada, scesero  
 dalla carrozza i forieri, e i deputati da cavallo,  
 dai quali furono quelli complimentati in nome dei  
 consigli e giudici della città, e poi risaliti nella  
 loro carrozza si portarono in città prendendo il  
 loro alloggio nell' osteria pubblica detta del porto  
 ( ora locanda grande ) avendo avuto l' incontro lo  
 stesso giorno di vedere l' incominciato restauro, ed  
 abbellimento della piazza grande.

Si applicarono immediatamente con indefessa  
 diligenza i forieri alla revisione, e destinazione de'  
 quartieri li 14, e 15 dello stesso mese, e ne scelse-  
 ro al numero di 121, non compreso il vescovato, la



fortezza, e tutti li conventi con maraviglià da essi stessi espressa d' avere ritrovati comodi sì ampli<sup>1728</sup> dai medesimi non creduti, e da altri meno del vero decantati in una città sì ristretta, mentre ai già prescelti ne potevano aggiungere numero non minore. Intanto il giorno suddetto dei 15 furono trattati a lauto pranzo nel palazzo vescovile, tuttochè monsignor vescovo fosse in Gorizia.

La mattina delli 16 dal magistrato della città furono i forieri divertiti a lauto pranzo nel convento dei padri cappuccini, coll' intervento del rappresentante cesareo Bar. Andrea de Fin. Terminato il desinare con tutto loro contento e soddisfazione della pubblica generosità, partirono di ritorno per Lipiza, accompagnati dai due deputati Burlo e Bottoni, non senza essersi apertamente diffusi in elogj della città, e suoi cittadini accompagnandole con attenzioni sincere di gratitudine e riconoscenza.

Non s'omettevano intanto le giornalieri conferenze del magistrato, ed aggiunti per deliberare sopra gli apparati, e provisioni, che venivano ricercate in tale importantissima occorrenza, acciò poi le deliberazioni fossero eseguite dai sigg. giudici, rettori, e magistrato, che dovea a momenti succedere, e perciò li 23 aprile, giorno destinato dalla patria legge, convocato il gran consiglio della città dai giudici soprannominati, fu proposta la creazione dei tre loro successori, che avvenne nelle persone del dott. Stefano Conti, Bar. Gabriele Marenzi, e Bar. Giacomo Brigido qu. Pompeo,

1728 tuttochè in vigore dello statuto il dott. Conti non potesse essere promosso a tal carica per non avere ancora terminato l'anno di vacanza da che l'avea sostenuta, concorrendo così il consiglio senza opposizione d'alcuno alla volontà del rappresentante cesareo sign. Bar. Andrea de Fin, espressa in una sua estesa fatta notare dal cesareo cancelliere, con la quale persuadeva in congiuntura di tanto rimarco, che si potessero per questa volta senza conseguenza promuovere alla carica di giudice, e rettore persone abili, e sufficienti, ancorchè il tempo in riguardo alla contumacia prefissa dalla legge statutaria non glielo permettesse. Fattasi poi li 30 del medesimo la proposizione nello stesso consiglio per la creazione delli due provvisori, fu in esso pubblicata la rinunzia del Bar. Giacomo Brigido, sopra il fondamento dell'indispensabile sua imminente assenza, per la quale non avrebbe potuto esercitare la carica conferitagli, dovendosi portar in Boemia chiamato premurosamente dalla dama sua suocera; sicchè venutosi a nuova elezione e ballottazione, in luogo suo sortì il signor Gio: Battista Bonomo, e successivamente furono promossi alla carica di provvisori il sign. dottor Alvisè Capuano, ed Antonio Giuliani qu. Argentino.

Entrato nella reggenza della città il nuovo magistrato al primo di maggio, tutta l'applicazione de' giudici animata dall'indefessa, e sempre commendabile vigilanza dell'accennato sign. Bar. Andrea de Fin cesareo rappresentante, verteva intorno i preparativi per la sospirata venuta del So-



vano, e perchè l'ordine degli aggiunti ai giudici si era mutato, in luogo di quelli ch'erano stati<sup>1728</sup> promossi alle cariche, furono prescielti li 10 maggio suddetto il dott. Gio: Giacomo Giuliani, Pietro de Leo, Vellelmo Bonomo, ed Andrea Saurer, nel qual giorno capitò staffetta con duplicati ordini dell'eccelso consiglio di Graz diretti ai giudici e rettori, l'uno con l'avviso, che l'ultimo di giugno sarebbe arrivata in Graz la Maestà dell'Imperatore, e per li 5 luglio si sarebbe trasferito in Clangenfurt, e l'altro che vietava alla città di fare spese nell'erezione d'archi trionfali, e nell'illuminazione, con proibizione di far salve di moschetteria nel di lui ingresso, per il quale venivano regolate anche le salve del cannone, la prima nel di lui scuoprimento per venire alla città, la seconda arrivato alla porta della medesima, e la terza all'intuonarsi nella chiesa cattedrale l'inno *Te-Deum* in rendimento di grazie all'Altissimo; ordinando intanto il zelo de' giudici l'esposizione nella chiesa di san Pietro in piazza del Ss. Sacramento, per impetrare un felice, e prospero viaggio alla Maestà Sua.

Vedendosi i giudici e rettori restringere il tempo della comparsa cesarea, con sollecita applicazione si radunavano le conferenze, onde furono deputati Felice Calò, e Giuseppe Montanelli per la ristaurazione, ed accomodamento della strada della contrada di Riborgo, per la cui porta dovendo entrare l'augustissimo Monarca, sarebbe stata la prima che fosse calcata dal medesimo, facen-

do nello stesso tempo pubblicare rigorosi editti di tenere purgatè tutte le altre da ogni sorte d'immondezze.

Fu dal zelo del magistrato secondo i pubblici voti risolta l'erezione d'una colonna di marmo nella piazza grande della città, per innalzarvi sopra in istatua di bronzo l'imperiale sua effigie, a similitudine di quella eretta al di lui gran padre Leopoldo; e perchè l'angustia del tempo non permetteva, che fosse posta in ordine la statua di metallo, fu interinalmente con perito artista accordata la scoltura di una statua di legno.

Riflettendo la vigilanza del magistrato, che i divisati quartieri per il seguito di S. M. dovessero essere convenientemente provveduti, fece ammonire tutt' i proprietarj de' medesimi quartieri di ben fornirli al possibile dei comodi necessarj, e perciò a quelli che facesse bisogno di letti, ed altri utensili, offerivano di somministrarli in nome pubblico.

Li 13 maggio suddetto furono condotte in città otto botticelle di vino di Austria bianco alla quantità di circa quaranta orne, un barilotto di vino Tocai, ed alquanti botticelli di vino del Reno per servizio del Sovrano, i quali tutti furono riposti nella cantina del palazzo vescovile, prescelto in alloggio pel Monarca, nel qual palazzo a spese camerali si riparavano con incessante lavoro tutte le cose bisognevoli, restando poi addobbato da ricche tappezzerie cesaree, e con aggiungervi anche altri comodi di cucine, e di fornelli, acciò nulla



mancasse all' esigenza, ed alla grandezza di un tanto Monarca.

Ancorchè fossero pervenute altre notizie, che la Maestà Sua non sarebbe capitata in Graz l'ultimo di giugno, com' era stato avvisato, ma solo li 16 luglio, e che d' indi non sarebbe partita per Clangenfurt, che li 16 del successivo agosto; non cessavano però in Trieste l'operazioni più sollecite da tutte le parti. L'ufficio dell'esattorato in obbedienza de' comandi supremi diede mano a far erigere un' ampla stalla per comodo de' cavalli della corte, fuori della città dietro l'orto de' padri cappuccini verso il mare, e lo squero vecchio, da cui pure dovevasi far riparare la real batteria, eretta a difesa del porto interiore, se il tempo l'avesse permesso. Fece lo stesso ufficio la provista d' una numerosa quantità di più migliaia di pollami d' ogni specie, che venivano custoditi e mantenuti nel lazzeretto.

Non trascuravano intanto i giudici, e rettori i loro doveri, nè omettevano le loro applicazioni. Fecero convocare tutta la marinarezza, e tutta l'altra milizia urbana, ammonendo tutti ad allestirsi per fare parata alla venuta di S. M. sollecitavano la condotta della colonna, piedestallo, e capitello della medesima. Accordarono un pittore di grido, fatto venire dall'Italia, per le pitture occorrevoli nell' arco, avanti il ponte fuori della porta di Riborgo. Diedero gli ordini opportuni per un' abbondantissima provvigione di legne da fuoco, di fieni, paglie, e biade. In aggiunta ai provvisori

deputarono Antonio Francol qu. Domenico , e  
 1728 Francesco Donadoni per invigilare alla sufficienza  
 delle carni. Scelsero Cristoforo Bonomo Stetner  
 qu. Andrea per andare a Venezia a fare molte spe-  
 se di rimarco , avvertendolo di prepararsi alla par-  
 tenza .

Premevano il compimento del selciato ( salizzo )  
 della piazza grande , ed il ristauo delle altre stra-  
 de. Insomma non trascorreva momento che i giudi-  
 ci , e rettori , provvisori , ed aggiunti con non inter-  
 messa applicazione non prevedessero , e provedes-  
 sero a tutto ciò , che il zelo , e l' amore pubblico ,  
 ed universale della fedelissima città stimava con-  
 venire , entro i limiti delle proprie forze , al suo  
 Sovrano principe , e signore .

Li 3 giugno pervenne la colonna condotta in  
 tre giorni dalla villa di Corgnale , distante una le-  
 ga dalla città , con l' opera di 43 paja di buoi , e  
 di 70 uomini , ed arrivata ove di presente vedesi  
 eretta , fu contrassegnato l' arrivo per ordine de' giu-  
 dici , con il tiro d' un mortaretto , e poi fu riposta  
 in un casotto fatto di tavole , acciò ivi al coperto  
 fosse polita dai maestri dell' arte , e così li 17 del  
 medesimo furono condotti da 23 paja di buoi , col-  
 l' assistenza di 40 uomini il piedestallo , e capitel-  
 lo , ed altri sassi necessarj alla perfezione del-  
 l' opera .

Intanto con barca apposita partì per Venezia  
 Cristoforo Bonomo qu. Andrea , spedito dal magi-  
 strato , con rilevante somma di danaro per fare la  
 spesa in una coppa d' oro da presentarsi a S. M. ,



simile a quella che l'anno 1660 fu presentata al glorioso Imperatore Leopoldo di lui genitore di<sup>1728</sup> felicissima memoria, e per provvedere ricco drappo per il baldacchino, e non pochi altri di rimarco considerabile. Alla fine li 27 agosto perfezionata la colonna, al rimbombo di moltissimi spari di mortaretti fu eretta, nel piede della quale venne inciso il seguente elogio a lettere d'oro.

(\*) A Carlo sesto Imperatore de' Romani, e Re di Spagna, in guerra ed in pace tra' grandi il massimo, Trionfatore de' Turchi, avendo con costanza, e fermezza confermata la tranquillità a tutto il mondo cristiano, restituito al mare ed alla terra, ed accresciuto a' suoi popoli da per tutto il com-

(\*) **Carolo VI.**

Rom. Imp. et . Hisp. Regi

Bello . ac . pace

Inter . Magnos . Maximo

Turcarum . Triumphatori

Constantia . ac . fortitudine

Universi . Orbis . Christiani

Tranquillitate . firmata

Restituito . mari . ac . terrae

Auctoque

Suis . Populis . undique . commercio

Urbem . hanc . fedelissimam

mercio: Il senato, ed il popolo Triestino ( eressero )  
 1728 il ( presente ) monumento ( o memoria ) al suddet-  
 to Imperatore , visitante questa fedelissima città =

Poi con replicati spari di cannone e di mortaretti tra le acclamazioni, e gli applausi del popolo fedele accorso, abbenchè fosse\* la mattina all'aurora li 3o del suddetto agosto fu piantata sopra la colonna medesima la statua, provvisoriamente di legno, dell'invitto, e gloriosissimo Monarca, fregiata di corona imperiale, con paludamento maestoso, tutta indorata, secondo la qual forma sarebbesi poi sostituita dal pubblico amore e zelo la destinata di bronzo, ad eterna di lui memoria, e gloria della fedeltà Triestina.

Subentrato in questo mentre il nuovo magistrato della città al governo, che cadde nelle persone delli Alvise dott. Capuano qu. Marcello, Pietro de Leo, ed Antonio Giuliani qu. Argentino giudici e rettori, dott. Gio: Giacomo Giuliani, ed Antonio Saurer provvisori. Si vedeva in tutti un'interna commozione di giubilo ed allegrezza, che sfavillava sul volto d'ogni persona per l'avvicinamento del proprio Sovrano, mentre già si avevano noti-

Invisenti

Senatus . populi . Tergestini

Monumentum

MDCCXXVIII.



zie certe , che partito il prefisso giorno delli 16 agosto da Graz, lasciata colà l'augustissima consorte , aveva preso l'omaggio in Clangenfurt , e ch'era capitato in Lubiana, onde sollecitato il magistrato dal proprio dovere, e dagl'impulsi del cuore di dover in breve prostrarsi al loro Sovrano , applicava tutta la diligenza in dar mano alle finali disposizioni per degnamente riceverlo , che perciò sui precorsi avvisi , che nell'avvicinamento alla città dovesse fermarsi in Lipiza per vedere quella sua generosa razza di cavalli, deputò Gio: Battista Bonomo , e Giuseppe Bar. dell'Argento con altri dieci gentiluomini, che furono Guglielmo de Bonomi, Vitale Giuliani , Lorenzo Francol, Pietro Massimiliano Francol , Germanico Giuliani, Francesco qu. Giacomo Bajardi, Maurizio Urbani , Vito Modesto Giuliani, Pietro Conti , ed Antonio Bottoni per andare colà ad umiliarsi in nome pubblico , ed esprimergli le ansiose brame di tutta questa nobiltà e popolo dopo il felice corso del suo viaggio sino a questi estremi littorali d'accoglierlo nel seno di questa patria .

Non solo i fortunati sudditi della Maestà Sua erano in applicazione per la di lui venuta, ma tutt'i paesi , e popoli circonvicini erano in moto per questa sua augusta comparsa . In Venezia da quel Senato alle certe notizie del viaggio intrapreso dalla Maestà Sua furono prescelti i cavalieri Pietro Cappello , ed Andrea Cornaro, soggetti di primo rango, e di distinta qualità, e prudenza , acciò in grado d'ambasciatori straordinarj portassero in

Trieste a Cesare gli attestati più sinceri dell' am-  
 1728 cizia , e della venerazione di quella Repubblica .

Preso dall' augusto Monarca l' omaggio in Gori-  
 zia , e per mezzo de' suoi commissarj in Gradisca,  
 s' istradò alla volta di Trieste preceduto da non  
 pochi soggetti del suo seguito , e particolarmente  
 dai ministri , ed officianti dell' aulica cancelleria  
 prendendo la strada per Vipacco oltre Sanosezza ,  
 capitò il giorno delli 9 settembre in Lipiza , ove il  
 Bar. capitano de Fin portossi in calesso a sei caval-  
 li ad umiliarsi al Sovrano , accompagnato dal dott.  
 Gio: Saverio de Jurco cesareo fiscale . Lo stesso  
 giorno verso sera sopravvennero gli ambasciatori  
 veneti Cappello , e Cornaro dalli Bagni , condotti  
 in peote con tutto il loro seguito , e presero allog-  
 giò privato nell' ospedale de' padri Benedettini ,  
 detto de' Santi Martiri , alla qual riva sbarcarono  
 senza toccare la città , e poco dopo sopraggiunsero  
 molti loro cavalli . Avanti l' arrivo dei detti am-  
 basciatori entrò in città sua eccellenza il conte di  
 Zinzendorf , maggiordomo maggiore di Sua Maestà ,  
 per di cui comando fece sapere al giudice Capua-  
 no , che niuno l' andasse ad incontrare a Lipiza ,  
 onde in pronta obbedienza de' cesarei voleri fu im-  
 posto ai due deputati Bonomo , e Baron dell' Ar-  
 gento , che non si movessero , essendo già pronti  
 per montare cogli altri gentiluomini a cavallo col  
 seguito dei loro staffieri .

Ornata decorosamente la porta di Riborgo , sopra  
 cui era posta l' arma pubblica indorata , ed ornato  
 l' arco primo a testa del ponte di essa , era già sta-



to abbellito pure con vaga, e delicata pittura, e con altri trionfali apparati l'arco esteriore fuori<sup>1728</sup> della detta porta, per la quale il glorioso Monarca dovea fare il suo ingresso nella città, nella fronte del quale i giudici, e rettori fecero imprimere il seguente elogio in lettere d'oro.

= Sconfitti gli Odrisj (1), Belgrado (2) e Titol (3) espugnati, aperto del Danubio (4), e della Sava (5) il corso, chiusa da pertutto la Pannonia (6) ai Turchi: alla venuta dell'augusto Eroe Carlo sesto,

Odrysiis . Profligatis  
 Tauruno, et Tibisco  
 Expugnatis  
 Istri . Savique . Cursu  
 Reserato  
 Clausa . Undique Turcis  
 Pannonia  
 Adventanti Heroi  
 Carolo . VI. Augusto

(1) Odrisj popolo di Tracia lungo il Fiume Marizza . (2) Tauruno Belgrado . (3) Titol città in Ungheria . (4) Danubio fiume in Germania . (5) La Sava fiume in Carniola . (6) Pannonia provincia d'Europa molto più ampia di quello che s'intende presentemente sotto nome d'Ungheria .

1728 grande in pace, massimo in guerra, giusto, forte, conquistatore, questo arco trionfale, grande più pel cuore, che per l'opera, la fedele città Triestina fabbricò l'anno 1728. =

Non trascurò pure l'operosa previdenza del cap. cesareo Barone de Fin di far fabbricare tutto il corso della lunga strada, che scende dal monte Clux di forte travatura nel lato che sotto la strada medesima declina il detto monte, per renderla in ogni parte sicura al transito, e così dar l'ultima mano ad un'opera che per essere solo alla prudenza, e zelo del detto rappresentante appoggiata, a lui solamente si devono tutti gli applausi, ed encomj della di lei perfezione, principiando dalli confini sino alle porte della città, il che riuscì di spesa considerevole, e rilevante al pubblico erario.

Quanta e quale fosse la pietà di quell' augustissimo Monarca, alli molti argomenti della

Pace . Magno . Bello . Maximo  
 Justo . Forti . Conquistatori  
 Signum . Hoc . Triumphale .  
 Plus . Corde . Quam . Opere  
 Grande  
 Fidelis . Civitas . Tergestina  
 Extruxit  
 MDCCXXVIII.



medesima, si aggiunge quello che dimostrò in Lipiza nella cappella, ove ascoltando la santa Messa<sup>1728</sup> con quell'attenzione divota, ch'è propria dell'Austriaca Casa, essendo in quel punto capitati due corrieri, uno spedito dall'augustissima Regnante, e l'altro da altra Potenza, essendo consegnati i dispacci a sua eccellenza cameriere, e ciamberlano maggiore, da cui fattone con umiltà segno alla Maestà Sua, egli non lasciò punto distraersi con accettarli, differendolo a tempo più opportuno, e disoccupato dal servizio divino.

La mattina delli 10 settembre circa le 10 ore si vide spuntar dal monte in carrozza a tiro sei, nella quale avea luogo nella parte inferiore il principe Swarzenberg cavallerizzo maggiore, preceduto da altri ministri del suo imperial servizio, e da diversi principi, e cavalieri sopra superbi destrieri, e seguito da due squadroni di ben montata cavalleria di Dragoni del reggimento Zuningen con le sciabole sguainate.

Avanzatasi così la Maestà Sua tra l'ammirazione, ed acclamazioni di moltissima gente accorsa per vederla, ed inchinarla sulle pubbliche strade, per le quali faceva spargere monete d'argento, arrivò alla chiesa detta di santa Maria Maddalena, ove scese di carrozza, e salito a cavallo, bardato ricchissimamente a ricami d'oro di basso rilievo, prese le mosse verso la città. Cominciò il castello col rimbombo strepitoso dell'artiglieria a continuo fuoco a dar segno del felice sovrano arrivo, e a spiegare la comune allegrezza per sì avventurosa

1728 venata, seguendolo la città, il nuovo squero, e la nave da guerra ancorata nel porto esteriore, tutti con triplicata salva reale, a cui faceva eco replicato il giubilo del popolo festeggiante. Tra questi applausi eccitati dalla fedeltà e dall'amore dei Triestini verso il suo Principe, e Sovrano, capitò alla porta della città, fuori della quale era atteso dal magistrato, tutto vestito all'imperiale in drappo nero di seta, ed alla Maestà Sua che s'era fermata, con profondissimo inchino umiliatosi, dalla voce del dott. Alvise Capuano giudice, e rettore più vecchio, (il di cui avolo ebbe pure la gloria di esercitare un tale atto alla Maestà del gran Leopoldo l'anno 1660) dopo l'ossequiosa esibizione delle chiavi della città poste sopra bacile d'argento, fu aperto il cuore di tutti con le seguenti brevi sì ma succose espressioni.

= Queste chiavi, angustissimo Cesare, che dalla clemenza vostra, e de' Monarchi Austriaci sono state già per quattro secoli concesse alla custodia della nostra fedeltà, in questa vostra felicissima, e tanto da questo popolo sospirata comparsa vengono per mezzo nostro rassegnate con profondissima umiltà a' piedi vostri, come a legittimo vero Principe, e Signore =

o Alli quali argomenti della pubblica venerazione e rispetto corrispose benignamente la cesarea clemenza con toccar le medesime chiavi, ed articolare la seguente risposta.

= Siccome l'avete conservate sinora, così le



conserverete nell'avvenire in nome nostro, ed intanto resterete con la nostra cesarea grazia = 1728

Proseguendo poi l'intrapreso cammino seguitato dal magistrato medesimo, e da tutto il di lui accompagnamento, entrò l' augustissimo Sovrano in città al suono festeggiante di tutte le campane, e scorsa la strada di Riborgo piegò verso la piazza grande tra le continue acclamazioni, e benedizioni del numerosissimo popolo affollato sulle strade stesse, che appena permetteva luogo al passaggio, oltre la moltitudine delle gentildonne, e dame, patrizie, e forastiere, che vagamente e riccamente addobbate, facevano sopra le finestre di se stesse superba, e gentilissima mostra.

Pervenuta la Maestà Sua alla piazza maggiore trovò nella medesima schierata in due file laterali la milizia urbana dalla chiesa di san Pietro sino alla chiesa della congregazione (1), comandata dal di lei capitano Didio Giuliani, per mezzo della quale, che con bandiera spiegata presentava l'armi, passando l'augusto Monarca, cuopri di rincontro l'effigie di bronzo del di lui glorioso padre Leopoldo, eretta sopra la colonna, (che ora si vede trasportata nella piazza della Borsa) situata in fondo la suddetta piazza verso san Bastiano, all'occasione della sua venuta in Trieste l'anno 1660 li 25 settembre, come sopra nell'antecedente tomo si

---

(1) *Ora della comunità Elvetica.*

1728 è detto, alla quale effigie levò in argomento di grata venerazione filiale il cappello, e nello stesso tempo gli si presentò all'occhio, dirizzata sopra pari colonna, la propria imperiale statua di maestosa comparsa, tutta dorata, come sopra fu ricordato. D'indi avanzando in progresso per la piazza minore verso l'ufficio esattoriale (muda vecchia) sempre tra le file della milizia accennata, dirizzò il cammino verso la chiesa cattedrale di san Giusto martire primo protettore della patria, e concittadino.

A piedi de' gradini, che salgono nel sagro della detta chiesa, s'erano posti i padri Cappuccini in forma regolare, sotto il vessillo della Croce, ed entro il medesimo ove s'era fermato il Barone capitano accompagnato da numerosa nobiltà di Trieste, a capo del baldacchino nella chiesa stessa stava attendendo la comparsa della Maestà Sua monsig. Luca Sartorio Barone Delmestri vescovo e conte di Trieste, in abiti pontificali, assistito dalle dignità capitolari, e da quattro altri canonici in simili vestiti sagri, non meno che dal ceremoniere imperiale in cotta, attorniato, e servito da numeroso clero sì secolare, che regolare. Arrivato il Monarca ai gradini accennati scese da cavallo, e saliti i medesimi, il prelato espresse la tenerezza de' proprj, e de' comuni voti con tale discorso:

= *Benedictus qui venit in nomine Domini*. E con quali voci di giubilo Sac. Ces. Maestà, con quali termini d'interno, ed esterno contento posso meglio per me, per questo suo devotissimo cle-



ro, e per questa sua fedelissima città di Trieste in questo momento, che ho l'onore di, prostrato, tributarle gli atti del nostro servaggio, del nostro umilissimo ossequio, che coll'espressione fervente del real Profeta, il quale rapito in ispirito preventivamente inchinò il Re de' Regi, il Monarca de' Monarchi, a cui poi succedero in fatti le turbe festanti di Gerosolima, nel di lui trionfale ingresso in quell'alma città? Ah sì! *Benedictus qui venit in nomine Domini visitare civitatem suam*. Sia benedetta vostra Maestà, che ci dona la beneficenza di visitarci in persona, e lasciarci vedere l'augustissima sua presenza, *facie ad faciem*; sì *Benedicat te Dominus ex Sion*, che è quanto a dire, benedica vostra Maestà il Signore col colmo delle benedizioni della celeste Sionne, della celeste Gerusalemme. Sì *Benedicat te Deus Pater, te Deus Filius, te Deus Spiritus Sanctus*. Ma ciò che preme a noi è che l'infinita benignità di Dio benedica vostra Maestà con la benedizione donata ad Abramo, che *benedicat te in semine tuo*, cioè che l'augusta sua discendenza ci regga, e governi *usque ad consumationem saeculi*. Questo è il sommo de' nostri voti, il sommo de' nostri desiderj, il sommo de' nostri sospiri, *fiat fiat in nomine Domini*. Amen. =

Così terminata la perorazione dal prelato medesimo fu data a baciare la pace alla M. S. dopo averla ricevuta dalle mani del ceremoniere, e poi preso sotto il baldacchino della chiesa portato da quattro sacerdoti, si mosse verso la porta della stessa, entro la quale passò sotto il baldacchino del

1728 pubblico sostenuto da otto aste indorate tenute da sei canonici della cattedrale Giovanni Augustini Scolastico, Giusto Filippo Papler, Matteo Scussa, Stefano Camnich, Giovanni Cergua, Domenico Francol, dal canonico di Muggia Bernardo Peraca, e dal Parroco di Slavina Lodovico Kupfreschein, ognuna delle quali era fregiata nella sommità con un' aquila coronata armata di spada e scettro, ricoperta d' oro, emulando la ricchezza singolare del drappo del baldacchino tutto di lama dello stesso metallo con frangia, e festoni che pendevano ad ognuna delle aste stesse assicurati a grossi cordoni, che in vero facevano pomposissima mostra. Pervenuto in tal forma all' altar maggiore sopra lo scabello dalla parte del vangelo, preparato con superbo strato senza baldacchino, piegò le ginocchia, ed adorò il Monarca de' Monarchi; indi monsig. vescovo intuonò l' Inno Ambrogiano, ossia il *Te-Deum*, che fu da scelta musica di voci, ed istromenti della Maestà Sua, cantato, al rimbombo continuo del cannone della fortezza, e della città, stando trattanto schierati i due squadroni di cavalleria con i suoi ufficiali alla testa, nel piano fuori della chiesa verso la fortezza medesima.

Terminata la sagra funzione, preceduto l' augustissimo Monarca dai ministri, dal prelado, dal clero sotto il baldacchino ricco uscì di chiesa seguito dal capitano Bar. de Fin, dal magistrato, dalla nobiltà patrizia, e dalla moltitudine forastiera, e scesi li gradini dell' ingresso al circuito, salì a ca-



vallo istradandosi collo stesso corteggio verso il palazzo vescovile, prescelto al di lui alloggio, e<sup>1728</sup> fatta la discesa sino alla piccola chiesa di san Servolo ( ora del Crocefisso ) posta a piedi della stessa, smontò, ed entrato nella porta incontro della medesima chiesa nuovamente aperta nella muraglia del giardino del vescovato transitandolo a piedi pervenne al palazzo, ed essendo già preparata la tavola, dopo breve dimora nella ritirata, uscì, ove gli furono presentate le chiavi del castello dal comandante del medesimo Barone Rambaldo Federico di Kanne tenente colonnello, che comandava anche a tutta la milizia venuta con Sua Maestà, dalla quale dopo essere state ricevute, e con clemenza restituite le suddette chiavi, si assise a tavola, pria benedetta dal vescovo, vestito in rochetto, imbandita di 14 piatti d'argento, e di una tazza d'oro, servito da più cavalieri, e di coppa dal conte di Zinzendorf maggiordomo maggiore per la prima volta, da cui preso il vino in una caraffina dalla coppa d'argento del paggio, che gliela presentò, fatta la solita credenza con assaggiarne un poco dalla coppa d'oro, ch'egli teneva, lo porse a Sua Maestà, che l'infuse in una tazza di cristallo sopra piedi parimente d'oro, e praticato il simile con l'acqua presentata poi a Cesare la mescolò e bevette, stando il conte maggiordomo intanto inginocchiato, a servirlo sotto, con la coppa dicendogli poi, finito di bere, che se ne andasse, e così se ne partì come fecero più altri, essendo l'ora ormai tarda, benchè molti più restassero a godere

1728 ed ammirare la sua imperiale presenza, e specialmente il magistrato per servire il proprio Sovrano secondo i suoi voleri, avendo intanto il detto bar. di Kanne comandante del castello, ed interinalmente delle milizie dell'accompagnamento cesareo disposte le guardie intorno al palazzo vescovile, con li due battaglioni di fanteria, che tenevano il loro corpo di guardia a piedi della muraglia del giardino del palazzo medesimo.

Terminato poi il pranzo, i primi effetti della Cesarea Clemenza furono impartiti al capitano Bar. Andrea de Fin, e ad Antonio Ferretti consigliere di S. M. C. e preside del giudizio mercantile, quello primo, e questo successivamente ammessi all'udienza. In questo mentre gli ambasciatori straordinarj della Repubblica veneta fecero partecipare alla cesarea corte il loro arrivo, dalla quale fu destinata l'ora delle cinque per fare il loro solenne ingresso.

All'ora prescritta si portò ai Santi Martiri il conte di Cifuentes Grande di Spagna, che suppliva alle veci di gran maresciallo accompagnato dal Bar. de Motiseer Coppiere dell'Imperatore, seguiti da più cavalli per servizio della corte delli medesimi ambasciatori, e specialmente da quattro magnificamente bardati per le persone degl'istessi, e dei due segretarj dell'ambasciata, ove arrivato fu il medesimo conte incontrato ed introdotto nell'appartamento, e fatto sedere nel luogo più distinto, si trattenne con gli ambasciatori, sino all'avviso che il tutto era pronto per dar principio



all'ingresso, onde prese le mosse, cominciò ad istradarsi tutta la numerosa comitiva con ordine<sup>1728</sup> regolato, entrando per la porta di Cavana per retta strada oltre la piazza maggiore, furono condotti i detti ambasciatori all' alloggio destinato, che dalla corte cesarea fu fatto magnificamente addobbare, reso ampio, e spazioso dall'unione di tre case, che furono quelle delli Montanelli, di Felice Calò, e di Stefano Grenna, nelle quali dall'una all'altra furono aperte le comunicazioni, serviti da numerosa guardia di milizie Cesaree, oltre altra casa separata, ma tutto vicina alli Bonomi per li segretarj dell'ambasciata, ed altro nobile seguito della medesima.

Tale entrata non poteva esser nè più pomposa, nè più magnifica tanto per l'ordine ben disposto della marcia, e per il numeroso accompagnamento reso cospicuo da molti cavalieri di seguito dell'ambasciata in isfarzosissimi abiti, e dalla quantità degli ufficiali, dei ministri di S. M., quanto dalla ricchezza e sfoggio delli vestiti degli ambasciatori l'uno di prezioso soprarizzo d'oro, e l'altro d'argento guerniti di lucidissimi bottoni di diamanti, e poi dalli dodici paggi delli medesimi di veluto cremise, ricoperti di finissimo punto di Spagna d'argento; e quelli dei trentasei staffieri tutti di scarlatto ornato di galloni pure d'argento, ai quali corrispondevano con eguale proporzione le bardature e fornimenti de' cavalli, tanto delli dodici mandati dalla Maestà di Cesare condotti da altrettanti palafrenieri, quanto di quelli degli ambascia-

1728 tori, ne' quali non si mirava che con profluvio l'oro e l'argento, reso più osservabile e prezioso dall' arte, e dal lavoro, che pareva volesse superare la materia stessa. La sera poi il principe Pio, destinato ad assistere gli ambasciatori, si portò con nobile corteggio a complimentarli, partecipando loro l'onore conferitogli da Cesare di servirli.

Alle due ore circa dopo mezzo giorno capitò il serenissimo principe ereditario di Lorena; questi prese alloggio nel seminario, si portò nel pubblico palazzo della città a vedere l'ingresso dell'ambasciata suddetta, accompagnato dai principi di Swarzenberg, Liechtenstein, Locoviz, Pio, conti Paar, Martiniz, Altum, ed altri diversi soggetti cospicui della cesarea corte.

Tutta giubilava la città, nè poteva contenersi nei limiti l'allegrezza comune della di lei nobiltà, e popolo per la presenza del suo augustissimo, ed amato Sovrano, alla quale corrispondeva l'ammirazione dei forastieri a tante grandezze. La notte rubò le sue prerogative al giorno con lo splendore dell'illuminazione per tutte le strade, e piazze distribuita in grandi lanterne di vetro. Anche i vicini monti quasi emulavano la festeggiante città, esalarono dalle loro cataste fatte erigere dalla vigilanza delli giudici un mongibello di fiamme, dal di cui splendore restarono illuminati non solo la terra, ma il mare stesso per più miglia; e le porte della stessa città sempre aperte sotto la custodia della milizia urbana, con il modo che permettevano alla moltitudine numerosa d'entrare,



ed uscire, rendevano più considerabile e gradita la pompa, non si vedevano nelle piazze, che botteghe di magnifiche drapperie, e caffetterie tutte illuminate, ripiene di cavalieri, e nobiltà sì patrizia, che forastiera. Fu osservata con maraviglia la magnificenza dell'apparato per ordine Imperiale delle credenzierie, e della mensa per gli ambasciatori, nell' ampie sale della casa Montanelli con 24 posate, e non minore stupore eccitò il reale trattamento per la multiplice quantità di vivande che imbandirono la tavola, alla quale seduti gli ambasciatori, segretarj d' ambasciata con gli altri cavalieri del seguito, furono serviti per comando dei giudici e rettori dai gentiluomini dott. Carlo, ed Antonio fratelli Bottoni, Geremia de Leo, Marcello Capuano figlio del giudice, Giacomo Dolcetti, Gio: Battista Giuliani, Giovanni Prandi, Andrea Giuliani, Pietro Conti, Giusto Vidali, Giuseppe Saurer, Giusto Francol, e dott. Antonio Marchesetti sotto la disposizione di Gio: Battista Bonomo, e Vitale Giuliani a ciò deputati, continuando tal servizio tutto il tempo della permanenza in Trieste dei suddetti ambasciatori.

Il giorno degli undeci restò destinato a duplice solennità per la mattina. Una fu la prestazione dell' omaggio della fedelissima città di Trieste, e l' altra per l' udienza degli ambasciatori veneti. Unitosi dunque il magistrato vestito all' imperiale con seguito della nobiltà tutta, oltre numero considerabile di cavalieri ed altri distinti soggetti

forastieri, si portarono nel palazzo vescovile, ed entrati nella sala detta *della cappella*, videro preparato il trono imperiale. Poco dopo comparve l'augusto Monarca in abito parimente imperiale preceduto dal conte di Cifuentes, che faceva le parti di gran maresciallo di Corte, seguitando i ministri, ed altri soggetti della corte tutti vestiti simili. Salito in trono l'Imperatore si pose a sedere, e stando alla sinistra in piedi il conte Saylor vice gran-cancelliere, perorò con brevi, ma eleganti periodi in linguaggio tedesco. Dopo di che Villoelmo Bonomo deputato oratore pubblico, vestito d' abito all' imperiale, con erudito discorso, reso più applaudito dalla nobiltà della di lui regolata azione, premessi gli umili inchini dovuti alla Maestà del Sovrano, espresse al vivo i pubblici sensi nella seguente forma.

Sacra Cesarea Real Cattolica Maestà.

Non meno forti sono i vincoli della fede nostra, e di tutto questo popolo di Trieste, di quello sia la religione de' più sagrosanti giuramenti per sacrificare le sostanze, il sangue, e la vita stessa con rassegnata obbedienza ai sovrani voleri della S.C.R.C. M. vostra. Già da quattro e più secoli questa città presta un vassallaggio così glorioso, una soggezione sì fortunata, amorosa, e costante all' augustissimo vostro sangue, che nè lusinghe de' nemici, nè strazj de' cittadini, nè sacrificj di sostanze, sono mai stati vevoli a macchiare l'illibatezza del suo real



candore, risolta prima di essere ridotta in cenere, e dilaniati a membro a membro i suoi figli, che cor-<sup>1723</sup>rotta, ed espugnata la sua fedeltà. Quest'appunto, gloriosissimo Monarca, chiama la qui pubblica rappresentanza, tutta la nobiltà, e popolo Triestino ai piedi della vostra imperial clemenza, ove supplichevole implora il vantaggio di poter autorizzare sopra i sacri Evangelj la verità del suo fedelissimo vassallaggio, che col mezzo di mie ossequiose voci le viene umilmente espresso. Non isdegni la Maestà Vostra riguardare quest'atto di profondissima sommissione, che ne' suoi figli l'amata patria le porge; e mentre essa non lascia di benedire ed esaltare la grandezza di sua augusta pietà, ed imperiale beneficenza, la Maestà vostra non cessi di proteggere noi tutti qui prostrati al cesareo suo trono, come col più vivo calore de' nostri cuori la supplichiamo.

Terminata dal Bonomo la perorazione, il conte Sayler vice-grancancelliere porse estesa in un foglio la formola del giuramento da prestarsi, al referendario di stato Staiz, dal quale letto ad alta voce, veniva replicato dal magistrato, e da tutta la nobiltà presente in simile tuono con tre dita alzate. Allora dalla connatural clemenza dell'augusto Sovrano fu concessa la mano al bacio, nella quale dai giudici non meno che dal capitano bar. de Fin, provvisori, oratore, e nobiltà, come pure da moltissimi forastieri astanti fu teneramente impresso, trattenendosi più d'un'ora alla dispensa di grazia così singolare, e poi con lo stesso maestoso seguito si portò

1728 nella cappella vescovile di s. Michiele al santo sacrificio della Messa.

A questa qualificata funzione, che sarà sempre gloriosa alla patria, verso il mezzogiorno seguì l' ammissione dei Veneti ambasciatori alla pubblica udienza, condotti dal principe Pio, che per ordine dell'Imperatore li levò dal loro alloggio. Fu del pari pomposo e magnifico il loro accompagnamento, a quello della loro solenne entrata, osservando lo stesso ordine. L' ingresso fu tutto a piedi, seguiti però da superbissimi cavalli degli ambasciatori non solo, ma anche delle stalle imperiali, ricoperti di ricchissime bardature, e tra questi, due di velluto nero; per accompagnare i vestiti dei medesimi ambasciatori ambi in nero all' imperiale con lunghi mantelli tutti tessuti di finissimi pizzi, e guarniti i giustacori di bottoni di preziosissimi grossi diamanti, distinguendosi solamente il Cornaro con il ritratto in petto di S. M. tempestato pure di diamanti di gran valore, regalatogli dalla munificenza augusta, quando fu ambasciatore alla corte di Vienna per la di lui Repubblica; nella loro sinistra anco in vestito nero vi era il nominato principe Pio, e così proseguendo il cammino a lento, e maestoso passo pervennero al palazzo dell' alloggio di Cesare, al quale immediatamente colle solite formalità furono introdotti, e dopo i dovuti inchini, e gli officj più proprj, e più convenevoli alla congiuntura gli presentarono le pubbliche credenziali, a che S. M. rispose con sensi di gentilezza, e di stima, ammettendo poi al bacio della



mano i segretarj dell' ambasciata, e tutta la corte nobile degli stessi ambasciatori, i quali ritornar<sup>1728</sup>ono poi con lo stesso ordine, e pomposo accompagnamento, assistiti sempre dal principe Pio, al loro alloggio.

Pranzò con la solita magnificenza al concerto di sceltissima musica l' Imperatore, indi levatosi dalla mensa dopo breve dimora, salì a cavallo, seguito dal corteggio numeroso di ministri, principi, e cavalieri di sua corte, non meno che dal capitano Bar. de Fin, magistrato, e moltissima nobiltà tutti a piedi, s' inviò verso il porto passando la piazza tra le due file della milizia urbana, che a bandiera spiegata gli presentava l' armi, ove dal molo di mezzo entrò in una vaga feluca fabbricata pel suo imperial servizio nel nuovo squero a di lui spese, armata di diciotto remi, maneggiati da altrettanti uomini decorosamente vestiti, reggendo il timone della medesima il capitano Bellando, servendosi la nobil comitiva, non meno che il magistrato, di cinque ben fornite peote, una del Bar. rappresentante, e l' altre dalla pubblica attenzione fatte venire da Venezia. Quindi prese le mosse verso la nave da guerra, che stava ancorata nel porto esteriore, si fece sentire con istrepito giubilante il cannone dello squero medesimo, a cui impose silenzio il rimbombo di quello della nave, gelosa di solennizzare lei sola l' entrata che faceva in essa il proprio Sovrano, a cui da Fra don Giacomo Fuster cavaliere dell' ordine di Malta fu dato il braccio per uscire dalla feluca, e salire la

1728 scala della medesima nave. Trattenutosi l'Imperatore colà buono spazio di tempo a considerare il ben corredato legno, lasciato al di lui equipaggio un dono di 200 ungheri d'oro, si portò alla visita dello squero, il quale tuttora sparava. Lo scorse tutto, e ne ammirò la situazione, e quel più di molto, che l'arte e l'industria vi poteva aggiungere al compimento d'una real darsena; indi rimontato in feluca, la batteria della nave, non che dello squero, e della città festeggiavano la presenza di S. M. sino allo smontare dalla medesima a terra, d'onde salito a cavallo si rimise per la stessa strada, e con lo stesso seguito al palazzo del proprio alloggio, tra gli applausi d'infinito popolo, che sulle strade accorse, ed alle finestre applaudiva con voci di giubbilo al Monarca.

Si distingueva la clemenza, e pietà del Sovrano nell'aver sempre pronto, ed aperto l'orecchio alle preghiere dei poveri, poichè nel passare a cavallo per la piazza verso il porto per mezzo delle guardie, e concorso di numeroso popolo, osservato che una povera donna non potendosi avvicinare, sporgeva in fuori della turba una mano, nella quale teneva un memoriale, richiesto il lacchè passato avanti secondo l'ordine ch'esso ed altri del servizio tenevano per tale effetto, se avesse preso dalla donna il memoriale predetto, e risposto gli di no, severamente lo riprese, e gli ordinò di cercarla e farselo consegnare.

La sera cenò l'Imperatore in pubblico, e permise di essere servito non solo dalle gentildonne



patrizie, ma anche dai gentiluomini, alla melodia di squisita musica, e poi ammise al bacio della <sup>1723</sup>mano le medesime, e molte altre forastiere di distinzione, accorse per ammirare il sontuoso, ed il grande di un tanto Monarca, e della di lui corte. Maraviglia non minore occupava gli animi di tutti pel magnifico, e splendido apparato che si vedeva apprestato per gli ambasciatori veneti, e più cresceva lo stupore, che alla moltitudine sopragrande degli esteri concorsi da tutte le parti d'ogni stato e condizione, non mancassero i comestibili non solo necessarj al vivere, ma anco per soddisfare abbondantemente le più laute mense, ed il lusso più prodigo delle cucine, con ogni sorte di rarità sì di mare, che di terra, e quello che fu poi osservabile a prezzi meno anche dell'ordinario per la quantità venuta, e che giornalmente arrivava da ogni parte, in modo che partita S. M. con tutto il numeroso seguito si conobbe che avrebbe trovato la corte e tutta la città e foresteria soprabbondante ogni cosa più deliziosa pel corso almeno di mezzo mese, se anche niente di più vi fosse stato condotto. Effetto della vigilanza, e commendabile attenzione del magistrato in capo, e secondariamente degli aggiunti al medesimo, ed altri deputati alle provvigioni.

La mattina dei dodici l'Imperatore si portò alla Messa nella cattedrale vestito di drappo d'oro, con preziosissimi bottoni di diamanti, seguito da ministri, principi, e cavalieri di sua corte, e moltissimi altri esteri, e servito dal magistrato, e no-

1728 biltà patrizia, incontrato alla porta da monsignor vescovo in abiti pontificali, e da tutto il resto del capitolo e clero, dal quale preceduto sino all'altar maggiore, l'Imperatore si pose al solito scabello dalla parte del Vangelo fornito di nobilissimo strato persiano. Celebrò l'accennato vescovo, e da' musici di corte fu cantata la Messa.

Terminata la sagra funzione, e ritornato il Sovrano al proprio alloggio, comparvero gli ambasciatori veneti all'udienza di congedo, condotti al solito dal principe Pio. Il seguito fu regolato nello stesso ordine della prima udienza, che riuscì del pari pomposo, anzi incontrò maggior applauso ed ammirazione per essere stata fatta la marchia a cavallo, serviti gli Ambasciatori medesimi, e li segretarj d'ambasciata da cavalli della stalla ces., seguitando quelli degl'istessi ambasciatori di non men rara bellezza condotti a mano, gli uni e gli altri con fornimenti, e bardature d'investimabil valore. Come fu praticato nella prima udienza, alla porta del Cortile la guardia Imperiale nel passaggio gli presentò l'armi, e ricevuti colle solite formalità i ministri furono introdotti da S. M. da cui preso congedo, corrisposti dall'Imperatore con segni di stima, uscirono, ed incontrati nell'anticamera dal conte Gio: Gasparo Cobenzel ciamberlano maggiore furono ambi regalati a nome di Cesare di due preziosissimi ritratti attornati da finissimi diamanti di gran prezzo, e con lo stesso ordine fecero ritorno al loro pubblico alloggio, ove presentarono in dono al principe Pio un anello di bellissimi dia-



manti; dopo mezzo giorno abbandonato l' alloggio<sup>1728</sup> pubblico si portarono in forma privata a quello de' Santi Martiri, lasciando generosamente regalata la servitù della cucina con 400 zecchini d'oro.

Terminato il pranzo di S. M., che seguì colla solita imperiale magnificenza in pubblico, fu dal medesimo ammesso a privata udienza il magistrato della città, a cui in nome della stessa tributò una vaga e ricca coppa d'oro pari a quella esibita al di lui genitore Leopoldo Augusto l' anno 1660, in simile incontro, e dal dottor Alvise Capuano, giudice e rettore fu accompagnata con questa espressione. = Pur vorrebbe con noi questo ristretto popolo dimostrare nell' esterno sempre più grande quel contento, che risente nel petto per l' augusta presenza del suo sovrano principe, e signore, e perciò sopra il lucido di questa coppa, tributa a' piè vostri augustissimi i proprj cuori assai più puri, e preziosi del metallo stesso per la loro fedeltà, e nello stesso tempo umilia queste fervorose suppliche per evitare l' ultima rovina che gli sovrasta. = Esibendogli la coppa con questi ultimi accenti = Un umile ricorso delle pubbliche angustie, per ottenere un giusto e grazioso sollievo. =

Il Sovrano degnossi di prendere nelle proprie mani la coppa medesima, ed osservatala posolla sopra il tavolino al quale stava appoggiato, e nello stesso istante con aggradimento disse al magistrato: = Restiamo molto propensi per le dimostrazioni, che ci fa questa città. = Quindi sopra la

presentazione del ricorso soggiunse: = Considereremo le vostre domande, ed entro i termini di giustizia sarà risolto, e voi sarete consolati. =

Non istette dormigliosa l'università degl'Israeliti Triestini, essa pure volle con atto particolare dare un certo argomento della sua fedeltà alla maestà del Sovrano. Introdotta all'imperiale udienza del Monarca, con umiliazione dovuta alla sua grandezza gli esibì in tributo una vaga tazza d'oro, in cui vi erano riposte dodici medaglie dello stesso prezioso metallo, coll'effigie impressa dei dodici primi Imperatori Romani, accompagnando gli atti della sua ossequiosa venerazione con un eruditto sonetto, che per la di lui acutissima struttura, ed elevato concetto non deve perdersi nell'oblio, e perciò s'inserisce tra queste memorie, non meno che la perorazione.

### S O N E T T O

Dall'alte glorie onde trionfi onusto

Vai fastoso dall'orto all'occidente,

E già t'acclama il secolo presente

Unico specchio del valor vetusto.

O magnanimo Carlo Inclito Augusto!

Nato a felicitar l'Austriaca gente,

E a debellar il barbaro d'oriente,

Al cui merito immenso è il mondo angusto.

Non isdegnar tributo ch'appresenta

A te Sovran non men prode che pio

Suddita turba a venerarti intenta.



Non il don, mira il cor; mira il desio  
 D'un picciol olocausto, e ti rammenta  
 Che l'aggradisce, e pur sì grande è Dio.

1728

Fedelissimi Sudditi  
 Gli Ebrei di Trieste.

Invittissimo Cesare.

È proprio dei ministri seguire l'orme dei Sovrani. La Sac. Ces. Real Maestà vostra, che non riconosce, come non tiene altro superiore che Iddio, ha voluto, come suo degno ministro in terra in quest'oggi imitarlo. Esso ci felicità con la gloriosa comparsa della Sac. Ces. Catt. Real Maestà vostra, e voi o augustissimo nostro Monarca consolate i nostri cuori con permetterci di venerarvi. Grazia ottenuta dai nostri progenitori, dalla gloriosissima memoria del nostro Monarca Leopoldo degno padre della Sac. Ces. Catt. Real Maestà vostra. Ecco dunque, sacratissimo Cesare, prostrati al vostro imperial soglio i poveri Ebrei di Trieste vostri fedelissimi sudditi, che dopo il più devoto, ossequioso, somnesso rendimento di grazie, supplicano la clemenza della Sac. Ces. Catt. Reg. Maestà vostra accettare in testimonio del loro fedelissimo vassallaggio, quel poco, che le tenui loro forze han potuto somministrare, giacchè l'erario dei Principi è un altare divino, restando altresì accompagnato dalla vastità del nostro fedelissimo core, con il quale non mancheremo di continuamente pero-

1728 rare al sommo Iddio conceda alla Sac. Ces. Catt. Real Maestà vostra lunga serie di felicissimi anni, prosperità, e prole per consolazione de' vostri fedelissimi sudditi, tra' quali raccomandandosi alla vostra clementissima imperial grazia, genuflessi ci consacriamo. =

Accettato il tributo, Cesare così disse. = Amen. Ancor da noi nel giusto sarete protetti. Addio.

Venuta la sera oltre alle solite illuminazioni nella piazza maggiore fu acceso un gran fuoco per ordine dei giudici, e rettori, accompagnato da continui spari di mortaretti. Poco appresso fu aperta una sontuosa festa di ballo nella gran sala del pubblico palazzo, illuminata a giorno con grosse torce, ed altre cere. Accresceva la pompa il gentil sesso, reso ammirabile dalla quantità delle gioje, e dai ricchi vestiti d'oro, e d'argento che l'addobbava; li cavalieri, e nobiltà patrizia parimente risplendevano per il loro ricco e magnifico portamento. Li rinfreschi, non meno che altre deliziose bevande erano in profusione, le quali accompagnate con canditi, e pasticcerie, venivano incessantemente distribuite alla nobil committiva sopra grandi bacili d'argento. Regia in vero fu la festa, e regio il trattamento proprio della generosità degli animi Triestini.

Nè digiuno e mesto se ne stava il restante del popolo, poichè anche al medesimo dalla vigilanza dei rettori fu fatto provvedere, con il getto abbondante di pane, e con il corso di duplicati ruscelli



di vino bianco, e nero, che per più ore andava cadendo ne' loro approntati utensili.

1728

Dato fine alla festa con i vicini albori della nascente aurora, e ristorati i corpi con la quiete di momentaneo riposo, risorto il nuovo sole ad illuminare l'orizzonte, si seppe che la Maestà Sua era già in punto di salire a cavallo. Sollecito si portò il magistrato seguito da tutta la nobiltà, e popolo, vicino alla chiesa di s. Catterina fuori della porta di Riborgo, per inchinarla, e pregarle dal cielo felicissimo viaggio, e nello stesso tempo umiliarle le più fervorose suppliche per bocca di Gio: Battista Bonomo, a quest'effetto deputato oratore, di continuare alla fedelissima città di Trieste l'imperial sua protezione. Arrivato l'Imperatore a cavallo col suo nobil seguito al luogo ove era atteso tra la moltitudine immensa di popolo, il magistrato brevemente compì ai primi umilissimi offizj del suo affetto, e del suo amore, che ricevuti con elemezza dall'augusto Monarca, s'inoltrò col suo nobilissimo accompagnamento, e guardie della cavalleria, senza dar tempo al Bonomo di esprimere più oltre i pubblici sentimenti.

Strepitavano frattanto i cannoni del castello, quei della nave, della città, e del nuovo squero, con incessanti spari sino allo svanire dalla vista la Ces. Imp. comitiva (1).

---

(1) *La qui descritta venuta di Carlo VI in Trieste,*

L'anno appresso 1729 l'Imperatore Carlo VI,  
 1729 per maggiormente animare, ed attivare il commercio in Trieste, concesse li 31 agosto un privilegio per una fiera da tenersi dal primo sino ai 30 agosto d' ogni anno.

Nuova patente di privilegio emanatasi dallo stesso Imperatore ai 7 giugno del 1730. Essa contiene i seguenti oggetti.

1730 Primo. L'espressa conferma delle anteriori patenti dei 2 giugno del 1717, dei 15, e 18 marzo del 1719, dei 19 dicembre del 1725, e dei 31 agosto dell' anno antecedente 1729.

Secondo. La franchigia generale da qualsivoglia dazio ed imposta e visita doganale di transito per tutte le merci fabbricate nei paesi ereditarj, tranne le gabelle dei pedaggi.

Terzo. Eguale franchigia per le merci estere, quando transitando per Trieste e Fiume passano per consumo negli altri stati ereditarj.

Quarto. Le merci estere che per passare in estero stato attraversano gli stessi stati ereditarj, onde transitare per Trieste, e Fiume, pagheranno nella

*fu da me estratta da ciò che lasciò scritto il Patrizio Triestino Gio: Casimiro Donadoni in un libretto intitolato Relazione della venuta, e permanenza nella città di Trieste della S. C. R. C. M. Carlo Sesto ec. ec. stampato in Lubiana.*



Boemia ed Austria inferiore il consueto dazio di transito. Nell' Austria inferiore però, ove non era<sup>1730</sup> introdotto il transito, pagheranno la metà di quella solita imposta, che anticamente pagavasi prima di essere stata minorata d' un terzo.

Altra patente emanò l' Imperatore medesimo li 11 novembre dello stesso anno 1730, dove ripete quasi verbalmente i privilegj concessi nelle antecedenti; ed ordina che la fiera già concessa e da tenersi dal primo fino ai 30 agosto, abbia d' aver luogo dai dieci sino alla fine dello stesso mese, e debba chiamarsi la fiera di s. Lorenzo privilegiata. I privilegj di questa fiera si riducono ai punti seguenti.

1. Che tutt' i negozianti da dovunque provenienti vi possano trafficare anche alla minuta, ed in qualunque parte della città e suo territorio, laddove il libero loro traffico è fuori del tempo di fiera ( secondo l' articolo 23 della patente dei 19 dicembre del 1725 ) limitato soltanto alla vendita all' ingrosso delle merci depositate nel porto-franco.

2. Che durante la fiera possa tenere locande, osterie, e taverne chiunque giustifica la sua buona morale condotta.

3. Che ogni sensale estero, purchè sia autorizzato all' esercizio della sua professione nel luogo di suo domicilio, possa egualmente esercitarla durante la fiera.

1730 4. Che vi si troverà un corpo di facchini diretto da un loro capo, che verso regulate mercedi, prestino i loro servigj a' mercanti forastieri.

Li 26 febbrajo del 1731 fu ordinato all'ammiraglio o capitano del porto di aver l'occhio, e tutta l'attenzione se qualche barca o altri facesse danno alle mura della città, e moli del porto, e di volta in volta di doverne dar relazione al magistrato.

Stabilirono i consigli in quest'anno medesimo sotto la data dei 29 marzo, che al predicatore quaresimale venissero assegnate lire 600, senza che i magistrati potessero estendersi in fargli altri regali, o cortesie separate in danno di questo pubblico. E che si ricercassero a dirittura i padri generali e superiori delle religioni di Roma per essere destinati i soggetti senza avere alcun riguardo a brogli, o altri officj in tal particolare.

E li 20 maggio si decise essere obbligato lo speziale a dare gratis i medicamenti all'ospedale di questa città per li mali ordinarj, che peraltro sinora il pubblico ha dovuto pagare. Lo speciale però aveva l'utile della casa, spezieria, ed orto.

Si pubblicò ai 30 dello stesso mese ed anno una nuova patente sui dazj di transito da Trieste, con l'appendice di una tariffa che assicura parecchi vantaggi, e nominatamente quello della franchigia d'ogni dazio di transito od altra gabella per gli olj che per la via di Trieste si spediscono nella Boemia, e così pure pei vini dei territorj di Trieste, Gorizia, Gradisca, Fiume, ed Istria austriaca.

Con susseguente patente dei 9 novembre dell'



anno medesimo 1731 oltre al riassumere il tenore di parecchie delle anteriori Patenti, si ridusse a miglior sistema e semplicità il dazio di transito, che prima andava soggetto a varie regole ed eccezioni, a seconda delle diverse provincie, dalle quali e per le quali le merci dovevano transitare.

Questa medesima Patente divenne importante per la fiera di s. Lorenzo, poichè ella a questa concede cosa che può veramente dirsi e valutarsi qual privilegio; cioè che tutte le merci che portandosi a questa fiera già pagarono il loro dazio di transito, ne restino assolutamente esenti ogni qualvolta vogliansi invendute far ritrocedere dai primitivj proprietarj. E questa è l'ultima importante disposizione che Carlo VI. faceva per Trieste.

Insorsero in quest' anno alcune pretensioni tra li fattori della Compagnia Orientale, unitamente ad alcuni altri mercatanti, e la città, circa il pagamento del quarantesimo dell'olio, cioè gabella di uno per cento, che non intendevano pagare. Adducendo per

1. Che in vigore della Patente dell'anno 1725 data li 19 dicembre erano esenti dal pagare l'uno per cento sull'olio di transito.

2. Non intendevano che gli olj di proprio conto da loro immagazzinati, venissero misurati dal pubblico, nè fossero soggetti al dazio del quarantesimo, se non allorquando questi olj venivano esitati.

Li sottoscritti erano Oesterreicher, e Trezzi, fattori della Compagnia Orientale. Pietro Antonio

Codelli, negoziante. Francesco Tommaso Grossel  
 1731 per Giov. Tommaso Jugoviz.

Radunatisi i nob. consigli della città consultarono sopra le pretensioni dei suddetti, ed osservarono, che queste erano di grave pregiudizio delle pubbliche entrate inservienti a sostenere i gravami della patria, e pagare i salariati della città. E che l'Imperatore coll'istituire porto-franco Trieste, ed aumentarne il commercio non intese con ciò d'impovertirlo in vantaggio de' negozianti. Che anzi avendo di fresco il Sovrano posta una nuova mada a Catinara (circa 5 miglia fuori della città) con esigere dai Triestini insolite gabelle; i medesimi avanzarono umili doglianze al Monarca, e ne ottennero da Sua Maestà la Risoluzione sotto i 25 agosto del corrente anno in questi precisi termini: = *Che i Triestini restino nelli pristini privilegj della città per sempre immolestati.* = Raccomandano in fine alla vigilanza ed affetto patrio de' giudici e rettori, che non omettano punto d'operare, e far operare immediatamente contro sì sensibili pregiudizj, e sopra tutto che a qualsisia costo continuino il possesso dell'esazione, non essendo nè potendo essere mente cesarea, che la città senz'alcun demerito resti priva de'suoi diritti incontrastabilmente sempre goduti ec.

Fatto nel palazzo del comune li 20 settembre  
 1731.

L'intendenza commerciale fece proporre per



mezzo dei giudici, e rettori della città ai consigli della medesima sotto li 27 settembre di questo <sup>1731</sup> stesso anno i seguenti punti da consultare, attendendone una categorica risposta, per darne poi relazione alla cesarea Corte.

1. Esser necessario, che questa città provveda, che siano introdotte fontane d'acqua dolce, e specialmente nella piazza per comodo dei trafficanti, e dei mercanti, che potessero venire quivi ad abitare.

2. Che la città debba fare una ghiacciaja per comodo dei forastieri, e degli stessi abitanti, necessaria per l'introduzione del commercio.

3. Che la città debba far pubblicare editti, che veruno ardisca vendere stracci di veruna sorte ai forastieri, ma solamente a quello, che sarà indicato dalla cesarea Intendenza, mentre questa intende stabilire in questi contorni la fabbrica della carta, senza che abbia bisogno veruno di provvedersi di carta in istato alieno.

4. Che sarebbe necessario d'introdurre in questa città ogni sorte d'artisti per comodo universale, e che sarebbe bene, che la città mandasse o in Lubiana, o in altri paesi quattro o sei giovani all'anno per essere istruiti nelle arti, corrispondendo per ogni uno fiorini 30 per apprendere esse arti, i quali essendo poi perfetti, e ritornando alla patria, la città potrebbe ripetere l'esposto da loro stessi.

5. Che sarebbe necessario per il trasporto delle

1731 immondizie salariare due, o quattro carri, che avessero l'obbligo d'andare ogni notte per le contrade, e levare esse immondezze, e condurle fuori di città, in una fossa da costruirsi a tal effetto, dovendo obbligarsi i particolari delle case a un tanto all'anno, oppure un tanto per vaso, che riceveranno li carri, servendo tal provizione per maggior salute degli abitanti, secondo l'intenzione dell'augustissimo Sovrano, che a tal effetto ha anco fatto acquisto delle saline contigue a questa città.

6. Che desidererebbe la cesarea Intendenza sapere, che siti ha il pubblico di sua ragione, per concedere ai forastieri, che venissero qui ad abitare per comodo di fabbriche, di case, e di magazzini.

7. Che pare inconveniente ad essa cesarea Intendenza, che la città se ne serva del bargello, e sbirri per fare intimazioni, massime dove non vi va la pena di morte a gentiluomini, e mercanti, e di fargli arrestare da essi sbirri, praticandosi nella Germania, che tutte le intimazioni ed arresti si fanno dai soldati, e non da veruno sbirro, il che potrebbe causare che niun mercante di onore venisse ad abitare, e stabilirsi in questa città.

Risposta de' nob. consigli della città.

Circa al primo, si accorda, ma per mancanza di numerario si rimette l'esecuzione ad altro tempo.



Il secondo , e terzo si accordano.

Quanto al quarto , la città ha continui impegni <sup>1731</sup> dispendiosi per lo studio , e lauree dottorali de' figli dei patrizj , nelle primizie de' sacerdoti novelli , e gioventù posta all'esercizio militare , che causano non poco dispendio , perciò non è la città in forze di far l'insinuata spesa , tanto meno , quanto che Sua Sac. Ces. Real Catt. M. avendo invitato per tutta l'Italia gli artisti , come pure comandato ne' felicissimi stati Austriaci , non mancheranno questi venir qui a domiciliarsi , e così i paesani potranno imparare le arti senza che il pubblico prenda alcun impegno .

Il quinto punto delle immondezze non può mai riuscire nella forma indicata , perchè le ragioni tanto convincenti contraddicono , e dimostrano effetti perniciosi , in modo che tutti sarebbero obbligati abbandonare la città , che verrebbe infettata per la puzza , non essendo da paragonarsi il modello praticato nella Germania ; e i nostri antenati non hanno ritrovato il più proprio , che l'espurgo nel mare ; bensì deve praticarsi il rigore , che tali immondezze non vengano asportate se non ne' tre giorni della settimana , cioè lunedì , mercoledì , e sabato la mattina all'aprire delle porte , e sarà precisa incombenza degl'illustr. sigg. giudici provvedere , che siano aperte un'ora prima dell'ordinario , e così all'estremità del mare sieno gettate tali immondezze , e trovandosi fuori di detto tempo taluna , sia posta nelle carceri , o berlina tre giorni continui , ed il padrone resti condanna-

1731 to secondo la qualità del suo stato in pena sensibile, senza riguardo a veruna sorte di persone di che condizione, o stato si siino, e tal provisionale sia posto subito ad effetto, nel che l'illustr. magistrato faccia eseguire il comando, che così sarà maggiormente assicurata la salute, e non in altra forma.

Circa al sesto punto, la città non ha siti, a riserva della Fornace data in parte per la sepoltura degli Ebrei, ma bensì questi ponno acquistarsi dai particolari verso il suo giusto prezzo, o affitto in cui ognuno procura avvantaggiarsi.

Sopra il settimo. Non può essere inconveniente ciò che a questa città corre d'indispensabile per l'osservanza dello statuto, non stando in noi in minimo l'alterazione del medesimo, dovendo essere ministri distinti dal civile, da quello del criminale, in cui si procede con maggior rigore.

Li 29 dicembre pervenne lettera del gran cancelliere di corte al conte Filippo di Sinzendorf, diretta al capitano sostituto Bar. Andrea de Fin, colla quale avvisava, che esigendo il bene comune qualche cangiamento di questo pubblico a favore del commercio, e de'forastieri, S. M. abbia risolto di nominare egli uno de' tre giudici della città, il quale durasse in carica non solo tre mesi, secondo l'antico costume, ed il prescritto degli statuti Triestini; ma sino ad ulterior suo ordine. E vi nominò il Bar. Gabriele Marenzi col titolo di giudice cesareo.

Consultatisi i nob. consigli Triestini su questo



oggetto, trovarono essere il medesimo in detrimento dello statuto; lusingandosi che il capitano appunto pel buon servizio sovrano avrebbe lasciate le leggi statutarie, privilegj, e ces. risoluzioni nella loro forza e vigore, giacchè essi consigli non potevano recedere dalla già fatta elezione, creazione, e conferma dei tre giudici. Che se poi S. M. nonostante le ragioni da riportarsi al suo augusto trono comandasse altrimenti, sarà di dovuta rassegnazione ai ces. voleri, e resterà solo a questa città il deplorare per sempre le sue disgrazie a causa della derogazione delle sue leggi non mai accaduta senza essere pienamente sentita. Osservati il capitano sostituto i sentimenti della consulta suddetta, sospese il giuramento ad uno dei giudici eletti, per riservare il luogo sovranamente determinato pel soggetto già risolto in giudice cesareo.

Per parte dell'Intendenza commerciale sotto li 26 aprile dell'anno 1732 fu intimato ai giudici e rettori qualmente il Sovrano aveva trovato necessario di esaminare, e ridurre a comodo dei tempi gli statuti della città di Trieste, nominando stabilendo una commissione di corte, nella quale furono compresi il sostituto cap. Bar. de Fin, ed il nominato giudice imperiale della città Bar. Gabriele Marrenzi, dando a quella commissione facoltà di chiamare, e prendere altri a loro giudizio. Onde da detta commissione furono proposti quattro punti.

1. Che si desse una nota distinta dell'entrate pubbliche, ed indi delle spese ordinarie, e straordinarie.

1731 2. Si ricercò una specifica de' debiti pubblici con li contratti.

3. Che si regolasse l'affitto delle case, de' magazzini, e delle vettovaglie.

4. Che si facesse la revisione dello statuto, onde a ciò che fu una volta proficuo, ed ora nocivo venga rimediato.

Sopra questi punti non mancarono i Triestini con sigli incaricare i giudici, e rettori di dover rispondere.

1. Che questa città, la quale non ha mancato a tutto potere uniformarsi, e secondare le piissime intenzioni dell' augustissimo padrone a favore del commercio col riparo delle strade, escavazione del porto, restauro della piazza, fabbrica d'osteria, magazzini, ed imprestiti per l'erezione di botteghe, ed altri luoghi per la fiera, nelle quali cose tutte ha sacrificato volontieri molte migliaja di fiorini contro le forze pubbliche, ed è per sacrificare ulteriormente nel totale stabilimento del Cluz, non può persuadersi esservi alcuno, che possa dubitare del contento, che risente nel veder avanzarsi esso commercio, dal quale ancor essa spera riportare rilevanti emolumenti, essendo per contribuire tutto quello che può dipendere dal pubblico che con concorrere prontamente da sua parte a tutto ciò che potesse ulteriormente agevolarlo in rispetto al concorso, e allo stabilimento desiderato da' mercanti. Che perciò al



2. Gl'illustriss. sigg. giudici non mancheranno con prontezza rappresentare all'eccelsa ces. Intendenza queste pubbliche, ed universali intenzioni, ed il contento, che ne ha, che da tali soggetti venga esaminato lo stato pubblico, esibendo alla medesima la commessa specifica dell'entrate di questo pubblico, dei debiti, e delle spese così ordinarie che straordinarie, che indispensabilmente occorrono secondo il registro, che ritroveranno, del che sono molto bene informati, contenendosi nel metodo, che viene prescritto dall'eccelsa ces. Intendenza, e commissioue di corte, acciò da tali rappresentazioni genuine possa scoprire le necessità pubbliche, e lo stato miserabile in cui si trova, senza aggravarsi d'altri officj dispendiosi di vicidomo ed altro. Al

3. Per quello riguarda il quarantesimo rappresenteranno pure le ragioni, che ha il pubblico col possessorio da tanti secoli nel modo, che fu rappresentato alla ces. Corte, e suoi ecc. consigli ec. Al

4. Sopra il lamento, che fa lo stato mercantile a causa degli affitti di case, e magazzini, e delle vettovaglie, che dicono essere montate ad un prezzo esorbitante, gl'illustr. sigg. giudici rappresenteranno, non aver verun motivo esso stato mercantile d'avanzare simili doglianze, perchè per quello riguarda gli affitti per lo più non viene corrisposto ai proprietarj a proporzione del valore delle case, della spesa, del ristauo delle medesime, e dell'incomodo, che molti si prendono nel restringere

1732 le proprie abitazioni, non essendo per altro in verun paese del mondo limitate simili corrisponsioni, e però si spera, che in tal particolare non verrà fatta novità alcuna, nè levata la libertà a' proprietarj, che ciò fanno per proprio sostentamento, e delle loro miserabili famiglie, specialmente in questi tempi calamitosi, che non si ricava quello si spende dalle vigne, ed altri luoghi campestri. Che le vettovaglie sieno cresciute di prezzo, in ciò non può essere colpa pubblica, mentre non si manca con tariffe, e pene regolare la vendita dei commestibili, provando pure i particolari di questa città tali miserie, che da altro non provengono, se non che dai paesi circonvicini, ai quali non si può mettere prezzo per non fermare il concorso, che causerebbe sempre maggiore scarsezza de' viveri quanto più la popolazione venisse ad accrescersi. Al

5. Circa poi all' elezione dei giudici, e rettori, e alla proroga del tempo del loro officio, avendo Sua Maestà Ces. nominato un giudice ces. provvisoriamente, non si vede la necessità d' ulteriormente moderare in questo particolare lo statuto, nè di fare per ora ulteriore provisione, non sapendo che motivo possa esservi presentemente d'alterare le leggi confermate espressamente dallo stesso augustissimo Sovrano regnante, ed in ogni caso che fosse dimostrato qualche punto nocivo gl' illustriss. sigg. giudici sapranno parteciparlo a questi consigli, per poter maturamente deliberare in affare di tanta conseguenza.

Si acquietarono obbedientemente i consigli di



questa città ai voleri di Carlo VI, avendo essi accettato il giudice imperiale Bar. Gabriele Marenzi, e creati per secondo, e terzo giudice della città, Antonio Giuliani, ed il dottore Stefano Conti. N'ebbe di ciò sommo piacere il Monarca, ed ordinò al capitano sostituto di assicurare i detti consigli di Trieste, ch'egli in tutto il nuovo regolamento ch'era per formare in questa piazza avea specialmente anco la mira all'aumento della medesima città di Trieste. Nel tempo stesso gli accluse copia della risoluzione presa sopra il trasmesso parere dell'intendenza commerciale, dove anco esso capitano sostituto ed il giudice Bar. Gabriele Marenzi, come commissarj erano intervenuti. Ed è la seguente in data 31 dicembre 1732 divisa in nove punti, cioè:

1. Inculca al rappresentante, ed al giudice imperiale di sistemare la pubblica economia, e che l'entrate del pubblico vengano impiegate soltanto in utile pubblico.

2. Si compiace il Sovrano del buon servizio del Bar. Girolamo Marenzi, ed ordina che proseguisca il medesimo nella sua carica di giudice imperiale sino ad altra sovrana disposizione.

3. Ordina al giudice imperiale ed agli altri due giudici di tenere due sessioni per settimana, cioè il mercoledì, ed il sabato, ed anco negli altri giorni, se la necessità lo richiede. E regola il modo di fare le ballottazioni.

4. Invece del giudice de' maleficj, si stabilisca

1732 soltanto un vicario col salario di lire 2060, cioè fiorini 389 all'anno.

5. Comanda, che invece del cancelliere di palazzo s'istituisca un pro-segretario versato nelle lingue latina, tedesca, ed italiana, col salario di lire 1500 ossia fiorini 300 all'anno, e possa conservare l'antico nome di cancelliere di palazzo.

6. Affinchè in caso di malattia del detto cancelliere l'ufficio non restasse vuoto, ordina che gli si dia un aggiunto, il quale adempisca la carica d'un registratore, con la paga di lire mille, o siano fiorini 200, e questi dovranno essere eletti nel consiglio minore.

7. Conferma nel suo posto il procuratore generale, il quale portandosi bene possa continuare nello stesso, coll'assegno di lire mille, ossia fiorini 200 all'anno. E gli prescrive le sue incombenze.

8. Assegna un contista al procurator gen. con il salario di lire 500 all'anno, il quale debba dare una proporzionata cauzione.

9. Ordina che per l'avvenire si eleggano per un anno, e l'anno susseguente non possano essere eletti giudici. Le loro incombenze sono di visitare più spesso le banche dei macellai, se danno peso giusto, ed anche alla nettezza della città di avere un occhio vigilante.

Perfezionato il lazzeretto di san Carlo in Campo Marzio non meno che la sua cappella, l'aulica soprintendenza del commercio propose al capitolo



di san Giusto in quest'anno 1732 se voleva assumersi il carico di far celebrare ogni festa di precetto una messa nello stesso lazzeretto, con provvedersi di cera, vino, ed ostie per le medesime. Di ministrare anche li Sacramenti agli esposti in contumacia, ed esporsi in caso d'infezione a tutt'i pericoli, che seco portasse l'opportunità dell'assistenza spirituale agl'infetti. Riguardo poi allo stipendio, rimetterassi la menzionata soprintendenza alla richiesta del suddetto capitolo.

Due Chiese erano assegnate per istruire nella Dottrina Cristiana, e catechismo la gioventù in tutte le domeniche, cioè s. Pietro in piazza, e la chiesa della Madonna del Rosario. In ognuna di queste chiese destinavasi dal capitolo un canonico col titolo di priore della Dottrina Cristiana, ed un sacerdote con quello di sottopriore, i quali annualmente cambiavansi. Quest'anno 1733. li 18. giugno fu eletto priore per la chiesa di s. Pietro il canonico Giuliani, ed in sottopriore D. Gio. Batt. Machiorlati cappellano vescovile; e per la chiesa del Rosario, il canonico Francol in priore, e D. Giuseppe Babich in sottopriore.

I padri Gesuiti pure insegnavano nella loro chiesa la Dottrina Cristiana alla gioventù divisa in classi. Avevano questi il lodevole metodo d'invitare ogni domenica dopo pranzo i genitori a mandare la loro prole ad essere istruita ne' principj della religione. A tale oggetto, alquanto prima di dar principio all'istruzione, mandavano un giovane con croce alberata, ed un altro con grande campanello

1733 per la città, il quale dopo aver suonato alquanto, ad alta e sonora voce diceva: *= padri e madri mandate i vostri figliuoli alla Dottrina Cristiana per amor di Dio, se no ne renderete conto a Dio. =* Li ragazzi, ed anche adulti che s'incontravano per istrada univansi dietro la mentovata croce, la quale dopo aver fatto il suo solito giro ritornava con processione di gente dietro, alla chiesa onde erane uscita. Il magistrato parimente prestava braccio a quest'opera importante col far girare per la città e ne' contorni della chiesa suddetta i birri, i quali costringevano tutti li ragazzi vaganti ad intervenire all'istruzione della cristiana dottrina.

Con decreto della Corte di Vienna in data dei 19 agosto fu placidato in Trieste l'ufficio di consegna delle merci. Il primo deputato a tale incarico nel medesimo officio fu Giovanni Cristoforo Koch.

Siccome gli affari di Trieste col fine di questo anno 1733 non furono regolati in maniera, che per l'anno entrante 1734 avesse potuto il Sovrano totalmente rilasciare ai Triestini la libera ballottazione dei giudici, perciò in vantaggio del comune S. M. stimò necessario di riconfermare il giudice imperiale Gabriele Bar. Marenzi, ed ordinò che per la scelta degli altri due giudici si ballottassero i tre seguenti, cioè Guglielmo Bonomo, Francesco Bajardi qu. Giacomo, ed il dott. Daniele Francol, e che per provvisori fossero presi nella ballottazione Cristoforo Bonomo Stetner, Gio: Marcheseti, e Gio: Batt. Giuliani.



L'invidia e livore d'alcuni maligni appose delle false accuse agli onesti, e commendabili due officianti camerale l'uno Marinelli, e l'altro Kupferschein, dietro le quali senza verun riguardo furono gettati in una prigione, e quivi per lungo tempo detenuti, con pericolo di perdere la vita, i loro beni, e riputazione. Iddio però che, se affligge il giusto per suo maggior merito, non l'abbandona già, suscitò un Angelo tutelare che li difese. Fu questi il canonico D. Francesco Brandolini arcidiacono della cattedrale, soggetto di molta erudizione, ed eloquenza. Saputo il medesimo l'arresto dei due patrizj, e persuaso dell'innocenza loro, distaccò immediatamente una licenza in iscritto dal vescovo li 25 maggio 1733 e volò a Vienna per difenderli. Non impiegò meno di 13. mesi per dibattere e confutare le false accuse imputate agli innocenti patrizj; sintanto che ottenne la loro assoluzione, liberazione, e dichiarazione dell'innocenza. Ritornato così vittorioso il Brandolini da Vienna nel mese di luglio del seguente anno 1734, trovò i suoi clienti, non solo liberi, ma ripristinati nei loro posti, con maggiore stima delle loro degne persone.

Mancato di vita nello scaduto anno 1733. Federico Augusto re di Polonia, ed elettore di Sassonia, restò eletto col favor della Francia il principe Stanislao suocero di quel re, negli anni addietro pur re di Polonia. Ma all'augusto Carlo VI. non piaceva, che quella corona passasse in capo ad un principe attaccato alla medesima Francia. Altre mire

1734 avea parimente Anna imperatrice delle Russie; e perciò si accordarono di promuovere a quel regno Federigo Augusto, figliuolo del defunto re. Stanislao però altro non fece, che inviare ai confini della Polonia, senza la menoma violenza, un'armata. Ma i Russiani con forze maggiori entrarono in quel regno: il che animò i palatini di Lituania a dichiarar re il suddetto Federigo. Ed ecco darsi principio in que' vasti paesi ad una terribil guerra, che si tirò dietro il memorabile assedio di Danzica, dov'erasi rifugiato il re Stanislao, da cui sottrattosi felicemente, lasciò il campo ed il trono all'emulo suo Federigo, il quale appellossi poi = Federigo III. re di Polonia. Appena vide la Corte di Francia contrariati i disegni suoi in favore del re Stanislao, che meditò risentimenti e vendette. Collegatasi segretamente con la Spagna, e col re di Sardegna, spedì le sue armate in Italia. Unitesi queste con le Sarde, e Spagnuole, sbarcate nel golfo della Spezia nel Genovesato, introdussero una terribil guerra contro gli stati del suddetto imperatore Carlo VI.

In tale contingenza un capitano greco del Zante per nome Nicolò Mainati si offrì questo medesimo anno al prelodato Imp. Carlo, di formare un valido armamento marittimo contro i nemici dell'Austriaca bandiera. Accettata dal Sovrano l'offerta, lo munì colla Patente qui ingiunta.

**NOI CARLO SESTO** per la grazia di Dio imperatore de' Romani sempre Augusto re di Germania,



delle Spagne, delle due Sicilie, di Gerusalemme, di Ungheria, di Boemia, di Dalmazia, di Croazia, <sup>1734</sup> di Sardegna, di Corsica, dell'Algarbia, di Algecira, di Gibilterra, dell'Isole Canarie, e dell'Indie Orientali, ed Occidentali, dell'Isole e della Terra-ferma del mare Oceano, arciduca d'Austria, duca di Borgogna, del Brabante, di Milano, di Stiria, di Carintia, della Carniola, di Lussemburgo, di Wirtembergh, della Slesia superiore, ed inferiore, di Atene e di Negroponte, principe di Svevia, marchese del sacro Romano Impero, della Burgovia, della Moravia, della Lusazia superiore, ed inferiore, conte di Habsburgo, della Fiandra, del Tirolo, di Barcellona, di Ferretto, di Gorizia, di Rossiglione e di Ceritania, Landgravio d'Alsazia, marchese d'Oristano, e conte di Goceano, signore della Marca, di Schiavonia, di Porto Naone, della Biscaglia, di Molina delle Saline, di Tripoli, e di Mechlinia ec. ec.

Essendo noi stati informati, che Nicolò Mainati del Zante si sia adoperato per fecondare quanto è stato in se il commercio de' nostri stati con li bastimenti, che esso ha diretto e comandato, ed essendo raccomandato da soggetto a noi grato e degno di fede come uomo di buoni costumi di probità, di sufficienza, e di fedeltà verso la nostra augusta persona e casa, con essersi offerto nelle presenti contingenze di dare maggiori prove del di lui zelo per il nostro servizio, ed a tal effetto formare un valido armamento contro alli nostri nemici; perciò siamo benignamente concorsi nelle suppli-

734 che che ci sono state esposte a suo nome per munirlo delle nostre lettere patenti di mare e di guerra, per armare qualunque specie di bastimenti, con la qualità d'essere considerato come suddito nostro per poter godere dell'istesse prerogative, franchigie, e privilegj ed immunità, che a quella sono annesse. Pertanto in virtù delle presenti lettere patenti di mare e di guerra diamo al suddetto Nicolò Mainati la facoltà di poter fare qualunque sorte d'armamento per farlo correre sopra i nemici nostri durante la presente guerra; con facoltà di poter continuare ad arbitrio nostro l'uso della nostra bandiera, e navigare con ogni bastimento proprio, che esso comanderà in persona; purchè la metà almeno dell'equipaggio sia de'nostri sudditi quando navigassero in mercanzia fatta che sia la pace, e di poter in conseguenza godere di tutte l'immunità, esenzioni, prerogative, preeminenze, e franchigie, che godono coloro tanto sudditi, che esteri, i quali essendo ammessi per le loro benemerienze all'uso delle nostre imperiali insegne, sono reputati come sudditi nostri in remerito delli loro servigi, e dei loro fedevoli diportamenti. Dichiariamo però che nel luogo, dove si formerà l'armamento, sarà tenuto il detto capitano Nicolò Mainati d'insinuarsi appò al nostro rappresentante se armerà nei nostri stati, ed in difetto appò il nostro ambasciatore, o inviato, o console se armerà negli stati dei Principi neutrali, con obbligo di prestare sicurtà di fiorini mille di non far mai abuso della bandiera nostra, nè apportare danno o far



estorsioni alle imbarcazioni dei nostri sudditi o a  
 quelle dei Principi amici, o neutrali, e si dovrà<sup>1734</sup>  
 notare tal atto in calce delle presenti lettere pa-  
 tenti, perchè consti d'aver cautato sotto pena di  
 nullità delle presenti lettere di mare, in virtù del-  
 le quali dichiariamo detto Mainati per capitano  
 del bastimento, che armerà in corso, o di quello,  
 con cui finita la presente guerra navigherà in mer-  
 canzia. Ben inteso però che di tutte le prede, che  
 gli riuscisse di fare ne sarà riservata la decima  
 parte per la cassa della nostra marina, e sarà il  
 detto capitano Mainati tenuto a far ogni sforzo per  
 condurle nelli porti dei nostri dominj per essere  
 giudicati di buona, o di mala preda secondo le leg-  
 gi della guerra, e per il caso che per tempesta di  
 mare o perseguitamento dei nemici non potesse con-  
 durre le prede nelli porti dei nostri dominj, sarà  
 tenuto di condurle almeno nelli dominj e porti dei  
 Principi amici, ed alleati nostri, o neutrali, insi-  
 nuandosi appò il consolo imperiale, e fino a tanto,  
 che rispettivamente o dai giurisdicenti nei nostri  
 stati, o dai consoli imperiali non sarà stato giudi-  
 cato, che il bastimento preso sia di buona preda  
 non potrà il detto capitano Nicolò Mainati nè gli  
 armatori partecipanti far svanire la minima cosa  
*ad salvum jus habentis* sotto pena arbitraria; al  
 cui effetto si dovranno conservare le lettere di ca-  
 rico, ed ogni altro documento per provare l'iden-  
 tità della persona del bastimento, e della robba ca-  
 ricata, e del soggetto a cui spetta. Preghiamo  
 pertanto, e rispettivamente richiediamo tutti li

1734 Re, Principi potentati, e Repubbliche degli stati amici ed alleati nostri o neutrali, ed in conseguenza ordiniamo a tutti li comandanti dei nostri dominj, e delle nostre forze marittime di dare al detto capitano Nicolò Mainati ed a tutto il suo equipaggio ogni assistenza ed asilo, e non soffrire che li sia dato alcun impaccio, offerendoci noi viceversa a simili e maggiori riprove di corrispondenza ed amicizia. In fede di che saranno le presenti nostre lettere patenti firmate di nostra mano, e munite del nostro imperiale regio sigillo con li soliti segni della conferenza della marina. Dato nel castello nostro di Lussemburgo al primo del mese di giugno dell'anno 1734, dell'Impero nostro romano ventitrè, di Spagna trent'uno, e di Ungheria e di Boemia parimente ventitrè. = Firmato

Carlo.

Vid. Filippo conte di Sinzendorf.

Vid. Il marchese di Villasor.

Vid. Il marchese di Rialp.

Per comandamento di S. M. Ces. Catt. don Benedetto di Locello. Registr. a lib. 3. pag. 285.

Credesi essere stata questa la prima Patente rilasciata dalla Corte Imp. Austriaca ai capitani di mare. Copia autentica della medesima conservasi



dal pronipote dell'indicato cap. Mainati, il qual' è il compilatore delle presenti memorie. Cessò di vivere il detto capitano Niccolò Mainati in Vienna circa l'anno 1754.

Saputo Giovanni Mainati, che il fratello suo Niccolò sopra descritto, avea ottenuta l'imperiale Patente suddetta, partissi dal Zante con la mogliè, ed un figlio per nome Costantino, e venne a stabilirsi in Trieste, dove intraprese il traffico di legnami per il Levante. Egli fu il primo Greco che abbia fissata la sua dimora in questo porto per commerciare.

Soddisfatto Carlo VI. dei diportamenti del Bar. Gabriele Marenzi nel suo incarico di giudice imperiale, non solo, come si è veduto di sopra, lo confermò nell'impiego, ma gli accrebbe anche l'appuntamento all'ammontare di fiorini 300.

Sotto li 24. dicembre dello stesso anno fu nel solito consiglio della città proposta una insinuazione dell'Intendenza commerciale da Gorizia, con la quale, in vigore di sovrana risoluzione data da Vienna li 15 dicembre si notificava, che S. M. per amministrare questo civico governo nel prossimo entrante anno 1735, avesse rilasciata al pubblico di Trieste la libertà di eleggere i proprj giudici, e provisorj, sperando con ciò che verrebbero eletti soggetti ben capaci per comune beneficio; mentre in caso contrario si riservava di scegliere le persone necessarie a suo piacimento. Una simile insinuazione pervenne ai consigli anche nel seguente 1735.

1736 L'Imperatore Carlo VI. con rescritto delli 21. aprile 1736. risolse di comprare dal monastero dei monaci benedettini cassinesi dell' isola di s. Giorgio Maggiore di Venezia, la chiesa, il contiguo monastero, e tutti i fondi dei santi Martiri di Trieste, e coll' istromento dei 24 maggio dello stesso anno fu a suo nome dal mandatario Francesco de Reigersfeld stipulata la compera per fiorini 9495:18, e rispettivamente fiorini 11495:18. Esibì poi l'Imperatore al capitolo la predetta chiesa de' santi Martiri, affinchè l'officiassero, come ne risulta dal seguente decreto, rimesso al vescovo, del quale si porge soltanto l' essenziale.

Carlo ec.

Reverendo, nobile, caro, diletto.

Credete poi voi d' avere sopra la chiesa dei santi Martiri qualche jus, sta a voi di far le vostre parti con il cesareo procuratore dell' aulica imperiale camera secondo l' ordine. Noi siamo ancora inclinati di lasciarvi avanti gli altri nel caso, che voi volete assumere i pesi annessi alla chiesa, verso quelle condizioni come gli altri religiosi . . . . . al quale in virtù di cesarea risoluzione graziosissima, e comando di Vienna delli 19 passato voi sapete in un' all' altro intraprendere il giusto, poichè così s' estende il graziosissimo cesareo volere, e piacere.

Graz li 5 ottobre 1736.



Già ormai coll' introduzione del commercio, mutatesi le circostanze, il sistema del governo<sup>1736</sup> Triestino abbisognava di riforma. A tale oggetto l' Imperatore ordinò, che fossero riveduti punto per punto gli statuti di Trieste, affine di farne quelle moderazioni, e riforme, che fossero state opportune accomodate ai presenti tempi. Radunatisi i patrizj in consiglio, tutti uniformi consultarono: Che venissero proposti dal magistrato sei nobili consiglieri, due de' quali con la pluralità de' voti venissero scelti dai nobili consigli, e dai medesimi confermati, per poter sentire i capi dello statuto, che si pretendeva riformare col riferire il tutto di tempo in tempo agli stessi consigli, senza la minima facoltà di poter proporre, suggerire, o risolvere da per loro cos' alcuna, senza previa approvazione dei medesimi consigli; restando incaricati di riferire ogni proposta con tutte le sue circostanze, e qualità, che gli venisse fatta dalla cesarea commissione, mentre non diffidava, che la stessa avrebbe proceduto con la dovuta giustizia, ed equità in una materia così delicata, che riguardava il sollievo, ed aumento di questa città.

In questo medesimo anno l' agosto Carlo diede in isposa a Francesco Stefano Duca di Lorena di anni 27 sua figliuola primogenita Maria Teresa già entrata nell' anno diciottesimo di sua età. Con tutta magnificenza ed inesplicabile allegrezza seguì il maritaggio di questi due Principi, amati teneramente da Cesare, colla benedizione di monsignor Domenico Passionei Nunzio apostolico.

Il conte Pallavicini comandante supremo dei lit-  
 1736 torali Austriaci sopra la marina, con previa insi-  
 nuazione al decano de' canonici per mezzo d'un ca-  
 pitano fece nella mattina dei 22 novembre alle  
 ore otto e mezzo di quest'anno 1736 un dono di  
 due bandiere militari. Furono queste accompagna-  
 te col seguito d'una compagnia di granatieri, e  
 musica solenne a questa cattedrale di san Giusto,  
 in segno e memoria della di lui divozione, le quali  
 vennero ricevute dai canonici alla porta maggio-  
 re della chiesa, con ringraziare il detto conte. Le  
 medesime furono appese alla santa Casa.

Per trovare sollievo nelle iudisposizioni di sua  
 salute, portossi il vescovo Luca Sertorio Delme-  
 stri in Cormons nel Friuli sua patria. Aggravan-  
 dosi peraltro i suoi malori, dovette cedere alla na-  
 tura, e li sei novembre alle ore quattro dopo mez-  
 zodi del 1739 passò agli eterni riposi dopo avere  
 1739 occupata la sede vescovile di Trieste circa 14 an-  
 ni. Il suo cadavere fu riposto insieme co'suoi tra-  
 passati maggiori nella chiesa della B. V. del Soccor-  
 so sopra il monte di Cormons. Dal capitolo di  
 Trieste fu eletto in vicario capitolare sede vacante  
 D. Francesco canonico Brandolini arcidiacono e vi-  
 cario generale. Il prelodato defunto vescovo lasciò  
 con suo testamento al suddetto capitolo duc. 250  
 coll'obbligo di leggergli annualmente due mese in  
 suo suffragio.



Imperatore  
CARLO VI.

1740

Pontefice  
BENEDETTO XIV. 1740

82 GIUSEPPE LEOPOLDO ANIBALDO CONTE de' PETAZZI, nato in Lubiana nel 1700 successe al defunto vescovo Delmestri nella sede Triestina. Era prima canonico, e decano della chiesa cattedrale di Lubiana sua patria. Fu eletto vescovo li tre settembre.

Nell'occasione della venuta dell'Imperatore Carlo VI. in questa città l'anno 1728, approdarono qui dalla Spagna tre navi da guerra, di ragione dello stesso Sovrano, una delle quali chiamata san Michele, l'altra santa Elisabetta, ed erano armate con 20 cannoni, le quali in seguito furono vendute. La terza, ch'era una nave di linea di tre ponti, portava il nome di san Carlo. Affondossi questa l'anno 1740, ed ancorchè si fossero fatte parecchie rigorose inquisizioni, non si scoprì l'origine della sua sommersione. Non si pensò ad altro allora, che a ricuperare l'armamento, e gli attrezzi della medesima, e la nave lasciossi colà in abbandono.

Giunto Liberale Baseo primo console in Trieste della nazione Greca, ed Ottomana all'età di anni 78, lasciata la terra volò all'empireo, colla consolazione della sua rettitudine del bene operato a prò de' suoi simili, del frutto riportato dalle sue cure consolari. Esercitò egli la carica di console per più d'anni diciotto non risparmiando nè zelo, nè fervore nel disimpegno delle sue incombenze

1739 per corrispondere intieramente alle sovrane mire, ed appagare il proprio genio tutto intento all'ingrandimento di questa piazza; non trascurando per invitare i nazionali dipendenti dal suo consolato, d'interessarsi con tutto l'impegno a loro favore, coll'animarli, coltivarli, e con gravi disinteressate pecuniarie sovvenzioni assisterli, tenendo aperta cordiale ospitalità in propria casa consolare per li forastieri; avendo perfino destinato nella medesima un sito a proposito, ove in mancanza di chiesa di rito greco potessero nei dì festivi congregarsi, e soddisfare tranquillamente i doveri di loro religione: mezzo indispensabile per conseguire il contemplato fine. Passò agli eterni riposi li 23 giugno dell' anno 1740, avendo lasciati eredi di tutta la sua facoltà una sua nipote per parte fraterna di nome Giustina vedova di Pietro Citter con due figliuoli di questa Francesco e Domenico Citter da esso trasportati in Trieste, che secolui vivevano in unione. Li medesimi per la loro buona condotta non dissimile da quella dello zio, sotto li 5 giugno 1752 furono considerati per veri cittadini Triestini col godimento di tutte le prerogative, esenzioni, e privilegj godute da tutti gli altri veri cittadini.

Questi per grata memoria nella chiesa cattedrale di s. Giusto martire, ove fu solennemente tumulato, fecero costruire un apposito avello incontro la cappella della santa Casa di Loreto, sopra la di cui sontuosa lapide leggesi la seguente iscrizione.



(\*) Liberale Baseo nato in Napoli nel Peloponneso, ricaduta la sua patria nella schiavitù approdò<sup>1740</sup> qui sotto gli auspici della buon' Aquila. Fu console per le nazioni della Grecia e della Turchia sino all'anno 78 dell'età sua. Ornato di vera fede e pietà, doppiamente nato *libero* colle *ali* volò al cielo dove possiede la libertà e la patria.

Li 23 giugno dell'anno 1740.

Sorpreso l'Imperatore Carlo VI da dolori di visceri, da gagliardo vomito, e da febbre, dopo aver data la benedizione alle figliuole arciduchesse, e ricevuti i Sacramenti, spirò l'anima la notte venendo il dì 20 ottobre in età di anni 55. Con esso lui cessò la linea maschile dell'augusta Casa d'Austria, che per quattro secoli avea con tanta lode governato l'Impero Romano. In questo insigne Augustosi desidera, che si fosse trovata più costanza di animo, giacchè il P. Agostino da Lugano cappuccino, fu vescovo di Como, confessò nell'orazione fu-

(\*) Liberalis Baseus Neapoli in Peloponneso natus, relapsa in captivitate patria bonae aquilae auspiciis huc appulsus pro Graeciae et Scuthie nationibus ad annum 78 aetatis consulatum agens. Vera fide praeditus et pietate *Liber* bis natus *Ales* in Poli per volavit arcem pacem habens et patriam.

Dec. Kal. Jun. Ann. Sal. 1740.

1740 nebre fatta a questo Monarca, che portatosi a lui il nunzio Paolucci a complimentar S. M. nel giorno del suo natalizio e ad augurargli una lunga serie d'anni, il buon Imperatore gli rispose, quello essere l'ultimo della sua vita. Interrogato del perchè, replicò di non poter sopravvivere alla gran perdita fatta di Belgrado, antemurale della cristianità. A tessere il di lui elogio grandioso non hanno bisogno le penne di chiedere ajuto dall'adulazione. Tanta era la sua pietà, capitale ereditario dell'augusta sua Casa, tanta la saviezza, per cui non trascorse mai in quelle debolezze alle quali è sottoposto chi siede in alto; tanta la clemenza, la bontà dell'animo suo, che solamente si rallegrava in far grazie, in beneficar le persone degne, in sovvenire i poverelli. Trieste più d'ogni altro risente tuttora gli effetti della sua magnanimità, riconoscendolo perciò come padre della patria, e fondatore della sua felicità, la quale è a portata di godere mediante il commercio introdotto in questa piazza con tanta munificenza.

Lasciò egli erede di tutti i suoi stati Maria Teresa primogenita sua, moglie di Francesco Duca di Lorena, e Gran Duca di Toscana, la quale tosto fu riconosciuta per Regina d'Ungheria e Boemia. Diede ella principio al suo governo col rimettere in libertà i generali Seckendorf, Wallis, e Neuperg, e coll'isminuire d'alquanti aggravj i suoi popoli, dichiarando correggente il Gran Duca suo consorte.

Nominò la prelodata Sovrana quest'anno in ca-



pietano di Trieste il conte Sigismondo de Gohenberg.

1741

L'anno 1741 poi nominò in detta carica Giovanni Sigifredo conte de Herberstein.

Dal vescovo e conte di Trieste Petazzi fu proposto al capitolo li 13 marzo 1741, che per decoro del medesimo, e perchè fossero distinti i canonici nelle pubbliche funzioni dagli altri sacerdoti, di mutare il loro vestito, cioè la (1) Cotta in (2) Rocchetto, e la (3) Zanfarda in (4) Mozzetta.

Lo stesso giorno Maria Teresa si sgravò del suo primogenito arciduca principe ereditario, al quale nel battesimo fu posto il nome di Giuseppe, Benedetto, Augusto, Giovanni, Antonio, Michele, Adamo, il quale fu poi Imperatore denominato Giuseppe II.

La raccolta scarsissima dell'anno antecedente di grano produsse quest'anno 1741 una carestia

(1) Cotta. *Veste bianca a mezza vita con maniche corte e larghe.*

(2) Rocchetto. *La medesima con maniche lunghe, e strette.*

(3) Zanfarda. *Un pezzo di pelliccia, che anche oggidì in molti luoghi portano i canonici, gettata sul braccio sinistro.*

(4) Mozzetta. *Pellegrina, o grande bavaro, color pavonazzo, che tuttora portano nelle funzioni i canonici sopra il rocchetto.*

molto penosa. Il giudice regio bar. Marenzi, i giudici e rettori della città per rimediare, e prevenire le funeste conseguenze che porta seco la fame, proposero ai consigli di Trieste sotto li 19 giugno:

Che attesa la somma penuria de'formenti, che nel principio del corrente anno 1741 s'andava sperimentando, ed in tempo che il pubblico fondaco non era provisto che di soli 170 pisinali per la scarsezza universale delli paesi circonvicini e per il giusto timore che questa città potesse languire con li suoi abitanti, paesani e forastieri a causa della privazione del pane quotidiano, non abbiano mancato le loro sigg. illustr. per debito del loro officio, e con zelo istancabile, insieme con il regio rappresentante d' allora di provvedere ad una sì estrema necessità, con aver tirato in più parti dell'Italia una continua corrispondenza, perchè questa città venisse soccorsa di una competente somma di grani, avendo non meno implorato la regia Corte, e i suoi eccelsi consigli per gli opportuni ordini al ministro in Roma, ed ai governatori di Milano, e Mantova per avere la permissione delle tratte per questa parte, da dove però non avendo potuto conseguire il bramato sollievo, mettendo anzi vieppiù in angustia di restare totalmente privi dell'addimandato soccorso, sono stati in necessità di spedire apposta per conto pubblico persone sicure con denari nel regno di Napoli, e Friuli, senza avere da quelle pure riportato nell'angustioso tempo di carestia il sospirato effetto, e riflettendo che la libertà data precedentemente a tutti i mercanti



di questa piazza di poter introdurre grani d'ogni sorte senza limitazione di prezzo, e senz'obbligo<sup>1741</sup> preciso di consegnarli al pubblico fondaco, la medesima anco non abbia giovato per il conseguimento d'una benchè picciola partita, si sono risolte le loro sigg. illustr. d'intraprendere la corrispondenza col sig. conte Cervelli di Ferrara per poter con il di lui mezzo ottenere l'occorrente provvedimento de' formenti, avendo in conformità delli di lui avvisi a tal effetto colà spedito l'ebreo Mario Luzzato, acciò coll'assistenza, e direzione del suddetto Cervelli possa stabilire i contratti, e farne la spedizione successiva de' formenti per l'universale sollievo, a cui essendo anche riuscito di contrattare per la somma di 285 moggia a prezzi diversi come dallo stesso Cervelli restò notificato, e prontamente trasmesso un distinto estratto degli stabiliti contratti, quali dal regio, e pubblico governo d'allora ebbero la piena approvazione, essendo seguita in più volte la spedizione, e consegna dei suddetti formenti, a riserva di mog. 160 contratti coll'ebreo Coen di Ferrara, ed espressi nell'estratto sopr' accennato, che per parte pubblica non si sono fatti prima levare per mancanza di denari di poter fare il pronto pagamento; onde essendo avanti alcuni giorni qui capitata una barca da Ferrara, con la metà di detta somma, e convenuto di darne la dovuta notizia, e rapporto al conte capitano, a cui in una conferenza hanno fatto vedere i contratti, e corrispondenza tenutasi in tal particolare, non meno che il contegno, e pro-

1741 vista fatta d'altre partite de' formenti, e di quelli precedentemente ordinati, e sopravvenuti contro ogni speranza, de' quali per mancanza di danaro, e poco esito del fondaco ( nonostante l'averne dato da 4 mila pisinali in credenza col respiro di pagarli al venturo san Martino ) non si ha potuto sin ora supplire coll'effettivo pagamento ai pubblici impegni. Il che tutto rappresentarono al conte capitano, affine di poter concordemente adempire alle pubbliche obbligazioni, facendo lo stesso a questi nob. consigli, acciò si consulti per il pronto provvedimento, e rispettivo pagamento dei sopraddetti 160 moggia di formento, e per le altre partite non ancora soddisfatte, e specialmente per quella di barili 25 argento vivo stati accreditati a questo pubblico dal supremo regio esattorato.

Annuirono a tutto il proposto i nob. consigli, tanto che adoperati i mezzi, si provvide al bisogno.

Anticamente erano obbligati non solo i contadini del territorio al pubblico servizio delle rabotte; come anche oggidì lo sono; ma alla stessa servitù erano tenuti anche i carradori, o carrettieri, marinari, e facchini della città. Dopo essere stato Trieste dichiarato porto-franeo, ed aumentato notabilmente il commercio, veggendosi i facchini continuamente occupati da' negozianti in loro servizio, presero motivo di ricorrere al magistrato perchè li liberasse dall'obbligo delle rabotte stante la necessità delle loro persone pel servizio dei commercianti. Sopra di che i giudici, e rettori



della città ne fecero rimostranza ai consigli, i quali consultato l'affare, decisero che fossero i detti<sup>1741</sup> facchini licenziati dal petito, e dovessero continuare le rabotte alle occorrenze: incaricando i giudici di dover usare quella discrezione, che ad essi fosse paruta propria secondo l'esigenza del pubblico servizio in maniera tale che sia provveduto lo stesso negozio e quello si esige pel servizio pubblico senza esenzione.

Benchè Carlo VI. avesse accumulata di privilegi la Compagnia Orientale, come già abbiain veduto, affine di attivare il commercio nel littorale Austriaco, e principalmente in Trieste, ciò nondimeno a fronte di tutte queste cure il medesimo non si fece veramente esteso e prospero se non dopo la cessazione dei mentovati privilegi. Egli è ben vero, che la concessione del primo privilegio della detta Compagnia Orientale era utilissimo, e quasi necessario, dacchè il suo esercizio si estendeva a tutta la monarchia, e quindi principalmente per luoghi, nei quali non ci era prevenzione di assoluta franchigia; ma la concessione di questo cumulo di privilegi esercitabili in due o tre porti, ed in piccola provincia, era cosa veramente contraria alla natura di un porto-franco, ed alle cure che si avevano, acciocchè stranieri intraprendenti mercatanti venissero a domiciliarsi, ed a trafficare; mentre perciò venivasi ad escluderli poi da una parte di quel traffico ed industria marittima o mercantile, a cui erano dalle promesse franchigie stati generalmente invitati. Gli inviti

sovrani dall' altro canto non erano ancor pene-  
 1742 trati in tutte le parti del Levante, quale sarebbe  
 stato al caso di formare con Trieste un utilissimo  
 commercio, col richiamo dei Greci in questo  
 porto. Di fatti, cessati appena i privilegj della  
 menzionata Compagnia Orientale, la nazione gre-  
 ca prima d'ogni altra venne a poco a poco a stabi-  
 lirsi in Trieste per formare un diretto traffico col  
 Levante, come si dirà qui appresso.

Alcuni Greci di Missolongi (Aetolia) intervenu-  
 ti quest'anno 1742 alla fiera di Sinigaglia, com-  
 prarono quivi un carico di ferrarezze, e tavole da  
 una barca proveniente da Trieste. Il vantaggioso  
 prezzo di queste merci pose in curiosità i Greci  
 compratori di sapere il motivo di tale ribasso, e  
 da dove provenissero; mentre avendo altre volte  
 proveduti gli stessi generi altronde, il prezzo era  
 molto maggiore. Informati dai Triestini dei privi-  
 legj, e delle franchigie, che godeva il porto di  
 Trieste, al ritorno che fecero i Missolongesi alla  
 loro patria propalarono col fatto il vantaggioso  
 commercio che facevasi con Trieste in grazia del  
 porto-franco. A notizie sì lusinghiere e veraci  
 Atanasio Zalla, pochi mesi dopo, intraprese il  
 viaggio per Trieste con un carico di uva passa.  
 Videsi allora per la prima volta in questa piaz-  
 za un simil genere, e non conoscendosene l'uso,  
 il Zalla trovò difficoltà da principio ad esitarlo;  
 ma poi lo cambiò con tanto legname, che ri-  
 spedì alla sua patria. Da quest'epoca, cioè del  
 1742 il predetto Atanasio Zalla si fermò in que-



sto porto, e fu il secondo de' Greci che si stabilisse in Trieste. Alcuni mesi dopo comparvero da Missolongi due altri legni, ed in seguito ogni due o tre mesi ne venivano da colà due o tre per volta, tutti diretti al predetto Zalla.

Nel principio dell'anno 1743 fu destinato dalla Corte in giudice imperiale per Trieste il Bar. Giulio de Fin, in considerazione delle di lui proprie qualità, buoni studj, e pratica, come anche pei meriti paterni. <sup>1743</sup>

Salita appena sul trono d'Austria Maria Teresa, da ogni parte gli si scatenarono nemici per opprimerla. Affine di opporsi con vigorose forze contro di essi, si vide costretta la Sovrana ad imporre a'suoi sudditi delle forti contribuzioni. Furono i Triestini tassati di dare la decima dell'entrata di ciaschedun dei particolari, da esigersi da un' Aulica delegata commissione. Dopo avere i giudici e rettori preso in considerazione quest'importante affare, presentarono i loro pareri ai consigli della città. Questi sul proposito decisero nel seguente modo.

Gl'illustriss. nob. sigg. consultori, ed aggiunti eletti a consultare tutti uniformi consultarono, che gl'illustriss. sigg. giudici abbiano saggiamente ponderato nelle presentanee contingenze, e particolarmente in questi anni sterili di non essere in istato i particolari di poter fare spiccar con le proprie sostanze il dovuto zelo, e fedeltà incorrotta verso l'augustiss. Sovrana da tante parti angustiata da' suoi nemici, e siccome questo pubblico

1743 in altre simili premure, vedendo l'impossibilità de' consiglieri, e cittadini, e sul riflesso, che i medesimi sono senz'altro rimarcabilmente aggravati con il pagamento del dazio del 22 e mezzo per cento per il vino, sestiere, o decima del sale, ed anche per l'altre loro entrate, non ha mancato di supplire a quelle tanse straordinarie che venivano ricercate, nonostante l'esenziom con tanti privilegj clementiss. concessi a questa fedelissima città dagli augustissimi Monarchi, avendo anco l'anno scorso per la difesa del littorale Austriaco somministrate lire tremille, e separatamente per l'armamento marittimo altri zecchini 200, oltre le altre rilevanti spese nella dimora, e passaggio di tante milizie, riparazioni delle strade, porto, ed altre pubbliche indigenze, per le quali la pubblica cassa si trova totalmente esausta; così volendo tuttavia anco fuori di misura delle proprie forze maggiormente contestare alla Sovrana clementissima il pieno sacrificio di questi suoi sudditi consiglieri e cittadini, ed affine possa vieppiù proseguire con la divina assistenza nelle incominciate felici imprese contro gl'invidiosi aperti nemici dell'augustissima Casa d'Austria.

Sono di sentimento che anco in questa congiuntura in totale sollievo dei medesimi consiglieri, e cittadini per la pretesa straordinaria contribuzione espressa nella graziosiss. regia Patente stata ultimamente pubblicata, vengano esborsati dalla cassa pubblica a disposizione di quest' eccelsa Aulica Commissione lire quattromille, sperando, che S.M.



la Regina nostra clementissima padrona sù per gradire quest'atto di umilissima rassegnazione a' suoi<sup>1743</sup> graziosissimi voleri, e che con l'innata sua clemenza sarà per risguardare questa sua fedelissima città in tutti gl' incontri delle pubbliche e private premure con la manutenzione dei diritti, e privilegj concessi dagli augustiss. suoi antenati, e siccome questa città non è mai in passato divenuta ad una sì rilevante dimostrazione, come la presente di lire 4000: così si supplica con la più profonda sommissione, mediante l'autorevole patrocínio di S. E. il sig. conte cap. che questa città venga nell'avvenire liberata da simili contribuzioni, dando intanto questi nob. consigli la facoltà alli predetti illustr. sigg. giudici di valersene de' mezzi ordinarj, e straordinarj con prendere denari a censo per prontamente adempire al suddetto esborso.

Il vescovo Petazzi in questo stesso anno consagrò l'altare di s. Rocco, cioè l'altar maggiore della chiesa di s. Pietro in piazza.

Il primo stabilimento fatto dall'Imperatrice M. T. in Trieste, fu quello d'istituire un capitaniato del porto, la quale carica cadde per la prima volta sulla persona di Giuseppe Maria Vitali nel 1744.

Sopra la nave denominata di s. Carlo, che nel 1740 si affondò, in quest'anno venne fabbricato un molo di pietra della lunghezza di 50 Klafter, e 10 di larghezza, e fu denominato di s. Carlo. Egli è isolato, e mediante un piccolo ponte di legno è congiunto alla città.

La continuazione della guerra, che Maria Teresa sosteneva contro i suoi avversarj, mosse la città di Trieste l'anno 1745 ad esibire alla prelodata Sovrana un imprestito volontario di 20 mille fiorini verso l'annuo interesse del quattro per cento da corrisondersi dal regio officio dei sali, oltre l'obbligazione per il capitale sopra il medesimo officio, e verso la concessione di cinque punti in aggiunta alla confermazione dei privilegj. Accettò M. T. l'offerta dei Triestini, ed in segno di aggradimento rilasciò la seguente risoluzione al capitano di Trieste Giovanni Sigifredo conte Herbestein, affinchè egli la comunicasse ai pubblici consigli.

Maria Teresa ec.

Noi abbiamo dalla tua a dirittura a noi capitata umilissima informazione delli 25 dicembre prossimo passato, assieme coll'accluso ricorso delli giudici, e rettori di Trieste con graziosissimo contento osservato, qualmente a noi li suddetti presidenti verso l'assicurazione sopra quell'officio dei sali un'anticipazione di fiorini 20000 coll'annuo interesse di quattro per cento volontariamente abbian' offerto.

Per quello concerne dalli suddetti presidenti nel medesimo tempo aggiunte cinque umilissime domande, così abbiamo noi sopra ciascheduna risolto:

Primo. In riguardo li loro privilegj della città



con tutte le buone circospezioni in tal forma di confermare siccome richiede il vero aumento <sup>1745</sup> della città, e d' un porto franco, mentre sotto la data d' oggi per la spedizione delle di già per l' avanti ricercate informazioni, e parere presso li dicasteri dell' Austria interiore ex officio viene inculcato.

Secondo. Abbiamo noi in sollievo del pubblico di Trieste per facilitare l' esito della loro entrata dei vini graziosissimamente risolto, ed anco sotto la data di oggi alla nostra aulica camera fatto rilasciare l' opportuno, acciocchè li vini esteri, che verranno per l' esito ulteriore verso Trieste trasportati, venga secondo il prescritto delle regie risoluzioni degli anni 1732, e 1733 colla maggiore imposta, e la muda di consumo pagata l' ultima all' incontro alli fattori con la detrazione del dazio del transito dovrà essere restituita, quando che li medesimi abbino riportato i responsali, che tali vini sieno stati fuori de' nostri stati ereditarj trasportati, appresso di ciò dovevasi da parte del nostro camerale particolarmente osservare, acciocchè la muda di consumo alli suddetti pagata in Trieste, non venga anche altrove, e con ciò doppiamente incassata, nè che dalli Triestini coll' introduzione de' vini esteri, e del loro consumo in luogo delli loro proprj vini non venga commesso qualche abuso.

Terzo. Sarà ancora all' onoranda provincia del Cragno ingiunto acciocchè quest' accrescimento del dazio del vino alla medesima stato graziosissi-

mamente concesso, non venga ulteriormente in  
 1745<sup>5</sup> Trieste; ma nel paese istesso del Cragno riscosso.

Quarto. Nel medesimo tempo resta rilasciato l'ordine del nostro aulico consiglio di guerra, che alle persone militari senza distinzione nelli passaggi, nei tempi di reclutare, ed in altre occasioni di quartieri per sollievo del pubblico di Trieste ogni osteria dei vini, colà venghi totalmente dimessa, e fermamente debba essere tenuto adietro.

Quinto. Riguardo al ricercato fondo dalli giudici e rettori della città di Trieste rispetto le diverse erezioni di fabbriche fatte da quel pubblico per riguardo di sanità, ed altre spese in tali occasioni impiegate, avendo perciò proposto il così detto diritto di ancoraggio, di questo noi ci riserviamo con fare ulteriormente tal punto ruminare, e prossimamente sopra di ciò concepire la nostra graziosissima conclusione, mentre sopra il tutto senza altro cade il riflesso di fare tal disposizione, affine di questa venghi il pubblico di Trieste migliorato, finalmente sarà dalla nostra aulica camera istruito il supremo ufficio di Trieste per ricevere li suddetti 20000 fiorini, per i quali non si mancherà nella forma dalli Triestini supplicata di firmare la nostra regia obbligazione. Del che noi nell' uno, e nell' altro per tua direzione, e per l' ulterior buon uso, come anco per la pronta effettuazione dell' offerta Triestina ti viene con il presente insinuato, restando ec.

Vienna li 9 gennajo 1745.



Il terzo Greco venuto a stabilirsi in Trieste fu Giorgio Preveto in quest' anno 1745. Egli arrivò <sup>1745</sup> dal Zante sua patria con un carico d'acquavite. Aprì tosto una ben fornita bottega all'imboccatura della piazza di rimpetto alla parte laterale della chiesa di s. Pietro, cioè vicino alla porta nuova. Veduto lo smercio grande che faceva, ed il profitto rimarchevole, che ricavava da quel genere, scrisse a Demetrio Focà suo amico al Zante, eccitandolo a venire anch' esso a Trieste con simil prodotto per venderlo in società. Non fu sordo il Focà agl' inviti dell' amico, che anzi pochi mesi dopo comparve nel porto di Trieste con una partita d'acquavite, e moscati. Il passaggio delle truppe ungheresi per l' Italia a motivo della guerra di successione contro i Gallo-Spani, fece sì che i socj Preveto, e Focà esitassero vantaggiosamente le loro acquavite, e moscati. Soddisfatto il Focà del felice esito di questo suo primo viaggio, fatta buona provista di tele, e legnami ripatriò ben tosto.

Per chiusa dell' anno 1745, trovo opportuno di inserire in queste Memorie l' estratto sommario dell' entrate e spese pubbliche della città di Trieste fatte nell' anno medesimo.

## ENTRATA

	Lire sol.	Fior. Kar.
	— —	— —
Muda Stradale . . . . .	2011:15	379:59
Dazio del Vino nella città	47600:	9015: 7.1/2
Dazio del Vino fuori di città . . . . .	2110:	398:33.1/3
Dazio del pane . . . . .	2850:	
Quarantesimo dell'olio . . . . .	10220:19	1930:36
Dazio delle biade . . . . .	1643: 4.1/2	300:20.2/3
Dazio dei legnami . . . . .	1980:	374:
Dazio del rasare . . . . .	198: 7	37:31.2/3
Dazio della caricatura dai misuratori de' sali . . . . .	240:	45:20
Dazio dell'alboraggio . . . . .	1350: 1	254: .1/2
Dazio della misura del vino, ed olio . . . . .	8100: 1.1/2	1530: .1/2
Dazio dell'osterie di Catenara, e Basovizza . . . . .	930:	175:40.
Condanne, detratta la parte del sovrano . . . . .	126:	23:48
Affitti in città stabili . . . . .	1594: 3,1/2	291: 6
Affitti di case, botteghe, e casotti . . . . .	6285: 3.1/2	1187:11.1/3
Entrata delle Saline pubbliche . . . . .	985: 9	186: 8:1/3
Sestiere e moggio de' Sali paesani . . . . .	5719: 5	1080:15.1/3
Moggio de' Sali forastieri . . . . .	501: 5	94:41
Affitti delle ville . . . . .	4014:16	758:21
Affitti de' magazzini in Squerro vecchio . . . . .	2306:	434:48.2/3



	Lire sol.	Fior. Kar.
Contribuzione per il predi- catore . . . . .	100: —	18:53:1/3
<b>Somma</b>	<b>98871:—</b>	<b>19054:41.1/2</b>

### SPESE

Al capitano della città . . . . .	5000: 2	944:27
Al giudice regio . . . . .	1588: 4	299:57.1/3
Al giudice secondo . . . . .	600:	113:20
Al giudice terzo . . . . .	600:	113:20
Al provvisore primo . . . . .	60:	11:20
Al provvisore secondo . . . . .	60:	11:20
Al vicario, e giudice de' maleficj . . . . .	2060: 2	389: 7.2/3
Al cancelliere regio . . . . .	360:	68:
Al segretario pubblico, ossia cancell. di palazzo . . . . .	1500:	283:20
All' aggiunto . . . . .	1000:	188:53.1/3
Al protettore . . . . .	75:	14:10
Al notaio . . . . .	84:	15:52
Al procuratore generale . . . . .	1000:	188:53.1/3
Al contista primo . . . . .	500:	94:26:2/3
Al contista secondo . . . . .	216:	40:48
Al soprastante all'arsenale . . . . .	90:	17:
Al cappellano di s. Pietro . . . . .	300:	56:40
Al cappellano di s. Rocco . . . . .	144:	27:12
Al predicatore quaresimale . . . . .	600:	113:20
Al predicatore dell' Avven- to . . . . .	200:	37:46:2/3

	Lire sol.	Fior. Kar.
Al precettore del comune	900:	170:
Alli Gesuiti per le scuole	1800:	340:
Al procuratore delle prigioni	24:	4:32
Al segretario della sanità	180:	34:
Al cancelliere della sanità	90:	17:
All'assistente della sanità al porto	540:	102:
All'ammiraglio del porto	57:	10:46
Spese militari	2321:12.1/2	438:31
Per la gioventù studiosa	2523: 3.1/2	476:33.1/3
Contribuzione straordinaria		
alla corte	15882: 6	2999:59
Elemosine	3933: 8	742:54
Riparazione delle strade	1674:14.1/2	316:12
Riparazioni di fabbriche	15434: 8	2915:24.2/3
Per la curia criminale	90: 5	17: 3
Spese di cancelleria	151: 9	28:36
Spese differenti	3984:17	752:41
Al medico primo	2580:	487:20
Al medico secondo	1920:	362:40
Al medico terzo	1800:	340:
Al Guardiano in Zaule	270:	51:
Al chirurgo primo	1110:	209:40
Al chirurgo secondo	795:	150:10
Per messe ed elemosine ordinarie	696: 8	131:32
Al portinaro della città	270:	51:
Al nunzio, o fante primo	180:	34:
Al nunzio secondo	54:	10:12



	Lire sol.	Fior. Kar.
A quelli che distribuiscono	— —	— —
le palle in consilio . . . . .	36:	6:48
Al marescalco . . . . .	180:	34:
All'orologiaro . . . . .	90:	17:
Allo spazzacammino . . . . .	180:	34:
Al campanaro di s. Giusto	180:	34:
Al Tamburo . . . . .	108:	18:57
Al sagrestano di s. Pietro		
per olio . . . . .	162.	13:36
Allo scopa piazza . . . . .	360:	68:
Al sollecitatore in Vienna	317:11	59:58.2/3
Al sollecitatore in Graz . . . . .	264:13.1/2	49:58
Al capitano per aglio, man- zo, olio, e candele . . . . .	502:10	94:54.1/3
All'esattore del quarantesi- mo . . . . .	360:	68:
Alli guardiani delle contra- de . . . . .	108:	37:24
Al quartier mastro . . . . .	360:	68:
Ai musici salariati . . . . .	1722:	325:16
Al bargello e sbirri . . . . .	3640:	687:33.1/3
Affitti . . . . .	446: 5	85:14.2/3
Interessi dei capitali passivi		
	<hr/>	<hr/>
Summa	74703:19	15942:27

Capitano sostituto di Trieste venne nominato nel 1746 Antonio Bar. de Marenzi Triestino.

Rifabbricata, e ridotta in miglior forma la cappella di s. Servolo sulla salita della cattedrale, a

spese della confraternita del Santissimo , e della  
 1746 comunità, il vescovo Petazzi la consagrò li 23 novembre del 1746.

Cessato di vivere in Trieste Giovanni Mainati, lasciò dopo di se la moglie, ed il figlio Costantino soprannominato Badoero, il quale diedesi alla navigazione per il Levante.

Radunata Demetrio Focà sopraccennato nel 1746 una quantità notabile d'acquavite, e moscati, ritornò in Trieste, dove venduta la merce, e diviso il guadagno col Preveto, ognuno di loro formò un separato negozio. Il menzionato Focà fu il quarto Greco che si stabilì in Trieste, ed aprì uno smercio d'acquavite, e vini del Levante il più fiorito che allora esistesse, mantenendo col Zante una continua ragguardevole correlazione di commercio.

Il quinto Greco, il quale fissò la sua dimora in questa città fu Giorgio Marulli. Questi venne da Monovasia, ossia Malvasia nella Morea, a Trieste nell'anno medesimo 1746. Si associò con Giorgio Preveto, e quindi aprì negozio da per se di acquavite e vini.

Adi 5 del mese di maggio del 1747 fu stipulato fra l'Imperatore Francesco I., ed il Sultano Mahmud Han un trattato di pace, e libero commercio, perfettamente consimile a quello di Passarovitz, ma coll'aggiunta che i suoi effetti si estendano anche al commercio e navigazione della Toscana, ed ai mercanti di Amburgo, e di Lubeca, quando fossero forniti di bandiera e patente Austriache, e



che i cantoni barbareschi di Algeri, Tripoli, e Tunisi sieno egualmente che la Porta tenuti all'os-<sup>1747</sup>servanza di tutti gli articoli del trattato.

La torre dell'orologio, detta anche del porto, fu insieme collo stesso orologio rinnovata l'anno 1747.

Sonovi nella detta torre due campane. Col suono della maggiore si avvisava il pubblico della licitazione dei dazj attinenti alla città. Si convocavano i patrizj al consiglio, e si dava il segnale, affine si chiudessero le caffetterie, osterie, e bettole a cert'ora della notte, e si suonava anche la detta campana alle ore undici della mattina per avvertire le rivendigole dell'ora in cui era permesso di comprare. Col suono dell'altra si dà tutt'ora il segno di arrenco. Vi esisteva una terza campana, colla quale si convocavano i negozianti alla Borsa. Vicino alle campane eranvi due statue movibili coi baffi o mustacchi, ognuna delle quali teneva una mazza di ferro in mano. Al suonar delle ore battevano a vicenda sulle medesime, e davano il segno dell'ora. Il volgo ad una di queste statue avea dato il nome di *Michez*, ed all'altra di *Jachez*, i quali nomi significano *Michele*, e *Giacomo*.

Dalla seguente iscrizione, che scorgesi nella facciata della predetta torre verso la piazza, rilevasi l'epoca del ristauro della medesima, e rinovazione dell'orologio, nella quale occasione furono levate le due statue di *Michez*, e *Jachez*.

(\*) = Questa torre per lo passato già scossa dal-  
 1747 le macchine dei veneziani, e dipoi dal terremoto  
 quasi abbattuta, coll'inconcussa costanza de' fede-  
 li Triestini difesa e ristabilita; Giulio de Fin giu-  
 dice cesareo, Raimondo Francol, e Gio: Batt. de  
 Giuliani giudici e rettori, pel bene della patria,  
 ed ornamento della piazza, fabbricato di nuovo  
 l'orologio, nuovamente la edificarono in più nobil  
 forma, essendo provisorio Francesco Bajardi e Leo-  
 nardo de Burlo 1747. =

Prima di divenire Maria Teresa alla promessa  
 effettuazione della conferma de' privilegj Triesti-  
 ni, ordinò in data 18 ottobre 1747, che la totale  
 mutazione dei giudici e provisorio dovesse essere  
 intrapresa soltanto ogni quattro anni, con questo

(\*) Turrim Hanc

Venetorum machinis olim concussam  
 ac postmodum terraemotu pene desiectam  
 inconcussa fidelium Tergestinatorum constantia  
 defensam, ac restitutam

Julius de Fin jud. caes.

Raymundus Francol, ac Jo: Bap. de Julianis  
 iudices Rectores

in patriae bonum, et fori ornamentum

novo condito horologio

nobiliorem in formam

iterum instauraverunt

Fran. Bajardi, et Leonardo de Burlo provisoribus

MDCCLXVII.



però che passati i primi due anni dovesse cessare la carica di uno dei due giudici nella persona di<sup>1747</sup> Vitale Giuliani, ed in luogo dello stesso cercarne un altro, e dopo altri due anni cessar dovesse il dott. Antonio de Leo, che già terminava la carriera di quattro anni di officio, ed in luogo suo sostituirne un nuovo, ed in tal maniera ogni due anni si mutava un giudice, dopo quattro anni di suo servizio. Che per le presenti cause addotte dalla rappresentanza commerciale e politica di Lubiana, per la totale pratica de' principianti, e per dare una riforma al nuovamente eletto giudice, dovesse sempre restare nell'officio uno dei primi sino al compimento del quadriennio, come si è detto. Ingiunse tutto ciò la prelodata Sovrana al capitano sostituto Antonio Bar. Marenzi.

Destinato fu dalla Sovrana in capitano di Trieste l'anno 1748 dopo il sostituto Marenzi, il Bar. Cristoforo Lorenzo de Flanchenfeld.

Dalla città di Napoli trasferissi in Trieste l'anno 1748 Teodoro Petrato di Santa Maura, caffettiere, e fu il sesto Greco stabilitosi in questa città. Egli aprì una ricca ed elegante caffetteria in piazza grande dove ora è la casa n. 492, così detta di Plenario. Questa fu la prima caffetteria che si aprisse in Trieste.

Anastasio Nico della Morea, nelle vicinanze di Giannina, fu il settimo Greco che stabilì in Trieste il suo soggiorno in questo medesimo anno. Fabbricò una casetta sul mandracchio, ed aprì una bottega di cappottajo nella propria casa. Fu esso il primo che

introdusse quest' arte in Trieste tanto necessaria  
 1748 alla marinarezza .

I soprammenzionati sette Greci, cioè Costantino figlio di Giovanni Mainati detto Badoero del Zante, Atanasio Zalla di Missolongi, Giorgio Prevedo del Zante, Demetrio Focà pure del Zante, Giorgio Marulli di Monovasia nella Morea, Teodoro Petrato di Santa Maura ed Anastasio Nico nativo delle vicinanze di Gianina, furono i primi, e quelli che formarono, e rappresentarono in appresso il corpo della nazione Greca-Orientale in Trieste. Ad essi la Sovrana Maria Teresa indirizzò il diploma dei privilegj che quella nazione possiede. Essi furono, che fondarono a proprie spese la prima chiesa di rito Greco in questa città sotto l' invocazione della Ss. Annunziata, e di Santo Spiridione. Frattanto il dolce vincolo che univa gli animi di quei sette primi fondatori del traffico levantino, l' indefesso travaglio per tenere ravvivato il commercio in questa piazza, e per animare ed avviare all' industria, ed al vivere decorosamente i loro connazionali meno facoltosi, che capitavano in Trieste, l' onorata figura che facevano non solo coi naviganti Greci che frequentavano questo porto, ma ben anche con tutti i negozianti di questa piazza, indussero il Bar. Cristoforo de Flanchenfeld capitano della città, e fortezza di Trieste ad amarli, consigliarli, e raccomandarli con calore all' augusta Sovrana.

Trovavasi in questi tempi in Vienna un valido sostenitore della nazione Orientale nella persona



di un prelato greco nativo di Scio, per nome Daniele Sfongarà, arcivescovo di Belgrado. Colla resa <sup>1748</sup> di quella celebre fortezza, fatta dagli Austriaci alla Porta Ottomana, nel 1739, si pose in salvo il prelodato arcivescovo nella città di Vienna, dove bene accolto, e favorito dalla corte, si trattenne fin che visse. Salita sul trono l'immortale M. Teresa, molto favorito anche dalla medesima il detto prelato sovente le poneva in vista, quanto utile sarebbe pel commercio col Levante il richiamo, e lo stabilimento della greca nazione nel suo porto di Trieste, e che a tal fine necessario sarebbe di favorire la detta nazione con qualche privilegio, e col permetterle la fondazione d'una chiesa del proprio ritò.

I Greci stabiliti in Venezia riflettendo ai grandi vantaggi commerciali del porto-franco di Trieste, e bramando di cercar miglior sorte si appoggiarono a un certo abate Damasceno Omero nativo di Smirne, uomo intraprendente, non iscarso di talenti. Promisero i suddetti Greci al Damasceno di sloggiare da Venezia, e che il loro esempio potrebbe eccitare anche altri levantini a fare lo stesso, qualora egli procurasse dall'Imperatrice Maria Teresa la permissione di poter erigere in Trieste una chiesa. Persuaso il Damasceno della loro opinione, si trasferì in questo medesimo anno 1748 a Trieste in compagnia del negoziante Pietro Cuniali nativo di Cipro. Appena qui arrivati si presentarono ai sette Greci formanti la nazione. Manifestarono ai medesimi il piano loro, e come

1748 erano determinati di partire per Vienna. Informati il Damasceno, ed il Cuniali da' suddetti capi essere già in Vienna il prelato Sfongarà, che con tutto l' impegno maneggiavasi per lo stesso, e che prima di partire meglio sarebbe stato carteggiare col prelodato monsig. Sfongarà; sospesero la loro partenza per Vienna, la quale non successe che due anni dopo.

Analogamente al patto fatto dall' Imperator Francesco I. l' anno passato, furono poi ai 23 dicembre di quest' anno 1748, colla reggenza di Tunisi, agli 8 ottobre del medesimo con quella d' Algeri, ed ai 27 gennajo del 1749 con quella di Tripoli stabiliti altrettanti separati trattati di pace, coi quali l' Austriaca navigazione veniva garantita dalle loro piraterie.

Dal momento che Trieste diedesi sotto la protezione, e dominio dell' Austria l' anno 1382, il Duca Leopoldo invece di un podestà, dal quale veniva governata per l' addietro la detta città, vi spedì Ugone conte di Duino col titolo di capitano, sotto il qual titolo fu governata Trieste dai ces. rappresentati sino a quest' anno, nel quale Maria Teresa vi nominò un presidente all' Intendenza commerciale, e per primo intendente fu nominato Francesco Bar. de Weissehutten.

Dietro una supplica che i consigli di Trieste presentarono all' Aulica Commissione, spedita in Trieste dall' Imperatrice Maria Teresa, la medesima Sovrana ripristinò i detti consigli nella sua antica libertà di creare non solo i tre giudici, ma



anche tutti gli altri officj a norma del patrio statuto, durabili tutti per soli quattro mesi, come anticamente praticavasi, a riserva del giudice regio, il quale venne confermato ancor per un anno nella persona del Bar. Giulio de Fin. Tale consolante risoluzione fu notificata nel consiglio dei 24 dicembre 1749 dall'Intendente del commercio nel littorale Austriaco capitano civile e comandante militare il Bar. Francesco de Weissehutzen.

Si venne quindi alla creazione delle nuove cariche, e furono eletti in giudici e rettori, Didio de Giuliani, e Lorenzo de Francolsperg. In cancelliere di palazzo Daniele Francol dottor in ambe le leggi. In vicedomini Antonio dell'Argento, e Giusto de Francolsperg. In procuratore generale Dolcetti, il quale fu confermato per un anno. In fondacaro Antonio de Bottoni dottor in ambe le leggi, ed in suo luogo il dottor Francesco dell'Argento. In cassiere del fondaco Francesco Bajardi del qu. Felice. In protettore al banco criminale il dottor Gio: Saverio de Jurco, ed in notaro Gio: dell'Argento. In provvisori Gio: Marchesetti, e Maurizio Urbani. In stimatori del comune Antonio Cingherle, e Giusto Paradiso.

La stessa Sovrana colla Patente dei 14 luglio di quest'anno per il maggiore incremento del commercio di transito, statui la concessione dei così detti passaporti franchi, pe' quali le merci transitanti, che vi erano fornite, godevano assoluta esenzione da qualsivoglia gabella sovrana o signorile, tranne quella di pedaggio. Ordinò in appres-

so il restauro dell' acquedotto, il quale rendevasi  
 †749 necessario per la scarsezza d'acqua, cui pativa  
 questa città.

Siccome colla venuta continua di famiglie este-  
 re, a motivo del commercio, la città di Trieste  
 diveniva sempre più angusta per contenerveli,  
 così l'Imperatrice Maria Teresa con suo Rescritto  
 de' 27 novembre del presente anno 1749 ordinò che  
 si demolissero le mura della città e che sopra i  
 fondi delle contigue saline si erigesse dai particola-  
 ri una nuova città, la quale dal di lei augustò nome  
 fu detta *Teresiana*.

In quest'anno parimenti diede principio la Cor-  
 te di Vienna a concedere delle Patenti di naviga-  
 zione ai legni mercantili.

Con Rescritto del dì 29 novembre l'Imperatrice  
 ordinò l'erezione di un vasto non meno che magni-  
 fico e regolare edificio quadrato ed isolato, in vece  
 della muda vecchia, che in oggi conserva il nome  
 di Dogana vecchia, dell'estensione di Clafter qua-  
 drati 857:4

Nel luogo dove trovasi la contrada del Ponte,  
 vi era un picciolo canale navigabile che dalla Por-  
 tizza entrava in città, e veniva a terminare al  
 principio della piazza, chiamata la Vecchia, pel  
 transito del quale vi era stato eretto un ponte di  
 legno avente in una estremità la statua di s. Flo-  
 riano, e nell'altra quella di s. Giovanni Nepomu-  
 ceno. Siccome le esalazioni dell'acque stagnanti  
 infettavano la città, così in quest'anno si diede  
 principio all'immunizzazione delle saline, si chiuse



pure il detto canale, e fu demolito il mentovato ponte.

1750

Presidente all'Intendenza commerciale, e capitano di Trieste venne dalla Corte assegnato l'anno 1750 il conte Nicolò de Hamilton. Fu il primo che abbandonata la residenza del castello prendesse alloggio in città.

L'abate Damasceno Omero, ed il negoziante Pietro Cuniali, per sollecitare la compilazione dei privilegj per la Greca nazione, partirono alla volta di Vienna l'anno 1750, dove arrivati null'altro fecero, che attendere al risultamento di quello che avea operato l'arcivescovo Greco Sfongarà, e si trattennero sino a tanto che ne videro la fine; che successe nell'anno seguente.

Erano ormai trascorsi circa undici anni da che la nazione Greca-Orientale era priva di console (giacchè dopo la morte di Liberale Baseo non si sa che ve ne fosse stato sostituito verun altro). Avendo finalmente la Sovrana M. T. aderito alle replicate istanze del prelato Sfongarà, oltre la concessione dei privilegj, assegnò anche alla nazione suddetta nel 1751 un console nella persona di Cristoforo Manuca conte del Sac. Rom. Imp. della Torre, magnate dell'Ungheria, al quale la medesima Imperatrice consegnò i predetti privilegj per la nazione Greca-Orientale, portanti la data dei 27 febbrajo 1751. Partì poco dopo da Vienna il nuovo console, ed arrivò a Trieste contemporaneamente all'abb. Damasceno, ed a Pietro Cuniali. Fu quindi destinato un giorno, nel quale il console

1751 invitò i sette rappresentanti la nazione ad intervenire nella residenza del presidente di Trieste conte Nicolò Hamilton, ed alla presenza delle primarie autorità, essendovi anche intervenuti il Damasceno, ed il Cuniali. Il console conte Manuca presentò al presidente i privilegj sopra un bacinò d'argento, ed espose con un'analogà allocuzione i benefìci sentimenti della Sovrana, e la special grazia della medesima verso (1) la sua diletta e benemerita nazione. Corrisposero i Greci nel proprio linguaggio i sentimenti più cordiali della loro fedeltà, gratitudine, ed impegno per il felice esito dei benefìci intenti della magnanima Sovrana, lo che fu esattamente spiegato in dialetto italiano dal predetto conte Manuca possessore della greca lingua. Il presidente riconsegnò i privilegj al prefato conte Manuca qual custode e protettore. Il dì seguente i Greci fecero una visita parziale allo stesso conte Manuca, e gli presentarono cento zecchini d'oro. Egli benignamente gli accolse, e promise di favorirli, come di fatti fece in tutti gl' incontri.

Nello stesso diploma de' privilegj era assegnata la località dove piantare la chiesa. I sette Greci capi immediatamente ne fecero disporre il disegno

---

(1) *Quinimmo ejusmodi privilegia, immunitates, et indulta, dilectae nobis Graecae genti clementer concessa ec. in privileg.*



ed apparecchiare gli occorrevoli materiali , per incominciare il lavoro nel sito dove al presente è la chiesa di santo Spiridione de' Greci Illirici. Siccome i mentovati sette Greci non avevano sufficienti capitali da poter impiegare nel suddetto lavoro senza sentirsi sbilanciare nei loro affari, unirono a se Pietro Cuniali come più facoltoso , affinchè per mezzo pure del suo ajuto , la fabbrica potesse progredire sino al suo termine. Il Cuniali, come soggetto di buon carattere, e molto inclinato all'aumento della sua nazione in Trieste, concorse ben volentieri col suo danaro senza verun riguardo all'assunta impresa.

Diedesi principio in quest'anno al magnifico molo dietro il Lazzaletto di san Carlo per rendere sicuro il porto di Trieste.

Mediante la Risoluzione de' 15 dicembre 1751 sono stati formati i sensali.

In mezzo alla piazza grande, tra la torre dell'orologio del porto, e la loggia, vi era una statua del Santo protettore di Trieste san Giusto martire, inalzata sopra un semplice piedestallo di pietra. Nello stesso locale, levata la detta statua, fu eretta l'anno 1751 la presente fontana, nella quale per uso pubblico viene introdotta l'acqua mediant i tubi di legno dal monte vicino alla chiesetta dei santi Giovanni, e Pelagio, detta volgarmente san Giovanni a Starebreg. La detta fontana tutta di pietra raffigura uno scoglio innalzato da tre gradini. Sopra il medesimo vi sono diversi colli mercantili, sulla sommità de' quali vi è una Fa-

1751 ma suonante la tromba . L'acqua viene gettata da quattro delfini nelle conche disposte in quattro lati . In ogni angolo vi è una statua rappresentante una delle quattro parti del mondo . Sopra la conca dirimpetto alla loggia trovasi incisa la seguente iscrizione .

(\*) Alla metà di questo secolo sotto il regno di Francesco primo , e di Maria Teresa , per cura di Rodolfo de Chotek conte del Sac. Rom. Imp. presidente del pubblico erario , e della direzione del commercio , essendovi per intendente il conte Nicolò de Hamilton , fu da essi promosso l'incremento della città di Triesté cogli elementi di tutte le

(\*) MeDio hoC saeCLO  
 Francisco I. et Maria Theresia  
 Regnantibus  
 Cura Rudolphi S. R. I. Comitis a Chotek  
 Aerarii publici regendorumque commerciorum ;  
 Praesidis  
 sub Praefectura  
 Comitum Nicolai ab Hamilton  
 Urbis Tergesti incrementa  
 Ab ipsis inchoata sunt rerum omnium elementis  
 Ignis cultu vicinae Sylvae copiosior  
 Aer expletione salinarum purior factus  
 Terra fundo sanctorum Marthyrum aucta  
 Aqua a scaturigine montium ad hunc fontem  
 Ducta fuit.



cose , reso più abbondante il fuoco colla coltura del vicino bosco , più pura l'aria coll'immunizione delle saline , dilatata la terra col fondo dei ss. Martiri , l'acqua dalla sua montana sorgente fu condotta a questo fonte .

Sull' opposta conca si legge .

(\*) Il consiglio della città di Trieste per comodo dei cittadini e forastieri , questo fonte d' acqua perenne per sovrana munificenza condotta , stabili a pubbliche spese l'anno di nostra salute 1751 .

Ignazio Bianchi , professante la confessione elvetica riformata , fu il primo , che nel 1751 per godere i privilegj del porto-franco si stabilisse in Trieste , a cui nell' anno seguente si associò Gasparo Griot , ed ambi vi stabilirono una caffetteria e scalletteria , ossia pasticceria , che tuttora esiste nella contrada di piazza piccola . Indi vennero Gasparo Frizzoni , il quale eresse un'osteria ; Cristoforo Joost che aprì una picciola bottega da caffè , al qual ultimo si unì Emmanuele Battaglia , tutti Svizzeri .

Senatus Tergestinus  
 Civium advenarumque commodo  
 Fontem hunc  
 Perennis Aquae  
 Augustae Munificentia  
 Deductae  
 Publico aere posuit  
 A. S. 1751.

Il magistrato si regolava pel passato in affari di sanità dietro la Patente veneta dell'anno 1719, ed appena l'anno 1752 fu compilata la prima istruzione sanitaria propria per li porti del dominio Austriaco .

Arrivata al suo termine la fabbrica della chiesa dei Greci-Orientali, Pietro Cuniali, il quale aveva somministrati i danari pel compimento della medesima, trovandosi sbilanciato, determinò di fare ritorno in Cipro sua patria, che perciò protestò alla nazione di voler essere rimborsato del suo denaro, somministrato per la fabbrica della chiesa suddetta. A tale inaspettata pretensione costernata la nazione, considerando il grand'esborso fatto solo per l'esteriore della chiesa, oltre che per essere stata piantata sopra un fondo morbido senza le necessarie precauzioni, facea già de' grandi scherzi minaccianti rovina, senza computare le spese già fatte per lo stabilimento dell'interno, pel mantenimento dei religiosi e di diverse povere famiglie sopraggiunte, consultò del modo da doversi contenere, e tutti unanimi decisero di fare ricorso alla magnanima Sovrana coll'implorare un imprestito di 12 mille fiorini, obbligandosi di restituirli nel termine di 23 anni, cioè l'anno 1776, contribuendone frattanto ogni anno il rispettivo supporto. L'augusta M. T. tosto accordò l'implorata imprestanza ai sette Greci con Decreto dei 15 luglio 1753; i quali colla loro sottoscrizione si obbligano alla manutenzione, e soddisfazione del debito. Ricevuta la predetta somma la diedero al pre-



nominato Cuniali, il quale amichevolmente si contentò, e quindi se ne partì da Trieste. Assuntasi impegni sì gravosi la picciola nazione, con la sua fedele amministrazione, e zelo nel contribuire oltre una somma fissa annualmente anche pronti esborsi pei bisogni straordinarj, potè ristabilire la mal piantata chiesa, sistemarla internamente coi fornimenti più necessarj, fare un luogo apposito per ricevere i poveri, che sovente arrivavano dal Levante; fabbricare il recinto, e finalmente mantenere un sacerdote, necessario, ed il predetto Damasceno, il quale avea ottenuta dall'Imperatrice il titolo di capo spirituale della detta chiesa, e della nuova colonia Greca in Trieste per onore, e null'altro.

Venne quest'anno in Trieste il Metropolita di Montenegro, Basilio Petrovich, e nell'occasione, ch'egli celebrò la messa, alla quale intervenne il presidente dell'Intendenza Co: Hamilton col magistrato civico ed ufficialità, egli decorò l'abb. Damasceno col titolo di archimandrita, che significa capo spirituale del gregge; rango ecclesiastico presso i Greci, senza il quale nessuno può venire eletto vescovo. Il prementovato presidente in conferma di questo titolo gli rilasciò un attestato, che porta la data de' 26 marzo 1753.

In quest'anno medesimo fu introdotto il dazio sopra il pesce.

Li membri della confessione augustana fecero acquisto d'un fondo, ora segnato col n. 1064 per l'erezione di un cimiterio. Tale acquisto fu confer-

mato col rescritto aulico del dì 6 dicembre dello stesso anno 1753.

Alle antiche beccherie, o luogo destinato alla vendita delle carni macellate, che al presente ancora chiamasi le beccherie vecchie, fu sostituito l'anno 1754 il locale presso Riborgo, ove sino al 1754 presente esistono 14 botteghe del pubblico destinate per lo spaccio delle carni bovine. Una di dette botteghe fu lo stesso anno destinata per uso della bilancia pubblica, di cui ognuno può servirsi, che crede di essere stato defraudato nel peso. Per migliore andamento della direzione delle pese la sovrana corte ordinò d'impiegare un giustiziere, e prima della di lui istallazione, fu compilata una apposita particolare istruzione, in seguito alla quale con rescritto del dì 21 luglio dell'anno presente fu appoggiato quest'incarico a Simone Handel, a cui con risoluzione del dì 5 maggio del seguente anno fu concesso un aggiunto nella persona di Giovanni Lobassek.

Solo in quest'anno si pose in esecuzione il sovrano rescritto dell'anno 1749 per l'erezione d'una nuova fabbrica ad uso di muda, o dogana. Esisteva già un edificio di dogana nella contrada detta della Muda vecchia a piè della salita di s. Maria Maggiore; ma siccome questo, oltre ad essere situato in luogo incomodo, era divenuto ormai anche troppo angusto, così principiossi il nuovo grandioso edificio conosciuto in oggi sotto il nome di *dogana vecchia*.

Il regolamento de' provvedimenti in caso d'in-



condio del primo decembre dell' anno 1754 merita di essere rammemorato, tanto per prova delle cure dell' ottima Sovrana per lo bene di Trieste, quanto per le savie disposizioni e cautele ordinatevi. In quest' anno fu fabbricato un' officio di Sanità, e fu istituita la pubblica scuola di Nautica, il professore della quale fu il padre Luigi Orlando Gesuita.

Ridotta finalmente l' anno 1755 al suo perfetto compimento la chiesa de' Greci-Orientali sotto l' invocazione della Santissima Annunziata, e Santo Spiridione, fu celebrata la prima liturgia dal primo parroco Raffaele Damnà nel giorno di Pasqua di Resurrezione.

Fu stabilito in quest' anno in Trieste il visitatore de' morti. Egli è questo un chirurgo, il quale all' avviso della morte di qualunque persona, portata alla casa del defunto, s' informa della causa di sua morte, ne forma un biglietto, indicando nel medesimo il giorno e l' ora della morte, l' età, il numero della casa, il nome e cognome del defunto, dei genitori suoi, e del numero dei figliuoli, della condizione, della qualità della malattia, e del medico che n' ebbe cura ec. Senza una tal revisione, e biglietto, non viene dal parroco levato il cadavere dalla casa. Il primo visitatore fu Benedetto Fleck.

Fu placidata con rescritto dei 20 giugno di quest' anno l' apertura d' un officio di Borsa, e fu pubblicato il primo suo Regolamento che porta la data dei 20 giugno. Fu anche col nuovo Regolamento rimodernata ed amplificata la Patente sanitaria per tut-

ti gli ufficj di sanità, e lazzeretti, e serve di norma agl'impiegati e contumacianti.

I funzionarj ed impiegati pubblici dell' anno 1756 in Trieste trovo essere stati i seguenti.

1756

ALL'IMP. R. SUPREMA INTENDENZA  
COMMERCIALE

SOPRA TUTTO IL LITTORALE AUSTRIACO RESIDENTE  
IN TRIESTE.

*Presidente*

Nicolò del S. R. I. Conte de Hamilton, Signore di Dürenkrut, Liechtenstein, Hunschüz, e Radllovicz, attuale ed intimo consigliere di Stato, cavaliere della chiave d'oro, capitano civile, e comandante militare della città, e fortezza di Trieste, Fiume, Segna, e Carlobago.

*Consiglieri.*

Filippo del S. R. I. Tesoriere ereditario, conte de Sinzendorf, cav. della chiave d'oro attuale, cav. di Malta, preside del tribunale mercantile della prima istanza.

Francesco Carlo del S. R. I. libero Barone de Fin, cav. della chiave d'oro attuale.

Giangiorgio del S. R. I. libero Barone de Managetta, e Lerchenau.



Sigismondo conte de Saurau, cav. della chiave  
d'oro attuale.

Pasquale Ricci.

1756

*Segretarj.*

Tobia Filippo Gebler.

Giuseppe Marino Voxilla.

*Registratore e Speditore.*

Giuseppe Antonio de Strohlendorff.

*Cancellisti.*

Giangiorgio Busch.

Ignazio Francesco Frossard.

Francesco Guglielmo Planck.

Carlo Francesco Cratey.

Claudio Innocenzo Herr.

*Praticanti.*

Pietro Antonio Barone de Pittoni.

Francesco Saverio Barone de Königsbrunn.

Luigi Nicolò d'Orlando.

*Fanti della Cancelleria.*

Luca Cociancich.

Luca Terebbi.

## MAGISTRATO DI SANITA'.

Nicolò del S. R. I. conte de Hamilton.

*Provvisori effettivi Consiglieri.*

Filippo conte de Sinzendorf.

Pasquale Ricci.

Giulio Barone de Fin, giudice regio.

Francesco Barone Marenzi. Con due provvisori comunitativi.

*Provvisori aggiunti.*

Andrea Ignazio de Bonomo, insieme cancelliere C. R.

Giuseppe Maria Vitali capitano del porto.

*Priore del lazzeretto di s. Carlo  
( ora detto il vecchio )*

Francesco dell' Argento.

*Guardiano.*

Antonio Tommasini.

*Cappellano.*

D. Pietro di Castro.

*Assistente al casino di Sanità.*

Giuseppe Capuano.

Giusto Giuliani.



*Medico di Sanità .*

1756

Dott. Filippo Gobbi .

*Chirurgo di Sanità .*

Benedetto Fleck .

**TRIBUNALE MERCANTILE DI SECONDA  
ISTANZA .**

*Presidente .*

Nicolò conte de Hamilton .

*Assessori .*

Gio: Saverio de Jurco .

Leonardo de Burlo .

Giusto de Francolsperg .

Ignazio Craiter .

*Attuario .*

Andrea Ignazio de Bonomo .

**TRIBUNALE MERCANTILE DI PRIMA  
ISTANZA .**

*Presidente .*

Il consigliere Filippo conte de Sinzendorf .

*Assessori.*

Antonio Saverio de Leo .  
 Antonio Annibale de Bottoni .  
 Giovanni Brentano .  
 Adamo Wagner .

*Attuario.*

Tommaso Ustia .

*Ascoltanti.*

Pietro Antonio Barone de Pittoni .  
 Francesco Saverio Barone de Konigsbrun .  
 Giuseppe Andrea Bonomo Stetner .

*Fante.*

Santo Gabelli .

*Capitano del porto.*

Giuseppe Maria Cav. Vitali .

*Esattore.*

Pietro de Conti .

*Mutaro.*

Gio: Carlo de Garzaroli .



*Controllore.*

Giorgio Francesco de Lumaga.

*Fiscale.*

Gio: Saverio de Jurco.

*Protocollista.*

Giuseppe Antonio Clemenz.

*Scrivano.*

Gio: Giacomo Rösman.

*Amministratore de' Sali.*

Tommaso Saverio Tognana.

*Controllore.*

Cristoforo Bonomo de Stetner.

*Primo assistente.*

Andrea Sanzin.

*Secondo assistente.*

Pietro de Francolsperg.

*Uffiziale di proviande.*

Gio: Giorgio Hilberth .

*Vicario .*

Mario Mattei .

*Attuario .*

Giovanni dell' Argento .

**MAGISTRATO DELLA CITTA'.**

Giulio Barone de Fin giudice regio con due giudici, e rettori, e due provvisori .

*Segretarj, e Vicedomini.*

Gio: Saverio de Jurco .

Antonio Annibale de Bottoni .

*Cancellista .*

Francesco Francol .

**CURIA CRIMINALE.***Giudice de' maleficj .*

Mario Mattei .



*Protettore .*

1756

Daniele de Francol .

*Notaro .*

Gio: Giacomo de Bajardi .

*Procuratore generale .*

Francesco Giacomo de Bajardi .

*Contisti pubblici .*

Giuseppe , e Geremia Francol .

*Nunzj .*

Antonio Cimer .

Bartolommeo Merlach .

Stabilitosi nell'anno 1756 in Trieste un certo Calidonio fabbricatore di cinti, a questo il pubblico, per essere egli il primo che introducesse qui quest' arte in molti casi necessaria, assegnò gratis un botteghino nell' angolo della locanda grande, verso la casa fu Plenario.

È memorabile altresì quest' anno pel Rescritto delli 14 ottobre, in vigor del quale fu eseguita la escavazione del canal grande, il quale ora si rende necessario per li vascelli grossi, che prima di ades-

1756 so non vedevansi così numerosi, nè così frequenti nel nostro porto. Anzi riguardo alla scavazione di questo canale giova il far memoria, che molti ed assai grandiosi progetti n'erano allora stati fatti; ma che il prescelto ed eseguito giustamente meritò la preferenza, perchè il più semplice di tutti, e perchè secondo gli altri sarebbesi ingombrato più che la metà di quel terreno, su cui ora esiste la nuova città. La detta scavazione fu affidata a Mat-  
tio Pirona.

Esistono inoltre in Trieste e suo territorio i seguenti torrenti, e fiumi: cioè

1. Il torrente di Scorcola, che cade nel mare vicino al nuovo lazzeretto

2. Il torrente Scoglio, che si congiugne col

3. Torrente Klutsch al ponte tra il palazzo Chiozza, e la casa Sinibaldi, e viene a formare un solo torrente, il quale chiamasi propriamente col nome generale di

4. Torrente, il quale mette nel mare vicino allo squero nuovo.

5. Il torrente detto dei Spini, forma col

6. Torrente chiamato *Quart* un ramo maggiore, il quale vien detto

7. Fiume piccolo, che passa per mezzo delle saline in Zaule, e sbocca in mare.

8. Il fiume Lussandra ( Rossandra ) dopo aver diviso il terreno Austriaco dal fu veneto, entra similmente in mare.

9. Il fiume grande, ossia canal navigabile, che scorre in mare nelle saline di Zaule, e finalmente



10. Il torrente, chiamato volgarmente fiume Pe-  
taz, ha la sua origine ne' beni attinenti ai Conti<sup>1756</sup>  
di ugual nome, e passando tra le saline, va simi-  
lmente a terminare in mare.

Un orrido, e stravagante nembo successo il dì  
16 settembre di quest'anno 1756, il quale principiò  
alle sei ore della mattina, e durò sino alle 4 del  
dopo pranzo, rese i suddetti torrenti e fiumi sì  
gonfi e rapidi, che le loro acque portarono nel ma-  
re dei carrettoni di mercanzie, e ferramenta, sen-  
za annoverare gli altri danni calcolati a circa mez-  
zo milione di fiorini.

La prima fabbrica di pelacanerìa, o scorzeria,  
fu eretta in quest'anno nella contrada di s. Anto-  
nio dal negoziante Luzzato, e fu privilegiata col  
diploma del dì 25 maggio dell' Imperatrice Maria  
Teresa.

Eretta la chiesa, e stabilita la greca liturgia,  
continuarono viemaggiormente a sopraggiungere in  
questo porto-franco nuove famiglie dal Levante.  
Venne in quest'anno da Patrasso Pietro Deris, il  
quale con un ragguardevole capitale introdusse il  
commercio della Morea con sommo utile di questa  
piazza, poichè tutti i bastimenti provenienti da  
quella penisola al medesimo eran diretti, ed egli  
colà li rispediva carichi di merci dello stato au-  
striaco.

In questo anno pure arrivò da Argos nella Mo-  
rea Basilio Ulacaiti con la moglie e sette figliuoli,  
vale a dire tre maschi, e quattro femmine, una  
delle quali nacque nel tempo della sanitaria con-

tumacia, che la detta famiglia facea nel lazzeretto.  
 1756 La maggiore di queste figlie maritossi in appresso con Giorgio Preveto, uno dei sette capi. Contemporaneamente giunse anche Apostolo Pacidiotti con cinque figli e tre figlie. Prive erano le dette famiglie di beni di fortuna, nulladimeno furono dai capi della loro nazione amorevolmente accolte, ed assistite a segno, che in progresso si trovarono in istato di giovare altrui. Della prima famiglia non esistono in oggi che due donne maritate, e della seconda vi sono tuttora due fratelli Giorgio, e Lorenzo Pacidiotti con prole, ciascheduno proprietario separatamente di casa, e bottega di commestibili.

1757 Da Napoli arrivò in Trieste nel 1757 Giovanni Temeli Greco nativo di Santa Maura. Aprì una fabbrica di paste, come anche edificò una casetta dirimpetto alla dogana vecchia. Si ammogliò con una figlia di Aggì Lefteri per nome Elena, che tuttora vive nella propria casa, insieme con una sua sorella più giovane chiamata Barbara, ed un figlio proprio di nome Spiridione.

A motivo che il pane, il quale vendevasi dai forni della città, oltre all'essere di qualità cattiva, giornalmente calava del peso prescritto; il pubblico stabilì di darne la facitura ad impresa per dieci anni. Lo che seguì il primo di gennajo dell'anno 1758, e gl'impresarj furono Ernesto de Bonomo, Geremia Francol, Antonio Grassi, Marco Blanchenay, Grassin Vita Levi, ed altri compagni. Si obbligarono i medesimi di vendere il pane di fiore di fari-



na a 23 lotti per 4 soldi, il quale prima era di lotti 22, ed il pane ordinario, così chiamato nero, vendutosi sempre a soldi cinque in ragione di lotti 44, di doverlo esitare a ragione di lotti 46 pel medesimo prezzo. Si obbligarono inoltre di provvedere il pubblico durante tutti i dieci anni di pane al prezzo suddetto senza veruna alterazione, ancorchè vi fosse carestia, o abbondanza di grani; eccettuato però il solo casuale evento di qualche peste o guerra, la quale fosse stata per accadere nel Littorale, o nella Lombardia Austriaca. Cinque botteghe vennero destinate per vendere giornalmente il pane, cioè due in città nuova, e tre nella vecchia, e sempre fresco. Per il pane poi del giorno antecedente o di meno peso venne destinato un altro luogo separato, sopra cui vi era la seguente iscrizione. = *Qui si vende vecchio, e sotto il peso stabilito cotto pane.* = A tutti i particolari venne vietato di far pane per venderlo, eccettuate le sole Breschizze, alle quali fu lasciato libero ed imperturbato il loro negozio di pane anche nell'avvenire.

Avea Maria Teresa già pubblicato per l'Austria ai 10 ottobre del 1743 un ordine per li falliti; ma questo, come altri precedenti e susseguenti, era cosa sommaria ed imperfetta assai, e non aveva vigore di legge in Trieste. Perciò emanò ella ai 13 gennajo di quest'anno per Trieste, e tutto l'Austriaco Littorale la nuova ordinanza di commercio e de' falliti. Ella contiene non solo la procedura concursuale, ma tutta la legislazione relativa allo

stabilimento , mantenimento e consumazione legale di una casa di commercio .

Esisteva fin dai 20 maggio 1722 uno statuto ossia regolamento cambiario per Trieste e l'Austriaco Littorale ; ma essendosi conosciuto insufficiente per la buona procedura forense in ogni genere di affari commerciali , fu in data deì 19 genajo di questo medesimo anno 1758 costituito un nuovo regolamento di procedura per li tribunali mercantili di tutto il Littorale suddetto . Il primo articolo di questo regolamento tratta della *giurisdizione del consolato del mare , e tribunale mercantile* , e costituisce un foro assolutamente privilegiato tanto per la materia in questione , quanto per le persone litiganti , e con tale estensione che queste persone gli sono soggette anche negli atti officiosi , o nel così detto *Officio nobile del giudice* .

In quest' anno venne munito d'una istruzione il capitano del porto , si costruirono i cavafanghi , e si posero dei fari , delle colonne , e degli anelli per sicurezza dei bastimenti .

Siccome in Trieste venivano pesate le merci a libbra grossa veneta , e non a funto di Vienna , così affine non nascessero inganni , furono raggugliate libbre 118 e mezzo grosse venete per cento funti di Vienna , e cogli Editti delli 15 giugno , e 25 novembre 1758 venne ordinato , sotto pena di confiscazione , di vendere e comprare al solo peso di Vienna .



Arrivarono in quest' anno da Napoli Giorgio Pu-  
lia , e Giovanni Lupi ambi Greci nativi di Santa<sup>1758</sup>  
Maura. Aprirono questi una caffetteria rinomata, e  
conosciuta sotto il nome di caffè de' Greci . Fabbri-  
carono una casa nello stesso locale della loro caf-  
fetteria rimpetto alla dogana vecchia .

Aumentandosi giornalmente la popolazione in  
questo porto-franco , e proporzionatamente anche  
le case nella città nuova, si volle rilevarne il nu-  
mero per la prima volta colla seguente

### COSCRIZIONE

Della popolazione, e Case della vecchia e nuova città  
di Trieste principata ai 13 febbrajo, e termina-  
ta ai 20 aprile del 1758.

ittà vecchia Case N. 538.	Persone N. 5051
Città nuova Case N. 92.	Persone N. 1373
<hr/>	<hr/>
Totale N. 630.	Totale N. 6424

#### *Ecclesiastici*

Preti . . . . .	N. 64
Chierici . . . . .	„ 1
Cappuccini . . . . .	„ 22
Minoriti . . . . .	„ 11
F.F. di s. Gio. di Dio . . . . .	„ 7
Gesuiti . . . . .	„ 20
Benedettini . . . . .	„ 1
Monache . . . . .	„ 29
	<hr/>
	N. 155

N. 155

Summa retro . . . . . N. 155

758

*Popolo Cattolico*

Uomini vedovi . . . . .	N.	76	
Donne . . . . .	,,	318	
Uomini ammogliati . . . . .	,,	1150	
Donne maritate . . . . .	,,	1150	
Liberi . . . . .	,,	1565	
Libere . . . . .	,,	1652	
		<hr/>	
	N.	5911	N. 5911

<i>Greci</i> . . . . .	N.	91
<i>Protestanti</i> . . . . .	,,	46
<i>Israeliti</i> . . . . .	,,	221

Totale N. 6424

In queste 6424 persone sono compresi:

Marangoni . . . . .	N.	70
Fabbri . . . . .	,,	57
Sartori . . . . .	,,	91
Calzolaj . . . . .	,,	93
Loro garzoni . . . . .	,,	16
Facchini . . . . .	,,	119
Servi . . . . .	,,	130
Serve . . . . .	,,	512
D'altre arti lavoranti, o manuali . . . . .	,,	404
Muratori . . . . .	,,	62
Macellaj . . . . .	,,	23

N. 1577



L'anno seguente 1759 furono stabiliti dei consoli, e vice-consoli nei porti di mare, e degli agenti nella Barbaria, e sistemate delle tasse per l'assistenza, che prestano ai bastimenti Austriaci. <sup>1759</sup>

Tutti i Greci venivano pel passato sepolti in sagrestia, ed appena col Rescritto del dì 29 febbrajo 1759 fu loro placidato di farsi seppellire in pubblico, come tutt'i Cristiani, ed avevano il loro cimiterio nel circuito esterno della chiesa.

Imperatrice		Pontefice
MARIA TERESA e	1760	CLEMENTE XIII.
FRANCESCO I.		

1760

83 ANTONIO FERDINANDO conte de Herberstein già abbate infulato di Pruna nell'Ungheria. Nacque egli in Graz li 30 dicembre 1725, successe nella sede vescovile di Trieste al vescovo Petazzi li 20 luglio, per essere questi stato trasferito al vescovato di Lubiana in questo stesso anno.

In quest'anno furono sollevati gl'Israeliti dall'aggravio antico di mantenere il vicario e giudice de' maleficj co' necessarj utensili, letti ec.

Atterrate le mura della città, in luogo della porta di Riborgo dove si riscuotevano le gabelle d'introduzione, fu posta una barriera o spranga (1). Fu questa traslocata l'anno 1762 al Corso nel

---

(1) La barriera, o spranga consiste in un gran trave,

sito propriamente dove ora è la casa Num. 661, a  
 1762 motivo che la città giornalmente andava a dilatarsi.

Il capitano Costantino Mainati detto Badoero l'anno 1762 veleggiava per l'Arcipelago alla volta di Costantinopoli allorchè nelle prossimanze di Lesbo occorrendogli del vino volle approdare a Metelino, sebbene sapesse che v'infieriva la peste. Abusandosi della sua naturale animosità e coraggio smontò personalmente con alcuni marinari in terra. Fatale fu per lui quello sbarco, avendo ivi acquistato il male contagioso pel quale, viaggio facendo, cessò di vivere nella fresca età di soli 38 anni, con altri quattro del suo equipaggio. Approdato il bastimento a Scio, dopo sepolto il capitano in quell'Isola, fu dato il bastimento medesimo alle fiamme, con quanto eravi dentro. Arrivata la trista nuova a Trieste, fu universalmente sensibile, e compianta la sua disgrazia. Col suo carattere onesto, gioviale, compiacente e manierofo erasi attirato l'affezione di tutti quelli che lo avevano avvicinato. Venne il suddetto in Trieste

---

*il quale giuocando sopra un perno verso un'estremità del medesimo trave di giorno resta alzato mediante de' pesi nell'estremità verso il perno, e di notte si abbassa col tirare una catena attaccata all'opposta cima del trave che sta in alto, e così chiudesi la strada pei carri.*



dal Zante co' suoi genitori in età puerile. Avendo una forte propensione alla navigazione, morto il padre, già fatto adulto, si diede a far viaggi da Trieste al Levante, e viceversa. Fu il medesimo uno dei sette primi rappresentanti la nazione Greca-Orientale, e parimenti uno dei fondatori della chiesa di s. Spiridione. L'anno 1753 in età di anni 28 si ammogliò con Antonia Bresaucich Triestina cattolica, dalla quale ebbe sette figliuoli. L'immortale Maria Teresa per invitare ed animare maggiormente la Greca nazione a stabilirsi nei suoi dominj, concesse ne' privilegj del 20 febbrajo 1751, che i nazionali Greci stabiliti in Trieste si potessero ammogliare con donne cattoliche, con questo però, che le proli d' ambi i sessi nate da tali matrimonj dovessero essere battezzati, ed educati nella dominante religione dello stato. Dei sette figli del suddetto Costantino Mainati detto Badoero non restò superstite che il compilatore di queste memorie, il quale nacque li 24 febbrajo del 1760. In luogo del prefato Costantino subentrò nel numero dei sette rappresentanti la nazione Greca, il soprammenzionato Pietro Deris di Patrasso.

Lo stesso anno 1762 venne Panagiotti Seglestino con la sua famiglia da Arta nell' Epiro. Aprì egli una fabbrica di rosolj. Si diede a frequentare due volte all'anno la fiera di Graz, ove riuscì felicemente nella vendita di questo suo prodotto, e nell' acquisto di qualunque articolo della Germania, per ispedirlo nell' Epiro.

1763 Nell' anno seguente 1763 arrivò in Trieste Anastasio Seglestino con suo figlio Demetrio da Arta. Aprì una bella bottega di comestibili, ove impiegò Demetrio suo figlio. Egli trafficava viaggiando vicendevolmente da Trieste ad Arta. Ammogliò in appresso il detto suo figlio con quella figlia di Basilio Ulacaiti che gli nacque in contumacia nel lazaretto. Ebbero questi sposi un figlio, ed una figlia, la quale si maritò con Cristiano Cuniali, nipote di quel Cuniali, che da Venezia venne col' abbate Damasceno in questa città. Questo Cuniali tuttora esiste addetto alla mercatura.

L'anno stesso giunse da Smirne Panagioti Gligorachi nativo di Candia con la sua famiglia consistente in dodici individui. Egli con un ricco fondo piantò florido commercio, che tuttavia tale sussiste. Bastimenti carichi spediva da Trieste con feramenta e tavole, ricevendo in pagamento danaro.

Finora in Trieste non esisteva veruna fabbrica di cordaggi. Il primo ad introdurla fu Niccolò Sinibaldi, il quale in questo medesimo anno venne da Ferrara a stabilirsi in questa città dove eresse una simil fabbrica; ma siccome egli non trovavasi fornito di sufficienti fondi, onde con solidità piantare tale lavoro, gli fu duopo ricorrere alla Corte di Vienna, esponendo il suo desiderio, e dimostrando l'utile, che mediante ciò ne andrebbe ad acquistare lo stato. Riconosciuta dalla prelodata Corte il pubblico e privato beneficio, che se ne risentirebbe in seguito al progetto dell'anzidetto



Sinibaldi, non tardò essa di anticipargli la somma di fiorini 3 mille e di assegnargli per il travaglio <sup>1763</sup> il fondo, ossia la via che ora dicesi della Posta. Colla dilatazione poi della città Teresiana gli fu ingiunto di trasportare questa sua fabbrica nella contrada chiamata del Torrente, dove in seguito eresse un edificio.

Tra i rami di commercio de' vecchi Triestini computavasi anche la seta, e per averne buona quantità eglino coltivavano in tutte le loro campagne alberi di mori celsi. L'Imperatrice M. T. sperando che questo prodotto potesse col tempo apportare del lucro a Trieste, in quest'anno fece piantare sul monte Klutz una quantità di questi alberi, molti de' quali ancor oggidì si veggono.

Fu pubblicata anche in quest'anno la Patente cambiaria.

Al presidente conte de Hamilton successe l'anno 1764 il conte Giovanni Carlo Liebnousky.

L'anno medesimo 1764 con Rescritto dei 14 giugno <sup>1764</sup> fu dalla Sovrana Maria Teresa ordinata l'erezione di un vasto edificio sotto il nome di ospedale generale, e casa de' poveri, nel quale si avessero d' accettare i poveri infermi d' ambi i sessi, e gli orfani; quindi fu scelto a quest' oggetto il terreno vicino a Romagna, contrada di questo nome. Fu anche in quest' anno fabbricato il palazzo governiale.

Uscì parimente la patente del bollo in data dei 13 marzo, la quale statuiva che in Trieste non si dovesse far uso di altro bollo che di quello di tre

carantani, ed anco di questo solamente quando gli atti fossero prodotti in tribunale.

1764<sup>8</sup> L' Arciduca Giuseppe, ai 13 aprile del corrente anno 1764, fu coronato re de' Romani a Francfort alla presenza dell' Imperatore Francesco I. suo genitore.

Afflisse non poco Trieste, e l' Italia tutta in quest' anno la carestia, e la fame. Il pane non si vendeva che a proporzione delle famiglie, e delle persone con razione assegnata, ed a carissimo prezzo. Era proibito l' estrarne dalla città, e tutti quelli che uscivano venivano visitati scrupolosamente. In Italia, e specialmente nello stato Romano, e nel regno di Napoli, sovente trovavansi le persone spiranti sulle strade coll' erba selvaggia in bocca. Terminò il flagello colla nuova raccolta.

Marco Cassurbachi Greco di Candia approdò a Trieste questo stesso anno con dei capitali, introdusse il traffico degli olj, e saponi di Candia con sommo vantaggio di questa piazza.

Venne dopo di lui da Messina Antonio Papà nativo di Gianina con riguardevole somma di danaro. Il medesimo introdusse il commercio di Messina con una continua attività a vicenda col porto di Trieste. Fu il primo console Russo in questa città.

L' attual vescovo monsig. Herberstein avendo osservato, che i canonici non si erano ancor prevalsi della determinazione del vescovo suo antecessore col tramutare la zanfarda in mozzetta; fece anch' egli un decreto stimolandogli ad una tale onorifica mutazione. Trascurarono i canonici anche



questa volta di porre in esecuzione la volontà del vescovo. Finalmente li 30 aprile di quest' anno <sup>1764</sup> convenuti capitolarmente si determinarono di soddisfare alle intenzioni del vescovo. Diedero immediatamente commissione a due canonici Francesco Tommaso de Giuliani, e Geremia Francol di far scelta della materia di seta, o lana, di contrattarne il prezzo, e che fossero fatte le suddette mozzette pel dì dell' Ascensione. Laonde in tal solenne giorno comparvero tutti in coro colla mozzetta di seta per la prima volta, la quale sino al presente seguitano ad usare.

Il presidente e capitano di Trieste dell' anno 1765 fu il conte Enrico de Wagensperg.

Fu questo un anno di lutto nella corte imperiale per la morte di Francesco I. Venne egli alla luce del mondo agli otto di dicembre l' anno 1708. Per genitore ebbe Leopoldo Duca di Lorena, e di Baar, e per madre Elisabetta figlia di Filippo Duca di Orleans. Questo principe sortì dalla natura un corpo con tanta proporzione, e simmetria lavorato, che fu creduto il più bel principe del suo tempo. Giunto all' età di anni 15 passò all' imperial corte di Vienna, ove presso l' Imperator Carlo VI. ricevette un' educazione quasi comune coll' augusta Maria Teresa. La conformità del virtuoso carattere fece germogliare ne' loro cuori un genio costante, sostenuto da vicendevoli virtuosi sentimenti. Laonde dopo tante cure e sollecitudini, l' amor paterno di Carlo VI. incominciò già preventivamente a sentire la più tenera consolazione di que-

sta unione, che col tempo formerebbe la felicità  
 1764 de' suoi popoli; e che farebbe rinascere l'austriaco  
 nome, che stava in procinto di perdersi. A tal  
 effetto l'augusta Maria Teresa sua primogenita fu  
 maritata a Francesco. E siccome dopo la pace con-  
 chiusa fra l'Imperatore Carlo VI., e la Francia  
 l'anno 1735, fu ceduto in virtù di quella il Duca-  
 to di Lorena al Re esule di Polonia Stanislao Lec-  
 zinsky, allora padre della Regina di Francia, così  
 il Duca Francesco ebbe in cambio il gran Ducato  
 di Toscana, e come tale fece questo principe il suo  
 solenne ingresso in Firenze coll'augusta sua sposa  
 Maria Teresa l'anno 1739. L'anno 1740 dopo la  
 morte dell'Imperatore Carlo VI., Maria Teresa  
 prendendo possesso degli stati ereditarj lasciatigli  
 dal padre, Francesco dall'augusta sua Sposa, in  
 attestato dell'amore che nutriva verso di lui, fu  
 assunto solennemente al governo e dichiarato co-  
 reggente di tutti gli stati, e regni dell'augustissima  
 Casa d'Austria, ed in tal guisa preparò ella al  
 gran Duca suo sposo la strada al trono imperiale.  
 Fu eletto, ed incoronato Imperatore de' Romani  
 Francesco I. in Francfort ai 13 settembre dell'an-  
 no 1745. Morì inaspettatamente il medesimo in  
 Inspruk in mezzo ai festini ed allegrezze, che si  
 facevano in occasione degli spozalijz dell'Arciduca  
 Pietro Leopoldo suo secondo-genito gran Duca di  
 Toscana, con la real principessa Maria Luisa in-  
 fanta di Spagna.

Cessato appena di vivere Francesco I., prese le  
 redini dell'impero il suo figlio primogenito prin-



cipe ereditario , e già Re de' Romani Giuseppe secondo in età d'anni 25.

Un nuovo regolamento, e tariffa doganale ebbe la sua pubblicazione ai 18 ottobre del 1766 per l'Austria interiore, e nominatamente per Trieste e pel Littorale. Esso ebbe luogo per rimediare a varj inconvenienti e pregiudizj, che dai precedenti venivano cagionati al commercio. Relativamente a Trieste fuvvi confermata la Patente dei 9 novembre del 1731, e vi fu pure stabilita la massima, che riguardo al pagamento deij dazj doganali Trieste debbasi considerare come stato estero.

Il canonico decano di questa cattedrale Aldrago Antonio de Picardi Triestino signore di Gollogarizza fu eletto vescovo di Pedena nel novembre di quest'anno. Il primo di questa famiglia che venne a stabilirsi in Trieste l'anno 1240, chiamavasi parimenti Aldrago Picardi, oriundo dagli Scaligeri padroni di Verona. Furono i discendenti del medesimo ascritti al consiglio di Trieste nel secolo quartodecimo. Occuparono in seguito le prime cariche di giudici, e provvisori della città di Trieste.

Venuti a discordia i Padri minoriti coi confratelli di s. Antonio di Padova, determinarono questi di abbandonare la loro chiesa, e fabbricarne un'altra in Cittanuova. Fecero a tal fine ricorso alla Corte, da cui ebbero un aulico Rescritto sotto la data dei 24 dicembre 1767, dietro il quale fabbricarono la chiesa, che oggidì è la parrocchia di s. Antonio nuovo.

1767 Sentendo Maria Teresa l'informazione dei consi-  
gli Triestini risguardante la riforma dello statuto  
compilata, come si è veduto, fin dall'anno 1762.  
emanò li 18 maggio di quest'anno 1767 la riso-  
luzione, colla quale ordina l'osservanza dello sta-  
tuto riformato poco men che generalmente. Gli og-  
getti principali e di massima della presente rifor-  
ma possono ridursi ai seguenti capi .

1. L'Intendenza commerciale ha il supremo go-  
verno della città e provincia in ogni affare pubbli-  
co, politico ed economico, ed al suo presidente,  
ch'è il capitano della città e castello, incombe la  
principale vigilanza sulle cose di giustizia, ed egli  
vi esercita quell'ufficio che gli ascrive lo statuto  
in quanto non sia stato riformato .

2. Le cariche del vicario, del giudice de' male-  
ficj, dei tre giudici della città, dei vicedomini,  
del protettore e notajo de' maleficj, degli stimato-  
ri, dei notari, dei medici furono confermate; ma  
con varie modificazioni nell'intensione, estensio-  
ne, e durata dei loro uffizj .

3. La procedura forense fu intieramente abolita,  
e vi fu sostituito un nuovo regolamento col titolo  
di *norma dell'ordine giudiziale*, ed è soggiunto  
alla presente riforma dello statuto .

4. Circa le cause degli ecclesiastici, nelle cose  
reali, e personali, ordinasi l'osservanza delle Pa-  
tenti dei 20 gennajo del 1700, e dei 3 novembre  
del 1757 .

5. Per le tasse giudiziali prescrivesi una nuova



tariffa, e se ne abolisce quanto prescrive lo statuto. 1767

6. Per gli affari concursuali ordinasi esclusivamente l'osservanza dell'ordinanza de' falliti del 19 gennajo 1758.

7. In affari pupillari vengono fatte nuove e circostanziate disposizioni, e rimandasi oltreciò a quanto viene prescritto dai sovrani decreti emanati per altre Austriache provincie ai 4 febbrajo del 1760, ai 15 aprile del 1759, ai 13 gennajo del 1766, ai 12 aprile del 1753, ai 18 febbrajo del 1760.

8. Il libro terzo dello statuto che riguarda le leggi e procedure criminali, fu intieramente abolito, e sostituito colla - sanzione criminale - di Ferdinando III. del 1656, ed in suo supplemento con quella di Carlo.

Ora risguardando questa riforma unicamente l'amministrazione della giustizia civile e criminale, restò fermo lo statuto in tutti gli altri suoi oggetti, e quindi anche l'ufficio del capitano sui medesimi.

Sotto la data dei 27 di marzo ordinò Maria Teresa la diminuzione de' superflui conventi ne' suoi stati.

Li 13 giugno permise l'uso dei timpani nelle processioni e funzioni di pubblici ringraziamenti.

Li 12 settembre proibì la pubblicazione d'ogni Bolla papale, senza il placito regio.

Dichiarò in data 2 gennajo 1768, come debbasi

1768 procedere nel caso che senza il placito regio fosse stata affissa la pubblicazione di una Bolla papale :

Li 18 del detto mese, decretò essere esenti dalla steura ereditaria le messe fondate, lo stipendio delle quali non eccede l'importo d'un fiorino, ed i diritti della stola.

Li 17 giugno ordinò che per verun suddito esistente fuori di stato, si possa estrarre un attestato battesimale senza la presaputa della superiorità secolare.

Li 9 settembre dichiarò l'ordine prammaticale riguardante il battesimo della prole tenera degli Israeliti, e vi pose la penale di mille ducati d'oro per i trasgressori.

Li 21 ottobre ordinò che la disposizione della facoltà di fondazioni non determinate, e i beneficj semplici, venissero impiegati nell'educazione della prole militare.

Li 5 novembre dichiarò abolite nello stato le feste arbitrarie.

Li 31 dicembre emanò un ordine toccante il mantenimento degl'impotenti, delle povere donne, e delle proli militari.

Successe nell'anno presente un atroce misfatto in Trieste sulla persona di un passaggere; il principio, i progressi, ed il fine del quale, in breve ragguaglio espressi meritano l'attenzione del lettore.

Fu questi il celebre antiquario Winkelmann, il quale nacque d'un misero calzolajo a Stendal nella vecchia marca Brandeburghese l'anno 1717, o



come altri vogliono 1718. Fu chiamato Giovanni Gioiachino. Fin dai primi anni si applicò seriamente allo studio delle belle lettere. A'suoi studj ordinarij accoppiò una lettura immensa e variata. Studiò le lingue morte, e vi fece progressi superiori alla sua età. Nel 1733 in età di 16 anni egli andò a Berlino con una commendatizia al rettore d'una di quelle scuole, detta il Ginnasio di Kcln. Ivi colla sua assiduità procurò d'istruirsi, ed istruiva i minori di se, per guadagnarsi un sostentamento, e fare eziandio qualche avanzo onde soccorrere i suoi miseri parenti. Di là tornò a Stendal fra le braccia de'suoi congiunti. Lasciò Stendal nel 1738 e portossi ad Halla in Sassonia per proseguire in quella università i suoi studj; ma ivi appena arrivato, passò con alcuni suoi amici a Dresda, perchè sperava trovar ivi maggior agio di studiare, ed una più facile sussistenza. Questa però mancògli, e ritornossene in Halla. Allor fu che tradusse e commentò Erodoto. Passò quindi ad essere precettore in casa di un ufficiale nei contorni d'Halberstadt, e formò allora lo strano progetto di fare il giro dell'Europa, senza ricchezze, e senza appoggj, non fondandosi su altro che sulla sua abitudine di viver con poco. Difatti nel 1741 s'incamminò a piedi verso la Francia, mosso principalmente dalla lettura di Cesare che describe le sue campagne fatte in quel regno; ma a cagion delle guerre tornò in Alemagna, e ripigliò il suo primo mestiere d'istruire de' fanciulli, prima ad Osterborgo, e poscia ad Heimersleben. Il conte Arrigo

1768 di Bunau, uomo illustre nelle cose politiche, come nella letteratura, avea una scelta e copiosa biblioteca, ch'è tuttora uno de più singolari ornamenti di Dresda. Questi conoscendo il merito di Winkelmann, presso di se invitollo; e dandogli un impiego nella sua biblioteca, esistente allora a Notheniz suo feudo, gli fece uno stabilimenao onorevole e comodo. Ciò avvenne nel 1748. Cercando le cognizioni e la scienza in tutt'i libri, leggeva anche i Padri della chiesa, il che forse influì in seguito a fargli abbracciare la comunione romana. Tale fu il suo genere di vita sino al 1756.

Si determinò quindi portarsi a Roma, ed abbandonò non senza dispiacere il conte di Bunau per andare a Dresda, ove meglio prepararsi al suo viaggio, e prender que' lumi che ancora gli mancavano. Andò egli a Roma assai ben raccomandato, principalmente colle lettere di monsig. Archinto, che gli diedero tosto occasione di far conoscere il suo sapere e l'onestà del suo carattere. Il suo protettore in Roma fu il Cardinale Alessandro Albani. Nel 1764 pubblicò la sua = *storia delle arti del disegno*. = Appena ebbela pubblicata, che tosto ne fu malcontento, e cominciò a migliorarla. Impresse poco dopo delle addizioni considerevoli alla sua storia, e molto in seguito pur v'accrebbe, onde risultonne la bella edizione, da cui presi questo estratto della di lui vita.

Winkelmann era infaticabile. Mentre scriveva il suo saggio di un' = *allegoria per l'arte* = compose altre opericciuole, e lavorava frattanto a perfezio-



nare la sua *storia*. Quando ebbe preparata la nuova edizione della sua *storia* ec. pensò a fare un<sup>768</sup> viaggio in Germania, e andare principalmente a Vienna, a Dresda, a Berlino e a Gottinga. Nella primavera del 1768 portossi a Vienna, ove si fermò sino al principio di giugno, con occhio da osservatore esaminando la biblioteca cesarea, la galleria imperiale, quella del principe Lichtenstein ed altre, e 'l museo del sig. di Hess, più noto sotto il nome di de Franceschi.

Alcune ragioni private non gli permisero di continuare il suo viaggio per la Germania, onde ripigliò la strada d'Italia per la via di Trieste, ove arrivato prese alloggio alla locanda grande in attenzione d'un imbarco per Ancona.

Francesco Arcangeli Pistoiese, dianzi cuoco del conte Cataldo a Vienna, era ivi stato per furto condannato a 4 anni di carcere ed indi al perpetuo bando, ma per grazia gli fu condonato un anno di quella pena. Quest'uomo scellerato, di passaggio anch'egli da Trieste, alloggiava pure nella stessa locanda grande, in una camera vicina a quella di Winkelmann.

Ingannava la noja del ritardo il detto Winkelmann leggendo Omero, solo libro che avea seco, e intertenendosi per passatempo con questo suo pericoloso vicino, con cui pure andava al passeggio, ed in caffetteria.

Agli otto di giugno mentre sedeva al tavolino scrivendo alcune annotazioni, entrò in camera l'Arcangeli, al quale Winkelmann aveva una volta

1768 mostrate alcune medaglie d'oro e d'argento, che avea avuto in dono dalla Imperatrice . Gli dimandò s'egli avrebbe voluto in quel dì mostrare al locandiere, ed ai commensali quelle medaglie . Winkelmann glielo negò, dicendo di non voler fare pubblicità, e senza più badare a lui proseguì a scrivere al suo tavolino . Ma allora lo scellerato per di dietro gli getta un laccio al collo per istrozzarlo . Winkelmann grida, e il pericolo medesimo gli dà forza per rivoltarsi all'assassino : caddero amendue per terra, e l'Arcangeli con uno stilo gli fece cinque ferite nel ventre, ed ivi subito ucciso certamente l'avrebbe, se il cameriere della locanda non si fosse allora affacciato alla porta . L'assassino fuggì senza nemmeno poter rubare le medaglie; ma fu presto raggiunto, e nel mese seguente pagò in Trieste il fio delle sue scelleratezze, con essere stato arrotato avanti la stessa locanda grande, ove commesso aveva l'attentato delitto .

Fu apportato a Winkelmann ogni possibile soccorso, ma le ferite erano mortali; onde solo gli rimasero poche ore di vita, nelle quali con mirabile presenza di spirito fu munito de' Santi Sagramenti, e dettò la sua ultima volontà, lasciando in argomento di riconoscenza suo erede il Cardinale Alessandro Albani, un legato di 350 zecchini all'incisore Mogali, e un altro di cento all'abate Piremei . Volle pur che fossero distribuiti 20 zecchini ai poveri di Trieste . Venne solennemente portato alla Cattedrale dopo morto, ove fu sepolto nel



monumento, o avello dei confratelli del Santissimo Sacramento . 1768

Così morì quel grande e virtuoso uomo, cui le opere, colle quali cotanto illustrò l' antiquaria , renderanno sempre immortale .

Ordinò M. T. con decreto de' 22 aprile dell' anno 1769. che i pii legati debbansi soddisfare dagli eredi pria che venga loro consegnata l' eredità . 1769

Il regolamento doganale dei 18 ottobre del 1766 aveva portato qualche notevole alterazione circa le anteriori franchigie per la massima che Trieste sia da considerarsi quale stato estero sul proposito dei confini doganali; perciò ne fu fatta rimostranza alla corte, da cui emanò una nuova Patente in data de' 27 aprile del 1769. Con questa fu riassicurata a Trieste la franchigia antichissima di ogni dazio di uscita dalla Carniola per tutti gli oggetti del consumo della città e suo territorio; egualmente che quella dei generi che dalla città escono per consumarsi nel territorio, e finalmente alcuni vantaggi circa le materie prime che dagli stati interni dell' Austria si tirano per nutrimento delle fabbriche di Trieste, ed a vicenda per l' ingresso dei prodotti di queste fabbriche nell' interne provincie Austriache . Furono in questa Patente stabilite altresì alcune forme ed abbreviature di doganale procedura, per cui il commercio veniva a godere maggior facilità . Questa Patente è da considerarsi come un compendio dell' interno, e quasi municipale sistema doganale di Trieste, ed è sotto tale aspetto assai importante, e tale che può servire di

1769 norma nel criterio di tutte le seguenti Patenti doganali . Avvi poi altra Patente dei 3 luglio di questo medesimo anno, che assicura importanti vantaggi al commercio vicendevole degli stati ereditarij della Boemia , Moravia , e dell' Austria inferiore ed interiore colla Lombardia Austriaca , particolarmente quando egli transiti per la via di Trieste o Fiume .

Con rescritto della Corte dei 19 agosto si raccomanda agli studiosi teologi d' intervenire alle prelezioni pubblico-politiche di finanze, e di polizia .

Abbiamo veduto l' anno 1634 esservi eretto un monte di pietà a sollievo della popolazione, per cura e diligenza del vescovo Pompeo Coronini . Quest' anno il medesimo venne abolito a cagione dell' infedeltà de' suoi amministratori .

Fu in quest' anno compita la fabbrica del grande Ospedale generale e Casa de' poveri, ordinato già con rescritto dei 14 giugno del 1764 dall' immortale Maria Teresa . Per la dotazione del detto Ospedale con decreto del dì 7 agosto del presente anno 1769 fu introdotto, e fissato il dazio di un fiorino per ogni orna di vino o scavezzo (1) e di lire due ossia carantani ventidue e mezzo per ogni

---

(1) Scavezzo . *Vino adacquato per metà nel tinaccio dopo spremuta l' uva prima di levarne le vinacce .*



orna di giunta (1), che dallo stato estero s' introducono per consumo in questo porto .

1769

Già fin dall'anno 1720 Carlo sesto fece erigere il Lazzeretto dello stesso suo nome in Trieste; ma non avendo il medesimo un apposito e sicuro ricettacolo pei bastimenti di Patente sporca, e di lunga contumacia, perciò Maria Teresa ne ordinò un secondo, il quale terminossi, e si aprì quest'anno 1769, sotto il titolo di lazzeretto di s. Teresa. Furono fatte in tale occasione delle magnifiche feste con dispendiose cuccagne, festini, fuochi artificiali, e generali illuminazioni. Nello stesso giorno per fortunata e gioviale combinazione arrivò un bastimento da Smirne il primo di quella rinomatissima piazza per conto di Panagiotti Gligoracchi, carico di cotone, e frutta, quale entrò nel nuovo Lazzeretto per farne la quarantena, e servì ad accrescere la comune gioja ed allegrezza in sì festiva circostanza. In memoria di quest'apertura furono coniate due medaglie una di modulo grande come un tallero sì in oro, che in argento; quella in oro pesa dieci zecchini, ossia ungheri; ed in argento pesa un lotto e mezzo. L'altra di modulo piccolo sì in oro che in argento è della grandezza di una moneta da dieci carantani. Vi è da una parte

---

(1) Zonta: vino acquaticcio, che formasi coll'aggiungere dell'acqua sulle vinacce che rimangono dopo spremuta l'uva.

1769 il busto di Maria Teresa, e Giuseppe II. suo figlio, che si riguardano. L'Imperatore sta alla destra con la testa laureata, in abito militare, col toson d'oro in petto; ed alla sinistra l'Imperatrice Regina sua madre con la testa velata per essere vedova. Vi si leggono intorno *Josephus II. M. Theresia aug.* sotto i detti busti il nome dell'incisore *A. Wideman*. Dall'altra parte della medaglia vi è il disegno del nuovo lazzeretto col suo porto, e l'iscrizione: *Securitati publicae et commercio*; e nell'esergo: *Pos. Tergest. 31 julii MDCCLXIX*. Il porto di questo lazzeretto è bello, ha un fondo adattato, ed è munito di due bocche; per la maggiore, che è provvista di un corpo di guardia militare, entrano ed escono i bastimenti soggetti a contumacia, ed egli è chiuso mediante una catena; la minor bocca serve soltanto ai battelli e lanciaie, che conducono gli officianti della sanità e dello stesso lazzeretto. Tutto il lazzeretto è molto vasto, vi sono dei quartieri per contumacianti e passeggeri, dei magazzini per riporre le merci, delle piazze e tettoje asciutte per lo sciorino. L'abitazione degl'impiegati è segregata, e la cappella, che nel centro esiste è dedicata a s. Teresa. Tutto questo esteso fabbricato viene circondato da un muro alto 4 Klafter; ed al portone d'ingresso vi si trova uno stabile corpo di guardia. La direzione del lazzeretto è affidata ad un priore, e sottopriore, ai quali è soggetto tutto il personale subalterno, vi sono quattro guardiani, ed i necessarj facchini. Per la cura delle anime e per celebrare i



santi sacrificj trovasi impiegato uno stabile cappellano . Antonio Guadagnini patrizio Triestino fu il primo priore di questo lazzeretto, il quale poi decorosamente sostenne la carica di consigliere giudiziale , criminale , e magistratuale . Il Regolamento generale pubblicato nel 1755 per tutti gli officj di sanità, e lazzeretti serve di norma agl'impiegati e contumacianti .

Con sovrana Risoluzione dei 30 marzo 1770 venne ordinato, che i soli monasteri delle donne fossero esenti dalla visita dei cadaveri. 1770

Con altra de' 14 luglio viene prescritto che le feste, e le domeniche sono da celebrarsi con ispirituale festività . I mercati si tengano soltanto nei giorni di lavoro, e delle feste dispensate . Gli osti debbano tenere chiusa l'osteria loro, durante il tempo del culto divino .

Sotto li 19 del detto mese, venne levata, o tolta la steura infulare, che esigevasi all' occasione dell'elezione di qualche prelado od altro ecclesiastico infulato .

Con Risoluzione data li 20 luglio venne proibita farsi nei libri battesimali l'annotazione dei padri di proli illegittime, eccettuato il caso in cui un tal padre lo ricercasse in favore della futura coonestà pel susseguente matrimonio .

Con altra dei 13 ottobre fa sapere ed ordina che tutti gli studj verranno insegnati dal clero regolare secondo i principj prescritti dalla università di Vienna .

E sotto la stessa data, che i maestri di scuola,

quali ad un tratto sono serventi delle chiese , sono soggetti come tali all'ecclesiastico ; le scuole però sono un oggetto politico .

Ordina finalmente li 17 ottobre che le professioni di religione non possano farsi se non che dopo spirati gli anni 24 senza distinzione di sesso .

Trovandosi il capitolo di Trieste in qualche ristrettezza attese le tenui entrate che godeva , determinò fin dall'anno scorso di spedire alla Corte di Vienna a piè della Sovrana due soggetti del loro corpo, cioè il canonico Geremia Francol, ed Andrea Bevilacqua . Questi seppero sì bene maneggiarsi che ottennero da Maria Teresa nel corrente anno 1770 un assegno annuo di fiorini mille duecento , cioè cento fiorini per ciaschedun canonico all'anno . Riconoscente il detto capitolo alla benigna Sovrana stabilì che fossero celebrati annualmente dodici sacrificj , de' quali uno cantato in perpetuo a vantaggio temporale e spirituale della loro insigne benefattrice Maria Teresa , e di farne di tutto ciò intesa la detta Imperatrice pel canale del presidente all'Intendeenza commerciale, e capitano di Trieste il conte Errigo de Auesperg . E perchè al suddetto aumento capitolare molto confluirono con la loro mediazione e padronanza il conte Rodolfo de Chotek presidente , come li due consiglieri del supremo Direttorio in Vienna , Antonio nob. de Raab , e de Myngent , determinarono di ringraziare cadauno di loro , con partecipargli , che dallo stesso capitolo erano stati iscritti tra il numero degl'insigni benefattori .



Essendo domiciliate in Trieste cinque famiglie Illiriche di rito greco, e non intendendo la lingua <sup>1770</sup> greca, pregarono incessantemente la nazione greca orientale di permettere loro d'averne un religioso della propria lingua. I detti Greci mossi da zelo fraterno, e da sentimento religioso, gli accolsero con sincero affetto colle seguenti condizioni.

1. Che il parroco della lingua Illirica dovrà officiare una settimana intiera la liturgia, incominciando dal vespero di sabbato, ed in seguito il parroco Greco-Orientale. Di modo che settimanalmente officiavano, e qualora tra la settimana vi fosse una solenne festa, celebrassero entrambi, ciascuno nella propria lingua nello stesso giorno.

2. Che tutt' i cantici dovessero essere unicamente in lingua greca, e non altrimenti.

3. Che la confraterna consistente in 24 individui, fosse divisa in sedici Greci, ed otto Illirici, ed essendovi tre capi, due di questi fossero Greci, ed uno Illirico.

Stabilite le convenzioni in tal modo, continuarono le due nazioni a vivere in perfetta armonia sino all' anno 1780, nella qual epoca si suscitarono de' dissapori tra le due nazioni, come si dirà a suo luogo.

Per dare Maria Teresa un attestato della sua soddisfazione alla nazione Israelitica, la quale tutta dedita alla mercatura, giornalmente contribuiva ai progressi ed aumento del commercio di

questa piazza non meno che de' suoi stati, emanò in favore della stessa il seguente Diploma.

1771 NOI MARIA TERESA per la Iddio grazia Imperatrice de' Romani, vedova Regina d' Ungheria ec. ec.

La felicità interna de' nostri sudditi naturali, essendo sempre stata il principale oggetto delle cure, e operazioni della nostra reggenza; persuasa noi che a tal felicità influisse efficacemente il commercio esterno, come che alimentando l'industria nazionale, e promovendo la ricchezza de' sudditi li rende più atti al servizio, ed alli pesi dello stato, nell'ulterior considerazione che il commercio esterno de' nostri stati ereditarj può esercitarsi, sostenersi, e compilarli più facilmente, e regolarmente per il canale delli nostri porti-franchi di Trieste, e Fiume, non abbiamo negletta provvidenza, opera, e spesa tendente al doppio fine di prosperare il commercio, singolarmente in Trieste, e di vantaggiare la condizione de' negozianti sudditi, ed esteri nel medesimo porto stabiliti.

La nazione Israelitica, al commercio specialmente addetta, invitata con generali Patenti dall'augustissimo nostro genitore, e distinta con privati privilegj delli gloriosissimi suoi predecessori eccita li clementissimi particolari nostri riflessi maggiormente, che da una parte gli stabilimenti della nazione medesima in Trieste costituiscono già una formale comunità, e dall'altra parte alcu-



ni suoi individui aggregati alla Borsa mercantile concorrono con l'opera, e con il consiglio all'incremento del commercio, e negoziazione al vantaggio comune de' negozianti e della patria.

Noi quindi volendo dare alla comunità Israelitica di Trieste in generale, ed alli negozianti nazionali di Borsa in particolare una solenne dimostranza del sovrano nostro aggradimento, all'effetto ancora di animare il concorso di quelle famiglie e persone, che con lo stabilimento di nuove dite mercantili, e coll'esercizio del commercio all'ingrosso si rendono benemerite della città, e dello stato, e conferiscono al compimento delle sovrane nostre premure prese sul proposito le congrue consultive informazioni dell'Intendenza commerciale nel littorale Austriaco, e del nostro consiglio aulico di Vienna, in virtù del presente Diploma placidiamo alla mentovata comunità Israelitica di Trieste in generale, ed alli negozianti di Borsa in particolare li seguenti privilegj.

Accogliamo e prendiamo sotto gli auspicj della singolare nostra protezione, grazia e olemenza gli Israeliti già stabiliti, o che si stabilissero in Trieste, come pure le loro mogli, e figli, mariti delle loro figlie, nipoti eredi, parenti, ministri, servi, e tutt' i loro attinenti, con prometter loro l'opportuna sicurezza personale.

Accogliamo, e prendiamo ugualmente sotto li medesimi auspicj della sovrana nostra clemenza, ed efficace nostra protezione gli effetti mercantili e comuni, e li beni mobili, ed immobili, che at-

1771 tualmente posseggono, o che successivamente potessero con modi legittimi acquistare i detti Israeliti, e loro mogli, figli, mariti di figlie, nipoti, ministri, servi e tutt' i loro attinenti con prometter loro la congrua sicurezza reale.

Gli confermiamo la facoltà libera, liberissima di negoziare per mare, e per terra, e di piantare in Trieste fabbriche, e manifatture senza alcuna difficoltà o impedimento.

Gli concediamo di professare la religione Israelitica, e di esercitare nella loro scuola di orazione le funzioni ceremoniali, e rito della medesima religione; di seppellire i defunti, ed insomma di partecipare, e godere tutte le prerogative, e libertà competenti a una nazione che abbiamo assicurata, e nuovamente assicuriamo della sovrana nostra protezione, senza che possano, nè debbano incontrare impedimento, o difficoltà nella professione della loro religione, e nell' esercizio solito delle cerimonie, e senza che debbano, nè possano essere forzati ad abbracciare un' altra religione, conformando le precedenti nostre correlative risoluzioni.

Nel commercio d' ogni importazione nelli nostri stati Austriaci saranno ammessi a quelle convenienze, e benefiej mudali, che sono, e saranno statuiti a riguardo, ed a favore di altri nostri sudditi.

Li negozianti di Borsa, come pure quegl' individui i quali benchè non aggregati alla Borsa sostengono il commercio di esportazione de' prodot-



ti di natura , e dell' arte de' nostri stati transitando , e permanendo per ragioni di commercio , o di privato affare nelli detti nostri stati , saranno immuni dalla gabella personale nota sotto la voce di *Leib-Steur* , vegliante nella nostra capitale di Vienna , ed in altre nostre città .

Promettiamo agl' Israeliti già stabiliti , o che si stabilissero in Trieste l' esercizio delle arti , fabbriche , e manifatture , e saranno tenuti in egual condizione personale , reale , e mudale con le altre nazioni , ossia sudditi , non tanto nell' opera , vendita , e consumo in Trieste delle dette manifatture , fabbriche ed arti , quanto nell' importazione de' loro prodotti negli stati del nostro dominio in Germania , e nell' Italia .

Dichiariamo , che nei giorni di sabbato , e in altri giorni festivi ebraici non possano gl' Israeliti essere forzati di agire , procedere , rispondere , accettare cambiali , pagare , e riscuotere , nè fare alcun' opera inibita dalla loro legge , nè in giudizio nè fuori in causa di materie attive , e passive , conseguentemente che non deva agirsi contro di loro personalmente , nè realmente , salvi sufficienti sospetti , o indizj di fuga , o distrazione di effetti , nei quali casi potrà impetrarsi l' arresto , e sequestro delle persone , ed effetti nei giorni ancora festivi ebraici .

Abbiamo placidato , e confermiamo agl' Israeliti la grazia di acquistare un campo , nel quale sieno inumati i loro defunti , e la nostra Intendenza com-

merciale sappia garantire il detto campo, o sepolcro da ogni oltraggio, ed insulto.

1771 Confermiamo generalmente, ed indistintamente a favore degl'Israeliti già stabiliti, o che si stabilissero in Trieste, le franchigie, e prerogative placidategli con le Patenti del porto-franco, e di tutte le posteriori nostre sovrane risoluzioni a favore della medesima nazione.

E finalmente tutti gl' Israeliti indistintamente, e singolarmente i negozianti nazionali di Borsa già stabiliti, o che si stabilissero in Trieste, e quelli particolarmente, che si distinguessero nel commercio, e nell'esportazione de' prodotti Austriaci sperimenteranno gli ulteriori benefici influssi, e li clementissimi effetti della sovrana nostra protezione, grazia e munificenza.

Dato nella nostra residenza di Vienna li 19 del mese di aprile dell'anno 1771 e de' nostri regni nel trentesimo primo.

Maria Teresa.

Leopoldo conte de Kollovrat

Ad mandatum Sac. Caes. Reg.

Majest. proprium.

Franc. Ant. nob. de Raab



Le Risoluzioni, Ordini, e Decreti più interessanti emanati dalla Corte l'anno 1771 sono i seguenti.

Li 26 gennajo. Della dote che portano seco nei conventi i candidati, si paga la steura ereditaria.

Li 27 aprile. Gli uffiziali sortiti dal militare, ed altre persone al foro militare spettanti, congiunger non si possono in matrimonio senza il consenso in iscritto del militare medesimo.

Li 7 maggio. I cadaveri dei morti all'improvviso si conserveranno fuori di casa in una cassa aperta di tavole sino alla loro sepoltura, che non si permette prima di 48 ore dopo la morte.

Li 3 luglio. Gl'invalidi militari, che vogliono unirsi in matrimonio, devono provare con attestati della signoria, che miglioreranno lo stato loro maritandosi.

Li 17 agosto. Senza il sovrano consenso non si erigeranno confraternite; e le già esistenti verranno esaminate.

Li 26 agosto. Nelle feste abolite non corre l'obbligo d'intervenire al culto divino nelle chiese.

Li 4 settembre. Si proibisce al clero qualunque trasmessa di danaro fuori di stato, ovvero ai Generali degli Ordini.

Li 13 detto. Veruna delle feste abolite può solennizzarsi, eccettuate quelle dei Santi protettori del paese.

Li 6 ottobre. Le feste precedentemente dispensate vengono ora abolite.

Li 8 detto . Li parrochi devono istruire con particolar vigilanza le proli militari .

Il negoziante Giacomo Balletti l'anno 1772 fece fabbricare una pubblica cappella sotto l'invocazione dell'Apostolo san Giacomo minore sul fondo dei santi Martiri, che al presente è la contrada di questo nome; e comprò per fiorini 1297:19 e tre quarti la chiesa di san Niccolò col terreno che la circondava, quale esisteva dove ora è la piazza così chiamata .

Furono in quest'anno compilati gli statuti per i Greci-Orientali, e confermati li 9 novembre .

L'anno medesimo 1772 fu segnalato con due nuove disposizioni di somma utilità . L'una fu un nuovo regolamento per li sensali emanato in data dei 15 giugno 1772, secondo cui il numero dei sensali fu limitato a 12, fra i quali 7 dovevano essere cattolici, due greci, e tre israeliti . Essi dovevano essere proposti dall'Intendenza, previa la informazione del corpo mercantile alla corte, da cui appena facevasi la nomina .

L'altra benefica disposizione del 1772 fu la istituzione dell'ufficio d'intavolazione, seguita con patente dei 26 ottobre . Questo istituto ch'è di origine boema, è una delle più belle e perfette discipline, che mente umana abbia potuto immaginare per assicurare ogni specie di diritto sopra beni immobili .

Le risoluzioni più interessanti della corte fatte in quest'anno sono le qui appresso .



Li 3 gennajo. Gli spettacoli non principieranno nei giorni di festa e di domenica, prima delle ore <sup>1772</sup> sette; nè si apriranno i caffè e le osterie dalle ore 9 della mattina sino alle 4 della sera. In questo tempo non sarà permesso il giuoco, la musica, ed il passeggio in carrozza.

Li 15 detto. Nei giorni di domenica e di festa sono proibite le fiere, mercati, o sagre per consacrazione delle chiese.

Li 2 marzo. Se la povertà non sarà notoria, il parroco pagherà non solo il bollo dell'attestato battesimale dato fuori, ma la pena ancora prescritta nella patente dei bolli.

Gli 11 aprile. Si proibiscono tutte le processioni, all'occasione delle quali fa bisogno di restar fuor in tempo di notte. Se ne permette una sola, cioè quella che dalla capitale va a Maria Zell, quando si verifichi, che per il passato si costumava di farla.

Li 18 luglio. Risguarda la porzione che deve spettare agli eredi ed alle chiese della facoltà dei sacerdoti secolari morti *ab intestato*. Ciascuno di questi è abilitato dalla legge pubblica di fare testamento senza il consenso dell'ordinario.

Li 18 detto. I pronostici di cui male a proposito si riempiono i calendarj, vengono proibiti.

Primo agosto. Il catechismo del prelado di Sagan si dovrà insegnare in tutte le scuole.

Li 31 ottobre. I titolati devono ridursi ad un numero determinato, e non assumersene di nuovi, se non alla mancanza degli esistenti.

1773 Forma grand' epoca l' anno 1773 per la soppressione della celebre Compagnia di Gesù, volgarmente detta de' Gesuiti. Nel momento dell' abolizione generale di quest' ordine seguita in ordine alla bolla del Pontefice Clemente XIV., emanata in Roma li 21 luglio, nel quinto anno del suo Ponteficato, comunicata all' Intendenza di Trieste mediante rescritto dell' Imperatrice Maria Teresa datato in Vienna il dì 13 settembre detto anno, e pubblicata il dì 21 detto, si trovavano in questo collegio quindici sacerdoti, un maestro, e cinque laici. Ad ogni sacerdote pel suo mantenimento furono assegnati fiorini trecento annui, e fiorini cento quarantaquattro ad ogni laico.

Presidente all' Intendenza commerciale, e capitano di questa città, fu destinato in luogó d' Erri-go conte d' Auersperg, il conte Adolfo de Wagen-sperg. Manifestò questi il suo umano e benefico carattere sul bel principio della sua reggenza, col dichiarare al vescovo il suo vivo desiderio che fosse di nuovo ristabilito il monte di pietà, perchè la classe indigente trovasse pronto soccorso ne' suoi bisogni. Propose adunque, che il detto monte di pietà venisse fondato ed amministrato dal capitolo della cattedrale, colla condizione che lo stralcio degli avanzi di ragione vecchia, e della casa venisse consegnata al medesimo. Comunicato dal vescovo il progetto del prelodato presidente al capitolo, questi di buona voglia acconsentì, trattandosi d' un' opera sì lodevole, ed utile pel sollievo del popolo; riserbandosi frattanto di pre-



sentare il piano dell'erezione di detto monte per essere confermato da chi si spetta. Per formare il detto piano furono deputati i canonici Geremia de Francol, ed Andrea Bevilacqua. In seguito, o che il detto piano non fosse stato approvato, o che fosse nata qualche altra insormontabile difficoltà; il fatto è che del monte di pietà non se ne parlò mai più, e il progetto andò a vuoto.

Affine di regolare gli affari ecclesiastici relativamente alle pie fondazioni, venne formata in Trieste per ordine della Corte una Commissione. In conseguenza di ciò, ebbe il capitolo un ordine con decreto della medesima di comparire li 21 settembre alle ore 3 pomeridiane, mediante li canonici sindici, come procuratori dello stesso capitolo Francesco de Bajardi, ed Andrea Bevilacqua; recando seco tutti gli urbarj, e catastri, per regolare debitamente, e secondo la sovrana mente, l'inventario legale, e regolato del capitolo, per indifferente formare una tabella in conformità dell'esemplare proposto dalla Corte per norma e regola.

Nel giorno 7 dicembre il vescovo conte de Herberstein ornò il canonico decano della cattedrale Pietro Cristoforo de Bonomo delle insegne vescovili, cioè di mitra, pastorale, croce, pettorale, anello ec., e ciò mediante una Bolla collettiva di tal privilegio in perpetuo a tutti li decani attuali futuri, emanata dalla Santità di Clemente Papa XIV., e l'approvazione dell'Imperatrice Maria Teresa.

Inferendo nella Morea la persecuzione dei Tur-

1773 chi contro i Cristiani, furono questi costretti ad emigrare, e porsi in salvo alla meglio, coll'abbandono delle loro sostanze all'arbitrio e rapina di que' barbari aggressori. Diverse famiglie de' Greci in tale avversa circostanza si rifugiarono in Trieste esuli, e spoglie affatto d' ogni avere, e sono le seguenti.

**Carburi, due fratelli.**

**Demetrio Cartulari, con dodici individui.**

**Demetrio Pulo, con sei individui.**

**Demopulo, nubile.**

**Giacomopulo, con otto individui.**

**Livaditi, tre fratelli, con la madre.**

**Panagiotti Axioti, con otto individui.**

**Panagiotti Zangopulo, con sei individui.**

**Strati; nubile.**

**Uretopulo, nubile.**

**Un vescovo col suo prete, ed altri.**

**Questi tutti furono accolti, sovvenuti, e con-**



solati dalla Greca nazione, ed istradati dalla medesima all'industria; di maniera che in progresso <sup>1773</sup> si formarono uno stato di opulenza ben distinto, come osservasi al dì d'oggi nella maggior parte di esse famiglie in Trieste.

Il conte Francesco Adamo Lamberg fu l'ultimo presidente, che venisse destinato a Trieste l'anno 1774.

Abbiamo già veduto fondarsi nel 1414 da Simone Niblis un ospedale fuori della porta di Riborgo per gl'infetti di lebbra sotto l'invocazione di san Lazzaro. Col progresso degli anni venne a svanire in Trieste simile contaggiosa malattia, e per conseguenza anche il detto ospedale restò disabitato, tanto più che il fondatore non avendo lasciati dei capitali pel suo mantenimento e ristauro la fabbrica progressivamente rovinò, ed al luogo non vi rimase, che il nome. Ritrovavasi nel suddetto ospedale un pozzo, l'acqua del quale serviva per li bagni degl'infermi. Ridotto poi quel luogo a coltivazione, il medesimo nonostante conservò la denominazione di *pozzo di s. Lazzaro*. Fu ridotto lo stesso in fontana a pubblico beneficio nell'anno 1774.

Fin dalla metà del secolo passato fu rimodernata, ed ingrandita la chiesa di s. Maria del Soccorso, detta comunemente di s. Antonio vecchio. Quest'anno poi fu solennemente consagrada dal nostro vescovo assistito da altri prelati, come rilevasi dall'iscrizione posta sopra la porta maggiore di detta chiesa.

## A Dio Ottimo Massimo .

1774 = Antonio Ferdinando de Herberstein conte del Sac. Rom. Imp. e vescovo Triestino, ed Aldrago Antonio de Picardi vescovo di Pedena, solennemente consagrarono questo tempio dei frati Minori Conventuali dedicato alla B. V. col titolo del Soccorso, ed ai santi Francesco, ed Antonio, col'assistenza di Giovanni Pless abbate infulato di s. Maria de Luca nella Vestfalia, e di Pietro Cristoforo de Bonomo decano mitrato della chiesa cattedrale Triestina. Li 17 luglio 1774.

Proveniente da Salonichio arrivò in quest'anno 1774 in Trieste il greco Panagiotti Pandasi, qual agente e direttore d'una grande società formata colà in Salonichio. Intrusse egli il traffico col già detto Salonichio, e sostenne fra i Greci il più fiorito e solido commercio, mentre ricevendo i gene-

## D. O. M.

Deiparae Virgini titulo succurre, ac divis Francisco  
et Antonio dicatum templum hoc

Fratr. Min. Conven. solemniter consacrarunt Antonius  
Ferdinand. ab Herberstein S. R. I.

Com., et Episcopus Tergestinus et Aldagus  
Antonius de Picardi Episcop. Petinensis, assistentibus  
Joannes Pless Abbate infulato s. Mariae de  
Luca in Westphalia et Petro Christophoro  
de Bonomo Cathed. Eccles. Tergestinae  
Decano Mitrato.

XVI Cal. Aug. MDCCLXXIV.



ri del Levante, li spediva a Vienna, e di là ne traeva altri prodotti, i quali rispediva a Saloni-<sup>1774</sup>chio. Questo accreditato negoziante continuò con sommo utile della piazza, e con decoro della sua nazione sino all'anno 1785 indi ripatriò.

Monsig. Antonio Ferdinando de Herberstein vescovo e conte di Trieste dopo aver sofferti per lo spazio di tre mesi insoffribili, ed acutissimi dolori cagionatigli da uno scirro, che avea presa la sua sede nell'orificio dello stomaco, cedè all'accerbità de' suoi malori, ed alle ore undici e tre quarti della mattina dei due dicembre del 1774 passò agli eterni riposi in età di anni 48, undici mesi e due giorni, avendo governata questa diocesi 14 anni mesi, ed alquanti giorni; prelato compianto universalmente per la sua bontà, mansuetudine, e misericordia verso i poveri, assai benemerito del suo capitolo per averlo esso condecorato coll'uso della mozzetta in coro, e del distintivo delle calze, fiocco, e collaro pavonazzo.

Rendesi notabile l'epoca di questo prelato per avere egli il primo abbandonata l'abitazione vescovile fabbricata da monsig. Angelo da Clugio, o Chiozza nel 1370 (dopo che i Veneziani demolirono l'antico vescovato) abitato sino a questo tempo per 400 anni da 29 vescovi prima del detto Herberstein, dopo del quale non fu abitato più da verun'altro vescovo, per le ragioni che se ne darà nel seguito di queste memorie. Morì di fatto egli nella casa segnata col N. 1011 contrada di Cavana, poco distante dalla chiesa di s. Antonio vecchio.

774 Dopo essere stato esposto il suo cadavere nella suddetta casa tre continui giorni al concorso del popolo, fu onorevolmente sepolto nella cattedrale li 6 del dicembre medesimo, sotto il coro grande. Nella sagrestia della stessa cattedrale conservasi il suo rassomigliantissimo ritratto, miniato sul rovescio d'una carta da gioco.

*Fine del Tomo quarto.*











